

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (V e VII)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	66
GIUSTIZIA (II)	»	106
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	112
DIFESA (IV)	»	123
FINANZE (VI)	»	127
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	139
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	142

Il fascicolo contiene anche il **BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 70.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	164
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	179
AFFARI SOCIALI (XII)	»	189
AGRICOLTURA (XIII)	»	198
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	217
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	233
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	257
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	258
<i>INDICE GENERALE</i>	»	266

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR) (<i>Esame e rinvio</i>)	3
Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 104 del 2011 (<i>Seguito e conclusione</i>)	5
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Remo Di Giandomenico pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR – n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 20) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
AVVERTENZA	7

Mercoledì 4 maggio 2011. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, per quanto riguarda la domanda in titolo e l'altra oggi all'ordine del giorno – inerenti l'una al collega Cirielli e l'altra all'ex collega Di Giandomenico – fa presente che

di recente è stata emanata dalla Corte costituzionale – presidente De Siervo e relatore ed estensore Giuseppe Frigo – una sentenza che crede rilevante per i lavori della Giunta, la n. 113 del 2011. In tale sentenza si afferma, in sintesi, che il sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo è vincolante per l'ordinamento italiano fino al punto che eventuali decisioni giurisdizionali interne, pur passate in giudicato, che contrastino con una pronunzia della Corte europea di Strasburgo possono, a richiesta di parte, essere oggetto di revisione. Questa sentenza costituisce lo sviluppo ulteriore che la Corte costituzionale ha inteso dare all'orientamento già inaugurato con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, con le quali essa aveva stabilito che – ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione – sono illegittime le leggi che non rispettino i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Propone quindi di iniziarne l'esame delle domande all'ordine del giorno ma di rinviarne il seguito a una seduta successiva e nel frattempo distribuire la pronuncia cui ha fatto riferimento.

La Giunta concorda.

Maurizio TURCO (PD), *relatore*, fa presente che il deputato Cirielli è stato querelato dal segretario del PD di Salerno, Michele Figliulo, per avergli rivolto le espressioni di bugiardo e aduso alla calunnia, nell'ambito di un'intervista giornalistica. Questi epiteti sono stati trasfusi nel capo d'imputazione. Di questo quindi l'on. Cirielli è chiamato a rispondere nel senso descritto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta di vedere se egli sia stato citato per atti della sua funzione parlamentare. Non gli risulta che tra gli atti tipici svolti dal collega Edmondo Cirielli si rinvengano riferimenti a Michele Figliulo.

Ricorda che la Corte costituzionale – ancora di recente – ha ribadito il suo orientamento per cui, per essere coperta dall'insindacabilità, un'espressione offensiva di terzi formulata *extra moenia* deve avere contenuti analoghi a quelli di un atto svolto nelle procedure tipiche della funzione parlamentare. Al riguardo, cita testualmente ampi stralci della sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2011. Per completezza ricorda che la polemica da cui scaturivano gli epiteti rivolti dall'on. Cirielli a Figliulo ineriva a una proposta di legge sulla concessioni di benefici previdenziali ai combattenti della Repubblica di Salò. La proposta era stata presentata dall'on. Barani e da altri e poi ritirata. Nella seduta della Commissione difesa del 12 novembre 2008, l'on. Cirielli quale relatore aveva illustrato i contenuti della proposta di legge. Non aveva però fatto riferimento a Figliulo. La contrarietà a questa proposta di legge era stata poi espressa dal deputato Franceschini, allora segretario del PD, in un comizio tenutosi a Salerno nel 2009, sicché l'obiettivo vero della polemica legata alla legge era in realtà l'on. Franceschini e non Figliulo. Per questi motivi si orienta per la sindacabilità.

(Viene introdotto il deputato Edmondo Cirielli).

Edmondo CIRIELLI (PdL) chiarisce che la polemica era nata in ragione della sua relazione, tenutasi presso la Commissione difesa della Camera, di cui è presidente, sulla proposta di legge Barani ed altri sull'istituzione dell'ordine del tricolore (la n. 1360). La trattazione di tale proposta gli era stata sollecitata dal ministro dei rapporti col Parlamento, l'on. Vito, una cui nota gli era stata trasmessa dal Presidente della Camera. Egli peraltro non aveva firmato la proposta perché, pur favorevole alla pacificazione nazionale, credeva e crede ancora che un simile passo debba poggiarsi sulla più larga condivisione politica. Il solo fatto di aver svolto la relazione aveva provocato reazioni polemiche nello schieramento avverso. In particolare, l'on. Franceschini lo aveva accusato di aver appoggiato una proposta di equiparazione inaccettabile. Al deputato Franceschini si era aggiunto poi il segretario provinciale del Partito Democratico, Figliulo. Poiché non rispondeva al vero che egli aveva sottoscritto la proposta di legge, ritiene giustificato aver apostrofato il Figliulo medesimo con il termine bugiardo. A comprova di quanto è venuto sostenendo, rinvia al testo dell'articolo di giornale da cui emerge la pretesa diffamazione.

Avendogli Marilena SAMPERI (PD) domandato se avesse fatto della critica a Figliulo oggetto di atti parlamentari, Edmondo CIRIELLI (PdL) risponde che non saprebbe quali atti avrebbe potuto presentare per interessare il Governo di una situazione del genere: gli sembra bastevole il riferimento che ha fatto alla proposta di legge Barani.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) domanda se il riferimento al Figliulo fosse stato sollecitato da una specifica domanda del giornalista.

Edmondo CIRIELLI (PdL) risponde affermativamente.

Francesco Paolo SISTO (PdL) gli domanda se la formula riportata dal *Mattino* del 28 aprile 2009 ('bugiardo comunista') fosse stata da lui intesa in chiave ideologica, quasi come una critica al metodo di una parte politica e non a persone.

Edmondo CIRIELLI (PdL) risponde affermativamente, precisando di non aver nulla di personale nei confronti del Figliulo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) gli chiede se possa confermare che alla telefonata col giornalista abbiano assistito altre persone.

Edmondo CIRIELLI (PdL) conferma.

(Il deputato Edmondo Cirielli si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 104 del 2011.

(Seguito e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rammenta brevemente i termini della questione e ricorda di aver espresso personalmente, nella seduta del 19 aprile scorso, un parere contrario all'intervento della Camera nel giudizio.

Maurizio PANIZ (PdL) sottolinea come la notifica del ricorso per conflitto d'attribuzione sia avvenuta per ordine della Corte costituzionale in ragione dell'identità della posizione costituzionale delle Camere in relazione alla questione da trattare. Ciò comporta la necessità, a suo avviso, che i due rami del Parlamento si mostrino compatti nella difesa delle prerogative parlamentari in materia di reati ministeriali.

Federico PALOMBA (IdV), messa in evidenza l'irritualità del litisconsorzio di

una Camera in un affare di competenza dell'altra, esprime tutta la sua contrarietà all'adesione della Camera al giudizio. Costata che la discussione di oggi non è che la ripetizione di quella già svolta sull'on. Berlusconi. Evidenziato che si tratterebbe, ancora una volta, di uno sperpero di pubblico danaro, osserva che dalla documentazione che è stata messa a disposizione non risulta alcun elemento che possa far capire che le autorità giudiziarie di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli abbiano commesso *errores in procedendo*. Senza conoscere i fatti non si può certo sapere se essi siano riconducibili alle funzioni ministeriali. Nel ricorso redatto per conto del Senato vi è solo l'indimostrata e aprioristica rivendicazione di un passaggio procedurale che comporta un foro speciale e l'autorizzazione a procedere per il solo fatto di rivestire una qualità soggettiva. La tesi è inaccettabile per vari motivi: si limiterà a ricordare che nel corso del procedimento da cui scaturisce il conflitto, è intervenuta la sentenza della Corte di cassazione (sezione VI penale), n. 10130 del 3 marzo 2011, a seguito di ricorso presentato dalla difesa dell'on. Mastella avverso l'ordinanza del GIP di Napoli del 20 ottobre 2010, nel presupposto della abnormità del provvedimento in questione, anche in riferimento al fatto che con esso è stata respinta l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla difesa, senza disporre l'invio degli atti al Senato.

La Cassazione, come è noto, ha respinto il ricorso argomentando che l'autonoma valutazione da parte del Parlamento sulla natura ministeriale del reato, cui si riferisce la Corte costituzionale nella sentenza n. 241 del 2009, va intesa nel senso che la Camera competente deve essere messa in condizione di « interloquire » per esercitare le proprie prerogative, fermo restando che all'autorità giudiziaria spetta la qualifica del reato e l'individuazione del giudice competente. Il coinvolgimento del Parlamento deve avvenire « per via istituzionale e in forma ufficiale » solo nei casi in cui il collegio

specializzato sia investito della competenza a conoscere del reato; invece, nelle altre ipotesi, in cui l'autorità giudiziaria procede in via « ordinaria », per un reato che non ha ritenuto di natura ministeriale, la Camera competente non « beneficia » di alcuna informativa per via ufficiale, non potendosi comunque escludere che, ricorrendone i presupposti, possa ricorrere allo strumento del conflitto di attribuzione, qualora si ritenga lesa nelle sue prerogative ». Analoghi concetti sono stati espressi dal professor Pace nell'audizione dello scorso 22 marzo 2011: la tesi sostenuta nel ricorso del Senato è chiaramente in contrasto con la Costituzione e con il nuovo testo dell'articolo 68.

Marilena SAMPERI (PD), pur distinguendosi dal collega Palomba in ordine alla possibilità che, in effetti, le Camere possano condividere un interesse a una questione sollevata in un conflitto d'attribuzione, deve però esprimere un orientamento nettamente negativo sull'ipotesi che la Camera intervenga nel giudizio. Richiamata in modo insistito sugli argomenti già proposti in occasione del conflitto d'attribuzione che poi la Camera ha elevato sul caso dell'on. Berlusconi, rimarca come spetti al procuratore della Repubblica la qualificazione del reato. Osserva che – addirittura – in questa circostanza manca ogni riferimento al fatto. Nel caso dell'on. Berlusconi si era avuta una domanda di autorizzazione ad eseguire perquisizioni ed era stata avanzata la non condivisibile tesi sulle motivazioni pretesamente pubbliche e funzionali dell'intervento del Presidente del Consiglio sulla questura di Milano. Nel caso dell'ex collega Mastella, viceversa, non si ha il benché minimo ragguaglio sui fatti contestati. In definitiva, il Senato rivendica una competenza a pronunciarsi (sul presupposto di una dovuta domanda di autorizzazione a procedere avanzata dal Collegio per i reati ministeriali), sol perché si tratta, sotto il profilo soggettivo, di un ministro e non anche in presenza dell'elemento oggettivo, costituito dal nesso tra i fatti ascrittigli e le funzioni ministeriali.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) non può che rifarsi alle argomentazioni svolte in occasione della questione inerente all'on. Berlusconi e, quindi, esprime un orientamento contrario all'intervento della Camera nel giudizio. Avverte tuttavia che – per concomitanti impegni parlamentari – dovrà tra breve allontanarsi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), associandosi ai rilievi del collega Paniz, rimarca come la costituzione della Camera nel giudizio risponda a criteri di rispetto istituzionale. Avanza anche dubbi sulla correttezza degli uffici giudiziari convenuti, i quali a più riprese non hanno dato riscontro alle sollecitazioni del Senato di ottenere copia degli atti del procedimento. Dissente inoltre dall'argomento per cui vi sarebbe uno spreco di pubbliche risorse, giacché ormai la Camera si costituisce tramite l'avvocatura interna.

Donatella FERRANTI (PD), ricordato che la sentenza della Corte di cassazione n. 10130 del 2011 si riferisce proprio al caso in titolo e quindi consente non solo un ragionamento analogico – come era per il caso dell'on. Berlusconi – ma diretto e vincolante sulla questione, afferma che di fatto la maggioranza, con la proposizione di questo tipo di conflitti tra poteri, mira surrettiziamente ad ottenere una immunità permanente per i membri del Parlamento.

Maurizio PANIZ (PdL) replica che le considerazioni che ha ascoltato dai colleghi dell'opposizione trascurano il dato elementare che è proprio la Corte costituzionale a chiedere l'intervento della Camera. Crede che le pronunzie della Corte costituzionale non possano essere richiamate solo quando fa comodo. Quanto alla difesa tecnica, sarà valutato nelle debite sedi se avvalersi o meno di un professionista esterno.

Federico PALOMBA (IdV), parlando per una precisazione, rileva che la Corte costituzionale non ha affatto richiesto l'intervento della Camera ma solo ordinato al

Senato di notificare a essa il suo conflitto, onde consentire una valutazione sull'opportunità dell'intervento. Quest'ultimo, viceversa, si presenta sommamente inopportuno anche perché comporta il rischio teorico ulteriore che esso si risolva in una costituzione *ad opponendum* e non *ad adiuvandum*.

La Giunta, con nove voti contro cinque, esprime l'orientamento favorevole all'intervento della Camera nel giudizio.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, riferirà dell'esito della discussione al Presidente della Camera.

**ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE
IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ**

Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Remo Di Giandomenico pendente presso il

tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR – n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 20).

(Esame e rinvio).

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, espone sommariamente i fatti di causa e crede che si tratti di un caso scolastico d'insindacabilità.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI DEL DEPUTATO REMO DI GIANDOMENICO (DOC. IV, N. 10) (rel. CASTAGNETTI)

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge costituzionale C. 4275 Governo, recante « Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione » (<i>Deliberazione</i>)	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.40.

Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge costituzionale C. 4275 Governo, recante « Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione ».

(Deliberazione).

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite I e II, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4275 Governo « Riforma del titolo IV della parte II della Costituzione ». L'indagine conoscitiva si concluderà in tempi utili per

rispettare la programmazione dei lavori delle Commissioni in merito al provvedimento in oggetto.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva le Commissioni procederanno alle audizioni di esponenti delle istituzioni interessate alla riforma, di rappresentanti di associazioni che operano nell'ambito della giustizia, quali quelle dei magistrati e degli avvocati, nonché di esperti della materia quali, ad esempio, i professori universitari.

Le Commissioni approvano la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del Rabbino Andrew Baker, Rappresentante personale della Presidenza dell'OSCE per il contrasto all'antisemitismo 9

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Fiamma NIRENSTEIN.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del Rabbino Andrew Baker, Rappresentante personale della Presidenza dell'OSCE per il contrasto all'antisemitismo.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Andrew BAKER, *Rappresentante personale della Presidenza dell'OSCE per il contrasto all'antisemitismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Paolo CORSINI (PD), Enrico PIANETTA (PdL) e Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*.

Andrew BAKER, *Rappresentante personale della Presidenza dell'OSCE per il contrasto all'antisemitismo*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. C. 4299 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli ed il sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.50.

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale.

C. 4299 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il Comitato per la legislazione, nonché le Commissioni competenti in sede consultiva (Commissione Affari costituzionali e Commissione parlamentare per le questioni regionali) hanno espresso il parere sul provvedimento.

Avverte quindi che sono stati presentati quattro emendamenti (*vedi allegato*). Invita pertanto i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere su di essi il parere.

Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 1.1, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere l'inserimento nell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009 di un comma 1-*bis*, del seguente tenore: « 1-*bis*. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ».

Invita invece i proponenti a ritirare l'emendamento Ciccanti 1.2, dichiarandosi disponibile ad accogliere un ordine del giorno in materia in sede di discussione in Assemblea del disegno di legge.

Esprime infine parere contrario sugli emendamenti Borghesi 1.3 e 1.4, sottolineando come non sia opportuno modificare in corso d'opera i termini per l'esame degli schemi di decreto legislativo già trasmessi o in corso di trasmissione alle Camere.

Gerardo SOGLIA (IR), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore

per la V Commissione, Ceroni, esprime parere conforme a quello del Ministro.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene irragionevole il parere contrario espresso dal Ministro Calderoli e dai relatori con riferimento ai suoi emendamenti 1.3 e 1.4, osservando come un'eventuale proroga dei termini per l'esame parlamentare non determinerebbe alcun problema pratico e come le Commissioni interessate potrebbero, comunque, esprimersi nei più ristretti termini previsti dalla legislazione vigente.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, con riferimento all'osservazione dell'onorevole Borghesi, conferma come sia perfettamente ragionevole non modificare i termini per l'esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo già trasmessi alla Conferenza unificata, evidenziando come l'eventuale prolungamento dei termini consentirebbe di concludere l'iter di esame di tali schemi nel prossimo mese di agosto.

Lino DUILIO (PD) invita il Governo e i relatori a prendere in considerazione le osservazioni contenute nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, chiedendo, in caso contrario, di motivare le ragioni per il mancato accoglimento di tali rilievi.

Richiamando il richiamato parere, sottolinea l'opportunità di modificare la lettera *a*) dell'articolo 1, introducendo un termine più ampio per l'esercizio della delega, eventualmente definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, e contestualmente ripristinando, alla lettera *d*), il previgente termine di novanta giorni per il così detto « scorrimento automatico ».

Sottolinea inoltre l'esigenza di introdurre un termine entro il quale il Governo deve presentare alle Camere gli schemi legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati, al fine di evitare che il

termine ultimo per la loro adozione, alla luce di quanto stabilito dalla lettera *d*) del comma 1, possa essere prorogato di ulteriori cinque mesi. Evidenzia come tali esigenze siano ragionevoli e ne auspica l'accoglimento.

Il Ministro Roberto CALDEROLI in merito alle considerazioni svolte dal deputato Duilio e al parere espresso dal Comitato per la legislazione, osserva come il meccanismo di scorrimento automatico del termine finale per l'esercizio della delega intenda consentire un minimo di flessibilità, che reputa opportuna.

Al riguardo, ricorda come, in sede di esame parlamentare del disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo avesse proposto di stabilire in tre anni il termine per l'esercizio delle deleghe legislative, e come la riduzione a due anni di tale termine rappresenti il frutto di una mediazione rispetto alle istanze parlamentari, che chiedevano che la delega fosse esercitata entro soli 12 mesi. Ritiene, pertanto, che l'attuale proroga si muova nella direzione di consentire un più approfondito esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo.

Lino DUILIO (PD), sottolineando come la risposta del Ministro Calderoli non sia, a suo avviso, esaustiva, ribadisce l'esigenza di ripristinare, all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), il previgente termine di novanta giorni per il cosiddetto « scorrimento automatico » del termine di delega.

Marco CAUSI (PD) accoglie la richiesta del Ministro e dei relatori, riformulando conseguentemente il proprio emendamento 1.1.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) evidenzia come l'occasione costituita dal disegno di legge in esame avrebbe potuto essere colta dal Governo per fare chiarezza su alcuni aspetti procedurali del processo di attuazione del federalismo fiscale.

In particolare, richiamando le difficoltà determinatesi durante l'esame dello schema di decreto legislativo concernente

il cosiddetto federalismo demaniale, in occasione del quale la Conferenza unificata non aveva potuto esprimere il proprio parere sul provvedimento, in quanto l'Esecutivo aveva considerato scaduto il relativo termine, considera opportuno chiarire meglio da quando decorra il termine di trenta giorni entro il quale la predetta Conferenza unificata è chiamata ad esprimere il parere sugli schemi di decreto legislativo predisposti dal Governo ai sensi della delega in materia.

Inoltre, facendo riferimento all'esame dello schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale, in occasione del quale in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale non era stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione di alcun parere, ritiene auspicabile precisare, se, in tale ipotesi, si debba o meno intendere che la medesima Commissione abbia espresso un parere contrario sul provvedimento in esame.

Da ultimo, richiamandosi alle vicende che hanno riguardato lo schema di decreto legislativo in materia di federalismo regionale, sottolinea l'esigenza di specificare se le Commissioni Bilancio di Camera e Senato debbano esprimere il proprio parere sul testo degli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo alle Camere, ovvero anche sulle modifiche richieste nel parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, rilevando come sussistano in merito prassi opposte presso i due rami del Parlamento.

Alla luce del parere espresso dal Ministro e dai relatori, ritira quindi il proprio emendamento 1.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno in materia nel corso della discussione in Assemblea.

Marco CAUSI (PD) invita i relatori e il Governo a riflettere su una questione di carattere ordinamentale posta dal Comitato per la legislazione, il quale ha evidenziato, nel proprio parere, come talune disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame siano suscettibili di ingenerare incertezze circa il

termine ultimo per l'esercizio della delega, sia nel caso del cosiddetto scorrimento automatico, da novanta a centocinquanta giorni, previsto qualora il termine per l'acquisizione del parere parlamentare scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente, sia nell'ipotesi di proroga, da due a tre anni, del termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati.

Considera quindi opportuno, al fine di evitare che le predette incertezze possano pregiudicare la corretta attuazione della delega di cui alla legge n. 42 del 2009, valutare attentamente le soluzioni prospettate al riguardo dal Comitato per la legislazione, che giudica ispirate a buonsenso. In particolare, ritiene che la previsione di un termine più ampio per l'esercizio della delega, accompagnata dall'eventuale introduzione di un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, e il ripristino del precedente termine di novanta giorni in relazione al cosiddetto scorrimento automatico, consentirebbero di eliminare ogni incertezza in merito alla scadenza della delega.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la questione sollevata dal deputato Causi sia meritevole di attenzione, ma che la tematica debba più opportunamente essere approfondita nel corso della discussione sul provvedimento in Assemblea.

Avverte quindi che si passerà ora alla votazione degli emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Causi 1.1, nel testo riformulato, e respinge gli emendamenti Borghesi 1.3 e 1.4.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea in questa settimana, e degli impegni che interesseranno la Commissione Bilancio questo pomeriggio, ai fini dell'esame, in sede referente, in congiunta con la Commissione Cultura, del

disegno di legge C. 4307, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2011, le presidenze delle Commissioni riunite ritengono opportuno procedere fin d'ora alla votazione sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire in Assemblea sul provvedimento.

Antonio PEPE (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul disegno di legge, rilevando come il provvedimento consenta una migliore e più meditata attuazione della delega in materia di federalismo, fiscale, sul quale egli stesso era stato relatore per la Commissione Finanze, consentendo inoltre al Parlamento di ap-

profondire meglio tutti gli aspetti di tale fondamentale processo di riforma.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Ceroni per la V Commissione e Soglia per la VI Commissione, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni riunite si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.15.

ALLEGATO

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. C. 4299 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Gli interventi di cui al presente articolo si attuano sull'intero territorio nazionale ».

1. 1. Causi, La Loggia.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ».

1. 1. *(Nuova formulazione)* Causi, La Loggia.

(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Governo adotta disposizioni integrative e correttive volte a destinare una parte del gettito derivante dall'applicazione delle norme attuative previste dalla delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42 o a prevedere le risorse necessarie a finanziare interventi a favore delle famiglie con figli a carico, in vista del nuovo sistema fiscale modellato sul fattore famiglia.

1. 2. Ciccanti, Galletti.

Sopprimere il comma 2.

1. 3. Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 2 sopprimere la parola: non.

1. 4. Borghesi, Cambursano, Messina.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che sono state presentate 120 proposte emendative e che si riserva di comunicare successivamente le relative valutazioni di ammissibilità.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiamando il proprio intervento in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V e VII, chiede se siano state trasmesse l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione e se la loro eventuale mancanza pregiudica la possibilità di iniziare l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che tali documenti saranno a disposizione delle Commissioni in una prossima seduta.

Antonio BORGHESI (IdV), in via pre-eliminarie, osserva che ai fini dell'esame del provvedimento si rende necessaria l'acquisizione di elementi informativi ulteriori, riferiti in particolare ai profili di competenza della Commissione bilancio. A tale riguardo, ritiene che il Governo dovrebbe fornire puntuali chiarimenti in ordine agli effetti delle disposizioni dell'articolo 1, il quale prevede il ricorso con finalità di copertura finanziaria all'incremento dell'accisa sui carburanti, ricordando che in passato l'Esecutivo aveva espresso un parere contrario a tale modalità di copertura, evidenziando come essa fosse suscettibile di determinare effetti inflazionistici, con evidenti ricadute negative sull'andamento dell'economia. Rileva, tuttavia, che la relazione tecnica allegata al provvedimento non contiene alcuna indicazione con riferimento a tali effetti e chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di fornire puntuale documentazione in materia, anche al fine di preservare la ragionevolezza delle decisioni e, quindi, l'autorevolezza della Commissione bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il rappresentante del Governo potrà fornire i chiarimenti richiesti in sede di replica.

Massimo VANNUCCI (PD) fa presente di avere presentato una proposta emendativa relativa alle calamità naturali recentemente occorse nelle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata. In particolare, chiede al Governo quanto possa aumentare il prelievo fiscale sui carburanti, atteso che il livello attuale è già particolarmente elevato. Ricorda che con il recente decreto-legge in materia di proroga di termini, si è stabilito che le regioni facessero fronte ai danni causati da calamità naturali in primo luogo attraverso un aumento delle addizionali e, in caso di insufficienza del gettito, intervenisse lo

Stato, attraverso il Fondo della protezione civile, con un aumento delle accise sui carburanti. Osserva come tali disposizioni ledano la competitività del sistema e le ritiene comunque inadeguate a fronteggiare emergenze di ampia portata. Ritiene pertanto preferibile una deroga al patto di stabilità che consenta agli enti che dispongono di risorse di potere effettuare spese a valere sulle medesime e a quelli che non dispongono di fondi propri di poter contrarre prestiti per fare fronte alle emergenze. Pur comprendendo che il provvedimento in esame potrebbe non essere la sede più adeguata per affrontare il problema, sottolinea l'importanza di cominciare a sollevare la questione. Richiama quindi le altre proposte emendative a sua prima firma, ricordando che esse sono volte, rispettivamente, a prevedere che l'adozione della Strategia energetica nazionale avvenga entro 60 giorni e non entro un anno come attualmente previsto dal testo, attesa l'urgenza del provvedimento, e a sottoporre a parere vincolante delle Camere il decreto di cui all'articolo 7 del provvedimento, relativo alla definizione dei requisiti delle società che potranno essere acquisite dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione del numero degli iscritti, fa presente che gli interventi dovranno essere contenuti entro limiti temporali compatibili con la decisione, assunta in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V e VII, di concludere l'esame del provvedimento entro la giornata odierna.

Renato CAMBURSANO (IdV) dichiara la propria contrarietà in ordine all'orientamento testé espresso dalla presidenza.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) osserva innanzitutto come il provvedimento in esame possa essere definito un inno al conflitto di interessi. Invita quindi a riflettere sull'articolo 5 che mira a rinviare il referendum sul nucleare, osservando come la norma metta in atto in realtà solo

un trucco indecente, in spregio alla correttezza istituzionale. Ricorda infatti che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha ammesso che l'articolo 5 ha l'esclusiva funzione di evitare il rischio referendario e non di favorire lo sviluppo delle energie alternative. Nei fatti, il Presidente del Consiglio ha fornito un'interpretazione autentica della predetta norma che contrasta con le motivazioni che della stessa danno gli atti che accompagnano il decreto-legge in discussione. Ricorda, fra l'altro, che i comitati referendari sono protetti a livello costituzionale, dopo la raccolta delle firme, e andrebbero quindi tutelati adeguatamente nelle rispettive prerogative. Con riguardo, poi, alle norme del provvedimento concernenti la cultura, rileva come vi sia stato un impegno comune tra i gruppi di maggioranza e opposizione per ottenere un rifinanziamento del settore, al fine di consentire la sopravvivenza di molte istituzioni culturali che altrimenti sarebbero state seriamente penalizzate dai tagli alle risorse finanziarie decisi in precedenza dallo stesso Governo. Osserva, tuttavia, come le risorse destinate alla cultura dal provvedimento in esame siano finanziate con un aumento delle accise sulla benzina, poiché non si è voluto intervenire, ad esempio, con una tassa di scopo sul fatturato dei grandi gruppi radiotelevisivi, come invece è prassi in altri grandi Paesi occidentali. Con riguardo alla norma recata dall'articolo 4, ritiene infine particolarmente dannosa la sottrazione di capacità trasmissiva delle emittenti locali a favore di quelle nazionali, facendo così venir meno le potenzialità di un dibattito democratico sul territorio. Invita, quindi, a stralciare alcune parti del provvedimento che, per le ragioni predette, considera estremamente negative.

Ermete REALACCI (PD), pur rilevando che il provvedimento in esame presenta numerosi aspetti interessanti, fa presente che nel proprio intervento si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge. A tale riguardo, ricorda come il Partito Democratico avesse espresso la propria contrarietà

al ritorno all'energia nucleare ben prima dell'incidente nella centrale di Fukushima, ritenendo erronea tale scelta sul piano strategico, anche in ragione dei costi connessi a tale opzione di approvvigionamento energetico. In questo contesto, pur prendendo atto di quanto dichiarato dal Ministro Tremonti sui costi sostenuti dagli altri Paesi per lo smaltimento delle scorie e per il *decommissioning* degli impianti obsoleti, osserva che molti Paesi europei hanno scelto di rinunciare all'energia nucleare non tanto per effetto di pronunce referendarie, ma a causa dei rilevanti costi di tale forma di energia. Diversamente da quanto avviene in Francia e Italia, infatti, nella grande maggioranza degli altri Paesi i costi sono sostenuti dagli operatori privati e non trasferiti sui cittadini e le imprese. In ogni caso, sottolinea come non sempre la paura sia una cattiva consigliera e, quindi, sia opportuno un impegno a riconsiderare in modo serio la politica energetica del nostro Paese. Ricorda, in proposito, come già nei prossimi giorni, in coincidenza con le prossime elezioni amministrative, avrà luogo un *referendum* consultivo popolare regionale riguardante l'installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive, mentre il Governo stia cercando di vanificare il quesito referendario nazionale, anche al fine di rendere più difficile il raggiungimento del *quorum* sul quesito relativo al legittimo impedimento. Nel sottolineare come in questa ottica si debba valutare anche la sostanziale assenza di informazioni relative alle consultazioni referendarie nella televisione pubblica, rileva come sia indecoroso perpetrare un inganno ai danni dei cittadini attraverso una disposizione ambigua che al comma 1 e al comma 8 sembra confermare quanto pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alla ripresa del programma di produzione dell'energia nucleare, mentre gli altri commi si muovono in direzione contraria abrogando le disposizioni vigenti in materia. In questo contesto, ritiene che il Governo dovrebbe fare chiarezza, precisando se si intenda effettivamente fare un

passo indietro – e, in questo caso, andrebbe disposta l'abrogazione dei commi 1 e 8 dell'articolo 5, come previsto dalle proposte emendative presentate dal Partito Democratico – ovvero ingannare gli elettori. In proposito, osserva che anche gli organismi e le aziende interessate abbiano rivisto le proprie strategie di comunicazione dopo il recente incidente nucleare giapponese, cancellando il convegno dal titolo «È possibile una nuova Chernobyl?» e facendo scomparire le immagini di centrali nucleari dalle campagne pubblicitarie.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) stigmatizza che il decreto-legge oggetto della discussione venga denominato «decreto cultura», rilevando come di norme sulla cultura ne contenga ben poche, limitandosi la materia a soli due articoli. Al riguardo, sottolinea invece che i provvedimenti più significativi, contenuti nell'articolo del decreto-legge, riguardano altre materie, come l'energia nucleare e le competenze ulteriori da assegnare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. Rileva quindi che il provvedimento rimedia solo parzialmente allo «scempio» operato dal Governo con i tagli indiscriminati applicati a tutto il mondo della cultura. Proprio per tale motivo non si dichiara completamente soddisfatta circa il disposto reintegro del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per complessivi 149 milioni. Evidenzia infatti al proposito che tale reintegro, sì importante, è però dovuto essenzialmente alle forti e unitarie sollecitazioni che tutto il mondo della cultura ha costantemente avanzato nei confronti delle Istituzioni. Ricorda, al riguardo, che è stata condotta una battaglia lunga e condivisa per contrastare tagli governativi che erano arrivati al 36,6 per cento delle risorse complessive. Tale ridimensionamento voluto dal Governo avrebbe avuto come conseguenza la chiusura di larga parte delle produzioni cinematografiche, teatrali, musicali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti, di tutto lo spettacolo dal vivo.

Aggiunge quindi che ci sarebbe necessità, rispetto ad un mero reintegro delle

risorse finanziarie, di ben altro strumento normativo, un provvedimento-quadro volto alla sistematizzazione di tutto il settore dello spettacolo dal vivo, provvedimento al quale la Commissione cultura ha lungamente lavorato in maniera condivisa. Rileva, al riguardo, come la necessità di tale provvedimento-quadro sia testimoniata anche dai dati relativi alla ripartizione dei fondi del FUS tra i vari settori, ripartizione che ancora appare sbilanciata e sperequata. Ricorda quindi che la legge 29 giugno 2010, n. 100 avrebbe bisogno di forte sostegno finanziario, ai fini di una vera stabilizzazione del comparto. Rammenta in proposito gli ordini del giorno sulla defiscalizzazione per gli investimenti privati nel settore, presentati nel corso della discussione sulla legge, di cui non si è tenuto affatto conto. Ritiene infatti che sia molto grave non liberare le grandi potenzialità insite nell'intervento privato che procede congiuntamente con gli incentivi pubblici. Aggiunge in proposito che i dati forniti da Federculture evidenziano proprio come il privato è sollecitato a intervenire solo in presenza di un forte intervento pubblico. Sottolinea inoltre che il mercato non può essere l'unico parametro di valutazione per il mondo della cultura; per tale motivo denuncia la sua profonda insoddisfazione per un reintegro delle risorse finanziarie che non tiene conto di un fabbisogno in realtà molto più elevato. Ritiene, dunque, improcrastinabile l'approvazione della proposta di legge-quadro sullo spettacolo dal vivo all'esame della Commissione cultura. A tal proposito, ricorda che nell'ambito del complesso delle norme in materia di federalismo fiscale non è presente nulla che riguardi la cultura, citata nel solo Codice delle autonomie locali, mentre la recente sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 21 aprile 2011, ha ribadito il concetto, presente nella proposta di legge sullo spettacolo dal vivo, che per il settore cultura vi è bisogno di una compartecipazione di competenza tra Stato e regioni. Rileva quindi che non vi è traccia di ciò nel decreto del Governo, mentre l'Italia – che dispone di tanta parte del patrimonio

artistico e storico mondiale, ed è un'eccezione europea per il suo sistema museale e archeologico – continua ad investire cifre irrisorie per la conservazione e la tutela di tale patrimonio.

Ritiene infine che l'aumento delle accise sulla benzina per finanziare la cultura rappresenti ancora una volta una tassazione indiretta dei cittadini italiani, tassazione non dichiarata dal Governo, mentre sarebbe stato possibile studiare altre soluzioni per consentire alle piccole e medie imprese a pagare di meno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita l'onorevole De Biasi a concludere il suo intervento.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando, ritiene di avere il diritto di intervenire compiutamente, ancor più in quanto rappresentante di un gruppo di minoranza. Nel merito, ricorda quindi che sono più le piccole e medie imprese tagliate dal provvedimento sulle accise della benzina, che quelle culturali che avranno un giovamento. Per ciò che concerne la vicenda di Pompei, parzialmente oggetto del testo in esame, ritiene che si possa senz'altro parlare del « gioco delle tre carte ». Sottolinea, infatti, che si mette mano ad un dramma di rilevanza mondiale con provvedimenti dai profili molto preoccupanti sia sul versante del personale che si vuole mettere in campo, sia per gli aspetti urbanistici e di tutela del paesaggio. Evidenzia quindi come vi sia un'indubbia necessità di personale, ritenendo pertanto utile riaprire le graduatorie per le assunzioni. Sottolinea tuttavia che si tratta di graduatorie vecchie di anni e che comunque è necessario far ripartire concorsi nazionali ai fini dell'assunzione di personale di professionalità specializzata – anche in archeologia – maggiormente aggiornato. Rammenta, infine, la questione dell'ALES S.p.A., a cui dal testo in esame è affidata la realizzazione dei lavori previsti. A tal proposito, ricorda che l'ALES S.p.A. dal 2009 è passata al Ministero per i beni e le attività culturali e che la società è composta da lavoratori socialmente utili,

quindi appartenenti ad un certo profilo che non ritiene possa essere adatto alla realizzazione e al coordinamento di lavori archeologici di alta specializzazione necessari alla conservazione del sito di Pompei. Sottolinea altresì che occorrerebbe l'assunzione di archeologi specializzati, essendo altrimenti possibile che anche soggetti con profili professionali non specialistici possano concorrere alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico di Pompei.

Sempre con riguardo all'area archeologica di Pompei, in particolare per ciò che riguarda il comma 6 dell'articolo 2, ritiene che si possa parlare di una sovrapposizione di norme che non delegificano e non fanno chiarezza. Stigmatizza il fatto, in particolare, che terreni esterni al perimetro delle aree archeologiche possano non essere soggetti al rispetto delle leggi urbanistiche e di tutela del paesaggio. Ritiene che su tale punto sia necessario un approfondimento al quale si potrà tranquillamente accedere, avendo finora il Governo dimostrato che non vi è urgenza di intervenire in materia. Sottolinea, infine, come ancora una volta le Commissioni parlamentari si trovino nell'impossibilità di discutere i provvedimenti in modo approfondito. Ritiene, al riguardo, che il Parlamento venga frustrato nei suoi diritti fondamentali, auspicando quindi in un sussulto di dignità da parte di tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione. Evidenzia infine come i temi trattati interessino tutti i cittadini e il futuro del Paese, mentre il modo di affrontarli da parte del Governo denuncia il rispetto dei soli valori monetari.

Ricardo Franco LEVI (PD) manifesta in via preliminare il suo imbarazzo ad intervenire in un dibattito dagli esiti per molti versi condizionati, in quanto il Governo ha dichiarato la volontà di non modificare il testo del decreto-legge in esame. Nel merito, ritiene che gli articoli 3 e 4 del provvedimento, in particolare, evidenzino un modo di legiferare erroneo, allorché si perseguono interessi particolari. Nel dettaglio, con riguardo all'articolo

3, osserva come parrebbe un elemento positivo la nuova proroga del divieto, per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Tuttavia evidenzia, quale profilo negativo della norma, come nella prassi si porrà il problema di determinare la valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), in ordine al rispetto della soglia individuata nei ricavi superiori all'8 per cento di tale valore. Al riguardo, rileva come i limiti posti dalla norma appaiano in realtà finalizzati a non consentire alle società commerciali Sky Italia e Telecom Italia S.p.A. di intraprendere l'attività di impresa nel settore dell'editoria di giornali quotidiani. In relazione all'articolo 4, poi, condividendo quanto detto dal collega Giulietti, rileva l'indeciso sottrazione di capacità trasmissiva alle emittenti locali, con danno per il dibattito democratico sui territori. Rileva poi, sempre con riguardo all'articolo 4, che l'aggravio procedurale derivante dalla nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive locali è suscettibile di mettere a rischio la possibilità di avere degli introiti finanziari dalle aste per le frequenze, da cui ricavare risorse per finanziare anche il settore della cultura. In conclusione, osserva che diverse norme contenute nel decreto-legge in esame risultano essere, in effetti, dannose sotto più profili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, in considerazione del numero degli iscritti e della volontà dei medesimi di svolgere articolati interventi nell'ambito dell'esame preliminare, la presidenza non si avvarrà della facoltà prevista dall'articolo 79, comma 1, del Regolamento, di organizzare le modalità del dibattito, stabilendo limiti per la durata degli interventi. Tale circostanza peraltro comporterà, in considerazione della decisione, assunta in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V e VII,

di concludere l'esame del provvedimento entro la giornata odierna, una compressione dei tempi per l'esame delle proposte emendative presentate.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva preliminarmente che, come emerge anche dalla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, i requisiti di necessità ed urgenza per l'adozione di un decreto-legge ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione sarebbero rinvenibili solo riguardo a specifici aspetti delle disposizioni sul nucleare, in particolare, in riferimento al piano europeo di per il riesame della sicurezza delle centrali, sottolineando in proposito che ciò riguarderebbe comunque solo i paesi dotati di centrali nucleari. Osserva che l'unica necessità alla base del decreto sarebbe quella di impedire lo svolgimento del *referendum*, sostenuto anche dall'Italia dei Valori, mettendo a tacere i cittadini che hanno sottoscritto la richiesta. Rileva che il Ministro dello sviluppo economico si occupa troppo di televisione, trascurando la politica industriale, richiamando in proposito due risposte ad interrogazioni a risposta immediata a sua prima firma rese nelle sedute del 23 marzo e del 6 aprile 2011. In particolare, fa presente che nella prima delle richiamate sedute, il Ministro, malgrado anche il Consiglio regionale del Veneto, con il presidente della regione Zaia, si sia pronunciato a favore del *referendum*, ha confermato l'esigenza di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, che avevano indotto il Governo a riconsiderare l'opzione nucleare. Evidenzia che, nella successiva seduta del 6 aprile 2011, lo stesso Ministro Romani, ha affermato che sarebbe un errore grave affidare il futuro energetico dell'Italia e le scelte strategiche per i prossimi anni alla « pancia » e non ai risultati della ricerca scientifica e tecnologica e alla razionalità. In relazione alle richiamate dichiarazioni del Ministro, osserva che l'articolo 5 del provvedimento in esame si presenta come bifronte, da un lato, i commi da 2 a 7, riprendendo il quesito referendario abrogano le disposizioni sul nucleare, ma, dall'altro, il comma

1, nel richiamare il futuro sviluppo tecnologico, tradirebbe la volontà del Governo di ritornare sull'argomento e il comma 8 conferma la realizzazione del parco tecnologico. Ritiene che sia chiara da ciò l'intenzione del Governo di aggirare la volontà referendaria e la sovranità popolare. Con riferimento all'articolo 7, osserva che la disposizione è collegata al provvedimento esaminato ieri dall'Assemblea sullo svolgimento delle assemblee societarie, sottolineando come l'esigenza di una dilazione delle medesime fosse già stata posta in passato per consentire ai piccoli azionisti di organizzarsi in caso di scalate. Ricorda che mentre il Presidente del Consiglio, a margine del recente vertice italo-francese, aveva dichiarato, in maniera a suo avviso condivisibile, di volere rispettare il mercato, con tali disposizioni si va nella direzione opposta, il tutto mentre Lactalis lancia l'offerta pubblica di acquisto totalitaria su Parmalat. Nel rivendicare di avere sempre sostenuto l'opportunità di ampliare il ruolo della Cassa depositi e prestiti S.p.A., soprattutto con riferimento alla possibilità di sostenere gli enti locali, sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 7 rischiano di pregiudicare il ruolo della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e, contrariamente a quanto annunciato dal Ministro Tremonti, non sono in linea con le analoghe disposizioni adottate in Francia e Germania. Con riferimento all'articolo 4, richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Giuliotti, si appella anche alla sensibilità della Lega Nord, chiedendo un'azione a tutela delle emittenti locali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Giuseppe Francesco Maria MARINELLO,

indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana del 4 maggio 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, comunica che sono state presentate centoventi proposte emendative riferite al disegno di legge C. 4307, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2011 (*vedi allegato*). In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Fa presente, infine, che nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 22 febbraio 2011 è stata data lettura, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010, di una lettera del Presidente della Repubblica indirizzata ai Presidenti di Camera e Senato, nella quale, tra l'altro, è stato autorevolmente osservato come «l'inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai

loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti-legge. Inoltre, l'eterogeneità e l'ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l'esame referente richiesto dal primo comma dell'articolo 72 della Costituzione e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni». Comunica quindi che sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative: De Biasi 1.1, Ghizzoni 1.2 e De Biasi 1.3, volte a posticipare la decorrenza delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi previsti dai commi 5, 8 e 9 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010; Ghizzoni 1.4, che reca modifiche all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale dispone limiti alle assunzioni di personale per gli enti pubblici; Ghizzoni 1.7, che prevede che non si applichi la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, dei contributi erogati dal Ministero per i beni e le attività culturali ad enti, istituti e fondazioni e altri organismi; Ghizzoni 1.9, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per garantire il funzionamento della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali di cui alla legge n. 420 del 1997; Lolli 1.10, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a carico del fondo unico per lo spettacolo in favore di soggetti destinatari di sovvenzioni aventi sede legale o operativa nella città de L'Aquila; Motta 1.11, che assegna un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 alla fondazione Teatro Regio di Parma; Lolli 1.01, che proroga l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2009 a favore degli organi aventi sede legale o operativa nella città de L'Aquila destinatari da almeno un triennio delle sovvenzioni. La proposta emendativa assegna, inoltre, un contributo aggiuntivo

straordinario di 5 milioni di euro al comune di L'Aquila, a valere sulla dotazione finanziaria dei fondi di ARCUS S.p.A.; Catone 3.1, recante misure in sostegno del settore dell'editoria, finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali dei giornalisti operanti nel settore; gli identici Sardelli 4.1 e Distaso 4.10 volti ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge di stabilità 2011, relativa ai contributi per l'emittenza televisiva locale e radiofonica locale e nazionale; gli identici Sardelli 4.4 e Distaso 4.7 volti a novellare l'articolo 1, comma 61, della legge di stabilità 2011 relativo ai contributi per l'emittenza televisiva locale e radiofonica locale e nazionale, escludendoli dal taglio lineare disposto ai sensi del comma 13 del medesimo articolo e modificando le modalità di copertura; gli identici Sardelli 4.2 e Distaso 4.9 volti ad ridurre la quota di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione devoluta in favore dell'emittenza televisiva locale e radiofonica locale e nazionale, contestualmente determinando l'ammontare dei contributi per tali soggetti; gli identici Sardelli 4.3 e Distaso 4.8 volti a consentire agli operatori di rete in ambito locale la fornitura di servizi di trasmissione e diffusione in favore di tre fornitori di contenuti in ambito nazionale; gli identici Sardelli 4.5 e Distaso 4.6 volti a stabilire l'applicazione di una numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre per le emittenti locali che superino l'80 per cento della copertura sul territorio nazionale; Distaso 4.12 e Gentiloni Silveri 4.22 volti a consentire agli operatori televisivi locali che trasmettono su più dell'80 per cento del territorio nazionale la facoltà di diffondere fino a quattro programmi di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali; Toccafondi 6.1 volto ad autorizzare l'INPS a destinare alla spesa per il personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, allo scopo di garantire il sostegno al reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva;

Ceccacci Rubino 6.01 finalizzato a concedere ai dirigenti scolastici che intendano iscriversi ad un nuovo corso di laurea l'esenzione totale da tasse e contributi universitari; Vannucci 6.02, che prevede deroghe al patto di stabilità interno per le spese relative alle calamità naturali che hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata; Della Vedova 7.01, che modifica il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003, recante disposizioni in materia di regolazione del trasporto ferroviario; Raisi 7.02, che prevede la soppressione dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure di semplificazione fiscale; Raisi 7.03, che prevede modifiche all'articolo 24, comma 1, in materia di contrasto al fenomeno delle imprese in perdita « sistemica »; Raisi 7.04, che prevede la soppressione dell'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS; Raisi 7.05, che sopprime il comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi; Raisi 7.07, che modifica l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, recante disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione; Raisi 7.09, che prevede la soppressione dell'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante disposizioni in materia di dichiarazione stragiudiziale del terzo; Raisi 7.08, che modifica l'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante disposizioni in materia di termine per l'inizio dell'esecuzione; Raisi 7.010, che modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, recante disposizioni in materia di contabilità semplificata per le imprese minori; Raisi 7.011, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a semplificare gli adempimenti fiscali a carico delle imprese e riordinare il quadro dei controlli e delle verifiche induttive sulle attività economiche; Moroni 7.012, che introduce l'articolo

7-*bis*, recante disposizioni in materia di rivalutazione dei beni immobili.

Eugenio MAZZARELLA (PD) osserva come nell'esame del provvedimento si stia oscillando tra il *pathos* delle rimostranze dell'opposizione e la rassegnazione della maggioranza, poiché i lavori parlamentari non porteranno verosimilmente a modifiche al testo dello stesso. Osserva che appare evidente la subordinazione della Commissione cultura alla Commissione bilancio, che a sua volta risulta subordinata alla volontà del Governo. Per quanto concerne la questione dei finanziamenti alla cultura, ricorda come qualche settimana fa si siano alla fine trovate le risorse per il finanziamento anche del Parco dello Stelvio, mentre sono state dimezzate le risorse finanziarie per gli istituti culturali. Invita quindi a vigilare attentamente sulla spendita delle pur poche risorse assegnate, sottolineando il fatto che non sono previste puntuali modalità di attuazione della spesa delle somme oggetto di finanziamento.

Antonio BORGHESI (IdV) con riferimento all'articolo 1, rileva che sarebbe opportuna la predisposizione di una nota tecnica da parte del Governo per una valutazione degli effetti connessi all'aumento delle accise sui carburanti disposto ai sensi del comma 4. In particolare, ricorda che il Governo ha sempre espresso parere contrario sulla possibilità di utilizzare una tale forma di copertura. Osserva che, al di là delle questioni di carattere finanziario, il provvedimento in esame pone diverse problematiche anche nel merito. Sempre in riferimento all'articolo 1, osserva che esso, di fatto, preconizza il mancato conseguimento delle somme indicate nella legge di stabilità per il 2011 per la vendita delle frequenze radiotelevisive. Richiama in proposito una nota depositata dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica nella quale, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione nel corso dell'esame del decreto-legge, si rende noto che sono stati già

predisposti, sia pur in via provvisoria, gli accantonamenti lineari sugli stanziamenti di bilancio rimodulabili relativi ai singoli Ministeri. In merito a ciò chiede chiarimenti al Governo. Rileva peraltro che, in riferimento all'aumento delle accise, gli stessi uffici della Camera hanno espresso perplessità in ordine all'effettivo gettito in relazione alla elasticità della domanda di carburanti. Con riferimento all'articolo 2 rileva che sono previste talune deroghe rispetto alla normativa urbanistica che, non riferendosi esclusivamente all'area degli scavi archeologici di Pompei, sarebbero illegittime costituzionalmente per mancanza di ragionevolezza. Osserva peraltro che, attraverso le richiamate disposizioni, verrebbe meno la funzione di controllo da parte delle autorità amministrative preposte alla tutela del territorio. Con riferimento ai nuovi compiti affidati alla società ALES S.p.A., osserva che essi non rientrano, malgrado essa sia interamente partecipata dallo Stato, nell'ambito dell'oggetto sociale della medesima società. Ricorda inoltre che l'articolo in questione prevede deroghe al blocco delle assunzioni. Con riferimento ai profili finanziari recati all'articolo 2, richiama le osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera ed in particolare rileva che non risultano definite in modo esaustive le risorse finanziarie connesse alla realizzazione al programma di interventi di cui ai commi 1 e 2 e, con riferimento all'utilizzazione del fondo delle aree sottoutilizzate, ricorda che il Governo ha ribadito la necessità di mantenere comunque ferme i vincoli del Patto di stabilità, limitando, di fatto, fortemente la portata applicativa della disposizione. Con riferimento al comma 3 chiede al Governo di chiarire se le assunzioni previste in deroga alla vigente normativa superino anche la disposizione di cui all'articolo 9, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010 volta ad evitare assunzioni in posizione soprannumeraria. Con riferimento all'articolo 3, rileva che sarebbe stata preferibile una formula volta a prevedere in via automatica l'individuazione della soglia oltre la quale applicare

il divieto di incroci tra il settore della stampa e della televisione. Con riferimento all'articolo 4, nel richiamare le osservazioni svolte nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera in merito alla copertura, osserva che si ripropone il solito conflitto di interessi relativo al Presidente del Consiglio, con l'introduzione di disposizioni volte a danneggiare il settore delle emittenti locali in favore delle emittenti nazionali. Sottolinea in proposito la necessità di garantire maggiore equità nel settore, richiamando le proposte avanzate dall'Italia dei Valori in merito. Con riferimento alla questione all'abbandono dell'energia nucleare osserva che esso rappresenta un mero espediente per evitare il referendum, richiamando in proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale relative alle condizioni necessari per evitare lo svolgimento di un referendum in presenza della modifica del quadro normativo di riferimento. Richiamando quindi l'intervento dell'onorevole Cambursano in riferimento all'articolo 7, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni in occasione dell'esame delle proposte emendative.

Manuela GHIZZONI (PD) interviene sull'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame, in materia di autorizzazione di spesa di 7 milioni di euro per gli enti e gli istituti culturali. Al riguardo, precisa che interverrà nella discussione con l'ottimismo della volontà, soprassedendo alla dichiarata volontà del Governo di non emendare il testo in oggetto. Sottolinea quindi che vi è una schizofrenia palese che pervade il provvedimento in esame, ed in particolare l'articolo a cui fa riferimento, che riguarda le istituzioni culturali che la Commissione cultura ben conosce, essendosi soffermata più volte su di esse per la mancanza di erogazione di contributi da parte del Governo. Ritiene al riguardo doveroso sottolineare che nell'articolo 1, comma 1, lettera c), manca il riferimento agli enti che potranno essere finanziati, come evidenziato anche dal Comitato per la legislazione nel suo parere. Ricordando più in

generale che gli enti e gli istituti culturali da tempo sono soggetti a numerosi e incisivi tagli di risorse, sottolinea l'indeterminatezza di tale dettato normativo, di cui anche la collega Carlucci ha dato conto nella sua relazione. Chiede quindi che il Governo chiarisca se gli istituti in questione siano quelli rientranti nella tabella triennale della legge n. 534 del 1996 o se questi siano quelli estromessi; ovvero se ad essere estromessi siano i Comitati nazionali, i quali da due anni non ricevono alcun finanziamento. Al riguardo, sottolinea l'evidente carenza di risposta politica nei confronti di questi enti. Pur mettendosi in conto il finanziamento di 7 milioni di euro a regime, rileva come il Governo si sia dimenticato però di cancellare la norma « odiosa » inserita con il decreto-legge n. 78 del 2010, che aveva tagliato la metà delle risorse a tali istituti. Evidenzia, inoltre, che il Governo ha anche accolto un ordine del giorno in sede di discussione al Senato del provvedimento in esame, il quale prevede che i 7 milioni di euro stanziati siano da assegnare prioritariamente a quegli enti e istituti che si distinguono per ricerche linguistiche e culturali su base territoriale. Al riguardo, ricorda che lo stesso Ministro Bondi nella sua audizione presso la Commissione cultura, aveva invece assicurato che sarebbero stati scelti istituti ed enti a carattere nazionale, che potessero rappresentare gli indirizzi culturali del Paese. Concludendo, chiede in che modo si abbia intenzione di assegnare effettivamente le risorse stanziare, seppure di misera entità. Sottolinea inoltre che l'approvazione di un ordine del giorno specifico dedicato a questo tema non sarebbe efficace, in quanto verrebbe vanificato quello già approvato al Senato. Ritiene, infine, che il Governo non possa a fare a meno di specificare in maniera dettagliata a quali enti ed istituti culturali destinare tali risorse.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *presidente*, fa presente che, in considerazione dell'esigenza di garantire che, come deciso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, delle Commissioni riunite V e VII, l'esame del provvedimento si concluda entro la giornata odierna e della circostanza che sono già disponibili le proposte emendative presentate, gli interventi in sede di esame preliminare potrebbero intendersi riferiti anche al complesso degli emendamenti.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di non condividere le affermazioni della presidenza, ricordando come le decisioni sull'organizzazione dei lavori siano state assunte a maggioranza.

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Baretta, ribadisce che il suo gruppo non condivide le decisioni assunte in ordine all'organizzazione dei lavori dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) osserva innanzitutto come il provvedimento in esame non si occupi dei problemi concreti dei cittadini, ma tenda invece a bloccare un'azione democratica rappresentata dal *referendum*. Rileva quindi come il decreto-legge rechi disposizioni su materie molto diverse, dovendo in origine ovviare ai tagli alle risorse finanziarie assegnate al settore della cultura, problema che però non giunge a soluzione. Il provvedimento, in particolare, appare legato al conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei ministri, poiché mira ad impedire ai cittadini di abrogare in via referendaria anche la legge sul legittimo impedimento. Il conflitto del Presidente del Consiglio risulta manifesto anche nella norma che preclude in sostanza ad altri concorrenti di entrare nel settore radiotelevisivo, essendo il Presidente proprietario di uno dei due grandi gruppi che esercitano l'attività di impresa nel settore.

Con riguardo, nel dettaglio, alle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del provvedimento di competenza della Commissione cultura, rileva innanzitutto come il Governo abbia fatto marcia indietro

rispetto al suo precedente intendimento politico, in quanto con il ripristino, pur insufficiente, delle risorse finanziarie per la cultura, ha ammesso esplicitamente di aver sbagliato allorché aveva effettuato i precedenti tagli alle stesse risorse. Ricorda, al riguardo, come l'unico Governo ad aver aumentato le risorse destinate al FUS sia stato quello di centrosinistra. Con riguardo, poi, al reperimento della copertura finanziaria necessaria, osserva come il Governo abbia operato un aumento delle accise sulla benzina, nonostante il Governo stesso manifesti sempre l'indirizzo politico di non aumentare la pressione fiscale sui cittadini. Ricorda, inoltre, il carattere solo eventuale degli introiti finanziari collegati all'esperimento delle gare relative alle frequenze radiotelevisive. Segnala poi la necessità di una legge-quadro in materia culturale, favorendo gli imprenditori che vogliono investire nel settore. Stigmatizza quindi il fatto che il finanziamento di 7 milioni di euro previsto dal decreto-legge in favore di enti culturali non preveda criteri puntuali di riparto, e non comprende pertanto quale potrà essere la destinazione effettiva di tali risorse. In merito all'articolo 2, poi, osserva come il sistema di esecuzione dei lavori affidato alla società ALES corra il rischio di trasformarsi in uno simile a quello poi essere emerso per la Protezione civile diretta dal dottor Bertolaso, in quanto si potrà derogare a varie norme in materia di appalti e controlli antimafia, senza che sia previsto alcun controllo sulla trasparenza della gestione finanziaria. Invita quindi a valutare l'opportunità di derogare alla disciplina urbanistica per quanto riguarda le costruzioni nel perimetro esterno del sito archeologico di Pompei. Stigmatizza, infine, come sulle frequenze radiotelevisive la disciplina sia dettata in sostanza dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, proprietario di una delle due grandi imprese del settore, impedendo così l'ingresso nel mercato a eventuali imprenditori concorrenti.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ritiene che il provvedimento in esame fornisca

l'occasione di riflettere sulla materia. Rileva, infatti, che la V Commissione ha un ruolo importante per quanto concerne l'equilibrio finanziario, ma ciò non appare sufficiente, laddove occorre, invece, essere coerenti anche con la normativa di settore vigente, di competenza della Commissione cultura. Aggiunge, al riguardo, che le tensioni manifestatesi nel corso della riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V e VII dimostrano che il modo di legiferare perseguito è incoerente e, come tale, non fornisce certezze e stabilità. Rimangono sul tappeto, quindi, le questioni da risolvere, come quella dell'articolo 2 su Pompei, che deroga alla normativa vigente senza raggiungere l'obiettivo auspicabile della coerenza. Il Ministro Galan ha sottolineato che 2,5 milioni di visitatori non sono sufficienti, ma rileva che la normativa in esame non fornisce soluzioni a questo riguardo. Dubbi vi sono anche sugli articoli 3 e 4 che sembrano incongrui. Quanto, per esempio, ai tempi per la presentazione di un progetto preliminare, ritiene che non abbia senso cambiarli alla luce del fatto che la normativa in vigore prevede già situazioni di urgenza. Date le rilevate incongruenze nelle deroghe alla normativa urbanistica, osserva poi che non si otterrà il risultato cercato, ovvero sia quello di vedere il sito di Pompei ben curato. Si rischia, invece, di penalizzare, piuttosto di far crescere, il Paese, a causa delle solite operazioni di emergenza. Auspica, infine, che si possa favorire una cultura democratica e di legalità, lontano da azioni « a spot », cioè a tempo determinato, che non tutelano il territorio ma lo penalizzano.

Giulio CALVISI (PD), richiamando le considerazioni critiche formulate dai deputati dal proprio gruppo parlamentare, sottolinea come il provvedimento in esame presenti un contenuto estremamente eterogeneo che rende particolarmente difficile individuare quali siano le linee di intervento che indirizzano la politica del Governo. Osserva, infatti, che le disposizioni del decreto-legge in primo luogo

intendono porre parziale rimedio a danni creati dallo stesso Governo con la riduzione delle risorse destinate al Fondo unico per lo spettacolo e, in secondo luogo intendono rimediare ai danni di immagine conseguenti ai crolli che hanno interessato l'area archeologica di Pompei. Per altro verso, ritiene che le disposizioni dell'articolo 5, con l'abrogazione di disposizioni in materia di impianti nucleari costituiscono un'autentica truffa per gli elettori, che non potranno esprimersi sul *referendum* indetto in materia, osservando altresì come non mancano disposizioni riconducibili a precisi interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri, quali quelle relative alla razionalizzazione dello spettro radioelettrico. Per quanto attiene ai profili attinenti alla quantificazione degli oneri derivanti dal decreto, esprime valutazioni critiche sulla scelta del Governo di utilizzare con finalità di copertura degli interventi in materia di sostegno alla cultura le risorse derivanti dall'incremento delle accise sui carburanti. Osserva, infatti, che tali scelte di finanziamento rappresentano il frutto di una precisa opzione politica, sottolineando come per l'attuale Governo la cultura rappresenta un onere da coprire a carico della fiscalità generale e non è mai intesa come un settore nel quale investire per promuovere lo sviluppo economico del Paese. Per quanto attiene più specificamente agli effetti finanziari dell'incremento dell'accisa, richiama i dati contenuti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, evidenziando come gli effetti dell'aumento finiranno per essere traslati in misura non esattamente quantificabile sui cittadini e sulle imprese. Nel ricordare come il 6 aprile 2011 sia stato pubblicato il provvedimento con il quale il direttore dell'Agenzia delle dogane ha provveduto ad incrementare le aliquote di accisa, osserva che il differenziale annuo tra le maggiori entrate che si realizzeranno e gli oneri dei quali si prevede la copertura potrebbe non assicurare un margine prudenziale qualora si consideri la possibilità di una diversa dinamica dei consumi e l'eventualità di una perdita di gettito conseguente

alla possibilità di detrarre un maggiore ammontare di IVA ovvero di dedurre maggiori costi ai fini delle imposte sui redditi per tutto il comparto dei veicoli aziendali. Con riferimento all'articolo 2, nel richiamare le considerazioni di merito già formulate dai componenti dei gruppi dell'opposizione della Commissione cultura, si sofferma sull'utilizzo con finalità di copertura finanziaria delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla regione Campania. Nel sottolineare come sia stato già programmato l'utilizzo di tali risorse nell'ambito del programma di interesse strategico regionale, osserva come la disposizione in esame si inserisca all'interno di una congiuntura nella quale si sta procedendo ad una rimodulazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, anche alla luce delle più recenti delibere del Comitato del CIPE, nel quadro di una interlocuzione con il Ministro Fitto. Osserva altresì come in questa fase sulla materia intervenga le disposizioni dello schema di decreto legislativo attuativo della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009 in materia di interventi in favore delle aree sottoutilizzate e come il Ministro Fitto abbia assunto precisi impegni in ordine alla rimozione del blocco delle risorse destinate ai programmi di interesse regionale nel quadro di una concertazione degli enti territoriali interessati e in accordo con l'Unione europea. Nel sottolineare, pertanto, come l'articolo 2 del decreto-legge prevedendo l'utilizzo di risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla regione Campania, intervenga su una concertazione in corso, ribadisce come la disposizione si muova in linea di continuità con la politica perseguita dal Governo in questi anni. Evidenzia infatti che, una volta prosciugate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alle amministrazioni centrali, l'Esecutivo sta ora utilizzando le risorse destinate alle regioni, mettendo a rischio anche l'utilizzo dei fondi strutturali messi a disposizione dell'Unione europea.

Pier Paolo BARETTA (PD) preliminarmente osserva che se fosse in maggioranza non lascerebbe alle forze di opposizione la gestione esclusiva del dibattito su un provvedimento come quello in esame. Ricorda in proposito la perdurante assenza, anche in occasione di altri importanti dibattiti presso la Commissione bilancio, di interventi di deputati appartenenti ai gruppi di maggioranza. Osserva che, se vi fosse stata una maggiore interlocuzione, probabilmente il dibattito sarebbe stato più celere ed efficace. Sottolinea come il dibattito presso le Commissioni riunite sia stato eccessivamente compresso e ritiene imbarazzante la mancanza di importanti pareri come quello della Commissione attività produttive. Con riferimento all'articolo 1, rileva che la copertura attraverso un aumento dell'accisa sui carburanti, dell'intervento in favore della cultura, pare condivisibile, sebbene insufficiente, rischia di avere effetti recessivi per l'economia. Ricorda che, negli ultimi due anni, il Partito Democratico ha proposto diverse modalità di copertura sempre respinte dal Governo ivi compresa quella sulle accise che oggi viene riproposta. Invita quindi il Governo a modificare la forma di copertura individuata per l'articolo 1. Con riferimento all'articolo 3, osserva che i tempi previsti sono troppo stretti e che sarebbe stato più opportuno prorogare il termine ad una data successiva alle elezioni del 2013 come si è inteso fare per l'adozione della manovra correttiva dei conti pubblici. Con riferimento alla questione del nucleare, richiamando la discussione effettuata in occasione dell'esame del Documento di economia e finanza, nel sottolineare l'opportunità dell'abbandono dei programmi per la realizzazione di centrali nel nostro Paese, osserva che vengono sospesi anche le ricerche. Ritiene che la posizione assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri in proposito sia stata esagerata e richiama l'intervento del Ministro Tremonti che ha sostenuto come dall'abbandono dei programmi nucleari potranno discendere conseguenze rilevanti negli assetti economici europei. In particolare, sottolinea come la scelta, pur salutare, di

procedere alla revoca dei programmi nucleari avrà un forte costo per i Paesi più avanzati in tale ambito. Sottolinea come, nello stesso momento in cui il Governo decide l'abbandono del nucleare, è stata però prevista anche la cessazione degli incentivi per le fonti rinnovabili. Evidenzia quindi la mancanza di un piano energetico nazionale, precisando che talune proposte del Partito Democratico sono volte a rimediare a tale situazione. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 7, fa presente che il Partito Democratico ha proposto due soluzioni alternative: da un lato, l'abrogazione *tout court* della disposizione, dall'altro l'introduzione di paletti per l'azione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. Ritiene che tali soluzioni non siano in contraddizione e fa presente che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. non può essere paragonata alla vecchia IRI, rischiando di diventare piuttosto simile alla vecchia EFIM con la conseguenza che lo Stato si ridurrebbe al salvataggio di imprese in difficoltà. Ritiene necessaria una discussione seria in Parlamento sullo stato sull'economia, ricordando l'esempio della Francia, che pur essendo il Paese più protettivo nei confronti delle proprie imprese, è anche risultato uno dei più attrattivi per gli investimenti stranieri. Sottolinea come vi sia una connessione tra le disposizioni richiamate e il decreto annunciato dal Governo in materia di sviluppo economico, confermandosi quindi la necessità di una seria discussione sulla politica economica del Paese. Sottolinea come l'occasione rappresentata dal provvedimento in esame sia stata persa e ribadisce l'auspicio ad una maggiore interlocuzione con la maggioranza.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore per la V Commissione*, ritiene che l'intervento dell'onorevole Baretta abbia fornito numerosi spunti di riflessione e, riservandosi di intervenire ulteriormente per rispondere ai rilievi dei colleghi intervenuti, fa presente che i relatori ed il Governo stanno valutando le soluzioni idonee ad evitare che si consumi una frattura con le opposizioni

con riferimento alle questioni sollevate nel dibattito.

Maria COSCIA (PD) ricorda che già altri colleghi sono intervenuti per sottolineare la volontà espressa dal Governo, ora attenuata dalle dichiarazioni testé fatte dal relatore Alfano, di volere ridurre i termini temporali del dibattito e non consentire l'approfondimento di un decreto-legge che l'Esecutivo continua ad identificare come un atto di risanamento al *vulnus* grave arrecato con i precedenti tagli alla cultura. Sottolinea, inoltre, che il decreto-legge in discussione è poi divenuto un testo *omnibus*, tralasciando ciò che doveva essere il cuore del provvedimento, e cioè le disposizioni a favore della cultura. Al riguardo, rammenta il lungo lavoro svolto in Commissione sia per conseguire il reintegro del FUS, sia ai fini dell'approvazione della proposta di legge sullo spettacolo dal vivo, per la quale molto hanno lavorato in maniera condivisa le colleghe Carlucci e De Biasi. Ricorda, quindi, che molto è stato fatto per tentare di ridare alla cultura una sua dignità dopo i gravosi tagli lineari che sono arrivati quasi progressivamente ad azzerare il FUS. Coglie, ora, nelle parole del relatore Alfano un'apertura ed un atteggiamento non pregiudiziale, differente da quello precedentemente espresso, volto a varare il decreto-legge nel testo licenziato dal Senato.

Ricorda che sul nucleare la X Commissione non ha avuto neanche il tempo di potersi esprimere. Auspica quindi che le parole del relatore possano preludere all'apertura di un reale confronto, al fine di giungere ad un risultato condiviso, come è stato fatto più volte in Commissione cultura. Intervenendo in particolare sugli articoli 1 e 2, sottolinea che il reintegro delle risorse finanziarie è un atto di respicenza, soprattutto in un Paese per il quale la cultura rappresenta un bene primario, una risorsa insostituibile ed un volano di crescita, di occupazione qualificata che significa progresso economico e possibilità di grande attrazione turistica. Al riguardo, ricorda che gli enti locali che storicamente negli anni hanno puntato

alla cultura, godendo di una crescita più ampia di altri enti. A tal proposito, ricorda i risultati raggiunti a Roma dalle giunte di centrosinistra che consentirono, investendo nella cultura, una crescita della città, maggiore del doppio del resto del Paese. Osserva, quindi, che non si tratta solo di ripristinare i fondi tagliati, ma che occorre avere una visione di base diversa. Giudica importante, ma non sufficiente, il risultato raggiunto, dovuto alla mobilitazione di tutto il mondo della cultura e all'azione parlamentare intrapresa dalla minoranza e, in particolare, dal Partito democratico. Evidenzia che, di fronte al reintegro, si tratta di chiarire le modalità e i criteri con i quali tali cifre verranno ripartite. Ritiene, inoltre, utile sottolineare, per ciò che riguarda l'area archeologia di Pompei, che il provvedimento in esame non presenta alcun tratto di serietà, in quanto dispone potenziamenti per l'area ma senza stanziare fondi adeguati, basandosi solo su risorse finanziarie già destinate al Mezzogiorno e su fondi parimenti già destinati alle sovrintendenze di Napoli e Pompei. Inoltre, come già sottolineato dal collega Baretta, sottolinea il tema centrale della copertura finanziaria. Ritiene, infatti, che l'aumento delle aliquote delle accise sui carburanti sia inadeguato, ricordando fra l'altro che tale modalità di copertura era stata, a suo tempo, negata per il risanamento dopo il terremoto in Abruzzo. Sottolinea, infine, che si tratta di una copertura finanziaria discutibile, che mette platealmente «le mani nelle tasche degli italiani», tassando in sostanza la generalità dei cittadini. Concludendo, auspica che vi sia la possibilità di approfondire la discussione in base alla disponibilità fornita dal relatore Alfano.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, alla luce dell'andamento dei lavori, convoca immediatamente un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, al fine di deliberare in ordine alla prosecuzione dell'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 17.25 riprende alle 17.40.

Giovanni LOLLI (PD) ricorda, in relazione alla copertura finanziaria recata dai commi 4 e 5 dell'articolo 1, che egli stesso tempo fa aveva proposto una copertura che prevedeva un aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina a favore della città de L'Aquila. Tale proposta era stata bocciata dal Governo sulla base di due distinte motivazioni: in primo luogo, sulla base del fatto che qualunque aumento delle aliquote delle accise resta incorporato per sempre nei prezzi al dettaglio della benzina; in secondo luogo, sulla base del fatto che l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina costituisce, in sostanza, una nuova tassa e, quindi, si concreta in una misura inflattiva. Chiede quindi al Governo di illustrare le motivazioni in base alle quali abbia ritenuto ora di accedere ad un aumento dell'aliquota delle accise, pure per una causa assolutamente condivisibile, quale il finanziamento del settore della cultura. Al riguardo, invita, mediante l'utilizzo di tale modalità di copertura, che il Governo ha mostrato ora di volere utilizzare, ad effettuare anche gli opportuni interventi a favore del patrimonio storico e culturale esistente nel centro storico della città de L'Aquila.

Inoltre, con riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame, ricorda preliminarmente come sia stato modificato – spostandolo al 2010 – il parametro annuale su cui computare per il 2011 il limite della spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché la spesa relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché a lavoro accessorio. Evidenzia come, dopo la distruzione dell'ospedale della città de L'Aquila a seguito del terremoto, le relative attività vengono tuttora espletate nella sede appositamente costruita in occasione del G-8. Ricorda, fra l'altro, che con il taglio previsto verrebbero meno circa 350 tra medici e personale paramedico, chie-

dendo quindi che venga sospesa tale misura. Stigmatizza, al riguardo, il fatto che gli eventuali oneri finanziari saranno a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009, destinato ad interventi di ricostruzione in Abruzzo e alle altre misure a favore della popolazione colpita dal sisma dell'aprile 2009. Ricorda che lo stesso Governo ha dichiarato, tuttavia, come non intenda poi, nei fatti, procedere all'utilizzazione di tali risorse. Al riguardo, evidenzia negativamente il fatto che il Governo negli atti ponga l'indicazione di tagli alla spesa, che poi contraddice in dichiarazioni successive, chiedendo in definitiva di chiarire la sua reale volontà.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che è stato chiesto alla Presidenza di riesaminare alcune delle pronunce di inammissibilità relative alle proposte emendative presentate. Con riferimento all'emendamento Ghizzoni 1.7, che prevede che non si applichi la riduzione del 50 per cento dei contributi erogati dal Ministero per i beni e le attività culturali ad enti, istituti e fondazioni e altri organismi, prevista dall'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, persegue una finalità di sostegno al settore della cultura analoga a quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e ritiene che possa essere ritenuto ammissibile.

Con riferimento all'emendamento Ghizzoni 1.9, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per garantire il funzionamento della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali di cui alla legge n. 420 del 1997, ritiene che la proposta emendativa possa essere ritenuta ammissibile per le medesime ragioni evidenziate con riferimento all'emendamento Ghizzoni 1.7.

Riguardo all'emendamento Motta 1.11, che assegna un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 alla fondazione Teatro Regio di Parma, ritiene che la proposta emendativa possa essere ritenuta ammissibile per le

medesime ragioni evidenziate con riferimento agli emendamenti Ghizzoni 1.7 e Ghizzoni 1.9.

Con riferimento all'emendamento Gentiloni Silveri 4.22, rileva che esso è volto a consentire agli operatori televisivi locali che trasmettono su più dell'80 per cento del territorio nazionale la facoltà di diffondere fino a quattro programmi di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali e disciplina, pertanto, una materia che non può ritenersi omogenea e strettamente attinente alla specifica problematica oggetto dell'articolo 4 che, da un lato, differisce il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione della trasmissione digitale terrestre e, dall'altro, detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Vannucci 6.02, osserva come l'articolo 6 si limiti a dettare disposizioni con esclusivo riferimento ad una singola calamità naturale e limitatamente ad un singolo aspetto del Servizio sanitario nazionale. L'articolo aggiuntivo in questione introduce invece una deroga di portata generale al Patto di stabilità interno per tutte le spese relative alle calamità naturali che hanno interessato tre diverse regioni, non potendo pertanto ritenersi attinente « alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Laura FRONER (PD) esprime perplessità in merito all'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite V e VII per l'esame in sede referente, osservando come alla X Commissione, competente per materia riguardo all'articolo 5, che rappresenta uno dei contenuti fondamentali del decreto-legge, è stato richiesto soltanto un parere che, peraltro, la Commissione non è stata in grado di esprimere, non avendo potuto effettuare alcun approfondimento. Ricorda inoltre come le Commissioni VII e X abbiano di recente esaminato in seduta congiunta uno schema di decreto legislativo in materia di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. Osserva inoltre come riguardino materie di competenza della X Commissione anche

altri profili del provvedimento quali l'articolo 1, nella parte in cui incrementa le accise sui carburanti con riflessi significativi sui consumatori, e l'articolo 7, che prevede l'assunzione di partecipazioni azionarie da parte della Cassa depositi e prestiti in società di rilevante interesse nazionale anche in considerazione delle ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese.

Maino MARCHI (PD) osserva preliminarmente come il decreto-legge in esame testimoni efficacemente, nelle sue diverse disposizioni, l'assenza di una politica economica e industriale del Governo. In primo luogo, rileva infatti come l'Esecutivo persista nell'atteggiamento finora seguito di trascurare il potenziale economico dei beni culturali, nonostante il nostro Paese sia uno dei più ricchi di testimonianze storiche e culturali. Pur rilevando come il provvedimento contenga anche aspetti positivi, in quanto è volto a correggere parzialmente gli errori commessi in occasione delle più recenti manovre finanziarie, sottolinea come il risultato finale delle manovre compiute sia che la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'anno 2011 sarà sensibilmente inferiore a quella prevista nel 2008, ultimo anno del Governo di centrosinistra, nonostante l'incremento della pressione fiscale. Evidenzia, infatti, che mentre la legge finanziaria per il 2008 prevedeva uno stanziamento per il medesimo esercizio di oltre 510 milioni di euro, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'anno 2011 sarà pari a soli 422 milioni di euro, destinati a ridursi a circa 411 milioni di euro negli anni 2012 e 2013. A suo giudizio, tali dati confermano come il Governo persegua una politica di disinvestimento nel settore, sulla base della convinzione che con la cultura non si mangia, raggiungendo il difficile risultato di ridurre i finanziamenti aumentando nel contempo il livello di imposizione. A tale ultimo riguardo, ritiene poi particolarmente inappropriato il ricorso ad un incremento sulle accise sui carburanti in presenza di un incremento dei prezzi di prodotti energetici sui mer-

cati internazionali. Nel ricordare come in molte passate occasioni il Governo abbia espresso un parere contrario rispetto all'utilizzo con finalità di copertura di un incremento delle accise sui carburanti, sottolinea come in occasione dell'esame della proposta di legge C. 2128 in materia di potenziamento del trasporto pubblico ferroviario, il rappresentante del Governo avesse sottolineato come l'incremento delle accise si ponesse in contrasto con le linee generali di politica economica del Governo, in ragione della spinta inflazionistica derivante da tale incremento. Nel chiedersi, pertanto, se tali linee generali siano nel frattempo cambiate, evidenzia come in presenza di un incremento dei prezzi dei carburanti dovuto all'incremento del costo del petrolio si dovrebbe piuttosto pensare a una sterilizzazione degli effetti fiscali. Ritiene, pertanto, del tutto erronea la scelta del Governo di disporre in questa fase un ulteriore incremento del carico fiscale sui carburanti, ribadendo l'opportunità di provvedere ad un alleggerimento della tassazione su tali prodotti in ragione dell'aumento delle entrate derivanti dall'incremento dei prezzi sui mercati internazionali. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 5, ricorda come nella bozza del Programma nazionale di riforma presentata dal Governo nello scorso mese di novembre l'intera politica energetica del Governo si incentrasse sulla ripresa della produzione nel nostro Paese dell'energia nucleare, ponendo in secondo piano le politiche di risparmio energetico e di sostegno alle fonti di energia rinnovabili. Rileva, tuttavia, come a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima le politiche energetiche siano radicalmente cambiate, anche per il timore di un possibile esito delle consultazioni referendarie che precludesse la prosecuzione del programma di produzione di energia elettrica nucleare. Il Governo non ha però operato una scelta chiara, dal momento che da un lato soppresse numerose disposizioni in materia di impianti nucleari e, dall'altro, lascia comunque impregiudicata ogni scelta al riguardo, consentendo al Governo di poter

elaborare entro 12 mesi la strategia energetica nazionale. Al riguardo, ritiene che il Governo dovrebbe fare chiarezza in ordine alle proprie intenzioni, osservando che se l'intenzione del Governo è quella di proseguire nel programma di produzione di energia nucleare, dovrà coerentemente affrontare la consultazione referendaria già convocata. Nel sottolineare come appaia sconcertante la scelta di eludere il *referendum* da parte di una maggioranza che evoca sempre il consenso popolare che la sostiene, ribadisce come la politica energetica perseguita dal Governo abbia compiuto in questi mesi errori gravissimi, mettendo in crisi un settore particolarmente rilevante come quello della produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli errori commessi in questa materia rischiano, a suo avviso, di determinare gravi conseguenze per il sistema produttivo del nostro Paese, dal momento che le imprese sono chiamate a sostenere costi di produzione assai rilevanti a causa dei differenziali di prezzo esistenti rispetto agli altri Paesi europei ed auspica, pertanto, la definizione di una efficace politica energetica da parte dell'Esecutivo. Per quanto riguarda, infine le disposizioni di cui all'articolo 7, osserva che il Governo dovrebbe chiarire quale sia la sua strategia in materia di partecipazioni statali, precisando in particolare se intenda procedere alla costituzione di un nuovo IRI o un nuovo EFIM. In questo contesto, ritiene che dovrebbero essere fissati limiti e condizioni più precisi di quelli contenuti nel testo del decreto-legge in esame, assicurando altresì modalità più stringenti di coinvolgimento del Parlamento. In particolare, osserva che attualmente l'articolo 7 si limita a prevedere la trasmissione alle Camere del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti delle società oggetto di possibile acquisizione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., senza prevedere tuttavia alcuna forma di esame di tale decreto. A suo avviso, la rilevanza dei temi affrontati dal provvedimento richiederebbe invece la previsione di più efficaci forme di indirizzo e di controllo da parte delle Camere. Conclusivamente, ritiene

quindi che, al fine di correggere disposizioni essenziali nell'ambito del provvedimento, si rendano necessari profondi interventi al decreto-legge in esame.

Marco CAUSI (PD) con riferimento all'articolo 7 invita la maggioranza e il Governo ad una riflessione più approfondita, rilevando come nella discussione politica degli ultimi giorni la modifica della disciplina relativa alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. è stata enfatizzata. Rileva in proposito che l'Istituto già a normativa vigente può possedere partecipazioni azionarie, come peraltro effettivamente accade. Richiama una nota del Ministero dell'economia e delle finanze depositata presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica il 15 aprile 2011 con la quale è stato chiarito come l'intervento normativo in questione sia sostanzialmente volto ad ampliare la tipologia e la possibilità di intervento della Cassa depositi e prestiti. Osserva come si tenti di riutilizzare uno strumento vecchio come quello delle partecipazioni statali. In proposito, sottolinea che non vi è una particolare difficoltà rispetto a ciò da parte del suo gruppo, ma avverte che un nuovo utilizzo di tale strumento necessiterebbe di una riflessione sia sotto il profilo della valutazione delle principali analoghe esperienze europee sia sugli errori commessi nel passato. Riguardo alla prima questione, richiamando la documentazione predisposta dagli uffici della Camera, richiama in particolare l'esperienza francese del *Fond stratégique d'investissement* e della *Caisse des dépôts et consignations*. Con riferimento alla seconda questione, ricorda che l'esperienza italiana delle partecipazioni statali è stata considerata come un modello da studiare tra gli anni '50 e '70, sottolineando che essa non va utilizzata per il mero salvataggio industriale, ma dovrebbe essere collegata ad una valutazione della competitività e della strategicità dei settori, evidenzia inoltre come un altro punto sensibile sia rappresentato dai criteri di selezione della *governance*, che ha dimostrato taluni limiti sul finire della cosiddetta prima Repubblica. Richia-

mando l'intervento svolto dall'onorevole Antonio Martino nella seduta di ieri nell'Assemblea, sottolinea come non abbia senso festeggiare la scalata della Chrysler da parte della Fiat, poiché rappresenta l'esportazione di capitali italiani all'estero e combattere l'ingresso di stranieri in imprese italiane che, al contrario, rappresenta un investimento di denaro estero in Italia. In proposito richiama le esperienze di Nuovo Pignone e di Telettra che, a seguito dell'acquisizione da parte di gruppi stranieri, occupano oggi importanti e strategiche posizioni nel mercato e realizzano importanti investimenti in Italia. Propone di sostituire in riferimento all'interesse nazionale come criterio per difendere gli assetti proprietari delle imprese italiane con il concetto dello sviluppo delle frontiere tecnologiche. Con riferimento alla questione della *governance*, sottolinea come si tratti di una questione attinente ai rapporti tra Governo e Parlamento e ricorda come, vigente il vecchio sistema delle partecipazioni statali, il Governo trasmetteva alla Camera una relazione annuale, dando conto anche dei piani di sviluppo industriale. Ritiene che sarebbe necessario ripristinare tali elementi di conoscenza a disposizione del Parlamento. Con riferimento alle procedure di nomina degli organi delle società partecipate ritiene che sarebbe necessaria una discussione politica e ricorda il metodo utilizzato dal Presidente Ciampi, quando era Ministro del tesoro durante il Governo Prodi dal 1996 al 1998, nominando nei consigli di amministrazioni delle società partecipate dirigenti dello stesso Ministero del tesoro, sulla scorta dell'esperienza dei grandi gruppi privati. Propone quindi di sopprimere l'articolo 7, al fine di discutere del riassetto della Cassa depositi e prestiti S.p.A. in un apposito provvedimento, evitando un approccio dettato da esigenze contingenti e assicurando a tal fine la disponibilità del suo gruppo.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (Pdl), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà la parola ai

relatori e al rappresentante del Governo per le repliche.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore per la V Commissione*, rinunciando a replicare, si riserva di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI replicando ai deputati intervenuti nel corso della discussione, fa presente che nella giornata di domani verranno trasmesse alle Commissioni l'analisi tecnico-normativa e l'analisi sull'impatto della regolamentazione come richiesto dall'onorevole Cambursano. Ricorda quindi come il Governo abbia provveduto a presentare l'aggiornamento della relazione tecnica che tiene conto delle modifiche apportate al provvedimento dal Senato e ne illustra i contenuti. Con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 2, ribadisce che il taglio lineare, previsto quale clausola di salvaguardia da norma primaria a tutela degli equilibri di finanza pubblica, è comunque solo eventuale, essendo connesso all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 8 e seguenti della legge 220 del 2010, i cui risultati peraltro appaiono maggiormente garantiti dalle modifiche apportate con il presente decreto legge con riferimento anche al previsto anticipo al 30 giugno 2012, rispetto alla data del 31 dicembre 2012 previsto dalla legge di stabilità per il 2011, per la liberazione delle frequenze da parte degli attuali occupanti. In ogni caso, rappresenta che, attualmente, è allo studio un'apposita norma al fine di assicurare una migliore flessibilità gestionale alle Amministrazioni, in relazione alle riduzioni lineari degli stanziamenti previste nell'eventualità di un insuccesso dell'asta per le frequenze radioelettriche dall'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge n. 220 del 2010, nel caso siano disposti, a mero titolo cautelativo, corrispondenti accantonamenti di bilancio per assicurare la necessaria copertura nel 2011. Rileva che in tale situazione, al fine di garantire la suddetta flessibilità, la norma allo studio consentirebbe, per effettive, motivate e documentate esigenze

delle Amministrazioni, variazioni tra gli accantonamenti gestionali, che possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a Missioni diverse. La neutralità sui saldi di finanza pubblica è assicurata dalla prevista l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e dalla preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

In ordine ai commi da 3 a 5 dell'articolo 1, evidenzia che l'aumento dell'accisa di 0,73 centesimi per la benzina ed il gasolio determina un impatto, sui consumi delle famiglie, che si traduce in un aumento diretto della spesa complessiva di circa lo 0,07 per cento. A tale risultato si perviene tenendo conto che il peso del consumo dei carburanti sul totale dei consumi delle famiglie è circa il 5 per cento. Afferma quindi che l'aumento medio dei prezzi dei carburanti, tra il maggio 2010 ed il maggio 2011, è di circa il 16 per cento; applicando tale aumento per l'anno 2011 ai consumi delle famiglie, si verificherà un aumento della misura dell'1 per cento circa della spesa delle stesse.

Tenendo conto che l'aumento dell'accisa sui carburanti e della relativa IVA incide per il 7 per cento sull'aumento dei carburanti stessi, si perviene a maggiori spese per le famiglie, dovuto alla variazione delle accise, pari al valore sopra indicato dello 0,07 per cento, di modesta entità.

Con riferimento all'articolo 2, commi 1 e 2, per quanto attiene alle risorse finanziarie connesse alla realizzazione del programma di interventi e alle relative modalità di copertura finanziaria, all'utilizzazione del FAS e alla eventuale accelerazione della spesa nell'utilizzo delle risorse della soprintendenza, conferma in primo luogo che si tratta di utilizzo delle risorse FAS attinenti al programma di interesse strategico regionale (FAR), peraltro ancora non sottoposto al CIPE. Sottolinea come, in ogni caso, tale utilizzo non comporti effetti in quanto le risorse sottostanno ai vincoli del Patto di stabilità interno. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse della soprintendenza, si chiarisce che non si ritiene possano verificarsi

effetti negativi, trattandosi di utilizzi coerenti con le finalità e le tempistiche originariamente previste.

Con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, fa presente che le disposizioni previste dal citato articolo 9, comma 25, restano ferme nei confronti dell'Amministrazione interessata. Rileva, pertanto, che la citata disposizione troverà applicazione anche nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali, seppur nei limiti delle vacanze di organico esistenti nell'ambito della dotazione organica del personale della predetta amministrazione assicurando, quindi, le riduzioni di spesa previste dalla vigente normativa.

Afferma che tale circostanza si evince dalla lettura della relazione tecnica, la quale specifica che restano fermi gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194, che prevede riduzioni delle dotazioni organiche del personale della amministrazioni pubbliche. Tale ultima norma è strettamente connessa al richiamato articolo 9, comma 25, del decreto legge n.78 del 2010 che detta disposizioni in ordine alle eventuali situazioni di soprannumerarietà verificatesi all'esito delle misure di riduzione previste dall'articolo 2, comma 8-bis. Fa inoltre presente che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi atteso che le assunzioni sono autorizzate nel rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente in materia.

Con riguardo al successivo comma 4, esclude eventuali effetti di riclassificazione della spesa della società ALES, dal momento che la convenzione da stipularsi con la Soprintendenza speciale di Napoli e Pompei riguarda esclusivamente i servizi resi e non il personale appartenente alla medesima società ALES. Con riferimento al comma 8, ribadisce che la disposizione ha come finalità la semplificazione delle procedure che comunque non potrà avere effetti di portata rilevante, tenuto conto che, proprio per evitare squilibri finanziari, la disposizione stessa ha previsto che occorre preliminarmente assicurare l'assolvimento degli impegni già presi a carico delle disponibilità dei fondi di tesoreria

delle singole soprintendenze. In ogni caso, rinvia al Ministero dei beni culturali per ulteriori informazioni.

Per quanto attiene all'articolo 5, rappresenta che si è provveduto alla trasmissione dell'aggiornamento della relazione tecnica al provvedimento, debitamente verificata, come previsto dall'articolo 17, comma 8 della legge 196 del 2009. Rileva a riguardo che i dati relativi ai quantitativi di carburante utilizzati nella relazione tecnica provengono dalle rilevazioni del Ministero dello sviluppo economico. La non coincidenza con le tabelle ufficiali pubblicate è dovuta alla conversione dei quantitativi da peso a volume. Afferma che nelle tabelle pubblicate sul sito del predetto Ministero i valori sono espressi in tonnellate, mentre, ai fini del calcolo dell'accisa, che è commisurata ai litri, i valori devono essere convertiti tramite la densità convenzionale del prodotto. Nello specifico, la densità della benzina uso autotrazione ha un peso specifico che varia da 0,720 a 0,775 kg/litro e, nell'analisi in questione, è stato assunto il valore convenzionale di 0,736 kg/l, pertanto, 7,649 milioni di tonnellate/0,736 corrispondono a 10,383 milioni di litri che è esattamente il dato indicato nella relazione tecnica. Il gasolio uso autotrazione ha invece una densità che varia da 0,820 a 0,845 kg/litro e, nello specifico è stata assunta la densità convenzionale di 0,840 kg/l, pertanto 19,408 milioni di tonnellate/0,840 corrispondono a 23,084 milioni di litri, pari al dato contenuto nella relazione tecnica. Tali quantitativi vengono quindi utilizzati per le varie ipotesi di modifica delle aliquote vigenti che ammontano, attualmente, a 564 euro per 1000 litri per la benzina e a 423 euro per mille litri di gasolio. Relativamente all'osservazione circa l'assunzione nella relazione tecnica dell'invarianza dei consumi di carburante per l'anno 2011 rispetto a quelli dell'anno precedente, rileva che tale invarianza è motivata dal fatto che dopo una consistente diminuzione di consumi dovuta alla crisi economica, ci sono segnali positivi di ripresa che fanno ritenere ragionevole un assestamento di consumi, tenuto anche

conto che i consumi petroliferi sono da considerarsi per larga parte anelastici rispetto all'andamento dei prezzi. Si è tuttavia ridotta, prudenzialmente, la stima del consumo di benzina complessivamente di circa il 3 per cento negli anni 2012 e 2013, per lasciarla poi costante negli anni successivi. Mentre per il gasolio, oggetto di un costante aumento dei consumi nell'ultimo decennio, la stima del consumo, altrettanto prudenzialmente, è stata mantenuta sempre costante. Riguardo alla considerazione che i soggetti titolari di partita IVA possano detrarre maggiore IVA a credito o dedurre maggiori oneri, sottolinea che effettivamente per i soggetti intermedi il maggior gettito IVA è neutralizzato in tutto o in parte dalla maggiore IVA a credito o dal maggiore costo deducibile dalle imposte dirette. Tuttavia, in considerazione del fatto che la maggior parte di tali operatori è rappresentata dagli autotrasportatori (per i quali l'incremento è sterilizzato), rileva che tale fenomeno è ritenuto trascurabile e limitato fondamentalmente al comparto gasolio. Evidenzia, peraltro, che il maggior gettito indicato nella relazione tecnica è stato stimato sulla base di criteri prudenziali, come sopra già sottolineato, ed è tale da garantire ampiamente, per ogni annualità, la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, anche considerando gli effetti negativi relativi alla maggiore detraibilità IVA o, nei caso di soggetti con IVA indebitabile, al maggior onere deducibile ai fini delle imposte dirette. Circa il possibile sfasamento temporale tra il momento in cui maturerà il diritto al rimborso del maggior onere conseguente all'aumento delle accise sui carburanti a favore degli esercenti l'autotrasporto, e quello in cui esso verrà utilizzato, osserva che tale meccanismo, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 277/2000, è già operativo per tali soggetti, e comporta la presentazione di un'apposita istanza per la fruizione del rimborso maturato.

Con riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole Vannucci in merito alla sua proposta emendativa 6.02, osserva come legislazione vigente sia già possibile

derogare al patto di stabilità interno per fronteggiare gli effetti delle calamità naturali ma solo entro precisi limiti che non possono essere superati al fine di assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 7, relativo alla Cassa depositi e prestiti, fa presente che si è trattato dell'elemento qualificante del confronto tra maggioranza e opposizione che ha avuto luogo al Senato. La linea scelta dal Senato è volta ad evitare che l'Unione europea possa ricomprendere la Cassa nell'ambito della pubblica amministrazione. In questo senso ha sino ad oggi operato il Governo come evidenziato, tra l'altro, dalla presenza nella Cassa di soci privati quali le fondazioni bancarie. La questione di fondo sottesa all'articolo 7 è quella dell'opportunità o meno che lo Stato svolga un ruolo nella politica economica. In ambito internazionale, per il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, sono stati attivati strumenti simili, come nel caso della Francia, a quelli che il Governo sta tentando di predisporre. Non ritiene peraltro che si tratti di strumenti necessariamente di carattere permanente poiché potrebbero, viceversa, rivelarsi di carattere transitorio e legati all'attuale fase di difficoltà economiche. Per quanto concerne le misure del provvedimento relative al settore culturale, dopo aver ricordate le critiche avanzate alla riforma Bondi, osserva come il Governo abbia operato una scelta in controtendenza rispetto ai precedenti interventi di riduzione della spesa pubblica, che ritiene meriti apprezzamento anche perché individua risorse di carattere pluriennale e non *una tantum*. Rileva infine come nel corso della discussione in Commissione e in Assemblea sarà possibile approfondire ulteriormente i contenuti del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, ringrazia il Governo per le risposte complete ed esaurienti e, ricordando che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite ha stabilito che nella

giornata di domani la seduta avrà inizio alle ore 9, per concludersi entro le ore 12, fa presente che la seduta verrà sospesa al momento della chiama dei deputati, al fine di consentire ai componenti delle Commissioni e ad eventuali sostituti di prendere parte alle votazioni del Parlamento in seduta comune nei tempi più brevi consentiti.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo sui lavori della Commissione, osserva, come, di regola durante le votazioni dell'Assemblea sia preclusa la convocazione delle Commissioni. Fa presente, inoltre, che i chiarimenti forniti dal sottosegretario Alberto Giorgetti meritano di essere opportunamente approfonditi e, pertanto, ritiene che essi postulino una riapertura dell'esame preliminare.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nel far presente che l'esame preliminare si è concluso, a norma di Regolamento, con la replica del rappresentante del Governo, che non può ritenersi in alcun modo suscettibile di riaprire la discussione, ribadisce che le Commissioni potranno riunirsi, secondo la prassi, nel corso della chiama dei senatori, per poi sospendere i propri lavori al fine di consentire ai deputati di prendere parte

alle votazioni del Parlamento in seduta comune.

Manuela GHIZZONI (PD), nel ringraziare il sottosegretario Giorgetti per i chiarimenti forniti alle Commissioni, osserva, tuttavia, che non vi è stata risposta da parte del sottosegretario alle richieste di chiarimento da lei formulate, con specifico riferimento alla questione della destinazione dei sette milioni di euro previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1. Ritiene necessario che nella seduta già prevista per domani il rappresentante del Governo competente, auspicabilmente il Ministro o comunque il sottosegretario Giro, fornisca i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata alle ore 9 di giovedì 4 maggio.

La seduta termina alle 19.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.35.

ALLEGATO

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (C. 4307 Governo, approvato dal Senato).

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 149 milioni di euro annui con le seguenti: 250 milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 101 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.

4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

1. 5. De Biasi, Ghizzoni, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 149 milioni di euro annui aggiungere le seguenti: nonché di ulteriori 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A copertura dell'onere derivante dal comma 1, lettera a), pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1 giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento ».

1. 12. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 7 milioni di euro annui con le seguenti: 14 milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera c), pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.

4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

1. 6. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Alla lettera c) dopo le parole: enti ed istituzioni culturali aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

1. 8. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Alla lettera c) aggiungere, infine, il seguente periodo: A tale fine non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 24, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione del 50 per cento dei contributi dello Stato a enti, istituti e fondazioni e altri organismi erogati dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera c), pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.

4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

1. 7. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-

glio 2010, n. 122, le parole: « A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012 ».

- 1. 1.** De Biasi, Ghizzoni, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 6, comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « A decorrere dall'anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2012 ».

- 1. 2.** Ghizzoni, De Biasi, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « A decorrere dall'anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2012 ».

- 1. 3.** De Biasi, Ghizzoni, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1°

gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010 » sono soppresse.

- 1. 4.** Ghizzoni, De Biasi, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il funzionamento dei comitati nazionali di cui alla legge 1° dicembre 1997, n. 420, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.

4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera *b)* le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera *c)* le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera *d)* le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

- 1. 9.** Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A valere sulle dotazioni del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come incrementato dal presente articolo, è assegnato alla Fondazione Teatro Regio di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per gli eventi relativi al Festival Verdi.

1. 11. Motta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A favore dei soggetti che alla data dei 6 aprile 2009 risultavano destinatari da almeno un triennio di sovvenzioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché di sovvenzioni regionali, aventi sede legale o operativa nella città de l'Aquila e negli altri comuni del cratere, come individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.

4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

1. 10. Lolli.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.

4-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1,5 punti percentuali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

4-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 4-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

1. 13. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni a favore delle attività dello spettacolo nella città de l'Aquila e nei comuni del cratere a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009).

1. L'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2009 a favore degli organismi che alla data del 6 aprile 2009 risultavano destinatari da al-

meno un triennio di sovvenzioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché del sostegno finanziario regionale, con sede legale o operativa nella città de l'Aquila e negli altri comuni del cratere, come individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogata per il triennio 2012, 2013, 2014.

2. A causa delle gravi difficoltà finanziarie ed operative sorte a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009, ai soggetti di cui al comma 1 è attribuito un contributo aggiuntivo straordinario pari a 5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro da destinare al Comune de l'Aquila, a valere sulla dotazione finanziaria dei fondi disponibili di ARCUS spa.

1. 01. Lolli.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro per i beni e le attività culturali adotta *aggiungere le seguenti:* sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di beni archeologici e di tutela del paesaggio.

*** 2. 1.** Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro per i beni e le attività culturali adotta *aggiungere le seguenti:* sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di beni archeologici e di tutela del paesaggio.

*** 2. 10.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da realizzarsi *aggiungere le seguenti:* , entro il termine massimo di tre anni,.

**** 2. 2.** De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da realizzarsi *aggiungere le seguenti:* , entro il termine massimo di tre anni,.

**** 2. 11.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al primo periodo relative alla assunzione di personale si applicano anche per le Soprintendenze per i beni archeologici delle regioni diverse dalla Campania, nel limite di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: dal presente comma *le seguenti:* dai commi primo e terzo.

2. 3. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente *con le seguenti:* sia mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, sia per mezzo di concorsi a livello nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 8-ter.

8-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2. 4. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale

aggiungere le seguenti: sull'intero territorio nazionale.

2. 5. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Sopprimere il comma 4.

2. 17. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole: nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, *aggiungere le seguenti:* nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,.

2. 20. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole: risorse disponibili *aggiungere le seguenti:* e nei limiti delle attività previste dallo statuto della suddetta società al momento dell'approvazione della presente legge,.

2. 18. Borghesi, Zazzera, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole: per l'affidamento diretto di servizi tecnici, *aggiungere le seguenti:* con l'esclusione dell'affidamento dei lavori,.

2. 6. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: previa valutazione comparativa della convenienza rispetto all'affidamento a soggetti terzi con le modalità ordinarie, nel rispetto dei principi di

buona amministrazione cui deve conformarsi l'operato della pubblica amministrazione.

2. 19. Borghesi, Zazzera, Cambursano.

Sopprimere il comma 5.

2. 12. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 5, dopo le parole: Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, *inserire le seguenti:* e comunque, nel rispetto del principio della tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'articolo 9 della Costituzione,.

2. 13. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 5, dopo le parole: sono ridotti della metà., *sopprimere le parole da:* Per l'affidamento dei lavori compresi *fino alla fine del comma.*

2. 7. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 9.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 14.** De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Sopprimere il comma 6.

*** 2. 21.** Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, dopo le parole: Gli interventi *aggiungere le seguenti:* di tutela, conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. 15. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e possono essere realizzati *fino alla fine del comma.*

*** 2. 8.** Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e possono essere realizzati *fino alla fine del comma.*

*** 2. 16.** De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 6, sostituire le parole: sentiti la regione e il comune, *con le seguenti:* d'intesa con la regione e il comune.

2. 22. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, *aggiungere le seguenti:* e ove non sia possibile ricorrere a procedure di affidamento che consentano di valutare più offerte.

2. 23. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione

del presente comma, per i soggetti che intendono instaurare rapporti a qualunque titolo con la pubblica amministrazione, restano obbligatorie le certificazioni antimafia rilasciate dalla prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, con le quali viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2. 24. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

« 12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'ambito di applicazione del divieto di cui al precedente comma 12 viene

definito con apposito provvedimento normativo di rango primario, previo parere vincolante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di garantire il massimo rispetto del principio del pluralismo dell'informazione e al contempo l'adeguamento del citato divieto all'evoluzione tecnologica intervenuta e ai nuovi assetti di mercato, sulla base dei seguenti provvedimenti:

1) il provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 novembre di ciascun anno ai fini dell'individuazione dei soggetti principali operanti nel SIC nell'anno di riferimento precedente;

2) il provvedimento di valutazione della dimensione economica del mercato delle comunicazioni elettroniche adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 novembre di ciascun anno, previa definizione da parte dell'Autorità stessa, con proprio provvedimento, della nozione di « mercati rilevanti » del settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

3) la relazione annuale dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Parlamento ».

3. 4. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Monai.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il

divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ».

3. 2. Levi, De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pascuale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 1, capoverso comma 12, primo periodo, sostituire le parole: dicembre 2012 con le seguenti: dicembre 2013.

3. 3. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Levi, De Biasi, Giulietti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Fino all'approvazione di una riforma organica del settore dell'editoria e, comunque, non oltre il pagamento dei contributi relativi all'esercizio 2012, al fine di garantire la stabilità del settore ed il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore dell'editoria, con particolare riferimento al lavoro giornalistico, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per i contributi di cui ai commi 2, *2-bis*, *2-ter*, *2-quater*, 3 e 10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza di requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla presente legge;

b) all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *13-bis.* Ai fini della presente legge, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi *11-ter* e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni

caso, in via di interpretazione autentica, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente »;

c) all'articolo 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono aggiunti i seguenti commi:

« *8-bis.* In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera *d)*, e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera *c)* dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.

8-ter. Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale. L'omissione della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui l'artificio della omessa o falsa comunicazione abbia tratto in inganno l'amministrazione e determinato la concessione delle provvidenze di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte »;

d) a decorrere dall'esercizio 2011, al comma 574, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « per l'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno precedente, fatti salvi i maggiori costi per il personale dipendente sostenuti per nuove assunzioni ».

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, e 110 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 si provvede come previsto dal comma 4.

3. 1. Catone.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.

- 4. 14.** Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Levi, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi, Giulietti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Alla liberazione delle frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in banda larga concorrono in misura di due terzi le frequenze destinate ai soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale ed in misura di un terzo le frequenze destinate ai soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale.

- 4. 23.** Borghesi, Cambursano, Zazzera, Monai.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: provvede all'assegnazione dei diritti d'uso relativi alle frequenze radiotelevisive *con le seguenti:* provvede all'assegnazione dei diritti d'uso relativi ad almeno un terzo delle frequenze radiotelevisive.

- 4. 15.** Meta, Gentiloni Silveri, Levi, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo la parola: indeterminato, *aggiungere le seguenti:* , a tempo parziale, a tempo determinato e apprendisti.

- 4. 16.** Lovelli, Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Levi, De Biasi.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo la parola: indeterminato, *aggiungere le seguenti:* , a tempo determinato e apprendisti.

- 4. 17.** Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Levi, De Biasi, Giulietti.

Al comma 1, secondo periodo, lettera d), dopo le parole: con riferimento all'area di copertura, *aggiungere il seguente periodo:* L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le modalità regolamentari per la predisposizione di tali graduatorie.

- 4. 18.** Meta, Gentiloni Silveri, Levi, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale definite con il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

- 4. 19.** Lovelli, Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Levi, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale.

- 4. 13.** Comaroli.

Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere i seguenti: Sia nelle aree tecniche in cui, alla data del 1° gennaio 2011,

non abbia avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale che in quelle in cui, alla stessa data, tale passaggio abbia avuto luogo, il Ministero assegna ai soggetti risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie i diritti d'uso delle sole frequenze adatte alla diffusione senza interferenze su tutto il territorio dell'area tecnica. Tali frequenze, in misura non inferiore ad un terzo delle frequenze complessivamente assegnate alle emittenti nazionali e locali, debbono appartenere alle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz, fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale definite con il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e sono specificate dai piani di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ciascuna area tecnica predisposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con l'obiettivo di massimizzare la qualità del servizio per gli utenti e nel rispetto della delibera 300/10/CONS (Piano nazionale) e dei vincoli di coordinamento internazionale.

- 4. 20.** Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Levi, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi, Giuliotti.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: le modalità e le condizioni economiche con le seguenti: le modalità, le condizioni economiche con prezzi orientati ai costi e le clausole contrattuali.

- 4. 21.** Meta, Gentiloni Silveri, Velo, Levi, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'importo di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010

n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013 a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 dell'articolo 1 della stessa legge. Le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono escluse dalla riduzione lineare di cui al comma 13 dello stesso articolo. All'onere di cui al presente comma pari a 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*** 4. 1.** Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'importo di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013 a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 dell'articolo 1 della stessa legge. Le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono escluse dalla riduzione lineare di cui al comma 13 dello stesso articolo. All'onere di cui al presente comma pari a 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*** 4. 10.** Distaso, Fucci, Franzoso.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: « a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento »; e, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2012 e 2013 » sono inserite le seguenti: « ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015 ». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 4. 4.** Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: « a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento »; e, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2012 e 2013 » sono inserite le seguenti: « ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015 ». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 4. 7.** Distaso, Fucci, Franzoso.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012, e 2013, mentre è riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ».

*** 4. 2.** Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012, e 2013, mentre è riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di

euro a decorrere dal 2014. In caso di incapacienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ».

* 4. 9. Distaso, Fucci, Franzoso.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8 della delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione in favore di tre fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale per ogni bouquet. Ai suddetti fornitori di contenuti sono attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali, nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre.

** 4. 3. Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8 della delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione in favore di tre fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale per ogni bouquet. Ai suddetti fornitori di contenuti sono attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali, nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre.

** 4. 8. Distaso, Fucci, Franzoso.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di *syndacation*, sono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.

* 4. 5. Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di *syndacation*, sono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.

* 4. 6. Distaso, Fucci, Franzoso.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. « All'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « pari al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 30 per cento »;

b) le parole: « non eccedente 240 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « minimo di 720 milioni di euro ».

4. 11. Distaso, Fucci, Franzoso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Gli operatori di rete locali che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali non integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale. È in ogni caso possibile la diffusione di fornitori di servizi ad accesso condizionato non integrati ».

4. 22. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi, Giulietti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Gli operatori di rete locali che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere sino a quattro programmi di fornitori di

servizi di media audiovisivi nazionali, anche di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) ».

4. 12. Distaso, Fucci, Franzoso.

(Inammissibile)

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Abrogazione di norme in materia di muove centrali per la produzione di energia nucleare).

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere la lettera d).

2. All'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « della localizzazione nel territorio » a: « del combustibile nucleare, » sono soppresse;

b) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

c) al comma 2, lettera c), le parole da: « , con oneri a carico delle imprese » alle parole: « utenti finali » sono soppresse;

d) al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: « che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare »;

e) al comma 2, lettera g), le parole da: « da costruzione e l'esercizio » a: « di impianti per » sono soppresse;

f) al comma 2, lettera g), dopo le parole: « dei rifiuti radioattivi o », sopprimere la parola: « per »;

g) al comma 2, sopprimere la lettera i);

h) al comma 2, lettera l), sopprimere le seguenti parole: « gli oneri relativi ai »;

i) al comma 2, lettera *l)*, le parole da: « a titolo oneroso » a « possano essere » sono soppresse;

l) al comma 2, sopprimere la lettera *n)*;

m) al comma 2, lettera *o)*, dopo le parole: « per le popolazioni » sopprimere il seguente segno di interpunzione: « , »;

n) al comma 2, lettera *o)*, le parole da: « , al fine di creare le condizioni » a: « gestione degli impianti » sono soppresse;

o) al comma 2, sopprimere la lettera *q)*;

p) sopprimere i commi 3 e 4.

3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, l'articolo 26 è soppresso.

4. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, »;

b) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « sia da impianti di produzione di elettricità sia »;

c) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « costruzione, l'esercizio e la »;

d) al comma 4, le parole da: « nell'ambito di priorità » a: « energetica nazionale e » sono soppresse;

e) al comma 5, lettera *c)*, le parole da: « sugli impianti » a: « infrastrutture, » sono soppresse;

f) al comma 5, lettera *e)*, le parole da: « del progetto » a: « pertinentziali, « sono soppresse;

g) al comma 5, lettera *g)*, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « , diffidare i titolari delle autorizzazioni »;

h) al comma 5, lettera *g)*, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « da parte dei medesimi soggetti »;

i) al comma 5, lettera *g)*, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « di cui alle autorizzazioni »;

l) al comma 5, lettera *g)*, al primo periodo, sopprimere la seguente parola: « medesime »;

m) al comma 5, sopprimere la lettera *h)*;

n) al comma 5, lettera *i)*, sopprimere le seguenti parole: « all'esercizio o ».

5. All'articolo 133, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole da: « ivi comprese » a: « fonte nucleare » sono soppresse.

6. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « della disciplina » a: « combustibile nucleare, » sono soppresse;

b) al comma 1, sopprimere le lettere *b)* e *c)*;

c) al comma 1, lettera *d)*, sopprimere le seguenti parole: « e future »;

d) al comma 1, sopprimere le lettere *g)* e *h)*.

7. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*;

b) al comma 1, lettera *i)*, le parole da: « dall'esercizio » a: « derivanti » sono soppresse.

8. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « , con il duale sono delineati » a: « sicurezza nucleare » sono soppresse;

b) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: « la potenza complessiva » a: « da realizzare, » sono soppresse;

c) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: « valuta il contributo » a: « diversificazione energetica, » sono soppresse;

d) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: « , benefici economici » a: « realizzazione » sono soppresse;

e) il comma 2 è soppresso;

f) al comma 3, sopprimere le lettere b), c), d), e), f);

g) al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: « impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli »;

h) al comma 3, sopprimere le lettere h), i) ed l).

9. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sopprimere gli articoli da 4 a 24.

10. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « della disattivazione »;

b) al comma 1, al secondo periodo, lettera d), le parole da: « riceve dagli operatori » a: « il Ministero dell'economia e finanze, ed » sono soppresse;

c) al comma 1, al secondo periodo, lettera d), sopprimere le seguenti parole: « , calcolate ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del presente decreto legislativo »;

d) al comma 1, al secondo periodo, lettera e), le parole: da: « , al fine di » a: « gestione degli impianti » sono soppresse.

11. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « e sulla base delle valutazioni » a: « di cui all'articolo 9 » sono soppresse;

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « , comma 2 »;

c) al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

12. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 29 è soppresso.

13. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: « riferito ai rifiuti radioattivi » fino alla fine del periodo;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

14. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 31 è soppresso.

15. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 32 è soppresso.

16. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 33 è soppresso.

17. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 34 è soppresso.

18. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il primo comma è soppresso ».

5. 6. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Entro dodici mesi con le seguenti: Ferma l'esclusione del ricorso alla tecnologia nucleare per la produzione di energia, entro sei mesi.

5. 5. Baretta, Lulli, Mariani, Ghizzoni.

Sopprimere il comma 1.

5. 19. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di garantire la sicurezza ambientale e delle popolazioni, è esclusa la produzione di energia nucleare in Italia.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, dopo le parole: adotta la Strategia energetica nazionale che, *aggiungere le seguenti:* in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e, *e, al secondo periodo, dopo le parole:* Nella definizione della Strategia, *aggiungere le seguenti:* che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari,.

5. 7. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Al fine *fino a:* Unione europea.

5. 8. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sostituire le parole: non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, *con le seguenti:* per cinquanta anni sono vietati la.

5. 20. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sostituire le parole: non si procede alla definizione e attuazione del, *con le seguenti:* è abrogato il.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, dopo le parole: adotta la Strategia energetica nazionale che, *aggiungere le seguenti:* in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e, *al secondo periodo, dopo le parole:* Nella definizione della Strategia, *aggiungere le seguenti:* che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari,.

5. 9. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, dopo le parole: non si procede *aggiungere le seguenti:* per un periodo minimo di dieci anni.

5. 2. Vannucci.

Al comma 5, lettera c) capoverso ART. 3, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *con le seguenti:* Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta,.

5. 16. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 5, lettera c), capoverso ART. 3, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Con decreto del Presidente della Repubblica adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400, previa delibera del Consiglio dei ministri.

5. 3. Lo Moro, Zazzera.

Al comma 5, lettera c), capoverso ART. 3, premettere le seguenti parole: Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo,.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

5. 17. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 25, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 2, lettera i) », *sono sostituite con le seguenti:* « di cui all'articolo 2, lettera e) ».

5. 15. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 5, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) all'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, al primo periodo, dopo le parole: « parere vincolante dell'Agenzia », sono inserite le seguenti: « previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione sul cui territorio ricade la proposta di localizzazione del sito e d'intesa con gli enti locali interessati, ».

5. 10. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 5, lettera n) capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e per il 35 per cento ai comuni aggiungere le seguenti: e alle province.

5. 4. Simonetti.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Entro dodici mesi, con le seguenti: Entro centottanta giorni.

5. 11. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Entro dodici mesi con le seguenti: entro sessanta giorni.

5. 1. Vannucci.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: adotta la Strategia energetica nazionale che, aggiungere le seguenti: in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e.

5. 12. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione

delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento,.

5. 21. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: diversificazione delle fonti energetiche, aggiungere le seguenti: con esclusione dell'energia da fonte nucleare,.

5. 13. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: Nella definizione della Strategia, aggiungere le seguenti: che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari,.

5. 14. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La Strategia energetica nazionale esclude la produzione di energia nucleare sul territorio nazionale.

5. 18. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6. 2. Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con ordinanza di protezione civile.

6. 7. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Zazzera, Palagiano, Mura.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a valere, ove necessario, sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa

dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con le seguenti: a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

a) alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

6. 3. Lolli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: di cui all'autorizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

6. 6. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Zazzera, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ASL de l'Aquila può

prorogare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure ai fini della stabilizzazione dei relativi rapporti di lavoro.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 12,5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

1-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di autorità indipendenti.

1-*quinquies*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e del comma 1-*quater* devono derivare risparmi non inferiori a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

6. 4. Lolli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, nonché gli enti in regime di convenzione della medesima regione Abruzzo interessata dai piani per il rientro del disavanzo sanitario, senza ulteriori aggravii di spesa del bilancio, possono, ai fini delle stabilizzazioni dei relativi rapporti di lavoro, prorogare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure ».

6. 5. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Zazzera, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire l'occupazione giovanile, anche temporanea, come strumento efficace per superare i problemi

gravanti sul mercato del lavoro europeo, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato, per l'anno 2011, a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro, con variazioni interne di bilancio, le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, allo scopo di continuare a garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero.

6. 1. Toccafondi, Moffa, Poli, Gatti, Antonino Foti, Paladini, Buonfiglio, Damiano, Fallica, Lo Presti, Cesario, Cambursano, Traversa, Baretta, Ciccanti, Pelino, Gianni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Misure a favore dei dirigenti scolastici meritevoli).

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri complementari ai fini dell'immatricolazione, dell'iscrizione e della frequenza di un ulteriore corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, nel limite massimo di

100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2011-2013.

6. 01. Ceccacci Rubino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Deroghe al Patto di stabilità interno per spese relative a calamità naturali).

1. Le spese effettuate, nell'anno 2011, per opere infrastrutturali e di manutenzione a seguito dello stato di emergenza deliberato in data 10 marzo 2011 con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per gli eventi atmosferici che hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011, nella misura di 150 milioni di euro per la regione Marche, 10 milioni di euro per la regione Abruzzo, e 40 milioni di euro per la regione Basilicata.

2. Le spese escluse dal patto di stabilità interno ai sensi del comma 1 sono ripartite dalle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata fra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle province e dei comuni interessati dallo stato di emergenza.

3. Le spese di cui al comma 1 sono effettuate, entro il 31 dicembre 2011, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di verificare l'assenza di effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

4. Alla compensazione finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo per pari importo, in termini di sola cassa, del fondo di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

6. 02. Vannucci.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 4. Fluvi, Baretta, Lulli.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 7.

(Operatività della Cassa depositi e prestiti – CDP S.p.A.).

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

« 8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni di minoranza, esclusivamente attraverso veicoli societari controllati dalla medesima CDP S.p.A., in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione delle partecipazioni, le modalità di individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Nel medesimo regolamento sono definiti i tempi massimi

di durata dell'intervento della CDP S.p.A., in relazione alle diverse tipologie di operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a comunicare, con motivata relazione, alle competenti Commissioni parlamentari le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza di società di rilevante interesse nazionale, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento delle operazioni medesime. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla CDP S.p.A., riferisce entro il 31 marzo di ciascun anno, alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in merito alle singole operazioni poste in essere ai sensi del presente comma, con riferimento alle valutazioni concernenti: la condizione dei settori di operatività, le ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese e sui livelli occupazionali, l'evoluzione dei dati di bilancio relativi alle società oggetto di partecipazione riguardanti l'entità del fatturato, la stabilità dell'equilibrio finanziario e patrimoniale nonché la redditività delle stesse. Gli amministratori delle società veicolo controllate da CDP, ivi compresi i presidenti e gli amministratori delegati, sono scelti facendo ricorso, per almeno la metà, a personale interno della stessa CDP con adeguate e comprovate specializzazione e professionalità, per la restante quota, scegliendo fra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori di riferimento. Gli amministratori che CDP, direttamente o tramite i veicoli societari, nomina o elegge nelle società di cui siano state acquisite partecipazioni non possono acquisire deleghe operative e gestionali e devono essere scelti preferibilmente fra i dirigenti della CDP con adeguata specializzazione. Scelte diverse devono essere motivate dal Consiglio di amministrazione della stessa CDP. Nel caso in cui le partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8 ».

2. Il regolamento, di cui al comma 1, capoverso 8-bis è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La Commissione di vigilanza di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, esercita le sue funzioni anche sulle società veicolo di cui al comma 1 ».

7. 5. Baretta, Fluvi, Lulli, Causi.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 7.

(Cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.

2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debentrici.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7.

7. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

b) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento" ».

7. 12. Cambursano, Borghesi, Zazzera, Cimadoro, Messina, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 7.

(Operatività della Cassa depositi e prestiti – CDP S.p.A.).

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

« 8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni, anche di controllo, in società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali, al fine di contribuire, anche tramite operazioni di fusione tra le società acquisite e partecipate da CDP S.p.A. stessa, alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di mercato unitario dell'energia a dimensione europea, tramite la realizzazione delle necessarie infrastrutture di interconcessione. Con regolamento adot-

tato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione, da parte di CDP S.p.A., delle partecipazioni, nonché le modalità di individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8".

2. Il regolamento, di cui al comma 1, capoverso 8-bis è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

7. 6. Federico Testa.

Al comma 1, capoverso 8-bis, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni di minoranza in società quotate di rilevante interesse nazionale a condizione che siano caratterizzate da una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e da adeguate prospettive di redditività. A tal fine, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione da parte di CDP S.p.A., tramite veicoli societari quotati, di partecipazioni di minoranza in società, nonché i criteri di individuazione delle medesime società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità, di livelli occupazionali, di entità di fatturato e di ricadute sul sistema economico-produttivo del Paese. È fatto comunque divieto alla Cassa depositi e prestiti di partecipare in salvataggi d'impresa, nonché di partecipare in società che richiedano oneri di ricapitalizzazione. In caso di mancato rispetto di almeno uno dei suddetti criteri e delle modalità di assunzione di partecipazioni in società, la

Cassa depositi e prestiti può fare azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

7. 13. Cambursano, Borghesi, Zazzera, Cimadoro, Messina, Barbato.

Al comma 1, capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: assumere partecipazioni aggiungere le seguenti: di minoranza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare con le seguenti: con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. 9. Borghesi, Cambursano, Messina, Zazzera, Barbato.

All'articolo 7, capoverso 8-bis, al primo e al secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: di interesse nazionale con le seguenti: di interesse strategico sul piano industriale e dello sviluppo tecnologico.

7. 14. Causi.

Al comma 1, capoverso comma 8-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: e che risultino fino alla fine del periodo.

7. 2. Vannucci.

Al comma 1, capoverso 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare aggiungere le seguenti: con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. 8. Borghesi, Cambursano, Messina, Zazzera, Barbato.

Al comma 1, capoverso comma 8-bis, secondo periodo, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. 1. Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso 8-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: Lo schema del decreto di cui al secondo periodo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione di un parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

7. 3. Vannucci.

Al comma 1, capoverso 8-bis, terzo periodo, dopo le parole: è trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

7. 11. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Barbato, Messina.

Al comma 1, capoverso 8-bis, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: In ogni caso, è fatto divieto alla CDP S.p.A. di acquisire dette partecipazioni, solo qualora detta acquisizione avviene direttamente mediante utilizzo delle risorse provenienti dalla raccolta postale. È invece consentito l'utilizzo delle risorse provenienti dalla raccolta postale per l'acquisizione di partecipazione in società, qualora essa avvenga attraverso la sottoscrizione di Fondi comuni di investimento, di cui all'articolo 2, comma 235, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. 10. Cambursano, Borghesi, Messina, Zazzera, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1,

capoverso 8-bis è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 7. Fluvi, Causi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare di euro un milione».

7. 010. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «stessa deve essere preceduta» sono sostituite dalle seguenti: «stessa nonché le eventuali azioni cautelari e conservative, ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore devono essere precedute».

7. 08. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure di semplificazione fiscale).

1. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è soppresso.

7. 09. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono soppresse le seguenti parole: «dello stesso periodo».

7. 07. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Organismo di regolazione del trasporto ferroviario).

1. Il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è sostituito dal seguente:

« 1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE è l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della

capacità e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo ».

7. 01. Della Vedova, Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « per più di un periodo » sono sostituite dalle seguenti: « per almeno un triennio ».

7. 03. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 è soppresso.

7. 02. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure di semplificazione fiscale).

1. L'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.

7. 04. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 è soppresso.

7. 05. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure di semplificazione fiscale).

1. Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali a carico delle imprese e riordinare il quadro dei controlli e delle verifiche induttive sull'attività economica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dell'emanazione della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) qualificazione degli studi di settore, come istituiti dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come elementi di selezione per le verifiche fiscali e non come presupposto di accertamento automatico;

b) previsione che gli stessi, in sede di giudizio, rappresentino una presunzione semplice;

c) previsione che, ai fini dell'accertamento, l'ufficio accertatore abbia l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione al contribuente dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore;

d) codificazione della normativa primaria riguardante la materia, con esplicita indicazione delle norme abrogate.

7. 011. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Rivalutazione dei beni immobili).

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

4. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento da versare con le modalità indicate al comma 7.

5. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 4 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 2 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 5 e 6 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento

annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342,

quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

7. 012. Moroni.

(Inammissibile)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00458 Vanalli, 7-00485 Favia e 7-00486 Bressa: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	67
<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione)</i>	78

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	67
Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e di Legautonomie (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4144 Cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti e C. 4194 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4194</i>)	68

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)118 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	70
---	----

INTERROGAZIONI:

5-04264 Bordo: Dotazione organica delle forze dell'ordine e relativi presidi nella provincia di Foggia	73
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	82
5-00014 Caparini: Ordine pubblico nella provincia di Brescia	73
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	85
5-00504 Viola: Ordine pubblico nei comuni del Veneto orientale	74
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	87
5-00727 Siragusa: Intimidazioni di esponenti politici della provincia di Palermo	74
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	89
5-01373 Motta: Dotazione organica delle forze dell'ordine a Parma	74
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	91
5-01410 Zazzera: Revoca della scorta a un magistrato	74
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	93

5-02866 Codurelli: Ordine pubblico nella Brianza	74
ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)	94
5-03443 Bertolini: Utilizzo del <i>burqa</i> nel territorio italiano	75
ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)	96
5-01346 Scilipoti: Rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini stranieri	75
ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)	98
5-03776 Bosi: Problema alloggiativo degli immigrati extracomunitari a Firenze	75
ALLEGATO 11 (Testo integrale della risposta)	99
RISOLUZIONI:	
7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini: in materia di programmazione dei flussi migratori (Seguito della discussione e rinvio)	75
ALLEGATO 12 (Dati forniti dal Governo)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
AVVERTENZA	77

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00458 Vanalli, 7-00485 Favia e 7-00486 Bressa:
Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali,
con particolare riguardo al servizio idrico.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2011.

Pierguido VANALLI (LNP), presenta una nuova formulazione della propria risoluzione n. 7-00458 (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.25.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.**Audizione di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e di Legautonomie.**

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti, l'audizione di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e di Legautonomie.

Avverte che l'UPI ha comunicato di non poter partecipare all'audizione e di essere rappresentata dall'ANCI. L'UPI ha inviato un documento elaborato in modo unitario con l'ANCI, che è in distribuzione.

Ricorda che all'audizione era stata invitata la Conferenza delle regioni e delle

Province autonome. Il dottor Alessandrini, responsabile per i rapporti con il Parlamento della Conferenza medesima, ha comunicato che i rappresentanti della Conferenza non potranno partecipare all'audizione, poiché è ancora in corso l'attività istruttoria utile alla predisposizione di una posizione delle Regioni da rappresentare alla Commissione.

Vito SANTARSIERO, *rappresentante dell'ANCI* e Antonio ROSATI, *rappresentante di Legautonomie*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.

C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4144 Cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti e C. 4194 Veltroni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4194).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 4194 Veltroni « Norme sulla democrazia interna dei partiti e sulla disciplina delle elezioni primarie ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Andrea ORSINI (IR), *relatore*, sottolinea che, come la maggior parte delle altre proposte in esame, la proposta Veltroni definisce la natura giuridica dei partiti politici, attualmente assimilabili alle associazioni di fatto, rendendoli associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica. In particolare, l'articolo 2, comma 1, della proposta Veltroni – come anche le proposte n. 244, 506, 3809 e 4194 – rinvia, per quanto riguarda il procedimento di acquisto della personalità giuridica alla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che prevede, tra l'altro, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche quale atto necessario per l'acquisizione della personalità giuridica.

Una norma di chiusura – come nella proposta di legge n. 244 e nella proposta n. 506 – prevede l'applicazione ai partiti delle norme di legge vigenti (in primo luogo quelle del codice civile) per quanto non espressamente previsto dallo statuto del partito (articolo 3, comma 5).

È prevista la presentazione, assieme allo statuto, anche del simbolo e della denominazione del partito (articolo 3, comma 4).

Lo statuto e le sue eventuali modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 2, comma 2). La pubblicazione dello statuto è condizione indispensabile per accedere ai finanziamenti pubblici.

Come altre proposte – in particolare la n. 244, la n. 506, la n. 853 e la n. 3809 – anche la proposta Veltroni prevede la definizione degli organismi dirigenti; le procedure di iscrizione; e le modalità di svolgimento dei procedimenti deliberativi.

Per quanto riguarda gli stranieri, la proposta Veltroni prevede espressamente che gli stranieri possano associarsi liberamente in partiti politici alle stesse condizioni dei cittadini italiani (articolo 1, comma 1).

Anche la proposta Veltroni prevede una serie di contenuti obbligatori degli statuti, finalizzati a garantire adeguate forme di democrazia interna. In sostanza, si tratta di misure per la tutela delle minoranze, cui deve essere assicurata la presenza negli organi collegiali; per le modifiche statutarie; per la regolamentazione delle azioni disciplinari; per consentire la piena possibilità di accesso all'anagrafe degli iscritti da parte di tutti gli aderenti, nel rispetto delle regole sulla riservatezza stabilite dalla legge; e per riequilibrare la rappresentanza di genere negli organi dirigenti del partito. In particolare è previsto un limite della rappresentanza di ciascun genere fissato o al 55 per cento.

La proposta Veltroni, poi, prevede, come altre, che gli statuti rechino misure per garantire l'effettiva segretezza del voto, laddove disposto.

Per quanto riguarda il finanziamento dei partiti, anche la proposta Veltroni condiziona l'accesso alle risorse pubbliche destinate ai partiti al rispetto delle nuove disposizioni di legge in materia di partiti politici. La proposta destina inoltre il 5 per cento dei rimborsi elettorali alla formazione dei giovani al fine di favorire la loro partecipazione alla politica, come la proposta n. 506.

La proposta prevede una diminuzione del rimborso per le spese per la campagna

elettorale finalizzata al finanziamento delle elezioni primarie e il loro dimezzamento per i partiti che non svolgono tali elezioni.

Infine, la proposta Veltroni – come la proposta n. 3809 – prevede il ricorso alle elezioni primarie per la scelta delle candidature del partito alle elezioni.

Mentre però la proposta n. 3809 prevede l'utilizzo obbligatorio delle elezioni primarie (con una sanzione basata sulla decurtazione dei rimborsi elettorali) e ne demanda le modalità di svolgimento alla libera determinazione dello statuto; la proposta Veltroni considera facoltative le primarie (tuttavia si prevede una decurtazione analoga alla proposta n. 3809 in caso di non effettuazione di elezioni primarie), ma ne definisce le modalità di svolgimento in parte direttamente, in parte attraverso regolamenti interni dei partiti.

Più precisamente, l'articolo 4 della proposta di legge Veltroni disciplina dettagliatamente lo svolgimento delle elezioni primarie che sono facoltative, ma i partiti che decidono di optare per altri sistemi di scelta delle candidature subiscono una decurtazione del 50 per cento dei rimborsi elettorali e di ogni altro tipo di finanziamento pubblico (articolo 1, comma 3).

L'ambito di applicazione della disposizione comprende tutti i tipi di elezione (comprese le elezioni regionali di cui si dirà dopo) e le candidature da scegliersi con le primarie sono espressamente indicate all'articolo 4, comma 1.

Per le elezioni regionali, la riduzione del 50 per cento dei rimborsi è considerata principio fondamentale per la legislazione regionale ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Tale riduzione è applicata ai partiti che non adottano le procedure per le elezioni primarie nella scelta dei candidati a pre-

sidente della regione e a consigliere regionale, anche in questo caso solamente in caso di sistema maggioritario con collegi uninominali (articolo 1, comma 4).

Per quanto riguarda lo svolgimento delle primarie, la proposta di legge Veltroni indica direttamente alcune modalità procedurali, rinviando alcune discipline di dettaglio all'autonoma regolamentazione dei partiti.

La proposta affida un ruolo centrale all'ufficio elettorale competente per ciascuna elezione: ad esso devono presentare richiesta i partiti o le coalizioni di partiti, tramite i loro legali rappresentanti, che intendono procedere a elezioni primarie.

La richiesta deve essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Sono inoltre definite le attribuzioni dell'ufficio elettorale competente e del collegio dei garanti nominati dal partito.

Il regolamento di partito interviene principalmente in materia di definizione di elettorato attivo e passivo, ossia sulle modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie, di sottoscrizione delle stesse e di delimitazione del corpo elettorale. In ogni caso devono essere ammessi al voto i cittadini iscritti alle liste elettorali che dichiarano di essere elettori del partito o coalizione che ha indetto le primarie.

La proposta di legge interviene poi a disciplinare come segue una serie di altri aspetti del procedimento elettorale per le primarie. In particolare: le elezioni si svolgono in un solo (e, se richieste da più partiti, nello stesso) giorno; in caso di presentazione di una sola candidatura il collegio provvede direttamente alla proclamazione del vincitore; ciascun cittadino può partecipare ad una sola elezione primaria per la medesima carica, in caso di svolgimento di primarie da parte di più partiti; il voto è espresso a scrutinio segreto; ciascun elettore dispone di un voto singolo per un solo candidato; è selezionato il candidato che ha ottenuto più voti; in caso di rinuncia, impedimento o morte del candidato vincitore subentra il secondo candidato per numero di voti ottenuti; le

spese per la campagna elettorale dei candidati alle primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse (si ricorda in proposito che per le elezioni amministrative non sono previsti limiti alle spese elettorali).

In materia di elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale e spese elettorali, per quanto non disposto dalla proposta di legge, si applicano le disposizioni vigenti in materia nelle corrispondenti elezioni.

L'articolo 5 della proposta di legge Veltroni provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle elezioni primarie nella misura di 15 milioni di euro e alla relativa copertura assicurata nella diminuzione (da 1 euro a 90 centesimi) dell'importo da moltiplicare per ciascun elettore ai fini dell'ammontare dei quattro fondi per il rimborso delle spese per le campagne elettorali di cui alla legge n. 157 del 1999.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 16.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)118 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Jole SANTELLI (Pdl), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è convocata nella giornata odierna per avviare l'esame della proposta di regolamento che modifica la disciplina vigente istitutiva del codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere (il cosiddetto codice Schengen), nonché della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

L'occasione è particolarmente opportuna, alla luce delle vicende verificatesi nelle ultime settimane a seguito dei repentini cambiamenti di regime e dei conflitti esplosi in alcuni paesi del Nord Africa cui hanno fatto seguito. Si sono verificati in particolare l'intensificazione dei flussi migratori soprattutto in direzione delle coste del nostro paese, nonché l'avvio, su sollecitazione in primo luogo dell'Italia, di un confronto a livello europeo sui possibili correttivi da apportare alla disciplina vigente.

È evidente che una accurata ricognizione dei diversi profili che attengono al regime Schengen non può prescindere da un approfondito confronto con il Governo.

Per questo motivo è indispensabile l'attiva partecipazione dell'esecutivo ai lavori della Commissione per l'esame della proposta di regolamento, anche per verificare se non si possano includere altri aspetti, oltre a quelli già considerati nella proposta, nella valutazione delle possibili integrazioni e correzioni da apportare.

La disciplina Schengen, entrata in vigore a partire dal 1995, ha disposto la soppressione dei controlli alle frontiere interne in modo da favorire la libera circolazione all'interno dell'UE.

Attualmente l'area Schengen riguarda 25 Paesi, di cui 22 membri dell'UE più Norvegia, Islanda e Svizzera e interessa oltre 400 milioni di cittadini europei.

Sono innegabili i vantaggi che i cittadini europei hanno tratto dall'applicazione del regime Schengen.

In effetti, nel caso in cui ad attraversare una frontiera esterna dell'area Schengen siano cittadini dell'UE, si procede a verifiche minime dirette ad accertare l'identità del soggetto interessato.

I cittadini dei paesi terzi sono invece sottoposti a verifiche più approfondite.

L'attraversamento delle frontiere interne può essere effettuato senza alcun controllo. È comunque previsto che in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o per la sicurezza interna si possano ripristinare in via eccezionale i controlli alle frontiere interne, tuttavia per un periodo limitato.

Le vicende recenti costituiscono la più evidente dimostrazione che la disciplina vigente si presta ad essere utilizzata per eludere i controlli alle frontiere favorendo il vero e proprio traffico di esseri umani che alimenta l'immigrazione clandestina.

Non mancano, inoltre, taluni profili critici connessi alla insufficiente chiarezza di aspetti non secondari del regime Schengen, da cui discendono incertezze sul piano interpretativo e orientamenti difformi da parte dei diversi Stati membri.

Con la proposta di regolamento in esame la Commissione europea ha ritenuto di prospettare alcune correzioni sulla base di una serie di elementi emersi in sede di attuazione del codice Schengen.

Particolare rilievo assumono le modifiche e i chiarimenti che concernono le condizioni di ingresso per i cittadini di Paesi terzi.

Appare, in particolare, pienamente condivisibile la modifica volta a precisare come si calcola il periodo di tre mesi preso a riferimento per i soggiorni dei cittadini di Paesi terzi, così come i requisiti dei documenti di viaggio di cui i soggetti interessati devono essere in possesso.

Si tratta di elementi che possono utilmente concorrere a precisare l'ambito di applicazione di certe disposizioni prevenendo possibili contenziosi. Risulta allo stesso modo apprezzabile la proposta di creare corsie separate per i cittadini di Paesi terzi che non sono tenuti a possedere un visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne dell'area Schengen in modo da velocizzare le operazioni.

Appare poi condivisibile anche l'obiettivo di favorire una migliore e più spacia-

lizzata formazione delle guardie di frontiera competenti ad effettuare i controlli. La delicatezza delle funzioni loro affidate richiede la massima preparazione e consapevolezza dei risvolti che la loro attività può comportare, non soltanto per la tutela dell'ordine pubblico e per l'esercizio delle attività di vigilanza, ma anche per quanto concerne gli aspetti umanitari e la salvaguardia dei diritti fondamentali.

Meritano invece di essere approfondite attentamente le modifiche volte, rispettivamente, a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per taluni aspetti oggetto del codice Schengen, e la prospettiva di sopprimere l'obbligo, per i cittadini di Paesi terzi in posizione regolare, di dichiarare la loro presenza.

Quanto al primo aspetto, si tratta di chiarire se il conferimento della delega per una durata indeterminata, ferma restando la possibilità di una sua revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, associandosi all'assenza di obiettivi specifici e di indicazioni quanto al suo contenuto e alla portata, non possa prefigurare il rischio di un eccesso di delega.

Considerata la delicatezza delle questioni in discussione, occorre verificare se sia opportuno demandare a un organo tecnico qual è la Commissione europea, poteri così ampi.

Va in proposito ricordato che già in una recente occasione nell'ambito del Parlamento europeo è stata sollevata l'opportunità di contestare dinanzi alla Corte di Giustizia la legittimità della procedura seguita per l'adozione di una decisione 2010/252/UE recante una serie di regole per le operazioni alle frontiere marittime coordinate da Frontex e il salvataggio e lo sbarco di immigrati.

In quella circostanza è stato contestato il fatto che la decisione avrebbe travalicato le competenze della Commissione europea e avrebbe dovuto essere sottoposta alla procedura legislativa ordinaria.

Lo stesso Senato, nell'esaminare la proposta all'ordine del giorno, ha inteso richiamare l'attenzione su questo aspetto, su cui è indispensabile acquisire l'avviso del Governo.

Quanto al secondo profilo, la Commissione prospetta la soppressione dell'obbligo in relazione al fatto che alcuni Stati membri non attuano la normativa vigente o avrebbero riscontrato notevoli difficoltà pratiche.

Prima di procedere ad una abrogazione è comunque indispensabile valutare, anche sulla base degli elementi che potrà fornire il Governo, se l'adempimento di tale obbligo non possa risultare utile ai fini del contrasto all'immigrazione clandestina.

In conclusione, la portata delle modifiche prospettate è varia; alcune rispondono a finalità essenzialmente tecniche e di dettaglio, mentre altre pongono questioni di evidente importanza per le quali è indispensabile effettuare una accurata istruttoria per la quale è indispensabile avvalersi anche degli elementi di informazione e di valutazione che dovranno essere assicurati dal Governo.

Va sicuramente colta la possibilità di discutere dell'efficacia e della capacità di resistenza della disciplina esistente di fronte all'evoluzione della situazione che si va determinando in alcuni paesi membri che si affacciano nel Mediterraneo, e in particolare in Italia, sotto l'incalzare di una pressione migratoria quantitativamente assai più consistente e comunque più difficilmente gestibile di quella che si riscontrava quando il regime Schengen fu concepito ed entrò in vigore.

L'Italia deve svolgere questa ricognizione con particolare scrupolo nella consapevolezza di trovarsi, per la sua collocazione geografica, in una condizione particolarmente esposta ai traffici di clandestini, senza timori di far valere con la necessaria forza e convinzione le sue ragioni presso le istituzioni europee.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI indi del

presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 16.35.

5-04264 Bordo: Dotazione organica delle forze dell'ordine e relativi presidi nella provincia di Foggia.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge che l'area di San Severo e del Gargano è una delle più difficili per presenza e per radicamento della criminalità organizzata. A lungo la criminalità organizzata di questa area è stata sottovalutata. Oggi essa si presenta come una forza in grado di realizzare un assoggettamento della popolazione che non ha uguali nel sud Italia, come dimostrato dalla impenetrabile omertà che circonda certi fatti di sangue. Inoltre, mentre in altre aree la criminalità organizzata riduce la propria esposizione quando le istituzioni fanno sentire la propria presenza sul territorio, nell'area in questione avviene il contrario. In questa legislatura forse per la prima volta il Ministero dell'interno ha preso piena cognizione della gravità della situazione e ha adottato le necessarie misure di contrasto e prevenzione. Dal dicembre 2009, con cadenza grossomodo mensile, si riunisce a Bari il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, sotto la presidenza del ministro Maroni o del sottosegretario stesso, per fare il punto sui problemi e sulle iniziative da intraprendere, con particolare attenzione al foggiano. C'è quindi nel Governo la consapevolezza che quella dell'ordine pubblico nell'area di San Severo e del Gargano è una partita difficile, ma di essenziale rilievo strategico. Gli amministratori locali seguono con grande partecipazione e con sofferenza lo sforzo in atto e assicurano la loro collaborazione. I risultati conseguiti sono importanti, ma per il Governo rappresentano soltanto l'inizio.

Michele BORDO (PD), replicando per l'interrogazione in titolo, dichiara di ritenere corretta l'analisi della situazione fornita dal rappresentante del Governo. I fenomeni criminali dell'area in questione sono stati per molti anni sottovalutati e nell'ultimo periodo le associazioni criminali hanno compiuto un salto di qualità, condizionando il mercato e infiltrandosi nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione.

Esprime quindi apprezzamento per la presenza costante e per l'attenzione del Governo e, in particolare, del sottosegretario Mantovano al territorio e al Gargano, le quali hanno permesso di raggiungere risultati importanti nel contrasto e nella repressione dei fenomeni criminali. Nonostante, l'impegno del Governo e delle forze dell'ordine non è ancora sufficiente. Se è vero che lo scorso anno sono stati catturati pericolosi latitanti, è anche vero che l'attuale presenza ordinaria delle forze dell'ordine sul territorio è insufficiente alle esigenze e che il controllo del territorio è affidato, almeno per la polizia, al solo commissariato di San Severo, la cui dotazione organica non basta a far fronte al compito di controllare in modo capillare il territorio. Completa il quadro la carenza di strutture adeguate e di mezzi. Quanto ai carabinieri, non sono sufficienti a loro volta ad assicurare l'ordine pubblico nell'intera zona, senza contare che in alcune stazioni sarebbe necessario disporre di personale di nuova assunzione.

5-00014 Caparini: Ordine pubblico nella provincia di Brescia.

Jole SANTELLI, *presidente*, comunica che il deputato Bertolini ha sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Isabella BERTOLINI (Pdl) rinuncia alla replica.

5-00504 Viola: Ordine pubblico nei comuni del Veneto orientale.

Jole SANTELLI, *presidente*, comunica che il deputato Motta ha sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carmen MOTTA (PD), rinuncia alla replica.

5-00727 Siragusa: Intimidazioni di esponenti politici della provincia di Palermo.

Jole SANTELLI, *presidente*, comunica che il deputato Motta ha sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carmen MOTTA (PD), replicando alla risposta all'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, si dichiara insoddisfatta per il ritardo con cui tale risposta è stata fornita. Segnala che interrogazioni come quella in discussione avrebbero bisogno di risposte immediate e urgenti in quanto presentate a salvaguardia di persone che si trovano in situazioni a rischio.

5-01373 Motta: Dotazione organica delle forze dell'ordine a Parma.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Carmen MOTTA (PD), replicando, dichiara la sua insoddisfazione. Il sottosegretario ha fornito un quadro generale del comparto sicurezza, di cui prende atto, anche se a lei risultano dati diversi. Osserva che alle esigenze del comparto sicurezza il Governo ha fornito risposte

parziali, come i 115 milioni di euro stanziati con il decreto-legge n. 27 del 2011, peraltro sottratti ai fondi stanziati per il riordino delle carriere. Negli ultimi tre anni, poi, al comparto sicurezza è stata sottratta una parte cospicua di finanziamenti. Questo ha creato scontento tra il personale delle forze dell'ordine che, anche in una città come la sua, Parma, dove la situazione non è critica, ha manifestato per richiedere un adeguamento degli stipendi, degli organici e dei mezzi. C'è quindi bisogno di una risposta alle richieste degli operatori della sicurezza e alle criticità da loro indicate. Sottolinea infine come il Governo, che ha indicato al primo posto del suo programma la sicurezza, nella realtà lascia gli operatori nell'incertezza.

5-01410 Zazzera: Revoca della scorta a un magistrato.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto. Osserva che il trasferimento della dottoressa Forleo è stata un'operazione punitiva nei suoi confronti. Ricorda come il magistrato sia esposto a minacce personali che hanno assunto anche aspetti inquietanti, come l'incidente occorso il 3 dicembre 2009, i cui contorni non sono stati mai del tutto chiariti, e che quindi dovrebbe essere maggiormente tutelata. Invece nei confronti della dottoressa Forleo è stata compiuta un'operazione di smantellamento della tutela, con la negazione della scorta che, invece, viene fornita ai deputati Razzi e Scilipoti.

5-02866 Codurelli: Ordine pubblico nella Brianza.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta e sottolinea come sia tardiva la risposta a un'interrogazione sollecitata più volte. Osserva che le promesse del Governo in campagna elettorale si sono tradotte nei tagli indicati anche dall'onorevole Motta e come, senza risorse, non basti la sinergia tra le forze dell'ordine per realizzare un'attività efficiente di sicurezza.

5-03443 Bertolini: Utilizzo del *burqa* nel territorio italiano.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Isabella BERTOLINI (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per la esauriente risposta. Sottolinea l'importanza che la Commissione approvi quanto prima la legge che vieta espressamente l'utilizzo del *burqa* o di indumenti simili in Italia. È vero infatti che la legge n. 152 del 1975 vieta già l'occultamento del volto, ma è anche vero che si sta diffondendo in Italia, a livello culturale, una tolleranza e un permissivismo inquietanti rispetto all'uso di indumenti come il *burqa*, come provano fatti come quello richiamato nell'interrogazione. Si tratta di una deriva preoccupante, che deve essere frenata.

5-01346 Scilipoti: Rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini stranieri.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che l'interrogazione in titolo è stata sottoscritta dal deputato Bertolini.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Isabella BERTOLINI (PdL), rinuncia alla replica.

5-03776 Bosi: Problema alloggiativo degli immigrati extracomunitari a Firenze.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Francesco BOSI (UdCpTP), replicando, dà atto all'opera positiva delle forze di polizia in situazioni complesse, come l'occupazione a Firenze di edifici e dei susseguenti atti di violenza. Sottolinea, però, la necessità di istituire un Centro di identificazione ed espulsione anche nella Regione Toscana, anche contro la volontà della Regione e degli enti locali, come avviene per le opere strategiche. Il Ministro dell'interno aveva previsto la realizzazione di un CIE in ogni regione, ma in tre anni di Governo ciò non è stato realizzato ed è quindi il momento, a suo avviso, di passare dalle parole ai fatti.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 17.35.

7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini: in materia di programmazione dei flussi migratori.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata presentata la risoluzione n. 7-00578, a prima firma Bertolini, vertente su materia identica a quella della risoluzione 7-00478 Zaccaria, di cui la Commissione ha già iniziato la discussione. Avverte quindi che, se la Commissione concorda, il seguito della discussione delle risoluzioni avverrà congiuntamente.

La Commissione concorda.

Isabella BERTOLINI (PdL) rinuncia ad illustrare la sua risoluzione.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO deposita un documento (*vedi allegato 12*) contenente i dati richiesti nella precedente seduta dal deputato Zaccaria.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che alla Commissione sarebbe utile, per poter valutare appieno i fenomeni migratori che hanno interessato l'Italia negli ultimi mesi, conoscere alcuni dati ulteriori, che prega il rappresentante del Governo di fornire in una prossima seduta. In particolare, ritiene che sarebbe utile conoscere il numero degli stranieri sbarcati ogni anno sulle coste italiane dall'inizio del 2010 ad oggi, distinti, ogni anno, in base alla provincia di approdo, al mese di arrivo, alla nazionalità dichiarata o accertata e al sesso. Tali dati consentirebbero, a suo avviso, di capire se il flusso migratorio di questi mesi abbia carattere davvero eccezionale ovvero se rientri nell'ordinario e, in genere, quale natura abbia: se infatti si tratta in prevalenza di famiglie, è ragionevole pensare che si tratti di profughi; se invece di maschi adulti, si tratta di immigrazione motivata da esigenze economiche e di ricerca di lavoro. Ritiene che sarebbe altresì utile conoscere, per ciascun gruppo di dati sopra indicati, la quota delle persone denunciate per il reato di immigrazione clandestina, in modo da capire quale attuazione sia stata data alla relativa normativa.

Roberto ZACCARIA (PD) ringrazia il sottosegretario Mantovano per i dati for-

niti ed esprime l'avviso che a questo punto, essendo stata formalizzata anche la risoluzione della maggioranza, la Commissione è nelle condizioni di discutere e votare quanto prima gli atti in titolo. Con riferimento, poi, alla risoluzione della maggioranza, rileva che nelle premesse si afferma che l'utilizzo dello strumento della programmazione triennale è stato interrotto dal Governo Prodi. A suo avviso, si possono avere valutazioni diverse dei fatti, ma almeno su questi occorre intendersi: è vero che il Governo Prodi non ha adottato il piano triennale, ma questo non è dipeso da una volontà politica, bensì dalla fine anticipata della legislatura. Il piano triennale era stato infatti deliberato dal Consiglio dei ministri, ma non ha poi completato il proprio iter di formazione. È il nuovo Governo, invece, ad aver scelto deliberatamente di non procedere alla pianificazione dei flussi migratori. Poiché d'altra parte ciò è accaduto in via di prassi, senza una modifica del testo unico dell'immigrazione, il quale continua a prevedere la programmazione, è necessario che il Governo rispetti le norme vigenti: e precisamente questo chiede la risoluzione di cui è il primo firmatario.

Quanto al *click day*, il sottosegretario ha chiarito già nella precedente seduta che si tratta di una procedura per stabilire una graduatoria all'interno dei flussi. Si tratta però di una procedura iniqua, della quale sarebbe necessario capire il fondamento normativo: è infatti evidente che tale procedura privilegia quanti hanno dimestichezza con la tecnologia.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO si riserva di fornire i dati e i chiarimenti richiesti dopo aver conferito col ministro. Fa presente, infatti, che i dati richiesti dal deputato Vassallo non sono pertinenti alle risoluzioni in discussione, che riguardano la programmazione dei flussi migratori, e non l'immigrazione fuori programma. Ricorda che la materia dell'immigrazione non rientra tra le deleghe a lui attribuite e che le risoluzioni in discussione sono da lui seguite sulla base di una delega autonoma. Aggiunge

che la Commissione potrebbe, se lo ritiene, audire il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, prefetto Pria, che è in grado di fornire tutti i dati dei quali la Commissione ha bisogno per i suoi lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.55 alle 18.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

ALLEGATO 1

Risoluzione 7-00458 Vanalli e altri: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico.**NUOVA FORMULAZIONE**

La I Commissione,

premesso che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (successivamente novellato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166) ha introdotto una nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, che mira a completare il processo di privatizzazione e liberalizzazione del settore al fine di garantire una maggiore diffusione dei principi di libera concorrenza;

in attuazione del citato articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 è stato adottato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168;

le nuove disposizioni (in particolare i commi 2 e 3 del predetto articolo 23-*bis*) riconoscono quali modalità ordinarie di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali:

a) la gara, con procedure ad evidenza pubblica;

b) l'affidamento diretto a società « miste » (partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI)), a condizione che il socio privato venga selezionato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, aventi il duplice oggetto dell'attribuzione della qualità di socio e dei compiti operativi connessi alla gestione del servi-

zio, e che ad esso spetti comunque una partecipazione non inferiore al 40 per cento del capitale sociale;

la previsione di detta soglia minima di partecipazione pari al 40 per cento del capitale sociale mira a rendere « stimolante » l'ingresso dei privati nella società, garantendo agli stessi un ruolo effettivo nella gestione imprenditoriale del servizio senza, tuttavia, eliminare il controllo pubblico del PPPI;

In house providing è destinato a fattispecie « residuale » cui può farsi ricorso soltanto in situazioni eccezionali, all'esito di una valutazione economica, sociale, ambientale e geomorfologica del contesto territoriale di riferimento dalla quale emerga l'impossibilità di un efficace ed utile ricorso al mercato;

per gli affidamenti in corso incompatibili con il nuovo quadro normativo, l'articolo 23-*bis*, comma 8, detta un regime transitorio che prevede, in particolare, per le gestioni conformi ai principi comunitari, la cessazione delle società *in house* alla data del 31 dicembre 2011, salvo che le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale pubblico a privati, attraverso gara pubblica, ai fini della costituzione di un PPPI;

con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato, la nuova disciplina regolamentare detta un regime differenziato (articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010) fondato sull'esigenza di salvaguardare l'autonomia gestionale del gestore e

la piena proprietà pubblica delle risorse idriche, in considerazione della spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle stesse, in linea, del resto, con quanto già previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 13, comma 1-ter, che ribadisce sia i principi della proprietà pubblica delle risorse idriche che il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio, già contenuti nel codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;

la previsione di tale regime differenziato si fonda sulla peculiare natura di bene pubblico della risorsa idrica;

la privatizzazione e la liberalizzazione dei servizi pubblici locali non sempre sono state accompagnate da una diminuzione dei costi per l'utenza e dall'effettivo soddisfacimento dei cittadini. Le tanto discusse municipalizzate, ora trasformate in gestioni *in house*, spesso hanno garantito il conseguimento di livelli di servizio, di efficienza e di economicità difficilmente raggiungibili con una gestione esternalizzata a privati;

con riferimento alla gestione dei servizi idrici, l'inserimento del limite minimo del 40 per cento in relazione alla partecipazione del privato nella società di PPPI non garantisce pienamente il controllo pubblico sulla gestione della risorsa idrica;

le peculiarità connesse alla gestione del servizio idrico sono state recepite nella nuova disciplina, che intende chiaramente sostenere, in tale specifico settore, gli affidamenti diretti a società *in house*, qualora ciò consenta di garantire condizioni di efficienza e di virtuosità – quali, ad esempio, la chiusura dei bilanci in utile e il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento o l'applicazione di una tariffa media inferiore alle medie di settore – che si rivelino comparativamente non svantaggiose per i cittadini rispetto ad altre forme societarie;

nell'ordinamento comunitario non esiste una normativa specifica che con-

sentita di armonizzare con regole comuni la materia dei servizi pubblici locali, alla quale si applica, in via generale, la disciplina contenuta nelle direttive comunitarie nonché i principi dei trattati dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e concessioni;

le norme e la giurisprudenza comunitarie non vietano la costituzione delle società *in house*, anzi consentono l'affidamento diretto nel rispetto di alcuni requisiti (partecipazione pubblica totalitaria, controllo analogo e svolgimento di attività prevalente nell'interesse dell'ente affidante), elaborati nell'ultimo decennio dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, a partire dalla nota sentenza *Teckal*. Tale posizione è stata affermata anche di recente con la sentenza 10 settembre 2009 della Corte di Giustizia europea, in causa C-573/07, ed è stata recepita nel diritto interno, con sentenza n. 5082/2009 del Consiglio di Stato;

nell'ordinamento comunitario, quindi, le amministrazioni pubbliche sono libere di esercitare in proprio un'attività economica o di affidarla a terzi, anche ad entità a capitale misto, a condizione che siano rispettate le disposizioni comunitarie vigenti, che non prevedono alcun limite minimo per la quota di partecipazione del socio privato al capitale della società di gestione di PPPI. Tali disposizioni hanno l'obiettivo di garantire la parità di trattamento, consentendo a tutti gli operatori economici interessati di concorrere all'aggiudicazione dell'appalto o concessione del servizio a condizioni eque e trasparenti;

tale orientamento è stato ribadito dalla Commissione europea nella « Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 12 aprile 2008, n. 91, nella quale viene affrontato anche il tema del ruolo del privato nella cooperazione con l'amministrazione pubblica, in considerazione dello

sviluppo che la forma di gestione mista pubblico-privata ha avuto negli ultimi anni nel settore dei servizi pubblici locali;

alla luce del quadro comunitario sopra illustrato, la nuova disciplina nazionale in tema dei servizi pubblici locali che impone la soglia minima del 40 per cento di capitale privato per la costituzione di una società mista rischia di diventare un caso isolato, poiché consegna nelle mani dei privati, in ogni caso ed a prescindere dalla eventuale antieconomicità del risultato, la gestione dei beni e servizi di pubblico interesse e fa perdere alle nostre imprese miste, pubblico-private, tutta la competitività che hanno acquisito negli anni, anche nei confronti del mercato europeo e internazionale;

tale rischio è ancora più evidente con riferimento ai servizi idrici, in considerazione della natura di fondamentale bene pubblico della risorsa idrica,

si ritiene di garantire una particolare tutela alle società *in house*, che dimostrino una gestione efficiente del servizio pubblico locale, anche in considerazione degli investimenti effettuati, e soprattutto riconoscendo correttamente che la normativa europea non ne vieta affatto la costituzione ma anzi lascia libera scelta alle istituzioni di organizzare la gestione dei propri servizi nel rispetto e nei limiti di alcune disposizioni;

l'acqua e i servizi ad essa riferibili non possono essere trattati alla stregua di un qualsiasi altro servizio pubblico locale, ancorché a rilevanza non economica, poiché rispondono a logiche concorrenziali opposte rispetto agli altri servizi e che un obiettivo fondamentale è la riduzione del consumo dell'acqua stessa, non il suo incremento;

l'acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi uso deve essere effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Tutte le acque superficiali e sotterranee apparten-

gono al demanio dello Stato e il loro uso esprime interessi generali la cui integrale tutela è un obbligo indeclinabile delle autorità pubbliche;

che sono necessari interventi riformatori volti ad individuare la divisione più efficiente delle competenze tra pubblico e privato nonché la dimensione territoriale ottimale, fisica e amministrativa, con il fine di migliorare la qualità delle reti e degli impianti e garantire una gestione trasparente, affidabile ed efficiente;

che un intervento necessario per garantire il servizio idrico, favorire lo sviluppo del settore e realizzare un equilibrio tra la tariffa-qualità-investimento-remunerazione del capitale, potrebbe essere l'istituzione di un soggetto regolatore dotato di autorevolezza, effettivi poteri di vigilanza, controllo e di sanzione, in grado di operare contemporaneamente su qualità del servizio e di tariffe, presupponendo per queste ultime un legame diretto tra le stesse e le opere d'investimento ed ammodernamento della rete e dei servizi idrici integrati, per allontanare improprie speculazioni sul bene acqua senza sottrarre al privato la possibilità di concorrere per la migliore erogazione del servizio,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di:

a) prevedere, limitatamente al caso di costituzione di società mista per la gestione dei servizi idrici, che la quota di capitale sociale da cedere ai privati sia determinata dall'ente pubblico gestore, anche in variazione dei limiti posti dalla lettera *a)* del comma 8 dell'articolo 23-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, con la finalità di garantire il massimo livello di servizio, di efficienza e di economicità raggiungibili con una gestione in partenariato pubblico privato;

b) prevedere che soggetti indipendenti, quali ad esempio agenzie costituite riconvertendo strutture di vigilanza esistenti verificano l'adeguatezza della quota

di capitale sociale che le società pubbliche intendono cedere ai privati, assumendo poteri di vigilanza, di controllo e di sanzione, in tema di qualità del servizio e di tariffe, presupponendo per queste ultime un legame diretto tra le stesse e le opere d'investimento ed ammodernamento della rete e dei servizi idrici integrati;

c) adottare iniziative per il coordinamento della normativa in oggetto con la disciplina delle Autorità d'ambito territoriale (AATO) in materia di acqua che ha

demandato alle regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

d) nelle more della predisposizione degli atti normativi necessari, prorogare il periodo transitorio per la cessazione delle società *in house* fino al 31 dicembre 2012.

(7-00458) (Nuova formulazione) « Vanalli e altri ».

ALLEGATO 2

5-04264 Bordo: Dotazione organica delle forze dell'ordine e relativi presidi nella provincia di Foggia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'area di San Severo, e con essa, l'area garganica, sono oggetto di particolare attenzione da parte delle Forze di polizia. San Severo costituisce un importante snodo di comunicazione del mercato degli stupefacenti e rappresenta un luogo di contatto tra i gruppi locali e la criminalità albanese, dedita quest'ultima, oltre al traffico di sostanze stupefacenti, anche allo sfruttamento della prostituzione.

Su tale quadro incide anche la latitanza di Giuseppe Pacilli che, già annoverato nell'elenco dei latitanti più pericolosi, è stato inserito, dal settembre del 2010, nel programma di ricerca dei latitanti di massima pericolosità con priorità delle relative attività di ricerca.

Per contrastare efficacemente l'evolversi delle dinamiche criminali, è stato costituito, già a partire dal luglio 2010, un Gruppo di lavoro dedicato che si occupa, tra l'altro, delle indagini relative alla cattura del Pacilli e alla disarticolazione del Clan mafioso « Romito ».

Il Gruppo è composto sia da operatori della Squadra Mobile di Foggia che della Sezione Criminalità Organizzata di Bari, le cui attività investigative vengono supportate con servizi di controllo del territorio da parte dei Nuclei dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e hanno portato alla cattura di alcuni pregiudicati.

Il dispositivo di sicurezza delle Forze di polizia nella provincia di Foggia – composto da 247 appartenenti ai ruoli operativi alla Polizia di Stato e da 705 Carabinieri, a cui si aggiungono 320 militari della Guardia di Finanza che, anche se con prevalenti compiti di polizia economica e

finanziaria, concorrono all'esecuzione dei piani coordinati di prevenzione generale – è stato integrato da aliquote di rinforzo.

Queste vengono impiegate sia per compiti di controllo del territorio, affidati ai Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, alle Compagnie di Intervento Operativo dell'Arma dei Carabinieri ed agli equipaggi automontati della Guardia di Finanza per un totale complessivo di 60 unità, sia con funzioni di supporto nel settore investigativo della polizia giudiziaria, mediante l'invio di specialisti provenienti dalle Squadre Mobili di altre Questure limitrofe e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di questo Dipartimento, nonché dai Nuclei Investigativi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per un totale di 30 unità.

Tali misure hanno consentito, fin da subito, di raggiungere importanti risultati. In tale contesto, cito alcune tra le operazioni di maggior rilievo. Quella denominata « Domino tris » che, conclusa nel gennaio del 2009, è stata condotta da operatori del Commissariato di pubblica sicurezza di San Severo in sinergia con la Squadra Mobile della Questura e che ha portato all'arresto di 24 soggetti di nazionalità italiana ed albanese, tutti componenti di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Sempre nell'area di San Severo, il successivo 3 marzo l'Arma dei Carabinieri ha arrestato altre 31 persone appartenenti ad un'organizzazione criminale anch'essa dedita al traffico di droga.

La Squadra Mobile di Foggia, il 1° giugno 2010, ha eseguito un provvedi-

mento restrittivo nei confronti di 62 soggetti, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, alle truffe e al falso.

Il successivo 12 luglio, sempre in provincia di Foggia, investigatori della locale Squadra mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati, che dovranno rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti.

A Foggia, il successivo 10 settembre, nell'ambito dell'operazione « Andromeda », la locale Squadra Mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 soggetti, ritenuti responsabili del reato di traffico di sostanze stupefacenti.

Ricordo ancora che nell'ambito dell'operazione « *The Final Cut* », il 22 ottobre, la Squadra Mobile ed il Commissariato di P.S. di Cerignola (Foggia) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 persone ed una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di altri 4. L'attività investigativa ha consentito di individuare un sodalizio malavitoso, capeggiato da un pregiudicato foggiano, dedito al riciclaggio di autovetture di pregio, nonché alla ricettazione di pezzi di ricambio attraverso rivenditori compiacenti e mediante un sito internet appositamente allestito.

Ricordo, infine, che lo scorso 18 marzo la Squadra mobile di Foggia ha proceduto all'arresto di un noto pregiudicato e del figlio di quest'ultimo.

Nel corso del 2010 è, inoltre, aumentato il numero delle persone denunciate e arrestate. Infatti, a fronte delle 12.092 del 2009 (di cui 2.330 arrestate e 9.762 denunciate in stato di libertà) si arriva nel 2010 alle 2.660 (di cui 2.612 arrestate e 10.048 denunciate).

Nei primi quattro mesi del corrente anno l'attività operative delle Forze di polizia territoriali – mediante l'impiego dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato con una media giornaliera di 10 equipaggi – ha reso possibili i seguenti risultati: 47.659 persone controllate; 162

persone denunciate; 29 persone arrestate; 715 perquisizioni personali effettuate; 270 perquisizioni domiciliari effettuate; 612 esercizi pubblici controllati; 1.782 contravvenzioni al Codice della Strada elevate; 72 patenti ritirate; 21.366 veicoli controllati; 287 veicoli sequestrati; gr. 233 di sostanze stupefacenti sequestrate.

Analogo impulso ha l'azione di contrasto alla criminalità anche sul versante del sequestro e della confisca ai patrimoni frutto di attività illecite. In particolare, nel periodo che va dal gennaio 2008 ad oggi, i beni sequestrati nella provincia di Foggia alle organizzazioni criminali locali sono stati 310 per un valore complessivo di oltre 64 milioni di euro, mentre, nello stesso arco temporale di riferimento, quelli confiscati sono stati 44 per un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro.

Il Commissariato di pubblica sicurezza di San Severo (Foggia) dispone di una forza effettiva di 48 unità – tra i quali il dirigente, appartenente al ruolo direttivo, e 47 appartenenti agli altri ruoli operativi della Polizia di Stato – superiore di un'unità rispetto alla previsione organica.

Il controllo dell'area viene assicurato anche da 45 militari dell'Arma dei Carabinieri e da 54 appartenenti alla Guardia di Finanza.

In San Severo è, inoltre, presente un Distaccamento della Polizia Stradale che dispone di una forza effettiva di 16 operatori della Specialità.

Il potenziamento del Commissariato di Pubblica Sicurezza – invocato dall'onorevole interrogante – deve tenere conto delle esigenze, meritevoli di non minore tutela, di altri Uffici e Reparti della Polizia di Stato distribuiti sull'intero territorio nazionale.

In ogni caso l'esigenza auspicata potrà essere utilmente riconsiderata all'atto delle nuove immissioni in servizio, nell'ambito della pianificazione delle risorse disponibili per il corrente anno.

L'immobile ove è attualmente ubicato il Commissariato è stato acquisito dal luglio del 2002 in regime di locazione a causa dello sfratto esecutivo intimato dai pro-

prietari dello stabile dove precedentemente era ubicato il presidio di polizia.

Tuttavia l'attuale edificio, essendo stato già adibito ad uso scolastico, presenta carenze sotto il profilo degli alloggi, motivo per il quale è in corso di valutazione l'offerta di una ditta privata di costruire un immobile da locare per le esigenze esclusive sia del citato Commissariato di pubblica sicurezza che di quelle del Distaccamento della Polizia Stradale.

Quanto alla mancanza di un impianto di distribuzione di carburante presso il Commissariato, riferisco che il rifornimento delle autovetture in dotazione — quando non vi siano motivi per raggiungere la Questura del capoluogo — può essere effettuato mediante ricorso ai buoni cedola, di cui il Commissariato dispone, presso i distributori in servizio a San Severo.

Quanto alla proposta di istituire un nuovo Commissariato di pubblica sicurezza nel Comune di San Nicandro Garganico (Foggia), osservo che presso quel Comune è già operante una Stazione dell'Arma dei Carabinieri che dispone di 13 militari per le funzioni di presidio dell'area.

Sull'ultimo punto ritengo opportuno ricordare a questa Commissione che ripetuti atti di indirizzo del Ministero dell'interno in materia tendono ad escludere, in generale, l'istituzione di nuovi presidi della

Polizia di Stato laddove siano già esistenti analoghi dell'Arma dei Carabinieri e/o viceversa.

Tale indicazione, che nel lungo periodo ha dato risultati positivi nell'azione di prevenzione generale e di contrasto alla criminalità, è con tutta evidenza finalizzata ad ottimizzare la presenza sul territorio delle Forze di polizia, assicurandone una più razionale ed uniforme dislocazione al fine, quindi, di evitare sovrapposizioni delle limitate risorse disponibili.

Peraltro, l'Arma dei Carabinieri svolge già un'efficace e costante attività di prevenzione generale sul territorio di San Nicandro Garganico in quanto, a supporto del menzionato presidio territoriale, vengono costantemente inoltrate aliquote di rinforzo provenienti dalle Compagnie di Intervento Operativo dell'Arma dei Carabinieri che, per il corrente mese, corrispondono a 30 unità.

Quanto sopra ha consentito, sotto il profilo della prevenzione generale, di incrementare nel 2010 rispetto a 2009 il numero delle persone arrestate (da 18 a 32, pari a circa + 78 per cento) e di quelle denunciate a piede libero (da 48 a 133, pari a circa + 177 per cento).

Per queste ragioni il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, in sede di valutazione, si era già espresso in maniera negativa sull'istituzione di un nuovo Commissariato e non vi sono al momento ragioni concrete per rivedere questo orientamento.

ALLEGATO 3

5-00014 Caparini: Ordine pubblico nella provincia di Brescia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La situazione della sicurezza nella città e nella provincia di Brescia è simile a quella di altre aree dell'Italia settentrionale caratterizzate da significative realtà economiche e commerciali che attraggono attività di natura criminosa, seguiti con attenzione dalle Forze dell'Ordine.

L'immigrazione è sensibilmente aumentata nell'arco di un decennio: accanto alla presenza di cittadini regolarmente inseriti nel tessuto economico e produttivo, si registra anche la presenza di clandestini.

Elevato e costante è l'impegno delle Forze di Polizia grazie al quale si è registrata una diminuzione dei reati in generale.

Al 31 marzo 2011, gli extracomunitari regolarmente presenti nella provincia di Brescia sono 141.126, provenienti principalmente dal Marocco, Albania, India, Pakistan e Senegal. Le più frequenti cause di rilascio dei permessi di soggiorno sono rappresentate dal lavoro subordinato, da quello autonomo e dal ricongiungimento familiare. Nel 2010 risultano rintracciati in posizione irregolare 2.890 stranieri; nei primi 4 mesi del 2011 gli stranieri in posizione irregolare sono risultati 566 e di essi 79 sono stati allontanati dal territorio nazionale.

La collaborazione tra le Forze di Polizia è uno degli elementi fondanti del successo nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Gli indicatori della banca dati interforze delle Forze di polizia relativi alla provincia di Brescia evidenziano, per il 2010, una sostanziale stabilità del numero dei delitti denunciati rispetto al 2009. Nel primo bimestre del 2011 sembra, tuttavia, delinearsi un *trend* positivo, con un de-

cremento pari al 15,9 per cento rispetto al corrispondente arco temporale del 2010.

(10 in meno), 11 estorsioni (8 in meno) e 4.438 furti (l'8,1 per cento in meno).

L'attività di contrasto condotta dalle Forze di polizia è stata particolarmente intensa ed ha consentito di denunciare all'Autorità giudiziaria 20.873 persone nel 2010, di cui 5.921 in stato di arresto; nel gennaio-febbraio 2011 ne sono state denunciate 2.936, di cui 876 in stato di arresto.

Prestano servizio complessivamente 712 appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato, 49 in più rispetto alla previsione organica di 663 unità. La Questura ed il dipendente Commissariato di pubblica sicurezza di Desenzano del Garda dispongono complessivamente di 407 appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato (43 unità in più rispetto alle 364 previste), nonché di 16 appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato e di 54 dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno.

La Questura di Brescia dispone, per le esigenze dei suoi uffici e del dipendente Commissariato di pubblica sicurezza, di 21 autovetture allestite per il controllo del territorio (di cui 18 «Alfa Romeo 159» e 3 «Fiat Marea»); 18 autovetture in colore di istituto per attività ordinarie e di 55 autovetture in colore di serie per servizi info-investigativi.

Gli Uffici della Polizia Stradale ubicati nel bresciano possono contare complessivamente su 11 autovetture efficienti – tra cui 4 nuove «BMW 320D» con colori d'istituto – e 12 motocicli efficienti.

L'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza dispongono, presso i Comandi

ubicati nella provincia di Brescia, rispettivamente di 1.243 e 429 militari. Tali dati non comprendono le unità impiegate in servizi tecnico-logistici, amministrativi ed addestrativi.

Dal Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri dipendono il Reparto operativo, 7 Compagnie e 79 Stazioni; da quello della Guardia di Finanza 1 Nucleo di polizia tributaria, 2 Compagnie e 6 Tenenze.

Il dispositivo di controllo del territorio è integrato dai servizi disposti dal Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato.

Per quanto riguarda, infine, le iniziative adottate sul territorio, numerosi sono stati

i protocolli d'intesa ed i patti siglati dalle istituzioni locali e statali allo scopo di sperimentare ogni possibile forma di collaborazione: tali strumenti hanno contribuito ad incrementare il controllo del territorio e, nello stesso tempo, sono stati un valido ausilio per aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza.

In tale ambito ricordo il « Piano coordinato di controllo del territorio », il « Patto per Brescia Sicura », e il « Patto di Sicurezza dell'Area del Lago di Garda », indici di un particolare dinamismo e modernità nella gestione del complesso fenomeno della Sicurezza partecipata.

ALLEGATO 4

5-00504 Viola: Ordine pubblico nei comuni del Veneto orientale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La questione della sicurezza pubblica nei comuni del Veneto Orientale e delle misure apprestate a tutela dei cittadini e delle attività economiche, mediante potenziamenti dei presidi di polizia è ben nota per avere già formato oggetto di una risposta da parte del Governo in questa stessa Aula ad una precedente interrogazione degli stessi interroganti, che, al di là di sfumature di toni e diversità di accenti, poneva gli stessi quesiti oggi all'ordine del giorno.

Per tali ragioni ritengo opportuno richiamare integralmente il contenuto di quella risposta, fornita dal Sottosegretario senatore Davico che lascio agli atti della Commissione.

Fornisco poi i necessari aggiornamenti che dimostrano come nell'arco di un triennio l'impegno del Ministero dell'interno si sia costantemente mantenuto al livello di una responsabile attenzione.

Quanto agli episodi segnalati dall'onorevole Viola, in relazione al fatto avvenuto a San Donà di Piave il 18 giugno 2008, gli autori sono stati individuati e arrestati, come pure è stato prontamente rintracciato e denunciato in stato di libertà l'autore della rapina avvenuta a Jesolo il 17 ottobre sempre del 2008.

Quanto alla situazione della criminalità nel Veneto Orientale, gli indicatori statistici della banca dati interforze delle Forze di Polizia evidenziano nel 2010 un decremento della delittuosità in genere rispetto al 2009 di circa il 12 per cento, con una netta diminuzione di rapine e dei furti. Per quanto riguarda, invece, la presenza delle Forze di Polizia, ricordo che la Polizia di Stato dispone, nella provincia di Venezia, di 1.371 appartenenti ai ruoli

operativi. Presso la Questura e i dipendenti commissariati di Pubblica Sicurezza di Chioggia, Jesolo e Portogruaro prestano servizio, complessivamente 814 appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato ai quali si aggiungono 35 appartenenti ai ruoli tecnici.

La situazione degli organici della Polizia di Stato della provincia è alla costante attenzione di questo Ministero, che pur nella carenza di risorse disponibili per la difficile congiuntura economico-finanziaria, nel corso del 2010 ha assegnato agli uffici 41 operatori di polizia.

Il Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri dispone di un Reparto operativo, 5 Compagnie e 2 Tenenze con una forza effettiva di 1.137 militari. La Guardia di Finanza si articola in 6 Compagnie e 4 Tenenze con una forza complessiva di 1.234 militari.

Il rapporto operatore di polizia/popolazione nella provincia di Venezia è di un operatore ogni 232 abitanti e risulta comunque più favorevole rispetto ai corrispondenti indici di livello regionale e nazionale.

Il dispositivo del controllo del territorio è integrato dal concorso del Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato che, nel 2010, ha dispiegato 1.044 pattuglie con 3.132 operatori.

Per quanto riguarda più in particolare le assegnazioni temporanee di personale delle Forze di Polizia per rafforzare i presidi in occasione della stagione estiva, ricordo che nel 2010 è stato attuato un piano straordinario di vigilanza, concordato nel corso di diversi incontri tenuti presso la Prefettura di Venezia, consistente in un nuovo articolato dispositivo di prevenzione generale e controllo del territorio

e in una specifica ripartizione dello stesso in aree omogenee, per prevenire e contrastare più efficacemente le fattispecie penali e i comportamenti illeciti.

In particolare è stata predisposta una coordinata attività di vigilanza dedicata delle aree individuate, affidata alle Forze di Polizia, cui si sono affiancate la Polizia provinciale e quelle locali.

Il piano di potenziamento per l'imminente stagione estiva è in via di definizione e assicuro che il Ministero dell'interno seguirà con la massima attenzione la questione, nella consapevolezza che il piano di rinforzo estivo costituisce un importante modulo operativo per andare incontro alle esigenze di sicurezza della popolazione del Veneto Orientale.

ALLEGATO 5

5-00727 Siragusa: Intimidazioni di esponenti politici della provincia di Palermo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Sugli atti di intimidazione avvenuti alla fine del 2008 gli interroganti pongono due questioni: la prima relativa alle misure di protezione nei confronti di esponenti politici oggetto di atti intimidatori; la seconda riguarda le misure di rafforzamento dei presidi nella provincia di Palermo.

La materia è disciplinata e regolata in modo circostanziato dal decreto ministeriale 28 maggio 2003 che prevede i casi nei quali va apprestata la tutela; l'analisi e la valutazione della minaccia delle persone esposte, da compiere in stretta intesa tra gli Uffici provinciali per la sicurezza, istituiti presso ogni Prefettura, e IUCIS che opera presso il Ministero dell'interno; la graduazione dei livelli di esposizione al pericolo cui corrisponde il modulo operativo di tutela.

A questa disciplina il Governo, e per esso il Ministero dell'interno, si attengono nel modo più scrupoloso, avendo sempre cura di verificare lo stretto nesso che intercorre tra misure di protezione ed effettiva esposizione al pericolo.

Vengo ora agli episodi cui fanno riferimento gli On.li interroganti.

Il 29 novembre 2008 alle ore 20.30, nel Comune di Capaci (Palermo) veniva segnalato un principio di incendio ai danni dell'abitazione – utilizzata come residenza estiva – di proprietà della figlia di un assessore dello stesso Comune.

I danni all'edificio venivano contenuti grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che ha impedito alle fiamme di propagarsi al piano superiore. Gli accertamenti effettuati hanno fatto rilevare segni di effrazione sugli infissi esterni del primo piano dell'edificio, mentre non ve-

nivano rinvenuti né tracce di liquido infiammabile né la presenza di segnali intimidatori.

L'episodio è stato subito oggetto di una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia nel corso della quale è stato deciso di adottare adeguate misure di tutela dell'assessore e della sua famiglia, (è stato istituito un servizio di vigilanza generica radiocollegata, ancora in atto, con scadenza, salvo proroga, il 30 giugno 2011).

Sull'altro episodio citato dagli onorevoli interroganti, accaduto due giorni prima, risulta che il segretario del circolo del Partito Democratico di Borgetto (Palermo) sporgeva denuncia alla Stazione dei Carabinieri per una telefonata ricevuta dalla moglie con la quale veniva consigliato al marito di ritirarsi dalla politica.

Anche questa vicenda veniva esaminata durante una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia nel corso della quale è stato deciso di adottare idonee misure di tutela nei confronti del segretario del circolo e della sua famiglia, (la vigilanza generica radiocollegata, istituita nel 2008, è stata revocata nel novembre 2010 non sussistendo più elementi di particolare esposizione al rischio nei confronti del predetto segretario).

Le indagini inerenti l'atto intimidatorio nei confronti di Puccio sono attualmente in corso. Sono state archiviate quelle relative alle minacce nei confronti di Alessandro Santoro.

Sui potenziamenti auspicati dagli onorevoli interroganti, tutti i Commissariati di Polizia di Palermo sono stati riorganizzati nel 2004. Nel 2005, la I e la II Compagnia

della Guardia di Finanza sono state ricondotte nell'ambito del gruppo di Palermo, sono state elevate a Compagnia le Tenenze di Bagheria e Partinico, a Tenenza le Brigate di Cefalù, Corleone, Lercara-Friddi, Petraia Soprana e soppressa la Brigata di Terrasini. Sempre nel corso del 2005, sono stati riorganizzati i Commissariati di Polizia e ridefinite le relative competenze territoriali.

Nel 2007, il Compartimento della Polizia Postale assume la denominazione di Compartimento per la Sicilia Occidentale.

Nel 2008, è stata istituita la squadra sommozzatori presso la Questura, con competenza sull'intera regione.

Sempre nel corso del 2010, l'organico è stato aumentato con i rinforzi estivi, nella misura di 5 unità per la Polizia di Stato, 10 unità in alternanza dell'Arma dei Carabinieri e 10 unità della Guardia di Finanza.

Con decreto del 23 maggio 2008, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è stata autorizzata l'operazione Strade Sicure, con la previsione di 3.000 unità delle Forze armate, successivamente aumentate a 4.250, che operano in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano è stato ulteriormente prorogato per il primo semestre del 2011 e prevede l'assegnazione a Palermo di 58 militari, di cui 23 per vigilanza siti e obiettivi e 35 per servizi di perlustrazione e pattuglia.

ALLEGATO 6

5-01373 Motta: Dotazione organica delle forze dell'ordine a Parma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nel quadro di grave crisi economica e finanziaria, esigenze di contenimento della spesa pubblica hanno comportato l'adozione di tagli lineari che hanno interessato anche il Ministero dell'interno.

L'intendimento del Governo è comunque di salvaguardare la funzionalità e l'efficienza del sistema di sicurezza e tutelare le legittime aspettative del personale del comparto sicurezza, sempre pesantemente impegnato (emergenza degli sbarchi).

In questa ottica la manovra finanziaria dell'estate scorsa ha escluso riduzioni degli stanziamenti per la formazione e le missioni del personale del comparto sicurezza, mentre relativamente al funzionamento del sistema sicurezza, risorse aggiuntive sono disponibili a seguito della ripartizione tra Interno e Giustizia delle risorse del Fondo Unico Giustizia che ha già consentito di disporre, rispetto agli stanziamenti di bilancio 2011, di circa 105 milioni, di cui 83 milioni di euro appena destinati al Dipartimento della pubblica sicurezza.

Non sono esclusi ulteriori stanziamenti.

Va inoltre segnalato che il personale del comparto sicurezza è stato escluso dal limite del 3,2 per cento dei rinnovi contrattuali stabilito per tutto il personale pubblico per il biennio 2008-2009 e in favore dello stesso sono state adottate misure specifiche per salvaguardare le Forze di Polizia dagli effetti delle norme di contenimento della spesa per il pubblico impiego di cui al decreto-legge n. 78 del 2010.

Sono stati inoltre prorogati per il 2011 i benefici fiscali sul trattamento econo-

mico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza, già riconosciuti per il 2009 e 2010.

Tutti gli interventi sopra evidenziati dimostrano la costante attenzione del Governo nei confronti degli operatori di polizia.

Premesso quanto sopra, comunico che, alla data del 1° aprile 2011, prestano servizio presso la Questura di Parma 215 operatori della Polizia di Stato rispetto ad una previsione organica di 236, con una carenza pari a 21 unità tra gli appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti, degli Assistenti ed Agenti della Polizia di Stato, carenza che invece non sussiste nel ruolo degli Ispettori.

Va comunque segnalata la presenza presso quel capoluogo di 280 appartenenti all'Arma di Carabinieri e dai 134 Militari della Guardia di Finanza.

Nella provincia il presidio delle Forze di Polizia è costituito da ulteriori 75 unità della Polizia di Stato, da 301 militari dell'Arma dei Carabinieri e da 31 operatori della Guardia di Finanza.

Inoltre, detto dispositivo viene costantemente supportato da unità specializzate del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e delle Compagnie di Intervento Operativo dell'Arma dei Carabinieri.

Gli eventuali potenziamenti di organici della Questura di Parma saranno valutati, compatibilmente con le esigenze di altri Uffici e Reparti di polizia distribuiti sul territorio nazionale, nell'ambito della pianificazione delle risorse disponibili per il corrente anno finanziario anche ai fini delle nuove immissioni in servizio.

Per quanto concerne la situazione del parco veicolare, la Questura di Parma dispone di 9 autovetture di servizio (sette Alfa Romeo 159, una Fiat Marea ed una Fiat Bravo) allestite per il controllo del territorio, in linea con quanto previsto dal decreto del Capo della Polizia del 30 settembre 2002; 14 autovetture per attività ordinarie rispetto alle 12 previste nel citato decreto; 16 autovetture di serie, di cui 3 in custodia giudiziale, rispetto alle 13 spettanti.

Per il corrente anno, è prevista l'assegnazione di ulteriori 4 autovetture per il parziale ammodernamento del parco veicolare.

Per quanto riguarda le risorse destinate alla manutenzione delle autovetture stesse, l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Parma i seguenti fondi:

anno 2009: 32.950,00 Euro;

anno 2010: 23.237,00 Euro;

anno 2011: fino ad oggi è stato assegnato l'importo di 6.270,00 euro con riserva di ulteriori assegnazioni.

L'azione di prevenzione generale – tramite mirati piani coordinati che vengono periodicamente rimodulati al fine di garantire un'ottimale presenza dinamica degli operatori di polizia sul territorio – ha consentito la riduzione di circa l'0,8 per cento del totale dei delitti negli anni 2009 (pari a 21.136) e 2010 (pari a 20.962); tale favorevole tendenza viene confermata dal raffronto tra i dati del mese di gennaio del corrente anno e quelli dell'analogo periodo del 2010, che evidenziano una diminuzione pari a circa il 10,6 per cento del totale dei delitti.

Nei periodi di riferimento è sensibilmente incrementato il dato delle persone denunciate ed arrestate: 6.495 nel 2010 rispetto alle 5.900 del 2009. Nel gennaio 2011 le persone denunciate ed arrestate sono state 421 rispetto alle 384 dell'analogo periodo dell'anno precedente.

Dal quadro sopra evidenziato emerge un eccezionale impegno da parte di tutti gli operatori di polizia, supportato da una costante attenzione da parte del Governo.

ALLEGATO 7

5-01410 Zazzera: Revoca della scorta a un magistrato.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione iscritta all'ordine del giorno riguarda in larga parte vicende giudiziarie estranee alla competenza del Governo e, in particolare, del Ministero dell'interno.

Investe invece la responsabilità del Ministero dell'interno il tema delle misure di protezione nei confronti nella dottoressa Clementina Forleo, attualmente G.I.P. presso il Tribunale di Cremona.

La posizione del magistrato, non più titolare dell'incarico di GIP presso il Tribunale di Milano, è stata oggetto di attento e periodico monitoraggio, in alcuni casi sollecitato direttamente dall'interessata, per aggiornare il dispositivo di protezione in considerazione dei mutamenti intervenuti nella sua esposizione a rischio.

Tali delicate valutazioni, in conformità con la normativa vigente, sono state compiute in sede di riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia delle province interessate – vale a dire Milano, Cremona e Brindisi, provincia d'origine del magistrato – alla presenza dei Procuratori Generali delle Corti d'appello territorialmente competenti.

In relazione alle risultanze emerse nelle citate sedi locali e tenuto conto dell'assenza in sede centrale di elementi a supporto di profili di esposizione a rischio concreto ed attuale riferibili all'interessata, non sono state adottate nei suoi confronti le misure di sicurezza personale di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 maggio 2003, precedentemente attivate

in data 1° settembre 2005 e revocate in data 1° aprile 2009, in considerazione dell'affievolimento dell'esposizione a rischio dovuto al mutamento dell'incarico assegnato alla dottoressa Forleo.

Attualmente nei suoi confronti è in atto un servizio di vigilanza generica radiocollegata disposto dal Prefetto di Brindisi nell'ambito di sua competenza, nei periodi in cui il magistrato dimora in quella provincia.

Le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza di Milano e Cremona, invece, hanno attuato nei suoi confronti servizi di vigilanza generica radio collegata rispettivamente sino alle date del 20 novembre 2009 e dell'8 aprile 2011.

Ciò premesso, voglio infine rassicurare l'onorevole interrogante che la revoca del dispositivo tutorio è stata compiuta dall'UCIS in base alle conformi valutazioni espresse dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza nelle sedi competenti e con il coinvolgimento dei Procuratori generali presso le Corti d'appello, è stata determinata esclusivamente da motivi oggettivi connessi con l'affievolimento dell'esposizione a rischio del magistrato e con l'assenza di specifiche, attuali e concrete situazioni di pericolo per la sua persona.

Il Ministero dell'interno, continuerà a seguire la situazione della dottoressa Forleo e ripristinerà il dispositivo tutorio revocato, se sopravvenissero elementi in tale direzione.

5-02866 Codurelli: Ordine pubblico nella Brianza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il contesto di riferimento dell'interrogazione, quello della « Bassa Brianza Lecchese », comprende circa trenta comuni della provincia di Lecco, con una popolazione complessiva di centomila abitanti.

È un territorio ricco e fiorente dal punto di vista economico. L'area è caratterizzata da una elevata urbanizzazione, da un'alta frammentazione in comuni – dotati di un'estensione anche minima – (quelli che superano i diecimila abitanti sono Merate e Casatenovo) e da una peculiare conformazione topografica, costituita da numerose vie comunali e da direttrici provinciali e statali.

Il quadro relativo alla situazione della criminalità va delineato, innanzitutto, tenendo conto di una corretta analisi dei dati statistici relativi alla delittuosità nell'anno 2010.

Tali dati indicano due *trend* contrastanti: da un lato se si considera l'intero territorio della provincia lecchese, l'indice della delittuosità registra un decremento, confermato del resto anche dai dati relativi al primo bimestre del 2011. Se, invece, si focalizza l'attenzione su un territorio più circoscritto, comprendente i comuni di Barzanò, Casatenovo e Costa Masnaga, il dato registra un aumento, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio.

La maggior parte dei reati contro il patrimonio viene commessa per lo più da soggetti provenienti dall'*hinterland* milanese, che si riversano nella bassa Brianza

lecchese, per non essere facilmente identificati e rintracciati nel loro territorio di origine.

Tale situazione è oggetto di un'attività di controllo da parte delle Forze dell'ordine, testimoniata – peraltro – dalle iniziative di coordinamento promosse sul territorio dalla Prefettura di Lecco.

Fin dal 2007, la situazione della criminalità nella zona è stata affrontata dalla Conferenza permanente dei sindaci del Casatese, che aveva avviato una serie di iniziative, finalizzate ad ottenere un potenziamento dei presidi delle Forze dell'ordine.

In tale quadro si inserisce la possibilità di procedere al potenziamento dei presidi dell'Arma dei Carabinieri, già presenti sul territorio.

Rispetto a tale profilo, già a partire dal 3 maggio 2010 il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri – accogliendo la proposta avanzata dal Ministero dell'interno – esprimeva parere favorevole all'istituzione di una Tenenza dei Carabinieri nel comune di Barzanò, previa soppressione della stazione di Cremella.

Tale proposta è stata esaminata nella seduta del 26 maggio del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi presso la Prefettura di Lecco, alla presenza dei sindaci di Barzanò e Crepella. In tale sede è stata evidenziata l'opportunità di istituire un presidio di polizia di particolare visibilità e rilevanza, quale appunto una Tenenza dell'Arma dei Carabinieri, con un numero

di pattuglie superiore a quello attualmente presente, garantendo, inoltre, una maggiore presenza delle forze di polizia nella zona del territorio casatese.

Successivamente il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha confermato

l'orientamento favorevole all'attivazione di una Tenenza dei Carabinieri nel comune di Barzanò ed ha precisato che il provvedimento di istituzione verrà formalizzato non appena la situazione logistica lo renderà possibile.

ALLEGATO 9

5-03443 Bertolini: Utilizzo del *burqa* nel territorio italiano.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sancisce il divieto di comparire mascherati e la legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 5, prescrive il divieto di usare caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficile il riconoscimento della persona, senza giustificato motivo.

In sede di interpretazione di tale normativa, l'assimilabilità delle due ipotesi (velature e travisamento in luogo pubblico) è controversa.

Nei confronti di coloro che indossano il *burqa*, o qualunque altra velatura, operano le limitazioni imposte dall'ordinamento a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, fra le quali rientrano gli obblighi di consentire e non ostacolare il riconoscimento della persona da parte degli agenti a ciò abilitati.

Trattandosi di norma penale, ogni valutazione in merito all'ambito di operatività della stessa appartiene all'esclusiva attribuzione dell'Autorità giudiziaria.

Resta ferma la facoltà delle Forze di polizia di attivare i propri poteri di identificazione, anche nei confronti della persona che circoli in luogo pubblico col volto coperto, qualora esistano circostanze ambientali tali da costituire giustificato motivo di allarme per la sicurezza.

Del resto i dati relativi alle persone denunciate all'Autorità giudiziaria per la violazione dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 dimostrano che la normativa viene osservata e correttamente applicata, pur nel rispetto della dignità della per-

sona. Nel 2009 le persone denunciate o arrestate per la violazione del predetto articolo sono state 364 di cui 299 italiani e 65 stranieri; nel 2010 sono state 240 e hanno riguardato 206 italiani e 34 stranieri.

Per quanto riguarda lo specifico episodio avvenuto a Sonnino, in provincia di Latina, confermo che lo stesso ha trovato soluzione e da allora non si sono più verificati episodi analoghi.

È noto che, al momento, codesta Commissione ha all'esame, in sede referente, 11 proposte di legge concernenti il divieto, attualmente recato dalla legge n. 152 del 1975, di utilizzare senza giustificato motivo mezzi o indumenti che rendano difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il 14 luglio 2010, il Comitato per l'Islam italiano, presieduto dal Ministro dell'interno, ha predisposto un parere sull'uso del *burqa* e del *niqab*, inviato al presidente di codesta Commissione affari costituzionali della Camera e da me personalmente illustrato. A esso rinvio per la posizione del Governo e del Ministero dell'interno.

Il Comitato ha sottolineato che l'uso in luogo pubblico di indumenti che coprono interamente il volto e rendono la persona irriconoscibile (quali il *burqa* e il *niqab*) deve rimanere vietato per ragioni di pubblica sicurezza, né presunte interpretazioni religiose costituiscono « giustificati

motivi » per eludere tali esigenze di ordine pubblico. Quello del *burqa* e del *niqab*, dal punto di vista dei rapporti con l'islam, non è un obbligo religioso che derivi dal Corano, né è riconosciuto come tale dalla grande maggioranza delle scuole giuridiche islamiche.

La materia va dunque « deconfessionalizzata » e il Comitato ha suggerito che le leggi evitino ogni specifico riferimento all'islam e a questioni che attengano al velo o alla condizione della donna musulmana, ribadendo che la riconoscibilità delle persone deve essere garantita.

ALLEGATO 10

**5-01346 Scilipoti: Rilascio del permesso di soggiorno
ai cittadini stranieri.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La verifica della legittimità del titolo di permanenza sul territorio nazionale degli extracomunitari è tra le priorità del Governo.

Con riferimento alla verifica del possesso da parte dello straniero di un reddito annuo proveniente da fonti lecite e di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, requisito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, le Prefetture, d'intesa con le Questure e con gli altri organismi preposti a tali compiti (l'ispettorato del Lavoro e la Guardia di Finanza) svolgono controlli per evitare surrettizie elusioni della normativa vigente, con conseguente danno per l'erario.

Con riferimento al quesito formulato dall'interrogante, da accertamenti disposti dal Prefetto di Messina, risulta che l'Ufficio Immigrazione della Questura acquisisce – ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo – la dichiarazione dei redditi corredata della ricevuta di avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate, nonché la documentazione attestante l'avvenuto versamento di IVA, IRPEF ed IRAP all'Agenzia stessa per l'accredito alla Tesoreria competente.

Peraltro, la Questura di Messina ha reso noto che sono in corso attività investigative volte ad accertare eventuali profili di responsabilità sui fatti riferiti dall'onorevole interrogante.

ALLEGATO 11

5-03776 Bosi: Problema alloggiativo degli immigrati extracomunitari a Firenze.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno l'onorevole Bosi pone all'attenzione del Governo e di questa Commissione due problemi strettamente connessi tra di loro: la questione alloggiativa degli extracomunitari nella città di Firenze e il fenomeno delle occupazioni abusive di edifici pubblici.

Tra comune capoluogo e provincia risultano occupati abusivamente, per scopi abitativi o per essere adibiti a centri sociali, diversi immobili, prevalentemente di proprietà di enti pubblici.

Tali occupazioni abusive sono quasi sempre sostenute e coordinate dal « Movimento Lotta per la Casa », gruppo antagonista di sinistra.

La prefettura di Firenze segue con attenzione il problema, oggetto di diverse riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La stessa prefettura, inoltre, con il supporto delle amministrazioni statali e degli enti locali, ha censito gli edifici a rischio di occupazione.

Grazie a questo documento è stata promossa una costante attività di monitoraggio degli immobili, invitando i proprietari ad adottare gli accorgimenti per impedire un insediamento abusivo.

In due casi la mancata adozione delle misure di vigilanza atte ad evitare l'occupazione ha indotto il prefetto di Firenze a segnalare alla Corte dei conti il comportamento omissivo della proprietà, per l'eventuale accertamento di un danno erariale.

In generale, l'attività svolta dalla prefettura ha coinvolto la regione Toscana e i comuni interessati per i profili attinenti agli aspetti sociali, affinché venissero offerte soluzioni abitative alternative alle famiglie con minori e a coloro che necessitano di particolare assistenza.

Sulla realizzazione di un C.I.E. in Toscana, il Ministero dell'interno, ha varato, un piano straordinario di potenziamento dei centri di identificazione ed espulsione con l'obiettivo, in una prima fase, di realizzarli nelle quattro regioni (Veneto, Toscana, Marche, e Campania) che ne sono sprovviste.

Attualmente sono 13 i CIE presenti sul territorio nazionale, localizzati in otto regioni italiane (Puglia, Emilia-Romagna, Sicilia, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Lazio e Piemonte). In Sicilia, Puglia e Calabria ci sono due CIE. Con riferimento alla Toscana, da alcuni sopralluoghi effettuati dal Ministero dell'interno era stata ritenuta idonea l'area ex campo di atterraggio per dirigibili situata in località S. Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, già nella disponibilità del demanio dello Stato e concessa il 9 aprile 2009 in uso al Ministero dell'interno.

Secondo gli indirizzi di collaborazione con le autonomie territoriali e in attuazione del metodo generale di consultazione con i presidenti delle regioni, è stato interessato il presidente della regione Toscana al fine di acquisirne le valutazioni in merito all'area individuata.

Il presidente della regione, riferendo anche quanto comunicatogli dal sindaco del comune di Campi Bisenzio sulla localizzazione proposta, ha rappresentato l'inadeguatezza dell'area, utilizzata per decenni come poligono per le esercitazioni militari e

pertanto da bonificare da eventuali residui bellici, area peraltro destinata dall'Autorità di bacino a cassa di espansione del fiume Bisenzio che richiederebbe una vasta operazione di messa in sicurezza nonché di elevazione del terreno.

ALLEGATO 12

Risoluzioni 7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini: In materia di programmazione dei flussi migratori.**DATI FORNITI DAL GOVERNO**

A) Programmazione transitoria del flussi di ingresso per lavoro subordinato non stagionale.

Decreto flussi 2007 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007)

Il decreto flussi 2007 ha previsto una quota complessiva massima di 170.000 unità per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo. Tale quota è ripartita come segue:

47.100 ingressi sono riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria così ripartiti:

a) 4.500 cittadini albanesi; *b)* 1.000 cittadini algerini; *c)* 3.000 cittadini del Bangladesh; *d)* 8.000 cittadini egiziani; *e)* 5.000 cittadini filippini; *f)* 1.000 cittadini ghanesi; *g)* 4.500 cittadini marocchini; *h)* 6.500 cittadini moldavi; *i)* 1.500 cittadini nigeriani; *l)* 1.000 cittadini pakistani; *m)* 1.000 cittadini senegalesi; *n)* 100 cittadini somali; *o)* 3.500 cittadini dello Sri Lanka; *p)* 4.000 cittadini tunisini; *q)* 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione);

110.900 ingressi riservati a cittadini extracomunitari provenienti da Paesi diversi da quelli sopra elencati così ripartiti: *a)* 65.000 per lavoro domestico e assistenza

alla persona; *b)* 14.200 per il settore edile; *c)* 1.000 per dirigenti o personale altamente qualificato; *d)* 500 per conducenti, muniti di patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione merci; *e)* 200 per il settore della pesca marittima; *f)* 30.000 per i restanti settori produttivi).

Inoltre, sempre nell'ambito della quota massima è autorizzata:

la conversione dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: *a)* 3.000 permessi di soggiorno per studio; *b)* 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio; *c)* 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

la riserva di 1.500 ingressi di cittadini stranieri che abbiano svolto programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine;

l'ingresso di 3.000 stranieri per lavoro autonomo. All'interno di questa quota è prevista la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 1.500 permessi di soggiorno per motivi di studio;

l'ingresso di 500 unità di lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo.

Sono complessivamente pervenute 744.045 domande. Sono stati rilasciati n. 149.231 nulla-osta e 588.154 domande

sono state chiuse per rinunce e rigetti. Allo stato attuale risultano esaminate 712.264 domande.

Decreto flussi 2008 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008)

Il decreto flussi 2008 ha previsto una quota complessiva massima di 150.000 unità per lavoro subordinato non stagionale, da soddisfare utilizzando le domande di nulla osta al lavoro valide ed ammissibili presentate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 (decreto flussi 2007), risultate in esubero rispetto alla quota complessiva d'ingressi autorizzata dallo stesso decreto. Nell'ambito della quota complessiva il decreto ha previsto la seguente ripartizione: 44.600 quote a favore cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi con l'Italia (così ripartiti: *a*) 4.500 cittadini albanesi; *b*) 1.000 cittadini algerini; *c*) 3.000 cittadini del Bangladesh; *d*) 8.000 cittadini egiziani; *e*) 5.000 cittadini filippini; *f*) 1.000 cittadini ghanesi; *g*) 4.500 cittadini marocchini; *h*) 6.500 cittadini moldavi; *i*) 1.500 cittadini nigeriani; *l*) 1.000 cittadini pakistani; *m*) 1.000 cittadini senegalesi; *n*) 100 cittadini somali; *o*) 3.500 cittadini dello Sri Lanka; *p*) 4.000 cittadini tunisini); e 105.400 quote per lavoro domestico e di assistenza alla persona. Le domande transitate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2007 risultano essere n. 451.633. Alla data odierna sono stati rilasciati n. 73.086 nulla-osta e 77.010 domande sono state chiuse per rinunce e rigetti. Risultano esaminate 150.096 domande.

Per l'anno 2009 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro subordinato non stagionale non è stato adottato.

Decreto flussi 2010 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010 sono

stati definiti, in via transitoria, i flussi di ingresso dei lavoratori non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2010. La quota massima indicata nel decreto è pari a 98.080 unità. A tale quota deve aggiungersi, ai sensi del decreto medesimo, quella di 6.000 unità, già fissata, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010, relativo ai flussi di ingresso per i lavoratori stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato.

La quota complessivamente indicata (98.080 unità) è ripartita come segue:

52.080 ingressi sono riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria così suddivisi: *a*) 4.500 cittadini albanesi, *b*) 1.000 cittadini algerini; *c*) 4.400 cittadini del Bangladesh; *d*) 8.000 cittadini egiziani; *e*) 4.000 cittadini filippini; *f*) 2.000 cittadini ghanesi; *g*) 4.500 cittadini marocchini; *h*) 5.200 cittadini moldavi; *i*) 1.500 cittadini nigeriani; *l*) 1.000 cittadini pakistani; *m*) 2.000 cittadini senegalesi; *n*) 80 cittadini somali; *o*) 3.500 cittadini dello Sri Lanka; *p*) 4.000 cittadini tunisini; *q*) 1.800 cittadini indiani; *r*) 1.800 cittadini peruviani; *s*) 1.800 cittadini ucraini; *t*) 1.000 cittadini del Niger; *u*) cittadini dei Gambia; *v*) 1.000 cittadini per i Paesi che concludono accordi per la regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione;

30.000 ingressi riservati ai cittadini extracomunitari provenienti da Paesi diversi da quelli sopra elencati da impiegare nel settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

Nel limite, della quota massima, è prevista una riserva complessiva di 16.000 unità destinata: *a*) alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, (in particolare, 3.000 permessi di soggiorno per studio, 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione, 4.000 permessi di soggiorno per

lavoro stagionale, 1.000 permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo); b) alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo (500 unità per soggiornanti di lungo periodo); c) all'ingresso di stranieri che abbiano svolto programmi di formazione nel Paese di origine (4.000 unità) ed agli stranieri di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela, e Brasile (500 unità) che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco istituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei Paesi indicati (articoli 4, 5 e 6 del decreto).

Sono pervenute al sistema informativo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione complessivamente 419.562 domande, di cui:

n. 343.517 domande relative alla quota prevista dall'articolo 2 del decreto riferita ai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi con l'Italia, divise in 242.466, per lavoro domestico (di cui 29.851 per badanti e n. 212.615 colf) e n. 101.051 per lavoro subordinato;

n. 66.900 domande relative alla quota prevista dall'articolo 3 del decreto, riferita al lavoro domestico, divise in 58.661 per colf e 8.239 per badanti;

n. 9.145 per la quota prevista dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto (conversioni di permesso di soggiorno, lavoratori formati all'estero e lavoratori di origine italiana).

Alla data odierna, sono stati rilasciati n. 16.775 nulla osta, e 1075 domande sono state chiuse per rinunce o rigetti. Risultano esaminate complessivamente 17.850 domande.

Sulla base dei tempi medi di trattazione fino ad ora registrati presso gli sportelli unici, si prevede che il completamento dell'esame delle istanze relative a tale decreto flussi possa presumibilmente avvenire entro la fine dell'anno.

Per l'anno 2011 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione

dei flussi di in presso per lavoro subordinato non stagionale non è stato adottato

B) Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro stagionale.

Per quanto attiene ai flussi stagionali per gli anni 2007, 2008 e 2009, si fa presente che le relative procedure sono state chiuse, come comunicato dal Ministero del lavoro con circolare del 21 marzo 2011.

Anno 2007 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2007)

Il decreto flussi stagionale per l'anno 2007 ha previsto una quota di 80.000 ingressi relativi a:

lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, in particolare: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2004, 2005 e 2006.

Sono state presentate n. 86.878 domande e rilasciati n. 46.841 nulla osta. Le domande chiuse per rigetto o rinuncia sono 52.585.

Anno 2008 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2007)

il decreto flussi stagionale per l'anno 2008 prevede una quota di 80.000 ingressi relativi a:

lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di

Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, in particolare: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

lavoratori stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 e 2007.

Sono state presentate n. 91.312 domande e rilasciati n. 43.873 nulla osta. Le domande chiuse per rigetto o rinuncia sono n. 39.132.

Anno 2009 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2009)

Il decreto flussi stagionale per l'anno 2009 ha previsto una quota di 80.000 ingressi relativi a:

lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, in particolare: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 e 2008.

Sono state presentate n. 106.824 domande e rilasciati n. 47.886 nulla osta. Le domande chiuse per rigetto o rinuncia sono 39.737. Risultano esaminate n. 87.623 domande.

Anno 2010 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010)

Il decreto flussi stagionale per l'anno 2010 prevede una quota di 80.000 ingressi relativi a:

lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, in particolare: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

lavoratori stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 e 2009.

Lo stesso provvedimento consente anche, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, l'ingresso per motivi di lavoro autonomo di 6.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero (così ripartiti: 4000 per lavoro autonomo e 2000 a favore di stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine).

Sono state presentate n. 105.553 domande e rilasciati n. 38.908 nulla osta. Le domande chiuse per rigetto o rinuncia sono n. 25.211. Risultano esaminate 64.119 domande.

Anno 2011 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2011)

Il decreto flussi stagionale per l'anno 2011 prevede una quota di 60.000 ingressi relativi a:

lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina; Gambia, Niger e Nigeria;

lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, in particolare: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Sono state presentate n. 38.204 domande e rilasciati 2.510 nulla osta. Le domande chiuse per rigetto o rinuncia sono n. 145.

C) Emersione dal lavoro irregolare *ex* articolo 1-*ter* decreto-legge n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009

Entro i termini fissati dalla legge, sono pervenute al Ministero dell'interno n. 295.127 domande di emersione.

Alla data odierna, sono state accolte n. 226.526 mentre si registrano 40.035

domande chiuse (per rigetti e rinunce); per un totale complessivo di n. 266.561 pratiche definite.

D) Permessi temporanei *ex* articolo 20 decreto legislativo n. 286/1998, rilasciati ai cittadini tunisini in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 aprile 2011

domande presentate presso le Questure 12.144;

domande lavorate dalle Questure 11.231;

permessi di soggiorno prodotti dall'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 10.727;

permessi di soggiorno rilasciati allo straniero 9.935.

Dati aggiornati alle ore 12.00 del 3 maggio 2011.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 106

SEDE REFERENTE:

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (*Seguito dell'esame e rinvio*) 108

Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie. C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco*) ... 110

AVVERTENZA 111

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni V e VII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo

Con riferimento alla competenza della Commissione giustizia segnala talune disposizioni contenute negli articoli 3 e 5 del provvedimento.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che prevede fino al 31 dicembre 2010 – termine pro-

rogato al 31 marzo 2011 dal decreto-legge n. 225 del 2010 – il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

L'articolo in esame, oltre a prorogare il divieto fino al 31 dicembre 2012, ridefinisce l'ambito di applicazione dello stesso divieto, prevedendo che esso si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala i commi 11 e 12, che contengono disposizioni sanzionatorie.

Il comma 11 dispone che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabiliscano gli obblighi gravanti sui titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso efficiente dello spettro, nonché della promozione delle culture regionali e locali. In caso di violazione degli obblighi suddetti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) il quale prevede che, in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Il Ministero in questo caso acquisisce il diritto di disporre delle frequenze precedentemente assegnate.

Il comma 12 prevede che, in caso di trasmissioni di programmi televisivi in digitale privi del titolo abilitativo, al responsabile editoriale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 2, del

citato codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), il quale stabilisce che, in caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di impianti nucleari. Nella versione originaria, tale articolo disponeva – «allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza in ambito comunitario» – la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari.

Nel corso d'esame presso l'Assemblea del Senato è stato però approvato un emendamento governativo interamente sostitutivo che ha sostanzialmente modificato l'articolo. Il nuovo testo, rubricato «Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari», in luogo della c.d. moratoria nucleare, inizialmente prevista, cancella dall'ordinamento tutta una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più leggi del quadriennio 2008/2011 (decreto-legge n. 112 del 2008, legge n. 99 del 2009, decreto legislativo n. 31 del 2010, decreto legislativo n. 41 del 2011).

In particolare, viene disposta la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare ed è integralmente riformulata la norma sulla strategia energetica nazionale.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza di questa Commissione, si segnalano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5.

Il comma 3 abroga il comma 3 dell'articolo 25 della legge n. 99 del 2009, che dispone che nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi concernenti il settore dell'ener-

gia nucleare e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, si applichino le disposizioni dell'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 4, come riformulato dal Senato, modifica l'articolo 133, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 104 del 2010 sul processo amministrativo (giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di energia), espungendo anche qui i riferimenti alla tematica nucleare.

Il comma 5, tra l'altro, abroga taluni articoli del decreto legislativo n. 31 del 2010, relativi alle sanzioni penali per chiunque costruisca o ponga in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica di origine nucleare o di fabbricazione del combustibile nucleare, senza avere ottenuto l'autorizzazione unica (articolo 33), alle sanzioni amministrative per violazioni alla normativa autorizzatoria (articolo 34).

Per quanto di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.30.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 17 novembre 2010.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che i provvedimenti in esame sono stati inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 23 maggio prossimo. Più in particolare, la proposta di legge C. 2802 Soro è stata iscritta nel calendario, su richiesta del gruppo PD, nell'ambito della quota riservata, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Regolamento, ai gruppi di opposizione.

Ricorda altresì che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato il 9 novembre 2010.

Su tale proposta si sono svolte le audizioni della professoressa Marilisa D'Amico, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, del professor Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e del professor Emilio Dolcini, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano.

Oggi, pertanto, sarà posta in votazione la proposta di testo unificato del relatore e sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Do quindi la parola al relatore, onorevole Concia.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, chiede preliminarmente quale sia la posizione dei gruppi sulla sua proposta di testo unificato, anche alla luce delle audizioni svolte.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), anche in considerazione del fatto che ci si trova in un clima preelettorale, chiede che non si proceda oggi all'adozione del testo base rinviandola alla seduta del 17 maggio prossimo.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, fa presente che rinviare alla settimana successiva alle elezioni amministrative l'adozione del testo base significa ridurre sostanzialmente il termine per la presen-

tazione degli emendamenti nonché il margine di tempo per l'espressione del parere da parte della Commissione Affari costituzionali sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, prendendo atto della richiesta dell'onorevole Mantini e della precisazione del Presidente, ritiene che debba essere acquisita anche la posizione del gruppo PDL.

Enrico COSTA (Pdl) dichiara che nulla osta da parte del suo gruppo ad un rinvio dell'adozione del testo base.

Maria Grazia SILIQUINI (IR) si associa a quanto dichiarato dall'onorevole Costa.

Nicola MOLTENI (LNP) rileva come la materia in esame continui a creare imbarazzo in molti gruppi, mentre la Lega ha sempre mantenuto e continua a mantenere coerentemente una posizione di totale contrarietà. Non si oppone comunque ad un rinvio della votazione relativa all'adozione del testo base.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che sarebbe utile comprendere le motivazioni della posizione del gruppo PDL, capendo se alla base vi sia una finalità meramente dilatoria ovvero un intento costruttivo.

Federico PALOMBA (IdV) sottolinea che il suo gruppo è contrario a rinviare l'adozione del testo base anche perché ciò comporterebbe uno slittamento dei tempi dell'esame in Commissione, mentre i provvedimenti sono calendarizzati in Assemblea a partire dal 23 maggio prossimo. Cosa diversa è invece stabilire quale testo debba essere approvato dalla Commissione. Evidenzia comunque come oggi ci sia un «voltafaccia» da parte della maggioranza che in più di una occasione aveva manifestato la propria disponibilità ad arrivare ad una soluzione condivisa.

Carolina LUSSANA (LNP) dichiara di non comprendere la richiesta di rinvio di adozione del testo base se questa non è accompagnata dalla disponibilità del PD a chiedere un rinvio della calendarizzazione in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD), replicando all'onorevole Lussana, rileva che la richiesta di rinvio dell'adozione del testo base è stata fatta dal gruppo dell'UdC e successivamente condivisa da altri tre gruppi, mentre il gruppo PD si è limitato a prenderne atto.

Enrico COSTA (Pdl) precisa che il suo precedente intervento è stato dettato dall'esigenza di un'ulteriore riflessione sul tema ed il fatto di avere dichiarato che nulla osta per il PDL a che sia rinviata l'adozione del testo base non deve fare ritenere scontata nessuna soluzione. Condivide l'intervento dell'onorevole Lussana. Per quanto attiene all'esame del provvedimento invita i gruppi ad assumere un atteggiamento costruttivo, evitando scelte precipitose e contrapposizioni frontali. Ricorda a tale proposito come proprio un atteggiamento non precipitoso abbia consentito alla Commissione di approvare un testo condiviso in una materia, quale quella delle « detenute-madri », che inizialmente aveva determinato forti contrapposizioni tra i gruppi.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, ricorda come la Commissione stia discutendo del tema in esame da ben 946 giorni e come la proposta di testo base sia stata presentata dal relatore da circa sei mesi. Non le sembra quindi assolutamente il caso di considerare questo esame « precipitoso ». Come relatrice ricorda inoltre di avere sempre lavorato proprio per evitare contrapposizioni frontali. La realtà è che ciascun gruppo deve assumersi le proprie responsabilità politiche relative alle scelte che deve fare sul provvedimento in esame.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, preso atto di quanto emerso dal dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.

C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 19 aprile 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che alle proposte di legge C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta sono abbinata le proposte di legge C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, al fine di accelerare l'approvazione di un testo volto alla tutela dei minori, chiede che la Commissione gli conferisca il mandato a predisporre una proposta di testo base ovvero di testo unificato che potrà poi servire come base allo svolgimento delle audizioni che si intendono effettuare.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che sia del tutto prematuro prefigurare un testo base prima che siano effettuate le audizioni. Per tale ragione è del tutto contraria alla richiesta del relatore.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, evidenzia come dall'intervento dell'onorevole Ferranti risulti l'ostracismo del partito democratico nei confronti dei minori, considerato che l'accelerazione dell'iter legislativo è diretta ad approvare in tempi celeri un provvedimento finalizzato unicamente a tutelare l'interesse del minore.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come il ruolo del relatore debba essere sempre equilibrato e rispettoso nei confronti degli altri gruppi ed in particolare di

quelli di opposizione. Rileva che l'affermazione secondo la quale proprio il gruppo PD sia contrario a predisporre le più adeguate forme di tutela per i minori sia gravissima, assurda e del tutto infondata. Ritiene quindi che il relatore debba porgere le proprie scuse.

Cinzia CAPANO (PD) teme che il relatore non conosca adeguatamente la materia trattata dai provvedimenti in esame, considerato che il suo campo professionale è il diritto penale. La mancata conoscenza della materia da parte del relatore sembra confermata dall'improprio riferimento ad un generico «interesse del minore». Ritiene assolutamente necessario che prima la materia sia approfondita attraverso lo svolgimento di audizioni e che poi, in un secondo momento, sia predisposta una proposta di adozione di un testo base o di un testo unificato.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, prende atto dell'atteggiamento del PD, che non ha compreso il tentativo del relatore di voler velocizzare l'esame del provvedimento. Per quanto attiene alla propria competenza in materia, ricorda di essere stato più volte relatore in congressi nazionali su tematiche inerenti ai giudizi minorili.

Enrico COSTA (PdL) condivide l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni purché si svolgano in tempi contenuti. Ricorda come la materia in esame non debba e non possa costituire l'occasione per contrapposizioni politiche. Ritiene che dopo le audizioni potrà essere adottato il testo base, ma sottolinea come l'intenzione del relatore fosse esclusivamente quella di velocizzare l'iter di approvazione del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dopo aver ricordato che ai gruppi è stato chiesto di fare pervenire i nomi dei soggetti che potranno essere auditi, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247

Palomba, C. 3915 Governo, C. 4007 Binetti, C. 4054 Brugger e petizioni nn. 534 e 1102.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
C. 2094 Tenaglia.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	113
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04691 Nirenstein: Sui recenti sviluppi della situazione in Siria	114
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	118

INTERROGAZIONI:

5-04529 Barbi: Sull'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali (TTF)	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	120
5-04508 Mecacci: Sulle conseguenze della sospensione del Trattato con la Libia in materia finanziaria e fiscale	115
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	122

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007. C. 4248 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	116
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. C. 4249 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	116
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo, approvato dal Senato, C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao	116

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con il Presidente della Camera dei rappresentanti del Regno hashemita di Giordania, Faisal Al Fayez	117
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VII).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente e relatore*, illustra il decreto-legge in titolo, come emendato dal Senato, richiamandone l'originaria esigenza – non più procrastinabile – di reperire risorse per il comparto dei beni culturali, fortemente depauperato dalla manovra estiva dello scorso anno. A tale finalità se ne sono aggiunte altre, affiorate nel dibattito politico e parlamentare sviluppatosi a partire dall'approvazione delle legge di stabilità finanziaria per l'anno in corso.

Si sofferma quindi sinteticamente sui contenuti del provvedimento, a partire dall'articolo 1, che prevede uno stanziamento di 149 milioni di euro annui per il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e conservazione dei beni culturali e di 7 milioni di euro annui per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali. L'articolo 2 introduce misure finalizzate a potenziare le funzioni di tutela dell'area

archeologica di Pompei. L'articolo 3 proroga il divieto fino al 31 dicembre 2012 per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Viene inoltre introdotta una deroga al divieto qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. L'articolo 4 differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre, e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. L'articolo 5 reca disposizioni in materia di impianti nucleari. A seguito dell'approvazione di un emendamento governativo interamente sostitutivo del testo precedente, esso abroga una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari, contenute in più leggi del quadriennio 2008/2011, e riformula la strategia energetica nazionale. In considerazione degli eventi sismici dell'aprile 2009, l'articolo 6 modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa per il personale degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo con contratti a tempo determinato o con tipologie di contratto di lavoro flessibile. L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, è volto ad ampliare l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.a, al fine di consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di « rilevante interesse nazionale » che risultino solide dal punto di vista economico-patrimoniale e caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Non essendovi specifiche disposizioni riguardanti gli ambiti di competenza della Commissione, se non per taluni riflessi internazionali in materia di energia e telecomunicazioni, formula una proposta di nulla osta.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI si associa alle considerazioni del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.40.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04691 Nirenstein: Sui recenti sviluppi della situazione in Siria.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo denunciando la sanguinosa repressione in atto in Siria e la latitanza delle Nazioni Unite che non hanno ritenuto di adottare la stessa posizione assunta per la Libia. Ribadisce l'importanza che il Governo si impegni in ogni sede internazionale per la comminazione di sanzioni nei confronti del regime dittatoriale siriano.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatta per la preoccupazione espressa dal Governo, ma lamenta il fatto che nella comunità internazionale permanga nei confronti della Siria un atteggiamento ancora aperto ad attribuirle ipotetiche capacità salvifiche, mentre invece quel regime si caratterizza per una spietata violenza e per il sostegno alle organizzazioni terroristiche. Ricordando come la Siria sia un perno decisivo per l'influenza regionale dell'Iran, anche in virtù del traffico di armi, auspica che l'Italia sia capofila di una strenua opposizione all'eventualità che la Siria stessa possa entrare a far parte del Consiglio per i diritti umani dell'ONU.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

5-04529 Barbi: Sull'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali (TTF).

Il sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, ribadendo in conclusione che il principio generale valido per ogni forma di tassazione è quello di evitare comportamenti elusivi che portino ad una perdita di gettito. In sede europea si sta quindi manifestando, dopo la crisi del 2008, una volontà maggioritaria per un sistema di tassazione atto a contrastare le speculazioni finanziarie, rite-

nendo tuttavia opportuna un'intesa a livello globale. Sottolinea infine che il Governo italiano condivide tale impostazione ed intende adottare una posizione attiva al riguardo (*vedi allegato 2*).

Mario BARBI (PD), replicando, manifesta in primo luogo apprezzamento per la presenza del sottosegretario Casero che dimostra l'attenzione del Governo per i temi trattati ed assicura la necessaria competenza. Rileva inoltre positivamente che non vi è preclusione verso strumenti di tassazione per contrastare le speculazioni finanziarie che sono state una delle cause della crisi del 2008-2009.

Manifesta invece qualche riserva per il fatto che la risposta del rappresentante del Governo appare concentrata più sulle azioni condotte da altri soggetti, come se il nostro Paese non potesse svolgere un ruolo attivo rispetto alle iniziative da assumere, ritenendo comunque che sarebbe un primo risultato positivo varare la tassazione almeno a livello europeo.

Intende infine sottolineare che il fatto che in Italia non sia stato necessario assumere iniziative di ampia portata per il salvataggio del sistema bancario non abbia rilevanza rispetto alle questioni sollevate con l'interrogazione in oggetto. Ricorda infatti che tutte le iniziative adottate a livello parlamentare hanno avuto come oggetto il contrasto dell'attività speculative e la conseguente utilizzazione delle risorse reperite attraverso nuove forme di tassazione a favore della cooperazione allo sviluppo, non chiamando pertanto in causa il sistema bancario nel suo complesso.

5-04508 Mecacci: Sulle conseguenze della sospensione del Trattato con la Libia in materia finanziaria e fiscale.

Il sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Matteo MECACCI (PD), si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, che conferma, a suo avviso, la confusione del Governo, sia su quanto sta accadendo in Libia, come dimostrato dalla vicenda delle mozioni appena votate in Assemblea, sia sulla vigenza del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Libia.

Ritiene che occorra una gestione più trasparente delle risorse derivanti dall'aumento dell'aliquota IRES per le imprese petrolifere previsto dalla legge di ratifica del Trattato, diffondendo i dati circa le imprese con le quali si sono assunte eventuali obbligazioni contrattuali. In ogni caso, a suo avviso, sarebbe inopportuno accantonare tali risorse, anche alla luce delle difficoltà in cui si trovano molte imprese italiane che operavano in Libia, anche al di fuori dell'applicazione del Trattato, e di altre esigenze importanti come quelle della cooperazione allo sviluppo, che sarebbero meritevoli di sostegno finanziario. Auspica pertanto l'adozione di provvedimenti legislativi per l'utilizzo di tali risorse.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, nel dichiarare concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno, avverte che l'interrogazione 5-04267 Fiano sarà svolta in altra seduta, in quanto il Governo ne ha chiesto il differimento al fine di conseguire tutti i necessari elementi di risposta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007.

C. 4248 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2011.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Cultura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Corsini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.

C. 4249 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2011.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Finanze.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il man-

dato al relatore, il presidente Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 4193 Governo, approvato dal Senato, C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2011.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio ed Attività produttive.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, ritiene che il provvedimento potrà essere approvato al più presto, grazie alla sensibilità dei colleghi che hanno accettato di rifondere in un ordine del giorno le proposte emendative già presentate in Commissione.

Marco ZACCHERA (PdL), nel ricordare l'impegno da lui svolto su tale materia nella precedente legislatura, auspica che i gruppi di maggioranza e di opposizione possano sottoscrivere insieme l'ordine del giorno preannunciato dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI STRANIERI**

Mercoledì 4 maggio 2011.

Incontro con il Presidente della Camera dei rappresentanti del Regno hashemita di Giordania, Faisal Al Fayez.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.15 alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

5-04691 Nirenstein: Sui recenti sviluppi della situazione in Siria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I tragici eventi delle ultime settimane in Siria, che hanno visto l'uccisione di circa 500 oppositori e l'intervento delle forze di sicurezza in diverse città del Paese dimostrano le difficoltà del Governo siriano ad abbandonare la logica della repressione e avviarsi sulla strada delle riforme auspiccate.

Nonostante i proclami al riguardo e V approvazione di alcune misure positive (in particolare, la revoca della legge sullo stato di emergenza e l'abolizione della Corte Suprema per la sicurezza dello Stato), tali aperture non sembrano per il momento aver influito sull'atteggiamento degli apparati di sicurezza. La situazione in Siria sta diventando, infatti, sempre più insostenibile, sia per l'opinione pubblica internazionale che per quella siriana.

In un simile contesto, l'Italia ha concordato con i suoi *partner* europei, lo scorso 29 aprile, l'avvio di specifiche misure volte ad imprimere una crescente pressione sulle autorità siriane. Questa decisione è stata resa pubblica con una dichiarazione dell'Alto Rappresentante. La Signora Ashton ha espresso la profonda preoccupazione della UE circa l'evoluzione della situazione in Siria, una forte condanna della violenza sui manifestanti e del crescente numero di vittime. La UE ha chiesto alle autorità siriane di astenersi dall'uso della forza e di rispondere alle legittime aspirazioni del popolo avviando rapidamente un processo concreto di riforme. È stata anche reiterata la richiesta di rilascio immediato dei prigionieri politici e dei difensori dei diritti umani.

Come annunciato dall'Alto Rappresentante Ashton, l'Unione Europea ha avviato

le procedure interne necessarie ad attuare un embargo sulla vendita di armi e di equipaggiamenti utilizzabili a fini repressivi, e sta attualmente predisponendo mirate misure restrittive individuali di divieto di ingresso e congelamento dei beni (*travel ban* e *asset freeze*), in modo da esercitare ulteriori pressioni affinché le autorità si conformino ai propri obblighi in termini di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Abbiamo inoltre concordato con i nostri *partner* UE di intraprendere una verifica complessiva della nostra cooperazione con la Siria, sottolineando tuttavia la necessità che tali misure non abbiano ricadute negative a danno della popolazione.

L'adozione di queste misure fa seguito ad un'intensa attività diplomatica da parte dell'Italia, che ha convocato nuovamente l'Ambasciatore siriano il 27 aprile, di comune accordo con gli altri Paesi Quint, per veicolare un messaggio di estrema preoccupazione per l'*escalation* violenta intrapresa dal governo siriano, nonostante i ripetuti passi intrapresi a livello europeo nelle scorse settimane.

Siamo consapevoli di come la Siria sia un attore di importanza fondamentale per la stabilità regionale, ed è necessario continuare a monitorare la situazione con grande attenzione, in quanto la crisi potrebbe espandersi ai Paesi vicini. È quindi necessario proseguire con l'invio di decisi segnali alla *leadership* siriana, senza tuttavia chiudere ogni possibilità per le autorità di avviare un processo di riforme effettivo.

Quanto al Consiglio di Sicurezza ONU, esso si è riunito – come ricorda l'Onore-

vole interrogante – il 27 aprile per discutere del deterioramento della situazione in Siria. I quattro Paesi europei presenti in Consiglio avevano predisposto una dichiarazione di condanna delle violazioni dei diritti umani da parte delle autorità siriane. La seduta ha però confermato la distanza con i BRICS, riluttanti a prendere una posizione di netta condanna pubblica.

L'Italia ha sostenuto con forza l'adozione, lo scorso 29 aprile, della Risoluzione del Consiglio Diritti Umani sulla Siria. Un risultato importante. La risoluzione contiene innanzitutto una ferma condanna per le violenze contro i manifestanti e un appello alla cessazione della repressione. Oltre ad un riferimento indiretto all'inopportunità della candidatura

siriana alle prossime elezioni per il Consiglio, il testo prevede anche la richiesta di invio urgente di una missione dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani per un'indagine sulle violazioni avvenute con la successiva presentazione di un rapporto alla sessione di giugno. La risoluzione, frutto di una sessione speciale dedicata alla Siria, è stata approvata a maggioranza con 26 voti favorevoli, 7 astensioni e 9 contrari (tra questi ultimi Cina e Russia, mentre diversi paesi arabi si sono assentati al momento del voto).

L'Italia continuerà naturalmente a sostenere con convinzione le iniziative multilaterali in ambito ONU per garantire la tutela dei diritti umani e delle aspirazioni democratiche del popolo siriano.

ALLEGATO 2

5-04529 Barbi: Sull'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali (TTF).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame si chiede di conoscere quale sia la posizione espressa dal Governo italiano nei recenti vertici intergovernativi europei circa la proposta di istituire, a livello europeo, una tassa sulle transazioni finanziarie, e quali siano le relative iniziative da assumere in futuro a sostegno di tale misura sia in ambito europeo sia nelle sedi internazionali.

Gli Onorevoli interroganti richiamano alcuni passaggi politici in ambito comunitario, quali le recenti Conclusioni dell'11 marzo 2011 dei Capi di Stato e di Governo della zona Euro, con le quali è stato convenuto che «...l'introduzione di una tassa sulle operazioni finanziarie debba essere esaminata e sviluppata ulteriormente a livello di zona euro, di EU e internazionale», nonché la risoluzione dell'8 marzo 2011, con la quale il Parlamento europeo ha chiesto l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie.

Richiamano altresì l'impegno assunto dalla Commissione Europea di adottare entro l'estate 2011 un rapporto sulla tassazione del settore finanziario che dovrebbe costituire la base su cui attuare le procedure per introdurre la Tassa sulle Transazioni Finanziarie (TTF).

In risposta, occorre in primo luogo rappresentare che l'iniziativa richiamata con l'interrogazione in esame si inserisce nel dibattito avviato nel 2010 – non solo in ambito comunitario – diretto a individuare una forma di contributo del settore privato ai costi della crisi ed alla raccolta di fondi per la fase di uscita dalla stessa, nonché per il consolidamento delle finanze pubbliche.

A questo proposito è importante segnalare che in Italia il settore bancario non è stato direttamente sussidiato in conseguenza della crisi finanziaria (con l'eccezione dell'emissione dei cosiddetti «Tremonti bonds»), come invece accaduto in altri Stati membri, alcuni dei quali sono tra i fautori dell'introduzione dell'imposta in questione (Germania e Francia).

Sul piano più strettamente comunitario l'avvio dell'iniziativa è riconducibile all'adozione nell'aprile 2010 da parte della Commissione Europea della Comunicazione *Innovative financing at global level* che ha individuato una serie di strumenti, alternativi tra loro, diretti a superare la crisi del settore finanziario ed a consentire il «consolidamento» delle finanze pubbliche.

Gli strumenti individuati sono la *Financial Transaction Tax* (FTT) – cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti – e la *Financial Activities Tax* (FAT), che si configura come un prelievo aggiuntivo sul settore finanziario. Tale ultima forma di imposizione appartiene alla categoria delle imposte dirette la cui base imponibile è rappresentata dai profitti e dalle retribuzioni erogate dalle istituzioni finanziarie e, in questo senso, come espressamente riconosciuto dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 2010, è strutturalmente riconducibile all'Irap italiana.

La *Financial Transaction Tax* si configura come un'imposta indiretta ed ha come base imponibile i trasferimenti di attività finanziarie il cui antecedente storico è da

ricondurre alla cosiddetta « *Tobin Tax* », peraltro concepita a suo tempo come tassazione delle transazioni in valuta.

Questa tipologia di imposta, oltre a perseguire la finalità di ricondurre le istituzioni finanziarie a comportamenti considerati più economicamente sostenibili (obiettivo peraltro perseguibile anche tramite una migliore regolamentazione dei mercati finanziari), tende altresì ad assicurare un gettito aggiuntivo.

Tale gettito è funzionale al riequilibrio dei bilanci pubblici, gravati, per alcuni Paesi, anche dalle spese sostenute per supportare i settori in difficoltà a causa della crisi, che hanno maggiormente beneficiato dell'intervento pubblico.

All'iniziativa della Commissione Europea dell'aprile 2010 ha corrisposto il Consiglio Europeo dell'ottobre dello stesso anno, che ha dato mandato al Consiglio Ecofin di approfondire le possibili nuove forme di tassazione del settore finanziario.

Da questa sede la discussione è stata rimessa al tavolo tecnico presso il Gruppo di lavoro di alto livello per le politiche fiscali, a partire dal dicembre 2010.

Già in questo primo incontro tecnico è emersa la circostanza che fintantoché l'esecutivo comunitario non avrà adottato l'*impact assessment* elaborato dai Servizi comunitari della DG-Taxud – concernente l'analisi giuridico-economica della convenienza ad introdurre uno strumento di tassazione piuttosto che un altro – l'esame comunitario della materia in questione non sarà suscettibile di sviluppi di rilievo.

Sul piano strettamente tecnico si ritiene che, da parte della Commissione, debba essere comunque approfondito l'esame dell'impatto dell'imposta sulle transazioni finanziarie rispetto all'articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sulla libera circolazione dei capitali, nonché con riguardo alla direttiva sulla raccolta di capitali la n. 2008/7/CE del 12 febbraio 2008 (la cosiddetta *capital duty*) il cui approccio è, invece, nel senso di eliminare – gradualmente – l'imposizione sulle transazioni da essa considerate.

In occasione dello studio di impatto in questione, l'Esecutivo Comunitario dovrà inoltre fornire elementi di valutazione in ordine all'individuazione della base imponibile della TTF, ovvero se sia preferibile una base imponibile « ristretta » rispetto all'ipotesi di una base « ampia ». Accedendo a quest'ultima ipotesi potrebbero essere evitati fenomeni di « ingegnerizzazione finanziaria » diretti ad eludere l'imposta sulle transazioni.

Infine dall'*impact assessment* della Commissione, proprio con particolare riferimento all'imposta evocata dagli Onorevoli interroganti, dovranno rinvenirsi le risultanze sull'effettiva incidenza della FTT sulle banche, nonché l'analisi sui rischi di de-localizzazione delle transazioni qualora l'imposta in argomento sia applicata su scala europea e non anche mondiale.

Si fa altresì presente che il Consiglio Ecofin del 17 novembre 2010, concordando gli orientamenti per i lavori futuri sulle proposte di direttiva e di regolamento sul trattamento IVA dei servizi finanziari e assicurativi, in discussione dalla fine 2007 in considerazione della crisi finanziaria, ha ritenuto opportuno creare un collegamento con le altre proposte sulla tassazione del settore finanziario, rispetto ai carichi fiscali complessivi che gravano sul settore e alla definizione di un quadro normativo rafforzato in materia finanziaria.

In tal senso, è nel descritto ampio contesto di lavori comunitari, all'interno del quale sono in corso di esame varie opzioni (non solo quella di una Tassa sulle Transazioni Finanziarie), che dovranno essere inserite le recenti Conclusioni dei Capi di Stato e di Governo del marzo 2011.

Si segnala comunque che solo con l'adozione dell'*impact assessment* da parte della Commissione Europea gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria avranno elementi di valutazione sulla cui base sarà possibile esprimere orientamenti concreti in ordine alla problematica in questione.

ALLEGATO 3

5-04508 Mecacci: Sulle conseguenze della sospensione del Trattato con la Libia in materia fiscale e finanziaria**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono, in particolare, chiarimenti in merito agli effetti sul bilancio dello Stato derivanti dalla sospensione *de jure* del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia, a seguito dell'adozione della risoluzione 1973/2011 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

In proposito, si rappresenta quanto segue. Gli effetti finanziari della legge di ratifica n. 7/2009 del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista sono contemplati, a legislazione vigente, nel bilancio pluriennale dello Stato, sia per quanto riguarda gli oneri, sia per la relativa copertura mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'addizionale all'imposta sul reddito delle società a ciò finalizzata.

Il venir meno dell'efficacia del Trattato non determina automaticamente l'annullamento delle clausole finanziarie, ove non intervenga una apposita disposizione normativa volta a ridurre l'aliquota IRES e le

rispettive finalità di spesa. Tali finalità, presentano peraltro natura ultrannuale e possono già aver dato luogo a diritti soggettivi e ad impegni pluriennali nell'arco temporale relativo all'intera durata di vigenza del Trattato.

In merito all'effettiva sospensione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia, il Ministero degli affari esteri ha fatto presente che l'articolo 103 della Carta dell'ONU afferma la prevalenza degli obblighi dello Statuto delle Nazioni Unite su quelli assunti dagli Stati membri con qualsiasi altro accordo internazionale. L'Italia è tenuta ad adempiere a decisioni vincolanti del Consiglio di sicurezza.

Ne discende la sospensione di diritto, automatica degli obblighi del Trattato bilaterale, la cui applicazione sarebbe in contrasto con la risoluzione 1973 delle Nazioni Unite.

Tale interpretazione, del resto, è desumibile dallo stesso Trattato italo-libico che riconosce la centralità delle Nazioni Unite e impegna le parti al rispetto della legalità internazionale.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	125
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao, recanti « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate ».	
Audizione del professor Antonino De Lorenzo, Coordinatore del Dottorato di ricerca in « Fisiologia dei distretti corporei » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata »	124
Audizione del professor Valter Santilli, Direttore della Scuola di Specializzazione di medicina fisica e riabilitativa dell'Università « La Sapienza » di Roma	124

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, onorevole Mazzoni, ha illustrato i contenuti del disegno di legge in esame e si era riservato di presentare una proposta di parere.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, onorevole Luciano Rossi, ha illustrato i contenuti del disegno di legge in esame e si era riservato di presentare una proposta di parere.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 maggio 2011.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao, recanti « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate ».

Audizione del professor Antonino De Lorenzo, Coordinatore del Dottorato di ricerca in « Fisiologia dei distretti corporei » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.20.

Audizione del professor Valter Santilli, Direttore della Scuola di Specializzazione di medicina fisica e riabilitativa dell'Università « La Sapienza » di Roma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. (C. 4192 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4192 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009 »;

preso atto positivamente degli impegni assunti dalle Parti in materia di cooperazione per la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. (C. 4201 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4201 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009 »;

preso atto positivamente degli impegni assunti dalle Parti in materia di cooperazione per la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, e degli impegni per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, e dunque risolvere il problema dell'eccessiva accumulazione di tali armi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione del Vice Direttore generale della Banca d'Italia, Giovanni Carosio (*Svolgimento e conclusione*) 127

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 128

DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 128

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04699 Antonio Pepe: Disapplicazione dell'imposta fissa di registro per le donazioni alle quali si applica la franchigia dalla relativa imposta 129

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 132

5-04700 Barbato: Iniziative per il contrasto delle ludopatie tra i giovani 129

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 134

5-04701 Fugatti: Regime tributario delle cessioni di fabbricati compresi in piani di recupero .. 130

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 136

5-04702 Strizzolo: Situazione finanziaria e gestionale del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia 130

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 131

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione del Vice Direttore generale della Banca d'Italia, Giovanni Carosio.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Giovanni Carosio, *Vice Direttore generale della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alberto FLUVI (PD), Francesco BARBATO (IdV) e Gian-

franco CONTE, *presidente*, ai quali replica Giovanni CAROSIO, *Vice Direttore generale della Banca d'Italia*.

Dopo un ulteriore quesito di Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua replica Giovanni CAROSIO, *Vice Direttore generale della Banca d'Italia*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor Carosio e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 16.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 4307, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2011, e, quindi, ai restanti punti all'ordine del giorno.

DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto una relazione sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo una valutazione complessivamente negativa sul complesso del decreto-legge.

Per quanto riguarda specificamente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sottolinea la contraddittorietà della linea politica seguita dal Governo con riferimento alle accise sui carburanti. A tale proposito ricorda infatti che, in precedenza, l'Esecutivo si era sempre dichiarato contrario, ad esempio nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2128 Meta, relativa alla concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato, ad utilizzare ogni, anche limitato, incremento dell'aliquota di accisa per assicurare copertura a misure di spesa, in considerazione degli effetti inflattivi che tale incremento avrebbe potuto avere, soprattutto nell'attuale fase di crescita del prezzo del petrolio. In questa occasione il Governo contraddice invece clamorosamente tale impostazione, dal momento che gli oneri determinati dai commi 1 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge sono coperti proprio con un incremento dell'accisa sui carburanti.

Per quanto riguarda l'articolo 7 del decreto, il quale consente alla Cassa depositi e prestiti di assumere partecipazioni in società considerate di rilevante interesse nazionale, rileva come il proprio gruppo non sia pregiudizialmente contrario all'estensione degli ambiti di operatività della CDP, ma sottolinea come la norma sia formulata in termini eccessivamente

generici, lasciando al Governo una delega sostanzialmente in bianco circa l'individuazione dei settori nei quali la Cassa potrà intervenire, mentre sarebbe invece necessario stabilire precisi criteri al riguardo, anche in considerazione del fatto che la CDP potrà utilizzare per tali operazioni le risorse derivanti dalla raccolta postale.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 16.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione n. 5-04701 Fugatti è stata sottoscritta anche dal deputato Comaroli.

5-04699 Antonio Pepe: Disapplicazione dell'imposta fissa di registro per le donazioni alle quali si applica la franchigia dalla relativa imposta.

Antonio PEPE (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio PEPE (PdL) prende atto della risposta fornita dal Sottosegretario, auspi-

cando che il documento di prassi preannunciato dal rappresentante del Governo sia emanato quanto prima, al fine di fare definitivamente chiarezza sul punto, e vada nel senso auspicato dall'interrogazione.

Ricorda infatti che sono sempre più numerose le decisioni giurisprudenziali le quali, riconoscendo la fondatezza delle ragioni dei contribuenti, stanno accogliendo in tutte le regioni d'Italia i ricorsi presentati, stabilendo che non è dovuta l'imposta fissa di registro. A tale proposito ricorda, tra le altre, le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciale e regionale di Bari, dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì, dalla Commissione tributaria regionale di Bologna, nonché dalle Commissioni di Novara, Milano, Como, Brindisi e Caserta.

A tal riguardo evidenzia come il ritardo nella soluzione della questione potrebbe causare, come segnalato nell'atto di sindacato ispettivo, la presentazione di ulteriori ricorsi, con conseguente dispendio di energie e risorse sia per i contribuenti sia per l'Amministrazione finanziaria.

Considera pertanto necessario un rapido intervento chiarificatore da parte del Ministero che, ripristinando la corretta applicazione delle norme in tale delicata materia, ristabilisca la doverosa tranquillità in un settore specifico, come quello delle donazioni, soprattutto se effettuate all'interno della famiglia, nel quale i cittadini percepiscono con particolare fastidio il peso dell'ingiustizia tributaria.

5-04700 Barbato: Iniziative per il contrasto delle ludopatie tra i giovani.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara molto deluso dalla risposta, nella quale il Sottosegretario descrive un Paese inesi-

stente nella realtà, come testimoniato da alcune recenti indagini giornalistiche, le quali hanno evidenziato con quanta facilità i minori riescano a partecipare, assolutamente indisturbati, a forme di gioco o scommessa alle quali la legge espressamente vieta loro di accedere.

Rileva quindi come, nonostante il divieto di gioco per i minori risulti largamente violato, non sia stato sanzionato, finora, alcun locale di gioco, ricevitoria o agenzia di raccolta di scommesse per aver consentito il gioco da parte di minori, laddove invece l'applicazione di sanzioni rigorose, quali la chiusura di un punto di gioco per violazione delle norme sul gioco minorile, costituirebbe un monito ed un deterrente efficace per tutti gli esercenti non corretti.

Considera gravissimo, inoltre, che il Governo, di fronte a comportamenti illeciti così diffusi, affermi che l'attività di controllo viene costantemente svolta dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

A tale proposito, ritiene che la situazione denunciata nell'interrogazione riveli un preciso indirizzo di politica economica del Governo, il quale intende trasformare l'Italia da potenza economica di rilievo mondiale a Paese sempre più dipendente dal gioco e dai giocatori. Sottolinea, quindi, come tale pericolosa deriva debba essere contrastata con forza, inibendo ai minori il troppo facile accesso ai giochi e facendo in modo che essi non contraggano il vizio del gioco o forme di ludopatia, dalle quali risultano affette, nel nostro Paese, ben 100.000 persone.

Peraltro, contrariamente a quanto affermato dal Sottosegretario, il quale ha richiamato la campagna pubblicitaria «Gioca senza esagerare», il servizio «Gioca responsabile, nonché la campagna informativa rivolta a rafforzare la sensibilità dei rivenditori sui temi del gioco responsabile, iniziative che sarebbero tutte finalizzate a contrastare l'insorgere e il diffondersi di fenomeni di ludopatia, rileva come le forme di pubblicità più diffuse siano quelle promosse dai concessionari e dai gestori dei giochi, i quali cercano di presentare il gioco come strumento di

promozione economica e sociale delle persone, ingenerando in tal modo pericolose, false speranze.

Ribadisce, pertanto, la propria insoddisfazione per la risposta, preannunciando la presentazione di un atto di indirizzo, mediante il quale impegnare il Governo a porre in essere interventi più rigorosi nel settore dei giochi, eliminando gli sprechi – quali quelli realizzati attraverso la corresponsione di compensi per l'attività, palesemente inutile, svolta da funzionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, i quali assistono alle partite di calcio della Serie A unicamente per attestare il risultato finale degli incontri – e concentrando invece i controlli in settori più importanti.

5-04701 Fugatti: Regime tributario delle cessioni di fabbricati compresi in piani di recupero.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario, la quale consente di chiarire ulteriormente la problematica oggetto dell'interrogazione.

5-04702 Strizzolo: Situazione finanziaria e gestionale del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia.

Ivano STRIZZOLO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ivano STRIZZOLO (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta, caratterizzata da un tono sostanzialmente burocratico, esprimendo meraviglia per il fatto che il Sottose-

gretario, a diversi mesi di distanza dalla conclusione dell'ispezione svolta dalla Banca d'Italia presso la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, non sia stato in grado di fornire informazioni precise in merito ai risultati degli accertamenti, ma si sia limitato a dichiarare che non sono stati assunti specifici provvedimenti, essendo in corso di valutazione le risposte pervenute dall'azienda ai rilievi ispettivi formulati dall'Autorità di vigilanza.

Il fatto appare ancora più sorprendente in considerazione del fatto che proprio oggi, invece, il quotidiano *Il Piccolo* di Trieste ha pubblicato un articolo contenente le notizie che gli interroganti hanno inutilmente cercato di ottenere dal Governo.

In particolare, il quotidiano riferisce che il direttore della sede triestina della Banca d'Italia, a conclusione dei predetti accertamenti ispettivi, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché al direttore e al vicedirettore dell'istituto di credito, ai quali sono state contestate formalmente svariate irregolarità per le quali il Testo unico bancario prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative.

La relazione ispettiva evidenzia, innanzitutto, le protratte incertezze strategiche dell'azionista di riferimento – vale a dire la Regione Friuli – Venezia Giulia –, riguardanti anche la missione aziendale, le quali hanno condizionato l'azione di governo societario, risultata debole e poco reattiva in un contesto di mercato non favorevole. Inoltre, il documento segnala ritardi nell'individuazione di precisi obiettivi di *business* e nell'adeguamento dell'impianto organizzativo, con la conseguenza che l'attività della banca è stata indirizzata a meri obiettivi quantitativi, realizzati attraverso la concessione di consistenti facilitazioni a prenditori operanti anche al di fuori della regione e l'acritica partecipazione a operazioni in *pool* organizzate da altri intermediari.

Inoltre, Bankitalia rileva come dall'esame del portafoglio prestiti al 30 giugno 2010 siano emerse sofferenze per 150,5 milioni di euro, incagli per 58,1

milioni di euro, posizioni ristrutturate per 43,9 milioni di euro e previsioni di perdite per 60,9 milioni di euro, con cospicue differenze in aumento rispetto alle segnalazioni di vigilanza.

Evidenzia quindi l'importante funzione – sottolineata, del resto, dalla prevalente presenza nell'azionariato della Regione e di altri soggetti pubblici – che la banca svolge nei confronti del contesto economico-produttivo del Friuli Venezia Giulia, segnatamente a sostegno delle operazioni di riconversione, ristrutturazione e sviluppo delle realtà imprenditoriali medio-piccole, le quali rappresentano l'asse portante dell'economia regionale, lamentando l'incompletezza della risposta del Sottosegretario a fronte delle risultanze dell'ispezione, come riportate dalla stampa.

In proposito, rileva come non sia ancora dato di comprendere quali iniziative la banca intenda mettere in campo per uscire dalla situazione di difficoltà finanziaria emersa dagli accertamenti effettuati dall'Autorità di vigilanza, la quale rischia di indebolire, proprio in una fase economica resa molto delicata dalla crisi e da dati occupazionali critici, la complessiva e fondamentale azione da essa svolta a sostegno dei diversi comparti dell'economia regionale.

Auspica, infine, che i soci del Mediocredito del Friuli – Venezia Giulia e l'Autorità di vigilanza consentano lo svolgimento, il più presto possibile, di un'informativa chiara e trasparente in merito alla situazione e alle prospettive della banca.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

ALLEGATO 1

5-04699 Antonio Pepe: Disapplicazione dell'imposta fissa di registro per le donazioni alle quali si applica la franchigia dalla relativa imposta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'onorevole interrogante, nel premettere che con la legge n. 286 del 2006 è stata reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni con l'applicazione del meccanismo della franchigia, in relazione al valore della donazione ed al rapporto di parentela tra donante e donatario, fa presente che l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, ha affermato che « per la registrazione degli atti non assoggettati a tassazione in virtù dell'applicazione delle franchigie, è dovuta l'imposta in misura fissa ».

Poiché l'articolo 59 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) prevede gli unici due casi in cui deve essere comunque percepita l'imposta di registro in misura fissa, tale orientamento contrasterebbe con i principi generali del diritto tributario e considerato che molte commissioni tributarie, in contrasto con l'interpretazione dell'Agenzia, hanno dichiarato non dovuta l'imposta fissa di registro in caso di donazioni che godono di franchigia, l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per far ripristinare una corretta interpretazione della normativa in materia e quindi chiarire che non è dovuta l'imposta fissa di registro in presenza di franchigia.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze osserva che, ad oggi – in ordine alla questione in esame – si registra un contrasto giurisprudenziale.

Talune sentenze delle Commissioni tributarie di primo grado vedono soccombente l'amministrazione finanziaria (cfr. Commissione tributaria provinciale di Novara n. 66 del 20 luglio 2009 e Commissione tributaria provinciale di Brindisi n. 306 del 28 gennaio 2008); altre, viceversa, sono favorevoli all'amministrazione stessa (cfr. Commissione tributaria provinciale di Bari n. 19 del 4 marzo 2009).

Sulla materia non si segnalano, invece, precedenti della suprema Corte di cassazione.

Con riferimento ai precedenti giurisprudenziali del primo tipo, il giudice tributario ritiene che l'articolo 59, rubricato « applicazione dell'imposta in misura fissa » del decreto legislativo n. 346 del 1990 stabilisce tassativamente i casi di esenzione dall'imposta di donazione e tra questi, non compare la donazione che gode di franchigia. Pertanto « se il legislatore avesse voluto assoggettare ad imposta di registro in misura fissa le donazioni soggette a franchigia le avrebbe inserite espressamente nella suddetta tariffa proprio per il motivo dell'esistenza di altra imposta che riguarda esclusivamente le donazioni » (cfr. CTP Novara, sopra citata); ciò anche in virtù dell'articolo 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non prevista dalla legge.

Di contro, l'orientamento giurisprudenziale che vede soccombente il contribuente valorizza il sistema di norme in base al quale tutte le donazioni sono soggette a registrazione. Infatti, dal com-

binato disposto degli articoli 55 – in base al quale alle donazioni si applicano le disposizioni del testo unico dell'imposta di registro – e 59 del decreto legislativo n. 346 del 1990, si evince che alle donazioni non può che applicarsi l'imposta di registro, in misura non inferiore a quella fissa. Infatti, dal momento che per la donazione di beni o diritti reali è richiesto un atto pubblico *ad substantiam*, in conseguenza della sua obbligatoria registra-

zione, si ritiene dovuta, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 131 del 1986, l'imposta fissa di registro.

In proposito, l'Agenzia delle entrate, a cui è affidata l'interpretazione normativa, fa presente che, sulla questione segnalata dall'onorevole interrogante, sono in corso attente valutazioni che porteranno ad emanare in tempi ragionevolmente brevi un apposito documento di prassi.

ALLEGATO 2

5-04700 Barbato: Iniziative per il contrasto delle ludopatie tra i giovani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, in particolare, vengono chieste informazioni circa le linee e gli strumenti adottati per contenere i fenomeni di dipendenza dal gioco, con particolare riferimento ai biglietti « Gratta e Vinci ».

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riferisce che ha da sempre attivamente operato nella prevenzione del gioco patologico, attraverso campagne informative operate, nel tempo, anche presso le scuole superiori. Non sono inoltre mancate formule di prevenzione e sostegno sanitario dei giocatori patologici, attuate in collaborazione con alcune aziende sanitarie locali.

Tra le attività previste per l'anno 2011, volte a contrastare l'insorgere e la diffusione di fenomeni di ludopatia, l'A.A.M.S. rileva le seguenti:

la campagna pubblicitaria « Gioca senza esagerare », campagna di comunicazione e sensibilizzazione su comportamenti di gioco responsabile e moderato, quest'anno specificatamente focalizzata sul divieto di partecipazione al gioco da parte di minori. Essa si avvarrà sia della stampa che del *web*, e, più in particolare, coinvolgerà nella sua veicolazione quotidiani ad ampia diffusione e portali generalisti e sportivi;

il servizio « Gioca Responsabile » in collaborazione con Federserd, che si avvale di due canali di contatto: il numero verde e il sito *web* www.giocaresponsabile.it. Attraverso questo progetto vengono messi a disposizione assistenza e orientamento alle persone che hanno problemi

connessi al gioco, siano essi i diretti interessati piuttosto che familiari o amici. Per quanto riguarda la campagna informativa a supporto del servizio, coerentemente con la volontà di rafforzare la diffusione della conoscenza dell'*helpline*, stanno per essere prodotti circa 50.000 kit con materiale informativo relativo al servizio ed al suo funzionamento (*brochure*, locandine e *card*), che sarà rivolto agli operatori del settore e che quindi verranno distribuiti a medici di base, SERD, sportelli comunali ma anche ai sindaci ed agli uffici amministrativi di competenza. L'invio dei kit sarà completato entro la primavera del 2011;

la campagna informativa rivolta a rafforzare la sensibilità dei rivenditori sui temi di gioco responsabile, anche con la distribuzione di kit informativi;

il progetto in atto con il Moige 18+ la prima regola del gioco », mirato alla divulgazione ai genitori di informazioni relative ai possibili rischi per i minori che giocano.

Per quanto inoltre attiene la « tutela normativa », con la legge di stabilità per l'anno 2011 è stato esteso, con l'articolo 1, comma 70, generalizzato, il divieto di gioco ai minori, precedentemente limitato solo ad alcune formule di gioco: è il caso degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Con l'entrata in vigore della citata legge di stabilità 2011, l'A.A.M.S., con apposita circolare ha interessato i propri uffici regionali al fine di porre in essere, nell'ambito delle verifiche ordinarie e straor-

dinarie sulle ricevitorie del lotto e sui punti di vendita delle lotterie ad estrazione istantanea, particolare cura nel controllo sull'osservanza di tale divieto.

In tal senso, il concessionario per la gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è stato più vigorosamente sensibilizzato all'adeguamento dell'intero parco dei distributori con dispositivi idonei a precludere l'accesso ai minori avviene attraverso l'integrazione di tali distributori con un dispositivo lettore di banda magnetica (tessera sanitaria o codice fiscale), al fine di consentire l'individuazione dell'età dell'acquirente (dispositivo di AGE CONTROL).

Attualmente sono già dotati di tale dispositivo 717 distributori su un totale di 745, oltre il 90 per cento.

Nelle more di tale adeguamento, che comunque avverrà entro il mese di maggio, il concessionario dovrà prevedere un'allocazione degli apparecchi non ancora aggiornati tale da rendere comunque possibile un'efficace azione di controllo preclusiva dell'erogazione di biglietti ai minori da parte dei punti vendita cui fanno riferimento, ovvero, diversamente, alla loro disattivazione. Ovviamente, i controlli di cui si è sopra detto verteranno anche su tale aspetto.

Si deve inoltre evidenziare che i rivenditori di lotterie istantanee sono tenuti, in base al contratto con il concessionario, al rigoroso rispetto del divieto in commento, con l'applicazione, in caso di violazione, di apposite sanzioni, che possono giungere sino alla risoluzione del contratto.

In merito poi alla predisposizione dei controlli mirati a prevenire le violazioni al

divieto di gioco ai minori si rappresenta che, come cennato, tale attività è ordinariamente posta in essere dalle strutture periferiche dell'Amministrazione, chiamate a espletare un controllo capillare sul territorio, in modo costante con verifiche ordinarie e straordinarie.

Infatti, per quanto attiene il settore del lotto e delle lotterie sono stati svolti numerosi e puntuali controlli sull'intero territorio nazionale (oltre 2.000 dall'inizio del corrente anno), con particolare attenzione al rispetto del divieto di accesso al gioco da parte dei minori, e nell'ambito di questi non sono emerse irregolarità nei primi quattro mesi dall'introduzione della norma succitata.

La costante attenzione a tali tipologie di controllo e ai relativi esiti, svolta con costanza dall'A.A.M.S. dall'entrata in vigore del suddetto divieto, costituisce il più valido deterrente per scoraggiare l'infrazione di tale divieto.

Deve segnalarsi che apposita attività di controllo è stata ed è quotidianamente svolta anche relativamente agli apparecchi distributori automatici di biglietti di lotterie istantanee, al fine di verificare che gli stessi siano effettivamente dotati di dispositivi che precludano la vendita ai minori, così come dichiarato dal concessionario.

Per quanto infine attiene ai lavori del Comitato di cui l'articolo 15-ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si riferisce che lo stesso è già insediato e sta promuovendo le prime attività di contrasto al gioco illegale, da condurre su tutto il territorio nazionale già dal corrente mese di maggio.

ALLEGATO 3

5-04701 Fugatti: Regime tributario delle cessioni di fabbricati compresi in piani di recupero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede di chiarire il corretto trattamento tributario da applicare alle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati da demolire (parzialmente ovvero totalmente) anche non inseriti in un'area soggetta ad un piano di recupero già approvato dal comune.

Inoltre, richiamando una precedente risposta fornita in questa Commissione all'interrogazione a risposta immediata del 15 febbraio 2011 (n. 5-04214), con la quale era stato precisato che, in caso di cessione di fabbricati inseriti in un piano di recupero approvato dal comune occorre, ai fini del corretto trattamento tributario, far riferimento alla destinazione del bene, l'onorevole interrogante chiede di specificare in maniera più approfondita tale concetto.

Al riguardo, come già precisato in sede di risposta alla predetta interrogazione, si fa presente che l'articolo 67, comma 1, lettera *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) include fra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Tali beni, pertanto, sono assoggettati a tassazione esclusivamente nel caso in cui dal momento dell'acquisto o costruzione a quello della cessione non siano trascorsi più di cinque anni. La norma, in pratica, esonera da imposizione le plusvalenze che si presume derivino da attività che non danno luogo a fenomeni di carattere speculativo.

Tuttavia, qualora l'oggetto sia costituito da terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, si assume che la cessione abbia

in ogni caso natura speculativa. Conseguentemente, in tale ipotesi, non si ha riguardo al tempo intercorso fra acquisto e cessione dei terreni e la plusvalenza è sempre tassabile.

Relativamente al parere fornito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 395/E del 22 ottobre 2008 si fa presente che, nella particolare fattispecie oggetto dell'interpello, l'inserimento dei fabbricati in un piano di recupero, finalizzato alla redistribuzione dei volumi edificati, con incremento delle cubature esistenti, ha condotto a ritenere che, sostanzialmente, l'oggetto della compravendita non fossero i fabbricati stessi, privi ormai di un effettivo valore economico, bensì l'area, divenuta edificabile, sulla quale di fatto si concentrava il valore economico oggetto di scambio. In tale sede è stato, inoltre, precisato che l'approvazione del piano di recupero rende irrilevante, ai fini tributari, il lasso di tempo entro il quale dare corso alla demolizione.

Il medesimo principio assume valenza anche nell'ipotesi in cui i fabbricati ceduti non siano inseriti in un piano di recupero approvato dal comune. In tale circostanza, naturalmente, l'effettivo oggetto della cessione, in mancanza di un vero e proprio provvedimento amministrativo quale è l'approvazione del piano di recupero, può essere determinato in base a quanto stabilito dalle parti nel contratto di compravendita (come, ad esempio, la destinazione dell'immobile ad essere demolito e ricostruito con possibilità di sviluppare in termini di incremento la cubatura esistente, anche per effetto di un'autorizza-

zione amministrativa rilasciata all'impresa acquirente, nonché il prezzo di cessione che deve risultare coerente con il valore del bene).

In definitiva, precisa l'Agenzia delle entrate, al fine di determinare la destinazione del bene e la relativa tassazione ai fini delle imposte dirette a seguito della sua cessione, è necessario valutare se l'effettivo oggetto della cessione sia costituito dal bene immobile (seppur da demolire e

successivamente ricostruire) ovvero dall'area (edificabile) sulla quale lo stesso insiste.

Le considerazioni svolte assumono valenza anche nell'ipotesi in cui si proceda ad una demolizione solo parziale del fabbricato. Anche in tali ipotesi, infatti, sarà necessario verificare in concreto, caso per caso, l'effettivo oggetto della cessione nonché le modalità e le caratteristiche della nuova ricostruzione.

ALLEGATO 4

5-04702 Strizzolo: Situazione finanziaria e gestionale del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata l'onorevole Strizzolo ed altri, nel richiamare alcune notizie apparse sulla stampa in ordine alla situazione del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, chiedono se lo stesso sia stato recentemente sottoposto ad accertamenti da parte della Banca d'Italia e quali iniziative si intendano assumere per assicurare la massima trasparenza informativa in merito all'effettiva situazione finanziaria e gestionale del Mediocredito stesso.

Al riguardo, la Segreteria del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. è un intermediario che opera prevalentemente nel credito oltre il breve termine nei confronti di imprese del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, erogando anche finanziamenti agevolati per conto della regione autonoma.

Il capitale sociale di « Mediocredito » è detenuto per il 47,4 per cento dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la Finanziaria MC e Friulia S.p.A. e per il 34,01 per cento dalla Fondazione cassa di risparmio di Trieste, nonché altre interessenze non superiori al 5 per cento (tra cui: Finanziaria delle BCC per lo Sviluppo del Territorio (5 per cento), Banca Popolare FriulAdria (4,82 per cento), Banca di Cividale S.p.A (3,07 per cento) e altri azionisti (compagnie di assicurazione, banche, associazioni di categoria) che detengono quote inferiori al 2 per cento.

La Banca d'Italia ha precisato di aver effettuato presso la banca in questione accertamenti ispettivi di vigilanza dal 7 settembre 2010 al 17 novembre 2010, in esito ai quali non sono stati assunti specifici provvedimenti, ma sono in corso di valutazione le risposte pervenute dall'azienda in relazione ai rilievi ispettivi.

Lo scorso 27 aprile l'assemblea dei soci del Mediocredito ha approvato il bilancio per il 2010, che ha chiuso l'esercizio con un utile netto di euro 1,4 milioni, in leggero aumento rispetto all'anno precedente; gli impieghi risultano pari a euro 2.579 milioni e le perdite su crediti pari a euro 4,2 milioni.

Nella circostanza, è stato reso noto che il consiglio di amministrazione della banca ha deliberato in data 9 marzo 2011 un programma di rafforzamento patrimoniale di circa euro 50 milioni. L'operazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, dovrebbe essere completata entro il 31 marzo 2012.

Si soggiunge che il Comando generale della guardia di finanza ha comunicato che il Nucleo di polizia tributaria di Udine ha eseguito una verifica fiscale nei confronti della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Udine, dal 20 gennaio al 31 marzo 2011.

Nel corso dell'attività ispettiva, che ha riguardato le annualità dal 2006 al 2011, sono state evidenziate irregolarità di natura formale e fiscale.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	139
Sui lavori della Commissione	139
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007. C. 4248 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, propone di procedere prima all'esame in sede consultiva del provvedimento C. 4248 Governo, approvato dal Senato, per passare indi all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione concorda.

Sui lavori della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) intende denunciare una situazione incresciosa che si è venuta a determinare con riferimento all'attuazione ministeriale relativa alla sua risoluzione n. 8-00116, approvata dalla

Commissione cultura il 6 aprile 2011, avente ad oggetto la situazione discriminatoria degli studenti disabili esclusi dalla manifestazione sportiva presso la località Nove, in provincia di Vicenza. Nella specie, con il predetto atto di sindacato ispettivo, si denunciava come le studentesse e gli studenti diversamente abili fossero stati esclusi dalla relativa manifestazione sportiva, situazione che si evinceva dall'assenza tra gli allegati dei moduli di iscrizione di quelli abitualmente previsti dagli studenti disabili. Per rimediare a tale stato di cose, la risoluzione ha impegnato il Governo ad intervenire obbligatoriamente sugli accordi con i *partner* istituzionali per ovviare ad una situazione discriminatoria che contrasta con la piena inclusione di questi alunni, prevista dagli obiettivi prioritari della scuola. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite nota direttoriale 3523 del 21 aprile 2011, esprime un indirizzo contrario all'impegno assunto dal Governo in sede di approvazione della risoluzione indicata. Nella citata nota si legge, infatti, che « le Federazioni sportive riconosciute dai due Enti

(CONI e CIP) possono (...) prevedere la partecipazione di studenti con disabilità». Ritiene del tutto evidente che per ottemperare alle decisioni della risoluzione in parola si sarebbe dovuto utilizzare, in luogo del verbo « possono », il verbo « devono », poiché per le Federazioni non vi è alcuna obbligatorietà nelle azioni di inclusione degli studenti con disabilità.

Preannuncia, pertanto, la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo, volto a risolvere la denunciata situazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007.

C. 4248 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame, sottoscritto tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar il 14 gennaio 2007, prosegue la tradizione delle relazioni bilaterali e mira costituire la base, attraverso la cooperazione culturale, per un loro ulteriore miglioramento qualitativo. In tale contesto, viene precisato nella relazione illustrativa che correda l'originario disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (A.S. 2517), l'Accordo, nel rispondere all'esigenza di fornire ai due paesi uno strumento pattizio di cooperazione culturale, rappresenta anche uno stimolo per iniziative in tale campo ad ogni livello; i suoi contenuti, infatti, sono adeguati a fornire risposte ai nuovi bisogni culturali, scientifici e tecnologici, sia in prospettiva bilaterale, sia nella più ampia e sempre più rilevante dimensione internazionale.

Osserva, con riguardo ai contenuti, che l'Accordo in esame si compone di 9 articoli. L'articolo 1 impegna le parti a rafforzare la cooperazione culturale attra-

verso lo scambio di elaborati effettuato per il tramite delle rispettive biblioteche nazionali ed istituzioni culturali.

Ai sensi dell'articolo 2, le Parti favoriranno e consolideranno la cooperazione culturale attraverso lo scambio di manifestazioni artistiche e la reciproca organizzazione di settimane culturali, scambiandosi altresì visite che includano manifestazioni artistiche. In occasione di festival ed eventi culturali che si tengano in una delle parti, sarà incoraggiato l'invito all'altra, che sarà altresì incoraggiata a presentare proprie produzioni cinematografiche, ai sensi dell'articolo 3. L'articolo 4 prevede la collaborazione dei responsabili dei circoli competenti dei settori bibliotecario, museale, archeologico e del restauro, mediante l'organizzazione di manifestazioni archeologiche, nonché lo scambio di visite di esperti e specialisti ai fini del dibattito e del coordinamento fra i circoli incaricati dei canali di cooperazione sopra individuati. In tale contesto, dovrà essere altresì facilitato lo scambio di libri, database e mostre di opere d'arte di valore storico tra le rispettive librerie nazionali e musei, nel rispetto della legislazione e dei regolamenti in vigore in ciascun Paese. Le Parti convengono sulla costituzione di una Commissione mista incaricata dell'applicazione dell'accordo che si riunirà alternativamente nei due paesi secondo date stabilite attraverso i canali diplomatici, ai sensi dell'articolo 5.

Rileva che è prevista dall'articolo 6 la notifica attraverso canali diplomatici dei membri delle delegazioni che prendono parte ai seminari ed alle visite tra i due Paesi. Ai sensi dell'articolo 7, l'Accordo in esame sarà approvato conformemente ai regolamenti e alle procedure costituzionali vigenti ciascun Paese ed entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica con cui le Parti avranno comunicato ufficialmente l'intervenuto adempimento delle procedure interne di ratifica. La norma prevede, altresì, la possibilità di modificare l'accordo, di comune intesa, attraverso scambio di note tra le parti. Secondo l'articolo 8, la durata dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Qatar è

stabilita in tre anni tacitamente rinnovabili per uguali periodi nel caso in cui nessuna delle Parti contraenti abbia inviato all'altra comunicazione formale di risoluzione dell'Accordo prima della scadenza del periodo originario o dei rinnovi, almeno tre mesi prima della effettiva scadenza. Lo spirare dell'accordo non farà venir meno i progetti già posti in essere tra i due paesi, salvo che entrambi non abbiano convenuto diversamente. L'articolo 9, infine, dispone la prevalenza della lingua inglese in caso di difformità interpretative del testo, redatto anche in lingua italiana e araba.

Aggiunge che, con riguardo al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica in esame, approvato dal Senato il 30 marzo 2011, esso si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra Italia e Qatar. L'articolo 3, che contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, autorizza la spesa di 84.380 euro per l'anno 2011, di 84.380 euro per l'anno 2012 e di 91.295 euro a decorrere dal 2013. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-

2013, nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di ratifica nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone, in conclusione, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Maria Letizia DE TORRE (PD) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di esame della ratifica in oggetto rispetto all'accordo siglato.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, fornisce i chiarimenti richiesti.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04075 Bratti: sulla posizione del Governo italiano rispetto agli obiettivi posti dall'Accordo di Cancun	142
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	149
5-03974 Braga: sul livello di concentrazione di fibre d'amianto nell'atmosfera	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	156

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Decreto-legge 34/11 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	144
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	158

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
AVVERTENZA	148

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.45.

5-04075 Bratti: sulla posizione del Governo italiano rispetto agli obiettivi posti dall'Accordo di Cancun.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro BRATTI (PD) prende atto della risposta fornita dal Ministro Prestigiaco, riservandosi di verificare se gli impegni oggi assunti saranno in concreto mantenuti e rispettati.

5-03974 Braga: sul livello di concentrazione di fibre d'amianto nell'atmosfera.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), con riferimento alla ricostruzione della vicenda fornita dal Ministro Prestigiaco e sulla base degli elementi di conoscenza a sua disposizione, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita del Ministro. Richiama, peraltro, l'attenzione del Governo su una vicenda che ripropone con forza la necessità di misure adeguate ad affrontare le questioni del recupero delle aree dismesse, della bonifica di siti inquinati a destinazione produttiva e della gestione dei rifiuti speciali, che frequentemente è oggetto di pericolose infiltrazioni della criminalità organizzata.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la

Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Decreto-legge 34/11 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e VII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Alessandro BRATTI (PD) considera inaccettabile il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge in esame, se confrontato con la serie di leggi *pro* nucleare varate dal Governo in carica fin dall'inizio della legislatura.

Ricorda, quindi, la coerente battaglia condotta dal PD, anche prima del disastro giapponese, contro la scelta del Governo Berlusconi di riportare in Italia le centrali nucleari, contro l'Accordo stipulato con la Francia che risponde agli interessi di *Edf*, e forse dell'Enel, a scapito di quelli dei cittadini italiani, contro l'istituzione di un'Agenzia per la sicurezza nucleare che il Governo ha lasciato priva di strutture e di risorse.

Aggiunge che, dopo la tragedia giapponese, mentre acquistano nuova forza le ragioni del no all'energia atomica e per un incisivo cambio di rotta in favore dello sviluppo dell'innovazione, dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, appaiono ancor più confuse e inaccettabili le scelte adottate dal Governo con l'inserimento della cosiddetta moratoria nel decreto-legge in esame, unicamente volta a ingannare gli italiani circa la reale volontà del Governo e a depotenziare il *referendum* con l'obiettivo di far mancare il quorum per la sua validità.

Ermete REALACCI (PD), nell'esprimere piena condivisione per quanto detto dal collega Bratti, denuncia il disegno scor-

retto, sul piano politico e istituzionale, portato avanti dal Governo per far fallire il *referendum* sul nucleare. Esorta per questo la maggioranza ad affrontare la questione riaffermando senza inganni la scelta, a suo avviso folle, del ritorno dell'Italia al nucleare, ovvero accettando di abrogare i commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge in questione. In tal senso, annuncia la presentazione, in vista della discussione in Assemblea, di specifici emendamenti del Partito democratico, anche al fine di non « scaricare » sul prescritto giudizio della Corte di Cassazione insopportabili pressioni e tensioni politico-istituzionali. Conclude, richiamando la maggioranza ad uno scatto di dignità e al dovere di non imbrogliare gli italiani.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) denuncia il tentativo portato avanti dal Governo con il decreto-legge in esame di boicottare il *referendum* sul nucleare, ricordando, peraltro, che tale tentativo è in linea con una lunga e inaccettabile tradizione di « tradimento » da parte dei diversi Governi e maggioranze parlamentari degli esiti dei referendum svoltisi in Italia a partire dagli anni '70. Aggiunge che le schizofreniche scelte del Governo sul nucleare, ma anche quelle altrettanto contraddittorie sulle fonti rinnovabili e sul fotovoltaico in particolare, testimoniano non solo la volontà di scippare gli elettori del diritto ad esprimersi con il *referendum*, ma anche l'incapacità politica di affrontare e governare le fondamentali questioni legate alla costruzione di una moderna strategia energetica nazionale e, in definitiva, al futuro stesso del Paese.

Conclude richiamando l'attenzione della Commissione sulla gravità del fatto che non è stato ancora emanato il prescritto regolamento sulla *par condicio* per i referendum del 12 e 13 giugno da parte della Commissione di vigilanza Rai e ribadendo il proprio giudizio nettamente contrario – sia nel merito che nel metodo – sul provvedimento in esame.

Armando DIONISI (UdCpTP) soffermandosi sul contenuto dell'articolo 5 del

provvedimento d'urgenza in esame, denuncia la perdurante assenza di una politica energetica del Governo che sia adeguata alle esigenze della crescita economica del Paese e che sia fondata su un'articolata ed equilibrata presenza di tutte le diverse fonti di produzione di energia.

Preannuncia, per questo, il voto di astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame, auspicando che nel corso del dibattito in Assemblea sia possibile sciogliere nell'interesse del Paese alcune delle questioni oggi dibattute, a condizione che il Governo e la maggioranza si assumano le proprie responsabilità.

Tommaso FOTI (PdL), con riferimento alle questioni sollevate nel corso del dibattito, ricorda anzitutto che la scelta responsabile del Governo di una moratoria sul nucleare, oggi criticata dall'opposizione, corrisponde anche ad una richiesta avanzata fin dall'inizio della legislatura dal Partito democratico. Dopo avere ricordato che le recenti prese di posizione del Governo sulla sicurezza nucleare, che sono alla base delle disposizioni contenute nel provvedimento d'urgenza in esame, sono perfettamente in linea con le decisioni adottate in sede europea, rivendica una piena coerenza politica fra le dichiarazioni rese dal ministro Tremonti sul cosiddetto « *debito atomico* » e le scelte concrete operate dal Governo sia in sede di moratoria sul nucleare che in sede di emanazione di specifici provvedimenti legislativi per uno sviluppo sostenibile e durevole del settore delle fonti rinnovabili.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 3*).

Raffaella MARIANI (PD), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, precisa che la richiesta del Partito democratico di una moratoria sul nucleare era stata avanzata all'inizio della legislatura in opposizione alle scelte del Governo a favore del ritorno al nucleare e che, pertanto, il richiamo fatto dal relatore a tale

posizione del Partito democratico è da considerarsi del tutto strumentale. Allo stesso modo, giudica inaccettabile che proprio da un Governo e da una maggioranza che continuamente si appellano alla « *volontà popolare* » oggi si neghi ai cittadini italiani il diritto di esprimersi con il voto nel *referendum*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 15.30.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in titolo, rinviato nella seduta del 28 aprile 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 4*) all'ulteriore nuovo testo adottato come testo base.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Dionisi 1.1, Piffari 1.2, 1.4, 2.2, 2.3 e 2.4, Zamparutti 4.1 e 4.2, Piffari 4.3, Zamparutti 6.1, 6.2 e 6.3, Piffari 6.4, 7.1 e 7.2, Dionisi 9.1, Zamparutti 9.2, nonché Braga 9.4. Invita poi i presentatori al ritiro, in

caso contrario esprime parere contrario, sugli emendamenti Zamparutti 1.3, Stradella 21, Zamparutti 2.5, Braga 9.3, Dionisi 10.1 e Braga 10.2. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Dionisi 3.1, Froner 8.10, Braga 8.11, Stradella 8.1, Braga 8.2, Guido Dussin 8.3, Piffari 8.4, Braga 9.5, Stradella 9.6, Guido Dussin 9.7, Stradella 9.8, Braga 9.9, Froner 9.10, Stradella 10.3, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere, sia al comma 1 dell'articolo 10 sia al successivo comma 2, il riferimento ai novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3 in luogo del riferimento « alla data di entrata in vigore della presente legge », Stradella 10.4, Guido Dussin 10.5 e Froner 11.1.

Il Vice Ministro Roberto CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Dionisi 1.1.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Piffari 1.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nell'illustrare le motivazioni alla base dell'emendamento a su prima firma 1.3, fa notare come non si possa ritenere che la videosorveglianza di un'abitazione sia un indicatore di benessere fisico e psichico dei fruitori. Ritiene che nel testo siano stati inseriti elementi di valutazione di tale benessere del tutto insufficienti. Insiste quindi per la votazione del suo emendamento 1.3.

Guido DUSSIN (LNP) sottolinea come il testo adottato come testo base sia stato elaborato nell'ottica di tutelare l'acquirente di un immobile. Fa quindi notare come non possa non ritenersi, per esempio, che l'esistenza di una porta blindata in un'abitazione sia un elemento di qualità dell'abitazione medesima. In tale prospet-

tiva reputa incongruo l'emendamento Zamparutti 1.3, essendo indubbio a suo avviso che l'immobile per essere di qualità debba comunque soddisfare le esigenze fisiche e psichiche dei fruitori.

Roberto MORASSUT (PD), pur premettendo il suo orientamento complessivamente favorevole sul testo in esame, dichiara di ritenere in parte condivisibili le osservazioni della collega Zamparutti, ravvisando un certo sbilanciamento nel testo tra elementi tecnici fin troppo dettagliati e principi sul benessere fisico e psichico troppo generici. Conclude auspicando che tale sbilanciamento possa essere superato in sede di emanazione delle previste linee guida.

Ermete REALACCI (PD) condivide le osservazioni del collega Dussin sullo spirito del testo in esame; fa però notare come vada differenziato il valore dei diversi elementi individuati quali parametri del benessere fisico e psichico dei fruitori.

Mauro PILI (PdL), nel ribadire il suo invito al ritiro dell'emendamento Zamparutti 1.3, precisa che l'attuazione del principio del benessere fisico e psichico è demandato alle linee guida.

Chiara BRAGA (PD) invita a considerare l'importanza di estendere la valutazione della qualità dell'abitazione in relazione al benessere fisico e psichico ad altri elementi quali l'adattabilità degli spazi, il superamento delle barriere architettoniche. Ritiene quindi che, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, occorra un approfondimento sul contenuto dell'articolo 6.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zamparutti 1.3 e Piffari 1.4.

Franco STRADELLA (PdL) ritira l'emendamento a sua firma 2.1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Piffari 2.2, 2.3 e 2.4.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 2.5, in quanto il testo non chiarisce che l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 9 non è precluso a coloro che non siano in possesso della certificazione « casa qualità ».

Roberto MORASSUT (PD) ritiene che debba essere chiarito nel testo come le agevolazioni ivi previste non sostituiscano, ma si aggiungano alle agevolazioni vigenti per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

Chiara BRAGA (PD) dichiara di condividere le osservazioni del collega Morassut, ritenendo necessario uno sforzo per specificare nel testo che le agevolazioni ivi previste non provochino alcun drenaggio di risorse in danno degli interventi per la riqualificazione energetica.

Ermete REALACCI (PD), nel richiamare l'attenzione della Commissione sul valore anticiclico che la detrazione del 55 per cento ha avuto, fa notare come le agevolazioni previste per coloro che saranno in possesso della certificazione « casa qualità » non dovranno in alcun modo interferire con la richiamata detrazione. Aggiunge poi che sarebbe paradossale che l'agevolazione fosse condizionata al possesso della certificazione « casa qualità », dal momento che nessuno è in possesso di tale certificazione prima di effettuare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Mauro PILI (PdL) precisa che il testo in esame intende riconoscere una possibilità ulteriore di agevolazioni, che non mette in alcuna discussione il sistema vigente delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) dichiara di ritirare l'emendamento 2.5, riservandosi di presentarlo nuovamente in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Dionisi 3.1; respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zamparutti 4.1 e 4.2, Piffari 4.3, Zamparutti 6.1, 6.2 e 6.3, Piffari 6.4, 7.1 e 7.2.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma della collega Froner.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Froner 8.10, Braga 8.11 e Stradella 8.1.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Stradella 8.1, è preclusa la votazione sull'emendamento Braga 8.2.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Guido Dussin 8.3, Piffari 8.4; respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Dionisi 9.1 e Zamparutti 9.2.

Chiara BRAGA (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 9.3.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 9.4; approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Braga 9.5, Stradella 9.6, Guido Dussin 9.7, Stradella 9.8, Braga 9.9 e Froner 9.10.

Armando DIONISI (UdC) insiste per la votazione del suo emendamento 10.1.

La Commissione respinge l'emendamento Dionisi 10.1.

Chiara BRAGA (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 10.2.

Franco STRADELLA (PdL) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 10.3 proposta dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Stradella 10.3 (*nuova formulazione*), Stradella 10.4, Guido Dussin 10.5 e Froner 11.1.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso per il prescritto parere alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00526 Iannuzzi e 7-00543 Gibiino: sui pedagogi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.

7-00535 Togni: revisione delle norme tecniche sulle costruzioni relative all'uso dell'acciaio B450A.

7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati: in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali.

ALLEGATO 1

5-04075 Bratti: sulla posizione del Governo italiano rispetto agli obiettivi posti dall'Accordo di Cancun.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-04075 presentata dall'onorevole Bratti ed altri, concernente i programmi e gli impegni di cui alla Conferenza delle parti di Cancun sui cambiamenti climatici, desidero precisare anzitutto che l'accordo di Cancun si configura come il quadro di riferimento sulla base del quale proseguire il negoziato per la definizione dell'accordo per la regolamentazione delle emissioni di gas ad effetto serra per il periodo post-2012. In tal senso, i suoi contenuti riguardano le modalità per il proseguimento dei lavori e non si configurano ancora come impegni concreti a cui dare attuazione.

Infatti, l'accordo ha sostanzialmente posto le basi per la costruzione del quadro di riferimento « istituzionale » per il governo del clima, mentre si è ancora lontani dal raggiungimento di un consenso generale sugli impegni di contenimento delle emissioni di gas serra dei maggiori emettitori, Paesi industrializzati e non, e sulla natura vincolante degli stessi. Inoltre, anche la realizzazione del quadro di riferimento « istituzionale » richiederà ancora un notevole impegno da parte di tutti gli attori coinvolti. Basti pensare al « Fondo verde per il clima » o al « Meccanismo tecnologico », istituiti « sulla carta », ma ancora completamente da delineare nella loro struttura e nelle loro funzioni e che, pertanto, non potranno essere pienamente operativi prima del medio termine.

In questo senso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sta adoperando per contribuire nel miglior modo alla definizione di questi aspetti nel minore tempo possibile. A tale riguardo si segnala che l'Italia è presente

nel Transitional Committee (Comitato istituito a livello internazionale con il compito di definire la struttura e le funzioni del « Fondo verde per il clima ») con un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze al quale la Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente fornisce un supporto tecnico costante.

In sintesi, in questa fase, la priorità del Ministero dell'ambiente è fare in modo che i negoziati procedano speditamente sulla base degli indirizzi politici contenuti nell'accordo di Cancun, avendo in mente, come obiettivo ultimo, il raggiungimento di un accordo legalmente vincolante che regolamenti le emissioni di gas serra di tutti i maggiori emettitori, ritenendo che il modo più efficace di affrontare la sfida dei cambiamenti climatici sia quella di giungere ad un accordo unico. Tuttavia, qualora ciò non fosse possibile, si potrebbe valutare la possibilità di giungere a due strumenti, purché confrontabili, sia in termini di entità degli impegni di riduzione richiesti a coloro che li sottoscriveranno, sia in termini di natura legale.

Le iniziative per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra sono in atto da numerosi anni, come dimostrano gli indicatori di efficienza energetica e intensità di carbonio rispetto ai quali il nostro Paese si colloca tra le migliori posizioni. La delibera del CIPE 123/2002, approvata immediatamente dopo la ratifica del Protocollo di Kyoto, si configura come il quadro di riferimento per l'attuazione delle azioni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed in

tale contesto sono state portate avanti le azioni coerentemente con le competenze delle varie Amministrazioni.

In considerazione dell'approssimarsi della conclusione del primo periodo di impegno di Kyoto (dicembre 2012), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha predisposto la « Relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e sui relativi indirizzi » conformemente a quanto richiesto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 39 del 7 aprile 2011. Il ministero ha anche avviato l'aggiornamento della strategia nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, al fine di verificare la situazione emissiva del Paese rispetto all'obiettivo di Kyoto ed individuare eventuali esigenze di acquisto di crediti di emissione di CO₂ al fine di assicurare il rispetto di tale obiettivo.

Contestualmente, il Ministero ha avviato le procedure per dare attuazione ai provvedimenti di propria competenza, contenuti nel pacchetto clima-energia (revisione della direttiva *emissions trading* e decisione *effort sharing*).

Non mancano le iniziative per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, in quanto le tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio, oltre ad assicurare una minore vulnerabilità del Paese, dovuta alle importazioni di combustibili fossili, rappresentano la frontiera tecnologica con le migliori prospettive in termini di crescita economica e miglioramento sociale.

Infatti, mentre alcune tecnologie, quali idroelettrico ed eolico, viaggiano già verso la competitività con le fonti convenzionali, altre tecnologie, quali il solare, al crescere degli investimenti, stanno registrando notevoli diminuzioni del costo del kWh prodotto e nel medio-lungo termine aumenteranno le economie per minori costi sostenuti dal Paese: meno combustibili importati, minori spese per ripristino

ambientale e minori spese sanitarie associate all'inquinamento da combustibili fossili, con l'aggiunta di una minore assoggettabilità agli oneri di sistema dovuti alle politiche di riduzione dei gas serra.

Riguardo le misure di adattamento ai cambiamenti climatici, considerato che le vulnerabilità del nostro Paese: siccità, erosione costiera, dissesto idrogeologico, desertificazione, ecc., costituiscono problemi strutturali per il nostro Paese, l'Italia ha sviluppato strategie settoriali e legislazione *ad hoc* per farvi fronte ben prima che fosse pubblicato il Libro Bianco da parte della Commissione Europea. Per tale ragione, i prossimi passi per rafforzare le azioni in materia di adattamento si concentreranno, in primo luogo, sugli interventi necessari per rafforzare e indirizzare tali azioni nelle politiche settoriali e territoriali. In tale esercizio si terranno in considerazione anche le indicazioni che emergeranno dal Comitato consultivo sugli impatti e adattamento e relativi gruppi di lavoro, costituiti nell'ambito della Commissione Europea a seguito dell'adozione del Libro Bianco.

Riguardo alle risorse impegnate per il 2011 per il contrasto ai cambiamenti climatici (mitigazione ed adattamento) in progetti internazionali, si rappresenta che, in occasione del Consiglio Europeo di dicembre 2009, i Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea si sono impegnati a supportare attività di mitigazione e adattamento nei Paesi in via di sviluppo, nel periodo 2010-2012, con 2,4 miliardi di Euro all'anno per il periodo 2010-2012, pari a 7,2 miliardi di Euro nel triennio (cosiddetto impegno *fast start*). Tale impegno è stato riconfermato dell'Accordo di Copenaghen. In tale contesto l'Italia si è impegnata a contribuire con 200 milioni di euro/anno (600 milioni di euro per il periodo 2010-2012). Per l'anno 2010 l'Italia ha mobilitato circa 211 milioni di euro e per l'anno 2011 si prevede di mobilitare 203 milioni di euro. Nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, gli stanziamenti relativi all'esercizio finanziario 2010 e 2011, sono stato oggetto di riduzione di spesa nel corso delle intervenute manovre di finanza

pubblica. Ne deriva che il Ministero dell'ambiente, ha contribuito, nel 2010, con 50 milioni di euro e prevede di poter contribuire, nel 2011, con 28 milioni di euro, viste le riduzioni determinate dall'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 65/89 e dall'articolo 60, comma 15, del decreto legge 112/2008.

In ordine ai progetti internazionali ad oggi realizzati, anche in collaborazione con partner privati, eseguiti sotto l'egida degli accordi internazionali per contrastare i cambiamenti climatici, dei 211 milioni di euro mobilitati per l'anno 2010, il 78 per cento circa sono stati oggetto di collaborazione bilaterale, mentre il restante 21 per cento di collaborazione multilaterale.

In termini di settori di azione, è stata portata avanti una bilanciata ripartizione tra interventi di mitigazione e adattamento e consistenti risorse sono state dedicate anche alla lotta alla deforestazione nei Paesi in via di Sviluppo. Dal punto di vista geografico sono stati finanziati progetti in paesi che hanno assunto un ruolo di primo piano sulla scena internazionale, come la Cina, ma anche il bacino del Mediterraneo, l'Iraq, i Balcani, senza dimenticare le piccole isole del Pacifico, particolarmente vulnerabili per quanto riguarda gli effetti dei cambiamenti climatici già in atto.

Per completezza di trattazione, è a disposizione degli interroganti una lista dei più significativi programmi/progetti finanziati dal Ministero dell'Ambiente nell'anno 2010.

Annesso – Iniziative per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica

Le tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio rappresentano la frontiera tecnologica con le migliori prospettive in termini di crescita economica e miglioramento sociale. Anche nell'attuale momento di crisi economica e finanziaria, molti Paesi nel mondo e l'Unione europea hanno puntato sulle tecnologie energetiche pulite come leva per la ripresa.

Al crescere degli investimenti i costi delle tecnologie energetiche pulite, quali le

fonti rinnovabili, diminuiscono per grandi volumi di produzione ed economie di scala, minori rischi tecnologici e nuovi prodotti sempre più competitivi in termini di mercato. Mentre alcune tecnologie quali idroelettrico ed eolico viaggiano già verso la competitività con le fonti convenzionali, altre tecnologie, quali il solare, stanno registrando notevoli diminuzioni del costo del kWh prodotto.

Nel medio-lungo termine aumentano le economie per minori costi sostenuti dai Paesi: meno combustibili importati, minori spese per ripristino ambientale e minori spese sanitarie associate all'inquinamento da combustibili fossili. A questo si aggiunge una minore assoggettabilità agli oneri di sistema dovuti alle politiche di riduzione dei gas serra.

Inoltre, le fonti rinnovabili assicurano una minore vulnerabilità del Paese dovuta alle importazioni di combustibili fossili.

L'Italia promuove le tecnologie energetiche a basso contenuto di carbonio sia internamente che all'estero, accompagnando le proprie aziende a produrre tecnologie in Italia e ad esportarle nei mercati emergenti.

Gli obiettivi italiani risultano i seguenti:

ridurre le emissioni serra del 20 per cento entro il 2020 (rispetto all'anno base 1990);

portare la quota delle energie rinnovabili sul totale dei consumi energetici lordi finali ai 17 per cento entro il 2020;

una quota di copertura dei consumi nel settore trasporti mediante energie da fonti rinnovabili pari al 10 per cento.

ridurre le emissioni *non emission trading* del 13 per cento entro il 2020 (rispetto al 2005).

Il 27 luglio 2010 il Governo italiano ha inviato alla Commissione Europea il Piano di azione nazionale sulle fonti rinnovabili (PAN) che delinea le priorità e le linee di indirizzo delle politiche energetiche italiane fino al 2020. La strategia parte dal presupposto che il futuro appartiene alle

fonti energetiche rinnovabili e al miglioramento dell'efficienza energetica.

Il PAN si basa su due obiettivi generali di pari importanza:

aumentare le produzioni da fonti rinnovabili in tutti i settori (elettrico, calore e trasporti). Al 2020 occorrerà all'incirca triplicare i consumi di energia da fonti rinnovabili rispetto al 2005.

ricorrere ad uno straordinario impegno per l'incremento dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi di energia. In pratica, al 2020 occorrerà stabilizzare i consumi finali ai valori attuali, quindi circa 133 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio.

Secondo quanto stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, nel 2020 l'Italia dovrà coprire il 17 per cento dei consumi finali di energia mediante fonti rinnovabili. Prendendo a riferimento uno scenario energetico efficiente, che tiene cioè conto di ulteriori misure nel settore dell'efficienza energetica rispetto a quelle già in atto, i consumi finali lordi del nostro Paese nel 2020 potrebbero mantenersi entro un valore di 133,0 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), il che significa che nel 2020 il consumo finale di energie rinnovabili dovrà attestarsi a circa 22-23 Mtep.

L'obiettivo complessivo del 17 per cento al 2020 si traduce nei seguenti obiettivi settoriali:

elettricità, 26 per cento di fonte rinnovabile sul consumo finale lordo specifico;

riscaldamento-raffrescamento, 17 per cento di fonte rinnovabile sul consumo finale lordo specifico;

trasporti, 10 per cento di fonte rinnovabile sul consumo finale lordo specifico.

Gli obiettivi sopraindicati si trasformano in obiettivi specifici sulle produzioni energetiche per ciascuna fonte rinnovabile.

Misure nazionali.

Al perseguimento di questi obiettivi concorrono:

la terza edizione del « Conto energia » per il fotovoltaico (decreto ministeriale del 6 agosto 2010), che fissa l'obiettivo al 2020 a 8.000 MW di capacità installata;

le linee guida per l'autorizzazione unica degli impianti alimentati con fonti rinnovabili, che finalmente renderanno uniformi su tutto il territorio nazionale le procedure relative alla cosiddetta autorizzazione unica per la realizzazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché le semplificazioni delle procedure di autorizzazione;

il provvedimento di recepimento della Direttiva 2009/28/CE (ancora *in itinere*) attraverso il quale si vuole disegnare un nuovo sistema di incentivazione le cui novità principali sono:

1. nel settore elettrico, l'eliminazione sistema dei certificati verdi, con un transitorio finalizzato all'annullamento progressivo della quota d'obbligo, e della tariffa onnicomprensiva, e l'introduzione di un sistema di *feed-in tariff* per gli impianti a biomassa e centrali ibride e per i piccoli impianti a fonti rinnovabili (inferiori a 5 MW di potenza nominale). Per gli impianti di potenza superiore a 5 MW sono previste aste a ribasso per l'assegnazione dell'incentivo sempre basato sul meccanismo del *feed-in tariff*;

2. misure e gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili incentivati:

a) mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni;

b) mediante il rilascio dei certificati bianchi per gli interventi che non ricadono fra quelli di cui alla lettera a);

3. valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale;

4. nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, si introduce l'obbligo a produrre una quota minima di energia termica ed elettrica da fonte rinnovabile;

5. promuovere il biometano immesso nella rete del gas naturale secondo una delle differenti modalità dipendenti dalla destinazione dello stesso (es. generazione stazionaria di energia o per trazione):

6. stimolare i distributori di energia elettrica ad effettuare interventi di ammodernamento delle reti elettriche secondo i concetti di *smart grid*. Gli interventi consistono prioritariamente in sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unità di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto elettriche.

In questo quadro in forte divenire, il Ministero dell'Ambiente gestisce principalmente tre strumenti che riteniamo daranno una spinta decisiva sia alla diffusione di fonti rinnovabili che all'incremento dell'efficienza e del risparmio energetico:

a) Fondo rotativo del Protocollo di Kyoto (600 milioni di euro), erogabili in forma di credito agevolato, a basso tasso di interesse o di cofinanziamento, con investimenti complessivi non inferiori a 2,5 miliardi di euro dedicati alla realizzazione di impianti energetici puliti ed efficienti distribuiti sul territorio;

b) Programma Operativo Interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013 per il quale sono disponibili 534 milioni di euro a supporto di interventi di efficienza energetica (i primi bandi sono già stati emanati nel 2010);

c) Ricerca e sviluppo in ambito nazionale ed europeo per le tecnologie di

cattura e stoccaggio del carbonio e di produzione di biocarburanti e bioliquidi di seconda generazione (da matrice ligno-cellulosica).

Fra i bandi volti a incentivare l'utilizzazione di fonti di energie rinnovabili, si ricorda in particolare: il bando adottato dal Ministero per finanziare la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei comuni fino a 15.000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e le loro forme associative, delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; il bando diretto all'efficientamento energetico degli edifici delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere presenti in Campania, Puglia e Sicilia; il bando *bike sharing* e fonti rinnovabili, che cofinanzia investimenti volti alla riduzione delle emissioni; il bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti di energie rinnovabili in aree urbane e il bando *Il sole a scuola*, finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici.

Cooperazione internazionale.

L'Italia punta da subito sull'area Euro-Mediterranea dove si stanno già promuovendo iniziative rilevanti sulle fonti rinnovabili, che coinvolgono l'Europa, l'Africa, i Balcani e il Medio Oriente: l'iniziativa politica del Piano Solare per il Mediterraneo e quella privata DESERTEC. Tali iniziative stanno dando impulso ad opere infrastrutturali, quali le interconnessioni elettriche, che vedono l'Italia giocare un ruolo strategico di « ponte » infrastrutturale tra Nord e Sud del Mediterraneo.

La Direttiva Europea, che dà agli stati Membri la possibilità di rispettare gli impegni sulle fonti rinnovabili anche attraverso l'importazione di elettricità generata dalle stesse fonti nei paesi terzi, e gli incentivi da predisporre in ambito nazionale rappresentano gli strumenti cruciali per la definizione del ruolo predominante dell'Italia nel Mediterraneo. In tale conte-

sto l'Italia lavora da tempo sulle interconnessioni sottomarine Italia-Tunisia e Italia-Montenegro.

Sempre nel bacino del Mediterraneo l'Italia è particolarmente attiva nel settore della tecnologia del solare termico. In Tunisia, il progetto di meccanismo finanziario PROSOL, realizzato con la partecipazione dell'UNEP/DTIE, ha permesso di installare decine di migliaia di impianti solari termici nel solo settore residenziale in pochi anni. Il successo di tale progetto ha spinto alla sua replicabilità in altri Paesi del Mediterraneo e dei Balcani. Inoltre, nell'ambito delle nuove tecnologie solari, si sta promuovendo il *solar cooling* quale tecnologia chiave per far fronte alla crescente domanda di «freddo» per il *comfort* e, soprattutto, per la conservazione alimentare.

Aldilà del Mediterraneo il Ministero dell'ambiente è anche molto attivo nella cooperazione sulle tecnologie energetiche a basso contenuto di carbonio con le principali economie emergenti, principalmente la Cina. A questo proposito è interessante notare che le recenti valutazioni sulle relazioni tra la forte crescita dell'economia tedesca e l'espansione dell'industria ambientale della Germania in Cina corrispondono alla nostra esperienza: il cofinanziamento della cooperazione bilaterale in campo ambientale con la Cina da parte del Ministero, pari a 180 milioni di euro negli ultimi dieci anni, ha mosso investimenti per oltre 1.240 milioni – a favore della promozione di tecnologie e imprese italiane «sostenibili» nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'edilizia, dell'agricoltura, dei sistemi di monitoraggio.

Stato dello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia.

Il dato incoraggiante è che in Italia si registra un costante aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sui consumi finali di

energia ha raggiunto nel 2008 il valore di circa il 6,8 per cento. Per il 2010, si stima che sarà possibile raggiungere l'8 per cento, registrando quindi un andamento crescente rispetto alla quota del 2005, che era pari circa al 5 per cento, e in linea tendenziale quindi con l'obiettivo del 17 per cento al 2020.

Passi importanti sono stati fatti negli ultimi anni nel settore elettrico. Nel 2008 – il dato più recente disponibile – la capacità installata relativa a impianti alimentati da fonti rinnovabili è cresciuta del 7 per cento rispetto al 2007 e quasi del 12 per cento rispetto al 2006.

In particolare, tale evoluzione positiva riguarda principalmente l'eolico e il fotovoltaico. A fine 2009, erano in esercizio impianti eolici per una potenza di quasi 5.000 megawatt, ossia triplicata rispetto al 2005. Nel settore del fotovoltaico, è stato raggiunto e superato l'obiettivo dei 1.200 *megawatt* di potenza incentivati con il cosiddetto «Conto energia» del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (secondo Conto energia). Il 2008 e il 2009 sono stati anni determinanti in tal senso, con circa 64.000 nuovi impianti realizzati. Il 2010 sta confermando tale andamento positivo. Sono stati infatti realizzati oltre 30.000 nuovi impianti e attualmente la potenza installata ammonta a 1.600 megawatt, risultato importante se si tiene conto che prima del 2005, cioè precedentemente all'entrata in vigore del primo conto energia, l'apporto del fotovoltaico alle produzioni elettriche nazionali era del tutto trascurabile. Una grande porzione di fonti rinnovabili da fotovoltaico è stata presentata al GSE con il raggiungimento entro i primi mesi del 2011 di una quota in potenza installata di circa 7000 Mw.

Sul lato calore, cioè riscaldamento e raffrescamento, si stima che le fonti rinnovabili al 2010 possano rappresentare circa il 6,5 per cento dei consumi finali di energia. Al 2005, questa quota era inferiore al 3 per cento. Tale risultato si deve principalmente a due meccanismi che

hanno sostenuto le tecnologie del solare termico, del geotermico e delle caldaie a biomassa, ossia i cosiddetti « Certificati bianchi » o titoli di efficienza energetica e le detrazioni fiscali del 55 per cento; queste ultime per interventi di piccola entità, ma altamente diffusi sul territorio.

Ai fini dell'obiettivo complessivo del 17 per cento al 2020, proprio nei settori del calore e dei trasporti, occorrerà compiere gli sforzi maggiori. Si tratta di passare rispettivamente dal 2,8 per cento e 0,9 per cento del 2005 a 17 per cento e 10 per cento nel 2020.

ALLEGATO 2

5-03974 Braga: sul livello di concentrazione di fibre d'amianto nell'atmosfera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-03974 presentata dall'onorevole Braga, concernente gli avvenimenti legati alla demolizione della vecchia Tinto-Stamperia Ticoso di Como, sulla base di quanto comunicato dal Ministero della giustizia, dalla Prefettura e dalla Provincia di Como, dall'ARPA Lombardia, dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Treviso e dal Comune di Como, si rappresenta quanto segue.

La vicenda evidenziata nell'interrogazione trae origine dall'alienazione dell'ex area industriale « Ticoso », di proprietà del Comune di Como, attraverso una procedura ad evidenza pubblica deliberata dal Consiglio comunale nell'anno 2005. In data 10 luglio 2006 la commissione giudicatrice individuava la società olandese Multi Development Corporation B.V. quale vincitrice della suddetta gara ed il successivo 3 agosto veniva sottoscritto tra le parti un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita dell'area che conferiva, tra l'altro, al promissario acquirente, mandato con rappresentanza per la presentazione di un Programma integrato di intervento secondo quanto previsto dagli articoli 87 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005.

In particolare, all'articolo 7, rubricato « garanzie della vendita », veniva convenuto che: « Le parti si danno reciprocamente atto che le eventuali opere di bonifica riguardanti l'area in oggetto verranno realizzate a spese del promittente venditore ed a cura del promissario acquirente, in conformità al progetto predisposto dallo stesso promittente venditore successivamente all'aggiudicazione », men-

tre al successivo articolo 9 veniva stabilito, tra gli obblighi del promissario acquirente, quello di: « farsi carico delle demolizioni dei manufatti esistenti sull'area in oggetto e risultanti dal progetto di trasformazione, assumendo a proprio carico ogni eventuale rischio e/o danno derivante dall'esecuzione delle suddette demolizioni nei confronti del Promittente venditore e/o di terzi ».

Successivamente, il Comune di Como commissionava alla « Environ Italy S.r.l. » uno studio preventivo finalizzato al rilevamento dell'eventuale presenza di amianto negli elementi costruttivi.

I risultati delle indagini effettuate rilevavano la presenza di materiali contenente amianto negli immobili dell'area dell'ex « Ticoso », e, quindi, la necessità della rimozione di alcune tubazioni e lastre di cemento prima della demolizione dell'intero stabile, la cui esecuzione veniva affidata, nel dicembre del 2006, dalla « Multy Veste Italy 3 S.r.l. », società italiana appartenente al gruppo della predetta Multi Development Corporation B.V., alla 1 Emme S.p.A. Tale operazione ha avuto termine il 25 gennaio 2007.

La demolizione veniva affidata dalla Multi Investment B.V., alla quale spettava l'onere di detti lavori in ragione degli obblighi contrattuali assunti nei riguardi del Comune di Como, alla Società Perego Strade Srl e le relative opere ebbero inizio il 27 gennaio 2007. Risulta, inoltre, che la Perego Strade abbia affidato in sub appalto alla ditta Binda Roberto i lavori di riduzione volumetrica degli inerti risultanti dalla avvenuta demolizione, che iniziavano in data 29 marzo 2007.

Nel successivo mese di aprile L'ARPA di Como rilevava, per il tramite di centraline fisse dislocate sul territorio comunale, in prossimità dell'area in questione, un'anomala concentrazione di fibre di amianto nell'aria. A seguito di specifiche analisi sul materiale prelevato nel cantiere risultava la presenza di amianto nella varietà « crisotilo ». Nei giorni seguenti, l'ARPA di Como ha eseguito ulteriori rilevamenti con il risultato di una sensibile diminuzione delle fibre d'amianto nell'aria.

A seguito di tali analisi, in data 21 maggio 2007, l'ARPA comunicava che i detriti dovevano configurarsi come rifiuto speciale per la presenza negli stessi di amianto e il 29 giugno 2007, nell'ambito di delega di indagine conferita dalla Procura della Repubblica di Como, il cantiere veniva sequestrato da personale del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Como. Una volta appurata la presenza di amianto del tipo « crisotilo » nei detriti, il Comune disponeva, in termini prudenziali, la copertura con teli di circa 4.000 metri cubi di macerie prodotte dalla demolizione delle preesistenti strutture industriali dismesse ed il loro successivo avvio a smaltimento in siti specializzati.

Per quanto concerne le vicende giudiziarie che hanno coinvolto le società incaricate nelle operazioni di demolizione e smaltimento dei detriti, si informa che nei

confronti dei titolari della ditta Perego Strade Srl nel luglio 2010 è stata emessa un'ordinanza di misura cautelare per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ed altro nell'ambito del procedimento penale n. 43733/2006 RGNR a carico di oltre 300 soggetti. Tale procedimento è sorto al termine di una vasta e complessa indagine coordinata con la Procura della Repubblica di Reggio Calabria e, a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato da parte del Gip, risulta attualmente in fase dibattimentale con udienza fissata per l'11 maggio 2011.

La Procura di Como, inoltre, ha riferito che Binda Roberto, titolare dell'omonima impresa individuale incaricata della triturazione dei rifiuti dell'area ex Ticoso, è stato rinviato a giudizio dalla predetta magistratura inquirente per il reato di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Con sentenza dell'8 aprile 2011, il Tribunale di Como ha assolto il Binda per non aver commesso il fatto ed ha ordinato la trasmissione degli atti alla Procura affinché valuti eventuali responsabilità penali a carico dei preposti della società Environ Italy Srl.

Da ultimo si riferisce che l'amministrazione comunale di Como ha precisato che mai nessun rapporto contrattuale è direttamente intervenuto tra la Società Perego Strade Srl ed il Comune, né tra quest'ultimo e la ditta Binda Roberto.

ALLEGATO 3

Decreto-legge 34/11 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (C. 4307 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, C. 4307 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che gli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, del provvedimento d'urgenza in esame, ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche interessate, siano realizzati d'intesa con la Regione;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, per finalità di coordinamento, una modifica all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel senso di sostituire il riferimento alla lettera i) dell'articolo 2 con la lettera e) dell'articolo 2 del medesimo decreto, che reca la nuova definizione di Deposito nazionale.

ALLEGATO 4

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Sistema « edilizia sostenibile di qualità »).

1. È istituito un sistema unico per la qualità dell'edilizia, denominato « edilizia sostenibile di qualità », allo scopo di armonizzare, in conformità al Titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo della proposta di legge, eliminare le parole: residenziale e sostituire le parole: casa qualità con le parole: edilizia sostenibile di qualità.

1. 1. Dionisi, Libè, Mondello.

Al comma 1, dopo le parole: contenimento energetico aggiungere le parole: e idrico,.

1. 2. Piffari.

Alla fine del comma 1 sono soppresse le parole: e il benessere fisico e psichico dei fruitori.

1. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 2, dopo le parole: Resta fermo, aggiungere le parole: , anche ai fini dell'ottenimento della certificazione di cui alla presente legge,.

1. 4. Piffari.

ART. 2.

Al comma 2 dopo le parole: si applica inserire le seguenti: su proposta di colui che richiede il titolo abilitativo edilizio.

2. 1. Stradella.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: risanamento conservativo, inserire le seguenti: purché riguardanti l'intero immobile.

2. 2. Piffari.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli immobili realizzati in difformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente; con le prescrizioni del piano regolatore generale; in zona non compatibile con la destinazione urbanistica. Sono comunque esclusi dall'applicazione della presente legge, gli immobili abusivi, seppure sanati, e quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico.

2. 3. Piffari.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2. 4. Piffari.

Al comma 4, abolire le parole: al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9.

2. 5. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 3.

Al comma 1 dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *inserire le seguenti:* sentite le commissioni parlamentari competenti.

3. 1. Dionisi, Libè, Mondello.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1 sopprimere la lettera b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori.

4. 1. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1 il punto b) è sostituito con le seguenti parole: soddisfacimento dei requisiti di sicurezza strutturale delle costruzioni in funzione antisismica.

4. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le certificazioni sono classificate in categorie in ordine decrescente, in relazione al loro grado di soddisfacimento dei requisiti di cui al presente comma, con particolare riferimento alle lettere a) e b),

del comma 1. Le misure delle agevolazioni di cui all'articolo 9, dovranno tenere conto prioritariamente degli immobili a cui è stata assegnata una categoria più elevata.

4. 3. Piffari.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1 sopprimere il punto b).

6. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1 sopprimere il punto f).

6. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con riferimento al risparmio di risorse idriche, di cui al precedente comma 1, lettera t), va valutato l'utilizzo sostenibile dell'acqua e quindi il risparmio e l'uso differenziato dell'acqua potabile e non potabile, soprattutto in ambito domestico, attraverso – tra l'altro – il ricircolo per usi non potabili delle « acque grigie » e il loro conseguente reimpiego.

6. 4. Piffari.

ART. 7.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché da materiali che producano un inquinamento ridotto o nullo durante l'intero processo di produzione.

7. 1. Piffari.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Detta certificazione è tenuta a cura del proprietario dell'immobile.

7. 2. Piffari.

ART. 8.

Al comma 2, le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano *sono soppresse.*

8. 10. Froner.

(Approvato)

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: devono corrispondere con le seguenti: *corrispondono.*

8. 11. Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

(Approvato)

Al comma 3 aggiungere dopo la parola: esterno *le seguenti:* presso enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale o.

8. 1. Stradella.

(Approvato)

Al comma 3 dopo le parole: la scuola di specializzazione dell'ISPRA *inserire le seguenti:* e gli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

8. 2. Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 3, dopo le parole: scuola di specializzazione dell'ISPRA *aggiungere le seguenti:* e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA.

8. 3. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di revoca della certificazione del sistema « casa qualità » qualora interventi successivi sull'immobile, abbiano comportato il venir meno dei requisiti in virtù dei quali l'immobile suddetto ha potuto precedentemente beneficiare della relativa certificazione. In caso di revoca, decadono immediatamente gli incentivi e le agevolazioni qualora beneficiati ai sensi della presente legge.

8. 4. Piffari.

(Approvato)

ART. 9.

Sopprimere il comma 1.

9. 1. Dionisi, Libè, Mondello.

Sopprimere al comma 1, le parole da: A tal fine *fino alle seguenti:* casa qualità.

9. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sono destinati *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono incrementati del 10 per cento per le dichiarazioni di inizio attività relative a progetti di

ristrutturazione e, o riqualificazione energetica che consentano, a seguito dell'intervento, di conseguire la certificazione « casa-qualità ».

9. 3. Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: alle quali è stata fino alla fine del comma con *le seguenti:* che intendono aderire al sistema « casa qualità ».

9. 4. Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 3 sostituire le parole: attribuiscono priorità con *le seguenti:* assegnano incentivi premiali.

9. 5. Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

(Approvato)

Al comma 4, premettere le seguenti parole: Fermo restando l'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

9. 6. Stradella.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con *le seguenti:* 30 per cento.

9. 7. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere il seguente periodo: I comuni possono escludere dall'applicazione del presente comma gli edifici ubicati in zone produttive.

9. 8. Stradella.

(Approvato)

Al comma 6 sostituire le parole: ai limiti minimo e massimo stabiliti con *le altre:* anche derogando al limite minimo stabilito.

9. 9. Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

(Approvato)

Ai commi 7 e 8, le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano sono soppresse.

9. 10. Froner.

(Approvato)

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano secondo le seguenti scadenze temporali:

a) trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di edifici di nuova costruzione;

b) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nonché nel caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

c) dopo 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di superficie

utile inferiore a 1000 metri quadrati, nonché nel caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati;

d) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente, a partire dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.

10. 1. Dionisi, Libè, Mondello.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: della presente legge con le seguenti: delle linee guida di cui all'articolo 3.

10. 2. Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività è stata presentata decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge o sia in corso di istruttoria decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

10. 3. Stradella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività è stata presentata decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: alla data dell'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

10.3. (nuova formulazione) Stradella.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Le disposizioni della presente legge si possono applicare anche alle unità immobiliari in corso di costruzione per le quali sia stato rilasciato titolo abilitativo prima della data di entrata in vigore della presente legge se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti alle linee guida di cui all'articolo 3.

10. 4. Stradella.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: i cui bandi di gara siano stati pubblicati con la seguente: approvati.

10. 5. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

(Approvato)

ART. 11.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

ART. 11.

(Disposizioni finali).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

11. 1. Froner.

(Approvato)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Forship SpA in ordine all'incremento delle tariffe praticate dalle compagnie di navigazione marittima sulle tratte da e verso la Sardegna	165
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-03895 Marco Carra: Modifiche alla segnaletica orizzontale nel comune di Dosolo (MN) .	165
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	173
5-04106 Monai: Esiti della ricerca della documentazione inerente all'incidente mortale occorso ad un ex colonnello dell'Aeronautica militare in data 2 febbraio 1992	165
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	174
5-04348 Lovelli: Modalità e tempi di avvio della società ferroviaria NTV SpA nel quadro del processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario	165
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	175

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	178
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169

RISOLUZIONI:

7-00527 Garofalo: Sulle problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana.	
7-00546 Velo: Sull'attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010.	
7-00552 Desiderati: Sui controlli nelle zone di confine del Nord-est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	170
7-00566 Lovelli: Sui collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte (<i>Discussione e rinvio</i>)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 maggio 2011.

Audizione di rappresentanti di Forship SpA in ordine all'incremento delle tariffe praticate dalle compagnie di navigazione marittima sulle tratte da e verso la Sardegna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.35.

5-03895 Marco Carra: Modifiche alla segnaletica orizzontale nel comune di Dosolo (MN).

Il viceministro Roberto CASTELLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, nella quale sono stati ribaditi i precisi vincoli legislativi posti dal regolamento di esecuzione del codice della strada relativamente alla segnaletica orizzontale, già richiamati in una lettera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti scritta in risposta ad una richiesta al riguardo posta al Ministero da un consigliere comunale di opposizione del comune di Dosolo. Stigmatizza quindi il fatto che, pur essendo tale risposta risalente ad alcuni mesi fa, non è stato ancora operato alcun adeguamento da parte dell'amministrazione del comune di Dosolo.

5-04106 Monai: Esiti della ricerca della documentazione inerente all'incidente mortale occorso ad un ex colonnello dell'Aeronautica militare in data 2 febbraio 1992.

Il viceministro Roberto CASTELLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carlo MONAI (IdV), replicando, nel ringraziare il viceministro per la precisa e documentata risposta che, a differenza di quanto avvenuto in passato in relazione ad altri atti di sindacato ispettivo sul medesimo argomento, entra nel merito della questione oggetto dell'interrogazione, chiede al Governo che gli venga fornita una copia della documentazione relativa all'inchiesta, al fine di permetterne la consultazione anche alle associazioni e ai soggetti interessati a tale vicenda.

5-04348 Lovelli: Modalità e tempi di avvio della società ferroviaria NTV SpA nel quadro del processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario.

Il viceministro Roberto CASTELLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, nel ringraziare il viceministro per la precisa ricostruzione della vicenda, prende atto dei contenuti della risposta che smentiscono di fatto le affermazioni rilasciate dallo stesso viceministro al quotidiano « Il Sole 24 ore ». Nel ricordare che la vicenda relativa alla società NTV è ancora aperta, dal momento che essa non ha ancora avviato concretamente la propria attività, rimarca con rammarico che non è stata fornita alcuna risposta agli altri quesiti posti nell'interrogazione, ossia quali iniziative il Governo intenda intraprendere per garantire che la liberalizzazione del servizio ferroviario proceda conformemente alla normativa europea e se ritenga adeguato l'attuale quadro regolatorio. Si

dichiara quindi del tutto insoddisfatto al riguardo, anche in ragione del fatto che la Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge a propria firma relativa all'istituzione di un'Autorità indipendente nel settore dei trasporti e che questa sarebbe stata un'utile occasione per far esprimere al Governo la propria posizione in proposito, dimostrando un approccio costruttivo a tale argomento. Si riserva quindi di presentare nuovi atti di sindacato ispettivo su questo tema.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e VII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Piero TESTONI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Mario LOVELLI (PD), nel ringraziare il relatore per la proposta di parere, ricorda che sono stati presentati presso le Commissioni riunite V e VII emendamenti da parte del gruppo del Partito democratico volti a risolvere alcune incongruenze contenute nel decreto-legge in esame. In particolare, giudica contraddittorio l'intervento del Governo volto al reperimento di risorse finanziarie per la cultura attraverso l'incremento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina. Nel fare presente che il sottosegretario Giachino ha più volte ricordato alla Commissione che gli oneri legati all'inefficienza logistica incidono per 40 miliardi di euro all'anno, osserva che la previsione di meccanismi di compensazione per gli autotrasportatori ai fini di rimborso degli oneri derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'accisa renderanno necessaria un'ulteriore copertura finanziaria o renderanno inefficiente la suddetta compensazione. In ordine al ruolo della Cassa depositi e prestiti osserva che si incide sul risparmio postale, che, a suo giudizio, andrebbe maggiormente tutelato. Quanto invece alla disposizione che prevede il divieto di incroci tra imprese editrici di giornali quotidiani e imprese che esercitano attività televisiva in ambito nazionale con più di una rete, osserva che si tratta di una questione che si sarebbe dovuta affrontare più tempestivamente ed opportunamente con il decreto-legge cosiddetto milleproroghe. In ultimo, osserva che il passaggio politicamente più delicato del provvedimento è costituito dalle disposizioni sul nucleare, che prevedendo in prima battuta una moratoria delle norme oggetto del quesito referendario e in ultimo la loro abrogazione hanno evidenziato il tentativo del Governo di impedire la consultazione referendaria nucleare per cercare di evitare il pronunciamento dei cittadini anche in ordine al quesito relativo al legittimo impedimento. Nel sottolineare che le disposizioni contenute nel decreto-legge relative al nucleare costituiscono una palese ritrattazione da parte del Governo del programma energetico e la messa in discussione dei diritti costituzionali dei cittadini, auspica che la Corte di

Cassazione possa valutare correttamente nel merito quanto verrà approvato dal Parlamento attraverso il provvedimento in esame.

Carlo MONAI (IdV), riguardo al nucleare, osserva che si tratta di una sostanziale beffa democratica che si sostanzia nell'abrogazione formale di norme fino a ieri considerate dal Governo fondamentali rispetto alla politica energetica nazionale. Considera inoltre disarmante l'atteggiamento del Presidente del Consiglio che, a margine dell'incontro con il Presidente francese Sarkozy, ha dichiarato che l'energia nucleare è ineludibile e che la moratoria è stata approntata in quanto alcuni sondaggi in suo possesso affermano che il corpo elettorale, attraverso il referendum, boccherebbe la politica energetica del Governo. Nel rilevare che avrebbe auspicato una più seria presa di coscienza da parte del Governo della tragedia di Fukushima, osserva che lo stratagemma approntato per evitare che il popolo italiano esprima con un voto la propria volontà in merito all'abrogazione delle disposizioni sul nucleare dimostra un'idea di democrazia assai lontana da quella evocata dall'articolo 75 della Costituzione. Sottolineando la propria convinzione che su un tema di tale importanza sia necessaria una verifica del consenso, esprime rammarico per il fatto che il gruppo della Lega nord, che da sempre esprime valori di vicinanza al territorio, ha ritenuto di abdicare ad essi per compiacere il Presidente del Consiglio. In ordine ai temi di competenza della IX Commissione, giudica non convincente la disposizione che prevede la copertura dell'incremento del Fondo unico dello spettacolo mediante l'aumento delle accise sul carburante, su cui nel prossimo futuro, a suo avviso, potrebbe riflettersi anche la copertura degli oneri della missione in Libia dal momento che giudica del tutto inattendibili le assicurazioni fornite dal Governo volte ad escludere la necessità di un inasprimento della pressione fiscale per far fronte agli oneri della missione stessa. Quanto alla disposizione relativa al divieto di incroci nei settori della stampa e della

televisione, pur apprezzando la proroga recata dal decreto-legge a tale divieto, fissata al 31 dicembre 2012, auspica che Governo e maggioranza entro quella scadenza affrontino con serietà il tema del pluralismo e delle concentrazioni di imprese, stabilendo parametri più stringenti di quelli attualmente in vigore. In ordine alla riassegnazione delle risorse frequenziali, osserva che la disposizione prevista nel decreto in esame penalizza le emittenti locali a favore di quelle nazionali, facendo pagare costi maggiori alle imprese di più piccole dimensioni. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Michele Pompeo META (PD), nel preannunciare il voto contrario del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore, osserva che nel decreto-legge sono contenute alcune incongruenze sia di carattere generale che di merito. Nel fare presente che il proprio gruppo ha presentato presso le Commissioni di merito una serie di emendamenti all'articolo 4 del decreto-legge, pur ritenendo apprezzabile la proroga al 31 dicembre 2012 del divieto di incroci tra stampa e televisione, giudica radicalmente sbagliata l'impostazione data alla razionalizzazione dello spettro radioelettrico e auspica che siano approvati gli emendamenti presentati al riguardo volti alla difesa dell'emittenza locale. Riguardo alle disposizioni sul nucleare osserva che si tratta di una vicenda affrontata dal Governo in modo goffo e che sarebbe stato preferibile prevedere una moratoria che permettesse di verificare le dinamiche politiche dei singoli Paesi e di far esprimere i cittadini al riguardo con un voto che avrebbe fornito al legislatore un elemento aggiuntivo di grande valore. Nell'osservare altresì che il decreto-legge non affronta alcune questioni a suo giudizio fondamentali, come ad esempio la scelta del sito definitivo nel quale stoccare le scorie radioattive, ricorda la vicenda drammatica di Trino Vercellese, costantemente minacciata dalle eventuali esondazioni della Dora Baltea. Nel giudicare insoddisfacente

anche la soluzione data al problema del reperimento di risorse per il Fondo unico dello spettacolo, che incide negativamente sul trasporto pubblico e privato, richiama alcuni dati recentemente pubblicati dall'ISTAT in cui si mette in evidenza la relazione tra l'aumento dell'inflazione e l'aumento del costo del trasporto. Alla luce di tali dati ritiene pertanto che sarebbe stato preferibile incidere sulle risorse dei produttori di energia e dei petrolieri che, pur in presenza di una forte crisi economica, continuano a registrare significative plusvalenze.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel fare presente che il provvedimento in discussione è un intervento di urgenza, sul quale avrebbe auspicato maggiori consensi da parte delle opposizioni, giudica favorevolmente l'intervento finanziario del Governo a favore della cultura, cui si è fatto fronte attraverso un meccanismo forse discutibile, come quello dell'aumento delle accise sui carburanti, ma che dimostra la concreta sensibilità dell'Esecutivo per questo settore. In ordine alla disposizione che proroga il divieto di incroci tra stampa e televisioni ricorda che la richiesta di una proroga effettiva di tale divieto era stata avanzata proprio dalle opposizioni al fine di non lasciare al Governo la discrezionalità sulla decisione di prorogare tale termine al 31 dicembre 2011, come stabilito dalla norma precedentemente vigente, e che la proroga stabilita da decreto-legge va ben oltre tale termine, prorogando il divieto di un ulteriore anno. Quanto all'abrogazione delle disposizioni sul nucleare, nell'osservare che il voto che avrebbe espresso il corpo elettorale in occasione del referendum sarebbe stato fortemente condizionato dall'avvenimento straordinario occorso a Fukushima, giudica altamente responsabile la decisione assunta dal Governo al riguardo. Ricorda a tale proposito che l'incidente è avvenuto in una centrale non di ultima generazione e che le autorità francesi si sono proposte per le necessarie opere di bonifica conseguenti al disastro di Fukushima e per la realizzazione di centrali di quarta gene-

razione. Nel ritenere condivisibile anche la disposizione relativa alla Cassa depositi e prestiti, in quanto aiuterà il Paese ad approntare una politica nazionale più decisa ed efficace, affrontando alcune questioni nodali, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo DI VIZIA (LNP), *relatore*, rileva che l'Accordo in oggetto, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una *partnership* strategica ed è destinato non solo a fornire il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale (attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1° ottobre 1980), ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani.

Osserva che l'Accordo prevede quattro aree di cooperazione prioritarie: commercio e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia e prevede inoltre l'avvio della collaborazione sia in una serie di settori di mutuo interesse, sia nelle sfide globali (tra cui contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale) nelle quali l'Indonesia, membro del G20, svolge una politica attiva e che consentono di inquadrare le relazioni bilaterali in un contesto di ampia portata strategica.

Quanto ai contenuti, fa presente che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea ed Indonesia si compone di 50 articoli organizzati in VII titoli.

Il titolo V (articoli 17-40) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione; osserva che la relazione illustrativa precisa che la cooperazione consisterà nell'organizzazione di seminari e di altre attività di formazione, in scambi di esperti, nella realizzazione di studi e di progetti di ricerca congiunti e nello scambio di informazioni e di migliori pratiche.

Segnala che, fra i settori di cooperazione indicati dal titolo V, figurano quello relativo alla società dell'informazione, scienza e tecnologia (articoli 21 e 22), e quello concernente energia e trasporti (articoli 23 e 24).

Quanto al primo, rileva che la collaborazione nel campo della società dell'informazione è tesa, in particolare, a promuovere il dialogo in materia di comunicazioni elettroniche, la tutela della *privacy* e dei dati personali, l'interoperabilità fra le reti dell'Unione europea e dell'Indonesia e gli aspetti di sicurezza connessi alle tecnologie dell'informazione.

Con riferimento al settore dei trasporti, evidenzia che con l'Accordo si prevede che la cooperazione comprenda i temi della sicurezza, dell'intermodalità, del possibile utilizzo del sistema satellitare Galileo, lo sviluppo della collaborazione nel settore del trasporto aereo.

Sottolinea che, a norma dell'articolo 40, che chiude il titolo V dell'Accordo, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione in esso specificati, impegnandosi ad invitare la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia.

Segnala che, secondo quanto afferma la relazione illustrativa, dall'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato italiano in quanto le maggiori spese connesse all'attuazione della cooperazione, all'organizzazione dei nuovi

dialoghi settoriali e alle riunioni del Comitato misto e dei sottogruppi eventualmente istituiti (in conformità a quanto disposto dal titolo VI), saranno interamente coperte, per quanto concerne l'Unione europea, dal bilancio comunitario.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BUONANNO (LNP), *relatore*, osserva che il Sud Africa rappresenta oggi il maggiore *partner* commerciale dell'Unione europea nell'intero continente africano e vanta la più forte economia in ambito sub-sahariano: le esportazioni sudafricane verso l'Unione europea sono in crescita e si stanno ulteriormente differenziando e nel 2008 le esportazioni europee (macchinari meccanici ed elettrici, veicoli) in Sud Africa ammontavano a 20 milioni di euro e le importazioni (carbone, diamanti, macchinari) a 22 milioni di euro.

Rileva che l'Accordo si inserisce in un percorso già previsto nell'accordo Comunità europea-Sudafrica del 1999, che contemplava entro cinque anni dall'entrata in vigore la revisione del testo; i relativi negoziati si sono conclusi nel 2007. Segnala che la revisione dell'Accordo del

1999 non comprende le questioni relative agli scambi commerciali, che sono invece oggetto dei negoziati per il più vasto Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i Paesi dell'Africa australe riuniti nella Southern African Development Community (SADC), cui aderisce il Sud Africa.

Evidenzia che la revisione si propone di aprire nuove possibilità di liberalizzazione in specifici settori, e soprattutto di allineare l'Accordo del 1999 ai più recenti sviluppi del quadro giuridico internazionale, come la revisione intervenuta nella cooperazione tra Unione europea e gruppo di Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), ovvero l'entrata a regime dell'operatività della Corte penale internazionale e la lotta contro il terrorismo internazionale dopo il 2001.

Fa presente che l'Accordo si compone di quattro articoli, il primo dei quali contiene le modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo del 1999, mentre i restanti articoli hanno carattere procedurale.

Segnala, per quanto di interesse della IX Commissione, la modifica dell'articolo 55, con il quale si mira ad instaurare tra le Parti una cooperazione per lo sviluppo della società dell'informazione e l'utilizzazione delle connesse tecnologie, quali essenziali elementi di crescita nell'attuale contesto sociale ed economico.

Giudica rilevanti inoltre le modifiche all'articolo 59, che mirano al rafforzamento dei sistemi di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, in particolare nel campo del controllo della sicurezza e nel settore dei sistemi globali di navigazione satellitare, con le connesse conseguenze positive per le applicazioni a favore della tutela ambientale, mentre nell'articolo 59-bis viene, tra l'altro, ribadito l'impegno delle Parti al rispetto delle Convenzioni internazionali sul trasporto di materiali biologici, chimici e nucleari potenzialmente pericolosi.

Segnala inoltre le modifiche relative al Titolo VI dell'Accordo del 1999, che mirano a porre la scienza e la tecnologia al centro dei processi di sviluppo sostenibile

del Sudafrica, con riferimento alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alle cause ed effetti dei cambiamenti climatici.

Ricorda che le attività di cooperazione allo sviluppo realizzate dall'Unione europea e dal Sud Africa sono regolate interamente dallo strumento finanziario dell'Unione europea denominato Development Cooperation Instrument (DCI), di cui si è dotata la Commissione nel dicembre 2006. In questo ambito, alla cooperazione con il Sud Africa per il periodo 2007-2013 è attribuita una dotazione finanziaria pari a 980 milioni di euro. Pertanto non si rilevano effetti finanziari a fronte dell'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame.

In conclusione, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.45.

7-00527 Garofalo: Sulle problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana.

7-00546 Velo: Sull'attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010.

7-00552 Desiderati: Sui controlli nelle zone di confine del Nord-est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 13 aprile 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, si sono svolte le audizioni informali delle associazioni nazionali del settore dell'autotrasporto, della polizia stradale, della motorizzazione civile, della Consulta dell'autotrasporto e delle compagnie petrolifere.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel sottolineare che la discussione sulle risoluzioni in esame ha generato un confronto estremamente interessante su una problematica di grande rilievo, che interessa un settore assai delicato e strategico per lo sviluppo del Paese, fa presente che il Governo ha in corso un confronto con le parti sociali e si riserva di esprimersi alla ripresa dei lavori parlamentari, al fine di compiere un'approfondita istruttoria che tenga nella dovuta considerazione gli elementi emersi nel corso delle audizioni tenutesi in Commissione nonché quelli che emergeranno dal confronto con le parti sociali.

Silvia VELO (PD) ritiene che sul tema dei controlli nel settore dell'autotrasporto sia opportuna un'audizione della Guardia di finanza, anche al fine di verificare l'efficacia dei controlli stradali sugli autotrasportatori.

Marco DESIDERATI (LNP) preannuncia una riformulazione del dispositivo della risoluzione a propria firma, volta a

prevedere la progressiva istituzione di centri mobili di revisione in tutti i punti di accesso del territorio italiano e in ogni provincia.

Vincenzo GAROFALO (PdL) concorda con la richiesta della collega Velo in ordine ad un'audizione della Guardia di finanza e preannuncia anch'egli alcune modifiche alla risoluzione a propria firma conseguenti agli elementi emersi nel corso delle audizioni.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nell'osservare che Parlamento e Governo operano come in un sistema di vasi comunicanti, in quanto il lavoro del Governo si interseca con i lavori della Commissione Trasporti, fa presente che per la prima volta in questa legislatura il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha coinvolto la Guardia di finanza che ha suggerito delle importanti attività volte a dare maggiore efficacia ai controlli stradali. In ordine alla modifica apportata dall'onorevole Desiderati alla risoluzione a propria firma, fa presente che i centri mobili di revisione sono stati già sperimentati in Friuli Venezia-Giulia a seguito di una proposta del Governo. Quanto alle problematiche dell'autotrasporto siciliano, nel sottolineare che il Governo ha alla propria attenzione le problematiche del Mezzogiorno e delle isole, segnala che nella giornata di domani si terrà un incontro con le associazioni dell'autotrasporto volto alla revisione della normativa relativa alle autostrade del mare, rispetto alle quali il ministro Tremonti nella giornata di ieri ha firmato un decreto che mette a disposizione 39 milioni di euro.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel rinviare all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le determinazioni in merito all'audizione della Guardia di finanza, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00566 Lovelli: Sui collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte.

(Discussione e rinvio).

Mario LOVELLI (PD), nel valutare positivamente l'immagine dei vasi comunicanti poc'anzi evocata dal sottosegretario Giachino in relazione al lavoro del Governo e del Parlamento, ricorda che lo stesso sottosegretario ha promosso e partecipato ad un incontro tenutosi in provincia di Alessandria sulle questioni oggetto della risoluzione, firmata anche da colleghi di altri gruppi parlamentari, che impegna il Governo a fare proprie le richieste formulate nel corso del citato incontro, in merito ai collegamenti ferroviari del territorio alessandrino con altre regioni. Nel rilevare che non si tratta di vicende localistiche legate all'insoddisfazione sul servizio di trasporto ferroviario in un determinato territorio, osserva che l'accoglimento da parte del Governo dell'impegno contenuto nella risoluzione in oggetto costituirebbe una risposta di sistema, dal momento che il basso Piemonte è stato assai penalizzato dalle scelte operate dal gestore del servizio ferroviario passeggeri, sia in relazione alle tratte esercite in regime di servizio universale, sia per le tratte ad alta velocità, alle quali non è collegato organicamente il sistema ferroviario del sud del Piemonte. Nel ricordare che la risoluzione chiede al Governo l'impegno di esaminare le proposte formulate nel corso del citato incontro, giudica necessario che venga opportunamente valutato il contenuto del contratto di servizio 2009-2014, che non risulta ancora sottoscritto, dal quale dovrebbero emergere in modo chiaro le scelte che si intende operare nel trasporto ferroviario passeggeri. Nel fare presente che la pro-

vincia di Alessandria aveva chiesto un incontro diretto con l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, che è stato negato adducendo la motivazione che confronti di tale tipo vanno sostenuti a livello regionale, ricorda che recenti notizie di stampa denunciano un aggravarsi della situazione oggetto della risoluzione e auspica quindi un impegno congiunto di tutti i deputati della Commissione per risolvere una questione che investe un'area del Paese strategica sotto il profilo economico.

Mario VALDUCCI, *presidente*, sottolinea che sarebbe utile conoscere l'elenco delle tratte sociali che saranno incluse nel contratto di servizio 2009-2014, in modo da avere una visione chiara al riguardo e da potersi confrontare in modo costruttivo con i vertici di Ferrovie dello Stato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel concordare con quanto affermato dal deputato Lovelli in merito all'importanza della provincia di Alessandria e del basso Piemonte, che costituisce un'area strategica dal punto di vista logistico, si riserva di intervenire sul merito delle questioni oggetto della risoluzione, nel prosieguo della discussione, dopo lo svolgimento di un'accurata istruttoria al riguardo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO 1

**5-03895 Marco Carra: Modifiche alla segnaletica orizzontale
nel comune di Dosolo (MN).**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso innumerevoli volte sull'argomento della colorazione degli attraversamenti pedonali in risposta a quesiti posti sia da privati cittadini che da Amministrazioni comunali.

Le uniche colorazioni ammesse per la segnaletica orizzontale sono il bianco, il giallo, l'azzurro e il giallo alternato col nero, come espressamente indicato dall'articolo 137 comma 5 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo

Codice della Strada. Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate al di fuori di quelli previsti dalle norme regolamentari, come prescritto al comma successivo del citato articolo 137.

La colorazione degli attraversamenti pedonali, in particolare, è specificata all'articolo 145 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, che prescrive unicamente il colore bianco e, quindi, ogni altra colorazione utilizzata non risulta conforme alle vigenti norme.

ALLEGATO 2

5-04106 Monai: Esiti della ricerca della documentazione inerente all'incidente mortale occorso ad un ex colonnello dell'Aeronautica militare in data 2 febbraio 1992.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In seguito agli impegni assunti in data 27 ottobre 2010, come peraltro ricordato dallo stesso interrogante, furono immediatamente avviate le ricerche presso gli archivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

Presso gli archivi dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile non si è riscontrato alcun elemento relativo all'incidente mentre, negli archivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è rinvenuto il rapporto di inchiesta tecnico-formale dell'incidente in parola completo degli allegati, il decreto di nomina della Commissione per lo svolgimento dell'inchiesta ed il rapporto di inchiesta sommaria.

Dalla suddetta relazione d'inchiesta tecnico-formale emerge che, al momento dell'incidente, l'aeromobile era nei limiti consentiti per quanto riguarda l'efficienza della macchina e del motore, la visibilità era ottima ed i venti moderati. Inoltre risulta che i focolai d'incendio e la differente insolazione dei costoni sorvolati dall'aeromobile davano luogo a correnti discendenti e ascendenti ed il pilota era in buone condizioni fisiche. Nella fase finale del volo sarebbe venuto meno il rispetto della quota minima di sicurezza come prescritto dalle regole generali del volo a vista.

Come cause probabili dell'incidente viene riportato testualmente: « La Commissione ritiene che la causa determinante dell'incidente sia attribuita al mancato rispetto delle quote minime di sicurezza che, unitamente ad una sopravvalutazione delle prestazioni dell'aeromobile nonché alla presenza di fenomeni di micrometeorologia, che in quelle particolari condizioni possono portare alla formazione di correnti discen-

denti di non trascurabile intensità, hanno impedito al pilota di evitare l'ostacolo. »

Le raccomandazioni finali dell'inchiesta hanno riguardato la necessità del rispetto delle quote minime di sicurezza, particolari cautele da osservare nel volo in montagna e il consiglio di indossare in volo indumenti privi di fibre sintetiche.

Il Ministero che rappresento ha interessato, come previsto dal decreto legislativo n. 66/99, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo per le proprie valutazioni anche in relazione ad un eventuale riesame dell'incidente.

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha evidenziato, in data 3 maggio 2011, l'impossibilità di procedere ad un riesame in quanto, anche volendo, non si potrebbe che ripartire dalle evidenze acquisite dalla commissione di inchiesta a suo tempo nominata e, quindi, da evidenze non acquisite direttamente dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.

Eventuali criticità o carenze nell'inchiesta in questione, quindi, non potrebbero essere sanate dall'azione investigativa, tenuto anche conto che a distanza di quasi vent'anni lo stato delle cose e dei luoghi risulterebbe inevitabilmente diverso rispetto a quello riscontrato.

Fermo restando quanto rappresentato si evidenzia che la normativa internazionale in materia di inchieste aeronautiche, nello specifico la previsione 5.13 dell'Allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, precisa che l'eventuale riapertura di una inchiesta chiusa possa avvenire soltanto in presenza di « nuove e significative prove » che, nel caso in esame, oggettivamente, non sembrerebbero essersi manifestate.

ALLEGATO 3

5-04348 Lovelli: Modalità e tempi di avvio della società ferroviaria NTV SpA nel quadro del processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione in oggetto, senza in entrare in valutazioni di natura soggettiva è mia intenzione fornire i dati oggettivi, in base ai quali, ciascuno può trarre le valutazioni che più ritiene opportune.

In data 11/12/2006 viene costituita la società « Nuovo Trasporto Viaggiatori spa » in forma abbreviata NTV S.p.A. con un capitale sociale pari a 1.000.000 (un milione di euro), di cui versati 250.000, attraverso conferimenti in denaro.

In data 28/12/2006 la NTV presenta istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'ottenimento della licenza ferroviaria ai sensi del D. lg.vo n.188 dell'8 luglio 2003 « attuazione delle direttive 2001/12/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria ».

In data 19 gennaio 2007 viene consegnata, come richiesto dallo stesso Ministero, la documentazione integrativa e, in data 6 Febbraio 2007 viene rilasciata la licenza richiesta.

La licenza alla Società NTV è stata rilasciata in trentanove giorni, a fronte di un valore medio di tempo impiegato per il rilascio di analoghe licenze pari a centocinque giorni. In particolare, si è rilevato che per la pratica di rilascio di un'altra licenza sono stati necessari trecentocinquantaquattro giorni mentre, dal lato opposto, si è registrata una tempistica di ventidue giorni per il rilascio di una licenza della medesima natura.

Si ricorda che le procedure per il rilascio della licenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p, del decreto legislativo n.188 /03 « Attuazione delle direttive 2001/

12/CE e 2001/13/CE e 2001/14 /CE in materia ferroviaria » sono definite dall'articolo 8 del medesimo Dlgs 188/03 che riporto integralmente:

« ART. 8.

Requisiti per il rilascio della licenza.

1. Le imprese ferroviarie devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale per ottenere il rilascio della licenza.

2. Costituiscono requisiti di onorabilità:

a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile, né' essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;

b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non in-

feriore nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale per le società che intendessero effettuare trasporti di merci soggette a procedure doganali;

d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali;

e) non sussista alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) non essere stati condannati in via definitiva per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti.

3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti:

a) dai titolari delle imprese individuali;

b) da tutti i soci delle società di persone;

c) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

d) dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti per ogni altro tipo di società.

4. Se non si tratta di imprese individuali il requisito di cui al comma 2, lettera *a)*, deve essere altresì posseduto dall'ente che esercita l'impresa.

5. Costituisce requisito di capacità finanziaria la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo non inferiore a dodici mesi.

6. Per l'effettuazione dell'esame di capacità finanziaria la richiesta di licenza

deve essere corredata da specifiche informazioni e in particolare, dei seguenti elementi:

a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti;

b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;

c) capitale di esercizio;

d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;

e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria.

7. Per la dimostrazione del possesso del requisito della capacità finanziaria di cui al comma 5 l'impresa presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti o da altro esperto contabile, valutativa delle informazioni richieste sulla base degli elementi indicati al comma 6, nonché idonea documentazione da parte di una banca o una cassa di risparmio.

8. In materia di competenza professionale, l'impresa ferroviaria garantisce:

a) di disporre o di essere in grado di disporre di un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le conoscenze e l'esperienza necessaria per esercitare un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi ferroviari della tipologia specificata nella licenza;

b) che il personale responsabile della sicurezza ed in particolare quello addetto alla guida dei convogli sia pienamente qualificato nel proprio campo di attività;

c) che il personale, il materiale rotabile e l'organizzazione siano tali da garantire un alto livello di sicurezza per i servizi ferroviari da espletare.

9. Per l'effettuazione dell'esame della competenza professionale la richiesta di

licenza deve essere corredata da specifiche informazioni relativamente:

a) alla natura e allo stato di manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza;

b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza, nonché alle modalità di formazione del personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.

10. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 possono essere sostituite da un piano organico che specifica i programmi di acquisizione e gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa la manutenzione del materiale rotabile, con particolare riferimento alle norme di sicurezza ».

Nello stesso mese di febbraio 2007, il 6, ottenuta la licenza, NTV chiede di poter acquisire disponibilità dell'infrastruttura AV AC tramite la sottoscrizione di un accordo quadro con il gestore RFI.

In data 28 luglio 2007 il Ministero dei Trasporti rilascia il titolo autorizzatorio. Nella medesima data viene stipulato tra il Ministero e NTV spa un protocollo d'intesa che dispone quanto segue:

« 1) – Il Ministero dei Trasporti provvederà a concludere, nei termini di legge, il provvedimento per il rilascio del titolo autorizzatorio per l'accesso all'infrastruttura nazionale citato in premessa, con specifico provvedimento.

2) – I servizi di trasporto oggetto del titolo autorizzatorio avranno inizio e saranno sviluppati secondo quanto definito nell'Accordo Quadro che sarà stipulato tra la Rete Ferroviaria Italia e la Società, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 188 del 2003.

3) – Entro il 31/12/2009, sulla base della normativa vigente verrà stipulato tra il Ministero dei Trasporti e la Società un atto convenzionale nel quale verranno stabilite in dettaglio le modalità di partecipazione della Società alla copertura degli oneri dei contratti di servizio relativi ai servizi universali.

4) – La suddetta partecipazione della Società alla copertura degli oneri di contratti di servizio relativi ai servizi universali avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento dell'effettiva attivazione dei servizi in relazione ai treni per chilometro effettuati dalla Società ».

In data 26 novembre 2007 NTV comunica al Ministero dei Trasporti di avere ordinato 25 treni AV. In data 17 gennaio 2008 RFI e NTV sottoscrivono un accordo quadro decennale per l'utilizzo della rete AV AC.

Proprio per seguire da vicino tale processo ed assicurarne il buon esito, il Ministro Matteoli ha istituito nel 2009 un « tavolo di supervisione » con la partecipazione del Capo della struttura tecnica di missione e del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

ALLEGATO 4

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. (C. 4307 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (C 4307 Governo, approvato dal Senato),

premesso che:

l'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, consente agli esercenti di attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e ad altri soggetti specificatamente indicati, il ricorso a meccanismi di compensazione, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'accisa di cui al medesimo articolo 1;

l'articolo 3, modificando l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi proroga dal 31 marzo 2011 al 31 dicembre 2012 il divieto per coloro che esercitano l'attività televisiva in

ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

il medesimo articolo 3 ridefinisce l'ambito di applicazione del citato divieto, prevedendo che esso si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, abbiano conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore;

l'articolo 4, al fine di assegnare le risorse frequenziali destinate alle trasmissioni televisive, quali risultanti dalle riduzioni disposte dalla legge di stabilità 2011, da un lato, introduce criteri selettivi dei destinatari dei diritti di uso televisivi in ambito locale e, dall'altro, prevede l'obbligo per gli assegnatari di riservare parte della propria capacità trasmissiva in favore dei soggetti esclusi dall'assegnazione, che possono in tal modo diventare fornitori di servizi media audiovisivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	179
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	184

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto</i>)	185
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	182

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Atto n. 358 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partici-

zioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il relatore, sulla base della relazione introduttiva svolta nella giornata di ieri, ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Donella MATTESINI (PD) giudica in termini fortemente negativi il provvedimento in esame, anzitutto per ragioni di metodo, considerato che si è di fronte all'ennesimo « decreto *omnibus* » dal contenuto eterogeneo, che viola i principi sulla qualità della legislazione più volte richiamati dal Presidente della Repubblica: un simile modo di legiferare cela, a suo avviso, la totale assenza di una programmazione di interventi, che induce il Governo ad agire solo in presenza di emergenze.

Soffermandosi più nel dettaglio sul contenuto del provvedimento, nel far notare la parzialità dell'intervento di reintegro del FUS, evidenzia anche che i costi di tale operazione ricadranno sulle spalle dei consumatori e delle famiglie, considerato che per la relativa copertura finanziaria il provvedimento prevede un aumento delle accise sulla benzina. In proposito, osserva che tale misura dà l'idea di quanto il Governo concepisca la cultura come « bene di lusso », per godere del quale i cittadini – in particolare quelli appartenenti ai ceti sociali medio-bassi – saranno chiamati ad un sacrificio significativo, a causa delle spinte inflazionistiche determinate da queste disposizioni.

Dopo avere espresso perplessità sulle norme relative alla moratoria sul nucleare, che testimoniano lo stato di confusione del Governo nell'ambito delle politiche energetiche, fa notare che il provvedimento contiene importanti disposizioni di interesse della XI Commissione, delle quali il relatore non ha fatto alcun cenno nel suo intervento introduttivo di ieri e che, al contrario, avrebbero dovuto essere adeguatamente menzionate, in quanto riferite a materie di competenza della Commissione stessa. Fa riferimento, in primo luogo, alle misure contenute all'articolo 2, comma 3, che autorizzano l'assunzione di

personale (mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità), nel quadro del potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente: tale intervento contraddice, a suo giudizio, l'orientamento sostenuto dalla maggioranza in occasione dell'esame di altri provvedimenti, laddove è stata più volte manifestata la contrarietà a qualsiasi ipotesi di stabilizzazione del personale nel settore pubblico al di fuori dello svolgimento di concorsi. Si sofferma, poi, sul comma 4 dell'articolo 2, manifestando perplessità sul tale parte dell'articolato, laddove si prevede l'affidamento di delicati servizi tecnici alla società ALES s.p.a., ai fini dell'attuazione del programma di prevenzione, manutenzione e restauro nelle aree di Pompei: in proposito, paventa il rischio che questa società si trasformi in una sorta di agenzia interinale nelle mani della maggioranza di Governo, che avrà la possibilità di farvi confluire personale di proprio gradimento, a scapito dei lavoratori socialmente utili al momento impiegati per tali funzioni, dal momento che non risultano specificati i profili professionali richiesti per lo svolgimento dei delicati compiti previsti.

In conclusione, pur apprezzando l'osservazione, che il relatore ha inserito nella propria proposta di parere, in ordine all'esigenza di assumere adeguate iniziative in favore dei lavoratori impiegati in somministrazione presso l'INPS, dichiara – per le ragioni esposte in precedenza – l'orientamento contrario del suo gruppo sul complesso del provvedimento in esame.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), pur preannunciando il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, intende esprimere, a titolo personale, ampie riserve sull'articolo 7 del provvedimento in esame (recante disposizioni sull'operatività della Cassa depositi e prestiti), in quanto espressione di una linea di politica economica che giudica non convincente. Si riserva, pertanto, di assumere

una posizione definitiva sul complesso del provvedimento nel prosieguo dell'*iter* di esame.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, intende anzitutto precisare – in merito alle considerazioni svolte in precedenza dall'onorevole Mattesini – di non avere giudicato opportuno fare riferimento, nella propria relazione introduttiva, alle norme contenute ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, avendole ritenute di prevalente competenza della VII Commissione. Nel ripercorrere, quindi, il contenuto della sua proposta di parere favorevole con osservazione, ne raccomanda l'approvazione da parte della Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), rilevato che il suo gruppo esprime un giudizio nettamente contrario sul complesso del provvedimento in esame, preannuncia tuttavia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, in quanto essa – pur valutando in termini favorevoli il decreto-legge approvato dal Senato – torna tuttavia a porre in rilievo l'esigenza di risolvere la questione dei lavoratori in somministrazione dell'INPS. Nel fare presente, in proposito, che sono stati presentati alcuni emendamenti presso le Commissioni di merito per favorire un intervento su tale problematica, si riserva, quindi, di svolgere ulteriori considerazioni sul testo in esame nel prosieguo dell'*iter* in Assemblea.

Cesare DAMIANO (PD), associandosi alle considerazioni svolte in precedenza dall'onorevole Mattesini, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, attesa la forte ostilità nei confronti del complesso del provvedimento in titolo. Ciò nondimeno, intende manifestare un certo apprezzamento per il rilievo – contenuto nella predetta proposta – che fa riferimento alla questione dei lavoratori impiegati in somministrazione presso l'INPS, auspicando un intervento normativo sulla materia che soddisfi le esigenze di tali

lavoratori, senza peraltro mettere in discussione i diritti dei vincitori di concorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti al provvedimento in esame; pertanto, il testo della proposta di legge, come modificato dal Senato, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame – è stata elaborata una proposta di testo unificato dei progetti di legge nn. 2671, 3343, 3549, 3582 e 4030 (*vedi allegato 2*), recante il seguente nuovo titolo: «Norme sperimentali per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia e delega al Governo per stabilire a regime le regole in materia». Al riguardo, avverte che lo stesso Comitato ristretto, nella riunione del 27 aprile scorso, ha peraltro concordato sull'opportunità che, prima di procedere alla sua eventuale adozione come testo base, si possa acquisire l'orientamento del Governo su tale provvedimento.

Non essendovi obiezioni in proposito e preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 19 aprile 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata la proposta di testo unificato dei progetti di legge in titolo, elaborata dal Comitato ristretto (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 470, di martedì 19 aprile 2011*). In proposito, fa presente che nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 28 aprile

scorso, si è convenuto di acquisire l'orientamento del Governo su tale provvedimento, prima di procedere alla sua eventuale adozione come testo base e, di conseguenza, alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Non essendovi obiezioni in proposito e preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi.

Atto n. 358.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 27 aprile 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 28 aprile scorso ha convenuto sull'opportunità di prevedere lo svolgimento di un rapido ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo, da realizzare nella settimana di ripresa dei lavori parlamentari, successiva alla prevista sospensione in occasione delle elezioni amministrative.

Nessuno chiedendo di intervenire, ritiene, pertanto, che il dibattito di carattere

generale sullo schema di decreto in titolo possa opportunamente riprendere dopo lo svolgimento delle predette audizioni.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. (C. 4307 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4307, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2011, recante « Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo », nel testo trasmesso dal Senato;

rilevato che si tratta di un provvedimento d'urgenza emanato dal Governo al fine di intervenire a sostegno di diversi ambiti pubblici, di preminente interesse economico e culturale;

preso atto che, per quanto concerne l'ambito di competenza della XI Commissione, si segnala un'unica disposizione di diretto interesse, contenuta all'articolo 6, che aumenta il limite percentuale della spesa del Servizio Sanitario Nazionale della regione Abruzzo per i contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in conseguenza degli eventi sismici nel mese di aprile 2009;

segnalato che la norma in questione, prospettando una deroga ai limiti di assunzione di personale flessibile nell'ambito di una amministrazione pubblica, incide

su una materia particolarmente sensibile, già sottoposta all'attenzione della XI Commissione, in particolare in occasione della recente approvazione di un atto d'indirizzo riguardante i lavoratori impiegati in somministrazione presso l'INPS (risoluzione n. 8-00115, approvata il 30 marzo 2011);

osservato, pertanto, che le disposizioni contenute all'articolo 6 legittimerebbero la previsione di un intervento di analogo tenore in favore dei richiamati lavoratori somministrati dell'INPS,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 6, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di introdurre un comma 1-bis, diretto a garantire una deroga temporanea che consenta la prosecuzione dell'impiego di lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro operanti presso l'INPS, con l'obiettivo di assicurare gli attuali livelli di servizio dell'Istituto (che sarebbero seriamente compromessi da una significativa riduzione delle risorse umane), senza tuttavia determinare forme di stabilizzazione del rapporto di lavoro e fermo restando il diritto dei vincitori di concorso.

ALLEGATO 2

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. (C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santa-gata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli).

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA
DAL COMITATO RISTRETTO**

Norme sperimentali per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia e delega al Governo per stabilire a regime le regole in materia.

ART. 1.

(Introduzione, in via sperimentale, di norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia e delega al Governo per la definizione di un meccanismo di prosecuzione part-time del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. In via sperimentale, i lavoratori dipendenti del settore privato che maturano i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1° luglio 2011 e il 31 dicembre 2012 hanno facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto oltre i limiti di età di cui al comma 2, dandone preavviso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data prevista per il pensionamento di vecchiaia.

2-ter. Quando è stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto di cui al comma 2-bis, gli obblighi contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché alle forme sostitutive della medesima, sono ridotti di due terzi.

Il trattamento pensionistico a cui il lavoratore ha diritto al momento del pensionamento è pari a quello che sarebbe stato attivato se non fosse stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto, con la sola aggiunta di quanto spettante a titolo di perequazione automatica, maturato nel frattempo. È altresì erogata una pensione supplementare corrispondente alla sommatoria dei contributi ridotti versati nel periodo di prosecuzione del rapporto.

2-quater. Decorso il termine previsto per il pensionamento di vecchiaia del dipendente per raggiunti limiti di età, quando questi ha esercitato l'opzione di cui al comma 2-bis, il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, previo preavviso, corrispondendogli, in aggiunta al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità. L'indennità aggiuntiva non è dovuta in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento del secondo anno successivo alla scadenza del termine originariamente previsto per il pensionamento del dipendente.

2-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è ripartita annualmente, mediante apposito bando di gara ad evidenza pubblica, una

quota pari al 30 per cento delle risorse rese disponibili dai risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate dagli istituti previdenziali, al fine di finanziare borse di studio finalizzate all'apprendimento e alla qualificazione professionale onde favorire l'accesso al lavoro dei giovani. Il decreto di cui al presente comma disciplina altresì le modalità per la definizione dei bandi di gara e per la presentazione delle domande di finanziamento ».

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare la facoltà dei lavoratori dipendenti del settore privato di introdurre un meccanismo di prosecuzione *part-time* del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità, in concomitanza con la corrispondente assunzione, con contratti di lavoro *part-time*, di giovani lavoratori.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) facoltà per il lavoratore, al momento della maturazione di almeno 40 anni di anzianità contributiva, di passare, previa intesa con il datore di lavoro, ad un rapporto di lavoro *part-time* per un anno, con calcolo della pensione determinato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data di perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi;

b) contestuale trasferimento in busta paga in favore del lavoratore, al momento dell'esercizio della facoltà di cui alla lettera a), della somma detassata corrispondente alla metà dell'aliquota prevista dalla legislazione vigente e mantenimento dell'altra metà della predetta aliquota in capo al datore di lavoro;

c) possibilità per il datore di lavoro di coprire con un ulteriore contratto di lavoro *part-time*, stipulato con un lavoratore di età non superiore a 30 anni, la prestazione lavorativa facente capo al lavoratore di cui alla lettera a);

d) previsione di una copertura previdenziale figurativa in favore del lavoratore di cui alla lettera c).

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il trattamento unificato di vecchiaia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare la facoltà dei lavoratori del settore privato di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, fissando a regime quanto già stabilito in via sperimentale dall'articolo 1 della presente legge, in vista di una liberalizzazione più complessiva dell'età pensionabile, nell'ambito di limiti anagrafici minimi e massimi previsti per il trattamento unificato di vecchiaia, sostitutivo delle diverse tipologie vigenti.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto degli effetti economici e sociali prodotti nel frattempo dalla disciplina transitoria introdotta dall'articolo 1 della presente legge e apportare a queste le conseguenti modifiche e integrazioni;

b) definire il ruolo delle parti nella decisione relativa alla prosecuzione del rapporto lavorativo, configurando le seguenti possibilità alternative:

1) facoltà per il datore di lavoro e il lavoratore, qualora quest'ultimo abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, di accordarsi preventivamente per il proseguimento dell'attività lavorativa oltre i limiti di età, applicando i normali rendimenti di cui alle disposizioni di legge vigenti;

2) facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato

esclusivamente secondo il sistema retributivo, di proseguire la propria attività lavorativa anche senza l'accordo con il datore di lavoro, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di risolvere il rapporto di lavoro, previo preavviso, corrispondendo al lavoratore un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità. In questo caso il termine massimo di prosecuzione del rapporto di lavoro è pari a tre anni;

3) facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato secondo il sistema misto o interamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa per un anno oltre l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sempre che il rapporto di lavoro non sia risolto per altri motivi;

c) escludere dall'ambito applicativo delle disposizioni determinate categorie di lavori, con particolare riferimento a quelli usuranti;

d) prevedere che la domanda di permanenza al lavoro e di contestuale rinvio del godimento dell'assegno pensionistico sia sottoscritta, oltre che dal lavoratore, anche dal datore di lavoro, e sia inoltrata all'ente della previdenza obbligatoria competente entro e non oltre il mese successivo alla maturazione dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia e non oltre i tre mesi precedenti i termini per l'esercizio del diritto stesso;

e) destinare, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, i risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge alla previsione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, di età non superiore a 30 anni, con contratti di lavoro a tempo determinato e al miglioramento delle prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute ai collaboratori in regime di monocommittenza.

ART. 3.

(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative).

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dai citati articoli 1 e 2 e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2-*quinquies*, della legge 11 maggio 1990, n. 108, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della presente legge, si provvede mediante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio 2011, di un « Fondo per l'inserimento lavorativo e l'occupabilità giovanile », nel quale confluiscono le economie derivanti dall'applicazione dei commi da 2-*bis* a 2-*quater* della citata

legge n. 108 del 1990, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della presente legge. A tal fine, la realizzazione degli interventi in attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo avviene nei limiti della dotazione del predetto Fondo, come de-

terminata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nuovo testo C. 797 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	190
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	193

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti	191
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04696 Miotto: Iniziative per assicurare che le attività di formazione promosse da strutture sanitarie pubbliche rispondano a basilari principi di pluralismo	192
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	194
5-04697 Barani: Iniziative normative volte a disciplinare le pratiche di medicina alternativa ...	192
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	196
5-04695 Binetti: Iniziative volte a impedire la somministrazione nelle scuole di test psicoattitudinali a bambini affetti da presunta diagnosi di sindrome ADHD	192
AVVERTENZA	192

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.45.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di procedere all'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame in sede referente della proposta di legge n. 797 Angela Napoli, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

La Commissione consente.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

Nuovo testo C. 797 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame, quale risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere con condizione e osservazione della I Commissione, parere favorevole della V Commissione, nulla osta della VII Commissione e parere favorevole con condizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Pertanto, il relatore ha presentato l'emendamento 1.2 (*vedi allegato 1*), volto a recepire i pareri espressi dalla I Commissione e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Carla CASTELLANI (Pdl), *relatore*, illustra il suo emendamento 1.2, volto, come ha ricordato il presidente, a recepire i pareri della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che l'emendamento presentato dal relatore dà soluzione ai problemi emersi nel corso dell'esame. In particolare, esso fa correttamente riferimento alle competenze professionali degli anestesisti rianimatori, anziché soltanto alla loro denominazione. Inoltre, si riconosce alle regioni e alle province autonome la facoltà di modificare la denominazione dei servizi di anestesia e rianimazione. Chiede, quindi, al

relatore le ragioni per cui l'emendamento presentato non interviene sulla denominazione delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la disciplina delle scuole di specializzazione rientra nelle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che la VII Commissione, competente per materia, ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Carla CASTELLANI (Pdl), *relatore*, ritiene che le circostanze testé richiamate dal presidente confermino l'inopportunità di intervenire in questa sede sulla disciplina delle scuole di specializzazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore (*vedi allegato 1*).

Carla CASTELLANI (Pdl), *relatore*, invita la presidenza a verificare se vi sia il consenso dei gruppi al trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa presente che il suo gruppo ha bisogno di una settimana di tempo per valutare la proposta del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che, in attesa di acquisire l'eventuale assenso dei gruppi al trasferimento della proposta di legge in esame alla sede legislativa, si possa comunque trasmettere il testo risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.2 del relatore alle Commissioni competenti in sede consultiva, essendo comunque l'acquisizione di detto parere necessaria affinché si possa dar corso al trasferimento. Non essendovi obiezioni, resta così stabilito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Vittoria D'INCECCO (PD) esprime dubbi sulle rassicurazioni fornite dal Governo, in sede di relazione tecnica, e dal relatore in ordine all'assenza di nuovi oneri derivanti dall'articolo 6 della proposta di legge in esame. Lo stesso Governo, del resto, ha proposto una norma di copertura finanziaria, seppur eventuale, che apparirebbe ingiustificata se davvero la disposizione citata non recasse oneri. La citata norma di copertura finanziaria, peraltro, desta particolari preoccupazioni, in quanto prevede che si possa attingere ai fondi per la ricostruzione stanziati in seguito agli eventi sismici per il finanziamento delle assunzioni a tempo determinato non soltanto nell'area del cratere, ma in tutta la regione. Poiché tale decisione rischia di incidere negativamente sulle risorse disponibili per la ricostruzione, che naturalmente non sono illimitate, il suo gruppo si riserva di presentare, nelle sedi proprie, emendamenti volti a correggere questo aspetto della norma, come del resto hanno fatto, purtroppo senza esito, diversi colleghi del Senato.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, pur rispettando l'opinione della collega D'Incecco, sottolinea che la copertura finanziaria recata dall'articolo 6 ha natura meramente eventuale e cautelativa, poiché non solo il Governo, ma lo stesso presidente della regione Abruzzo ha confermato che la norma in esame non recherà oneri aggiuntivi. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Vittoria D'INCECCO (PD) prende atto con favore delle precisazioni fornite dal relatore, confermando, peraltro, l'intenzione del suo gruppo di presentare emendamenti al fine di fugare ogni possibile dubbio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 4 maggio 2011.

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesivi cronici.
C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.35.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04696 Miotto: Iniziative per assicurare che le attività di formazione promosse da strutture sanitarie pubbliche rispondano a basilari principi di pluralismo.

Luciano PIZZETTI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto. Infatti, pur apprezzando l'orientamento espresso dal Governo sulla materia oggetto dell'atto di sindacato, rileva che le informazioni rese dall'azienda ospedaliera interessata al Ministero della salute non rispondono al vero. In particolare, anche dall'invito all'iniziativa richiamata nell'interrogazione, oltre che dal riconoscimento di crediti formativi a quanti vi hanno partecipato, emerge con chiarezza come la stessa iniziativa sia da ascrivere alla responsabilità dell'azienda medesima.

5-04697 Barani: Iniziative normative volte a disciplinare le pratiche di medicina alternativa.

Lucio BARANI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando, in particolare, la grave situazione finanziaria e organizzativa in cui versa la sanità nella regione Toscana, ciò che, a suo avviso, rende tanto più grave la destinazione di risorse alle pratiche richiamate nell'atto di sindacato.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucio BARANI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta precisa e puntuale fornita dal rappresentante del Governo. Osserva, peraltro, come le valutazioni della stessa regione, fedelmente riportate nella risposta del Governo e chiaramente da attribuire al vero assessore alla sanità della regione, cioè al presidente Rossi, non rispondano affatto alla situazione reale, caratterizzata dal *deficit* finanziario di tutte le aziende sanitarie locali e dalle inchieste di numerose procure sul sistema di appalti e subappalti in ambito sanitario, dalle quali emergono, tra l'altro, preoccupanti infiltrazioni di carattere mafioso. A fronte di una situazione così grave, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di inviare degli ispettori o, addirittura, di commissariare la regione, anche in considerazione del fatto che i livelli essenziali non sono affatto garantiti e che l'investimento sulle medicine alternative rischia di indurre molti malati ad abbandonare le terapie tradizionali, con grave pericolo per la loro salute.

5-04695 Binetti: Iniziative volte a impedire la somministrazione nelle scuole di test psicoattitudinali a bambini affetti da presunta diagnosi di sindrome ADHD.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, su richiesta dell'interrogante e acquisito l'assenso del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nuovo testo C. 797 Angela Napoli.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, sono aggiunti i seguenti commi:

«Al fine di rendere le competenze professionali esercitate nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione conformi agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione, ai medici specialisti in anestesia e rianimazione è riconosciuta la competenza professionale in anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e te-

rapia iperbarica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38.

Nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture sanitarie private accreditate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia, possono attribuire ai servizi di anestesia e rianimazione la seguente denominazione: "unità operativa di anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica" ».

1. 2. Il Relatore.

ALLEGATO 2

5-04696 Miotto: Iniziative per assicurare che le attività di formazione promosse da strutture sanitarie pubbliche rispondano a basilari principi di pluralismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione sollevata, inizio fornendo alcune considerazioni di carattere generale.

La funzione istituzionale di disciplinare materie che implicano certezze giuridiche e che condizionano l'esercizio di diritti fondamentali, è sempre stata riservata allo Stato.

A tale proposito, il Ministero della Salute auspica che in tempi brevi possa concludersi l'iter parlamentare sul testamento biologico, affinché sia garantita a livello nazionale una norma di rango primario, finalizzata a disciplinare su tutto il territorio nazionale la delicata questione relativa al testamento biologico in modo organico e sistematico.

Nel contempo, è altrettanto auspicabile che le iniziative formative programmate da strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale siano ispirate a principi di correttezza, per il giusto confronto tra le diverse opinioni.

A tale riguardo, prendendo in considerazione quanto segnalato nell'atto ispettivo in esame, il Ministero intende avviare ogni riflessione utile finalizzata ad una uniformità di posizioni condivisa con le Regioni su quanto sollevato.

Per quanto attiene agli aspetti di diretta e specifica competenza, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Cremona ha comunicato gli elementi di valutazione sulla vicenda degli Istituti Ospitalieri di Cremona, che di seguito si riportano.

« Il giorno 30 aprile 2011 si è svolto un convegno sul tema "Biotestamento-Dichia-

razione Anticipata di Trattamento" organizzato presso la Cappellania San Giovanni di Dio Presidio Ospedaliero Oglio Po della Azienda Ospedaliera di Cremona, in collaborazione con l'Associazione "Scienza e Vita" di Mantova e con il Comitato Bioetico Indipendente "Save the life".

Al riguardo, il Direttore Generale dei medesimi Istituti Ospitalieri ha comunicato di aver ritenuto opportuno e totalmente lecito concedere al Cappellano della struttura in parola, Mons. Paolo Tonghini, la possibilità di dare voce, in piena autonomia, a chi lui stesso ritenesse idoneo per fornire informazioni e documentare i cittadini sulle ragioni che muovono le posizioni del mondo cattolico su detta materia.

Il medesimo Direttore, pur non avendo partecipato in alcun modo né all'organizzazione dell'incontro né al convegno stesso – ritenendo che non si trattasse di un simposio di natura istituzionale, ma solo di un libero convegno tra cittadini, associazioni ed enti religiosi e che, pertanto, l'Azienda non dovesse essere presente – ha, comunque, acconsentito ad offrire il Patrocinio della stessa Azienda Ospedaliera per la cenata iniziativa.

Pertanto, secondo quanto riferito dal Direttore Generale del soprarichiamato Ente, Mons. Tonghini ha organizzato l'evento in parola in totale libertà, chiedendo la collaborazione di alcuni medici

esperti sull'argomento al fine di offrire un valido contributo scientifico al riguardo.

Infine, lo stesso Direttore ha espresso la convinzione che la cennata Azienda Ospedaliera non possa e non debba in alcun modo influenzare iniziative di tal

genere che tocchino la pubblica opinione, ma sia tenuta, esclusivamente, ad informare su eventuali implicazioni scientifiche e, comunque, debba consentire il diritto di esprimere il proprio pensiero a tutti coloro che ne facciano esplicita e legittima richiesta ».

ALLEGATO 3

5-04697 Barani: Iniziative normative volte a disciplinare le pratiche di medicina alternativa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla tematica esposta nella *question time* in oggetto, si rappresenta che le cosiddette cure alternative quali l'agopuntura, l'omeopatia, la fitoterapia, ad oggi non rientrano tra i livelli di assistenza erogati a carico del SSN.

Si osserva, peraltro, come è noto, che le Regioni hanno la facoltà di erogare livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli nazionali attraverso l'utilizzo di risorse proprie.

Per quanto attiene ai farmaci omeopatici, argomento sollevato con l'atto ispettivo in esame, si osserva quanto segue.

Già la direttiva 92/73/CE (recepita con il decreto legislativo 185/95), solo sui medicinali omeopatici, aveva posto l'attenzione alla sicurezza di tali prodotti.

Tale direttiva nacque, infatti, dall'esigenza di garantire la circolazione negli stati dell'Unione Europea di prodotti sicuri, in quanto l'omeopatia era già praticata e riconosciuta ufficialmente in alcuni Stati, mentre in altri era solo tollerata.

L'inserimento dei medicinali omeopatici nel decreto legislativo 219/06, alle stesse condizioni legislative dei medicinali convenzionali, ne ha fortemente incrementato la garanzia della commercializzazione di prodotti sicuri e di qualità.

Infatti, nonostante ci siano grandi differenze nel riconoscimento delle medicine alternative nei diversi Stati Membri, si è convenuto che l'accesso da parte dei pazienti, ai medicinali di loro scelta, potesse avvenire con tutte le garanzie necessarie in materia di qualità dei medicinali e di sicurezza dell'uso.

Ciò considerato, i medicinali omeopatici devono ottemperare alle stesse dispo-

sizioni legislative previste per il medicinale allopatico, con procedure semplificate e diversificate a seconda della tipologia di autorizzazione.

Per quanto riguarda gli aspetti di propria competenza, l'Assessorato per il Diritto alla Salute della Regione Toscana ha fatto presente quanto segue.

« Con la legge regionale n. 9 del 2007, in accordo con gli Ordini professionali competenti, la regione Toscana ha inteso affidare e ricondurre al rapporto consensuale ed informato medico-paziente la libertà di cura del medico anche attraverso l'utilizzo degli strumenti diagnostici e terapeutici di quelle discipline complementari sostenute da sufficienti evidenze scientifiche, allo scopo di offrire ai cittadini tutto quello che può essere utile da parte di un medico per obiettivi di salute e di qualità della vita.

La Regione Toscana ha altresì regolamentato l'accesso a tali prestazioni prevedendole con una specifica tariffazione a carico degli utenti, inserendo così l'erogazione di tali prestazioni nel circuito delle cure del SSR non soltanto da un punto di vista professionale e della integrazione clinica ma anche regolamentare.

Né d'altra parte si può ignorare che oramai la ricerca scientifica ha fornito ampie evidenze a favore del ricorso alle medicine complementari, con particolare evidenza per agopuntura e fitoterapia.

Esistono infatti centinaia di lavori clinici, studi randomizzati e controllati, revisione della Cochrane, che attestano l'efficacia e l'utilità del ricorso alle medicine complementari in numerose condizioni cliniche, specie croniche, migliorando gli

esiti di salute e qualità di vita e consentendo con questo il perseguimento anche di un obiettivo di risparmio e contenimento degli effetti collaterali nell'uso dei farmaci.

Anche sulla base di queste considerazioni la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, in uno specifico documento, ha indicato come necessario durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia l'insegnamento delle discipline per le quali esistono prove di efficacia, come l'Agopuntura, la Fitoterapia e la Medicina Manuale. L'Università di Firenze ha integrato alcuni corsi con nozioni di base agli studenti del 5° e 6° anno di Medicina e ha un *Master* specifico postlaurea per chi vuole acquisire competenze specifiche in Fitoterapia, Agopuntura e Medicina Manuale (www.medicinaintegrativa.it).

Per quanto riguarda il riferimento ai lunghi tempi di attesa per le prestazioni specialistiche preme sottolineare come la Regione Toscana ha avviato un percorso, negli anni, di recupero e di ottimizzazione dei tempi di attesa per le prime visite attivando a questo fine anche un sistema di monitoraggio regionale che, con cadenza quindicinale, consente di verificare

in continuo i tempi di attesa in ogni azienda sanitaria della regione. Ad oggi il livello raggiunto colloca la regione Toscana tra le regioni italiane più virtuose, come è evidenziato anche dal sistema di valutazione comparativa delle *performance* regionali curato dal Laboratorio MeS dell'Università S. Anna di Pisa anche nell'ambito del progetto ministeriale SIVEAS (Sistema nazionale di Verifica e controllo sull'Assistenza Sanitaria)».

L'Assessorato fa infine presente che, con riguardo all'affermazione relativa al «presunto *deficit* latente ed in via di accertamento», «va precisato che la Regione Toscana è tra le poche regioni che è riuscita a chiudere in pareggio il bilancio 2009 e ha altresì superato la verifica relativa al IV trimestre 2010 al tavolo degli adempimenti ministeriali mantenendo l'equilibrio economico.»

Sulla base delle informazioni sopra rese, il Ministero comunica di seguire l'evoluzione delle evidenze scientifiche relative alle pratiche di medicina alternativa, ed intende, altresì, valutare con la dovuta attenzione i progetti normativi, anche di iniziativa parlamentare, relativi alla suddetta materia.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia (DNA), dottor Maurizio de Lucia (*Svolgimento e conclusione*) 198

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 199

INTERROGAZIONI:

5-04259 Franzoso: Iniziative per far fronte alla situazione debitoria delle aziende agricole, con particolare riferimento all'esposizione nei confronti dell'INPS 199

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 201

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del Prefetto di Reggio Calabria, dottor Luigi Varratta (*Svolgimento e conclusione*) .. 200

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia (DNA), dottor Maurizio de Lucia.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, anche attraverso l'attivazione

di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Maurizio de LUCIA, *sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia (DNA)*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Anita DI GIUSEPPE (IdV), Massimo FIORIO (PD), Sebastiano FOGLIATO (LNP) Giovanni DIMA (Pdl) e il *presidente* Paolo RUSSO, ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti il dottor Maurizio de LUCIA, *sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia (DNA)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 14.35.

5-04259 Franzoso: Iniziative per far fronte alla situazione debitoria delle aziende agricole, con particolare riferimento all'esposizione nei confronti dell'INPS.

Il sottosegretario Nello MUSUMECI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Pietro FRANZOSO (PdL), replicando, fa presente che un gran numero di aziende agricole si stanno trovando in gravi difficoltà nel pagamento dei debiti nei confronti dell'INPS. In particolare, oltre 350 aziende sono state soccombenti e vendute all'asta negli ultimi mesi nella sola provincia di Taranto.

Tuttavia, molti dei crediti vantati dall'INPS sono stati dichiarati a più riprese non provati, e quindi non esigibili, da parte della Corte di cassazione e di vari

tribunali. Eppure, sulla base delle cartelle esattoriali, sono state avviate iscrizioni ipotecarie e procedure esecutive, con vendita all'asta dei terreni, anche per crediti non esigibili o non dovuti.

Tale situazione, oltre a creare gravissimi problemi alle aziende agricole, rende concreta la possibilità che sulle stesse si concentrino le attenzioni di ambienti malavitosi. Di fronte a ciò, e considerata anche la difficoltà per le aziende agricole di far valere tempestivamente le proprie ragioni in sede giudiziaria, ritiene che il Governo non possa rimanere inerte.

Invita pertanto il Governo a valutare se non appaia più utile — anche per assicurare l'effettiva riscossione di quanto realmente dovuto, che sarebbe compromessa dal fallimento delle aziende — concedere una moratoria di almeno sei mesi del pagamento dei debiti in questione. Nel frattempo, si potrebbe avviare una concertazione con l'INPS, volta alla verifica dei crediti, per poi procedere — con riferimento ai crediti certi ed esigibili — al recupero dei medesimi, eventualmente attraverso un piano di rimodulazione che consenta alle aziende agricole di sopravvivere ad una crisi che sta diventando sempre più pesante. Le imprese agricole infatti non intendono sottrarsi ai propri obblighi contributivi, ma esigono giustamente di pagare ciò che è effettivamente dovuto all'INPS.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

**Audizione del Prefetto di Reggio Calabria,
dottor Luigi Varratta.**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Luigi VARRATTA, *Prefetto di Reggio Calabria*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Ida D'IPPOLITO VITALE (PDL), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Teresio DELFINO (UdCpTP) e Giovanni DIMA (PdL), ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti il dottor Luigi VARRATTA, *Prefetto di Reggio Calabria*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-04259 Franzoso: Iniziative per far fronte alla situazione debitoria delle aziende agricole, con particolare riferimento all'esposizione nei confronti dell'INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Franzoso richiama l'attenzione sulla situazione di numerose imprese agricole, che a causa della crisi del settore, si sono trovate coinvolte in una situazione aziendale caratterizzata da un forte indebitamento dovuto anche al mancato pagamento dei contributivi previdenziali e alle conseguenti procedure di recupero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

In particolare, per quanto concerne la cosiddetta « ristrutturazione » dei debiti agricoli, sembra indispensabile sottolineare, in primo luogo, che il citato intervento ha avuto, sotto il profilo temporale, un'efficacia limitata (1999-2004) così come limitato è stato l'ambito soggettivo ed oggettivo di riferimento.

La citata operazione ha trovato sostanzialmente fondamento nell'esigenza di procedere ad un piano di recupero dei crediti previdenziali agricoli di notevole portata finanziaria in considerazione del numero consistente delle imprese agricole coinvolte.

È necessario, vista la complessità della vicenda, chiarire brevemente che i crediti in questione erano stati « cartolarizzati », ovvero ceduti dall'INPS ad una cosiddetta società veicolo, la SCCI Spa, *ma non riscossi*.

Tali crediti, quindi, erano stati successivamente ceduti ad un gruppo di banche, interessate all'acquisto, al fine di favorirne la « ristrutturazione » mediante accordi transattivi, diretti ad agevolare l'estinzione del debito.

Si è trattato, in definitiva, di un intervento limitato, la cui portata è stata esplicitata dall'INPS con una serie di messaggi (v. n. 13219 del 24 maggio 2007).

Per quanto concerne gli ulteriori aspetti presi in considerazione nell'atto ispettivo, si evidenzia che la vigente disciplina in tema di accertamento e riscossione dei crediti previdenziali presenta un carattere ampiamente garantistico e tutela in modo adeguato la posizione del soggetto debitore. Si osserva, in particolare, che l'azione di recupero dei crediti maturati verso le aziende – comprese quelle agricole – è preceduta dall'invio di un avviso bonario con il quale viene chiesto alla azienda di provvedere al versamento non effettuato.

Terminate le fasi di invio dell'avviso bonario e della eventuale successiva iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione provvede, in via autonoma, ad iniziare le conseguenti azioni esecutive.

Per quanto riguarda gli eventuali crediti iscritti a ruolo, ma non provati, per i quali l'INPS è risultato soccombente in giudizio, l'istituto ha precisato di avere regolarmente effettuato – in conformità a quanto statuito dalle pronunce giurisdizionali – tutti i provvedimenti di sospensione e sgravio.

L'INPS ha, inoltre, reso noto che a decorrere dal mese di gennaio del corrente anno provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con immediato valore di

titolo esecutivo, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti (articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010).

Si fa presente, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che Equitalia Pragma ha sempre dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti delle imprese agricole pugliesi, ricordando loro, in diverse occasioni ufficiali, la possibilità di usufruire della rateizzazione del debito fino a sei anni.

In conclusione, nel ribadire che ogni contribuente, nel caso in cui ritenga di es-

sere stato pregiudicato da azione esecutive adottate senza l'osservanza delle specifiche disposizioni in materia, come nelle fattispecie evidenziate dall'onorevole interrogante, dispone di adeguati e garantistici rimedi di tutela, vorrei far presente che un intervento nel senso auspicato dall'onorevole Franzoso necessiterebbe di una preliminare ed attenta individuazione della platea dei soggetti interessati nonché di una adeguata valutazione dei connessi profili finanziari, in termini di minori entrate, e quindi della necessaria copertura.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	203
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	211

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	206
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	213

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. COM(2011)126 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	207
Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. COM(2011)121 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>) .	209
ALLEGATO 3 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa

e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni V e VII).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Sandro GOZI (PD) richiama gli articoli che investono profili di interesse per la XIV Commissione e che presentano aspetti problematici.

Si sofferma in primo luogo sui contenuti dell'articolo 4, che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre, e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive. Limitandosi alle questioni di compatibilità con la normativa dell'Unione europea – posto che i problemi di merito potranno essere oggetto di approfondimento presso le Commissioni V e VII – ricorda che il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ritenendo che l'Italia, con l'adozione di talune disposizioni di legge in materia di reti e servizi di comunicazione, è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, (direttiva quadro), agli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, (direttiva concorrenza). Rammenta che, in particolare, la Commissione ritiene che il decreto legislativo n. 177 del 2005 e la legge n. 112 del 2004 non siano conformi all'articolo 9 della direttiva quadro e agli articoli 5 e 7 della direttiva autorizzazioni in quanto: non consentirebbero alle aziende che non esercitano l'attività di radiodiffusione l'acquisto o l'utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale; non rispetterebbero il principio di proporzionalità in quanto non limitano il numero delle frequenze che gli operatori già attivi possono acquistare in digitale, sostituendo gli attuali programmi in analogica con un numero eguale di programmi in digitale; le stesse aziende non sono obbligate a restituire le frequenze adesso utilizzate, una volta che si renderanno libere dopo il passaggio al digitale.

A fronte di tali contestazioni non appare comprensibile la scelta del Governo di prorogare ulteriormente le disposizioni oggetto di contenzioso, e sarebbe comunque dovere della XIV Commissione stigmatizzare la scelta operata.

Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 7, volto ad ampliare l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.a., al fine di consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, che appaiono preoccupanti, sia dal punto di vista politico che giuridico. Rammenta che l'intenzione dichiarata dal Ministro Tremonti è stata quella di limitarsi ad una traduzione in italiano del decreto francese n. 1739 del 2005; deve tuttavia sottolineare come la normativa francese non possa essere ritenuta uguale a quella introdotta nel provvedimento in oggetto, poiché non prevede affatto – come invece fa l'articolo 7 – una delega in bianco ad un Ministro, senza alcuna delimitazione del suo ambito di attività. La *Caisse des dépôts* francese ha compiti assai più definiti di quella italiana e sono individuati i settori strategici per i quali può essere consentito il suo intervento. Il decreto-legge in esame, invece, stabilisce che la definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono possedere le società ai fini dell'eventuale acquisizione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Particolarmente grave appare inoltre il fatto che il Governo faccia ricorso ad uno strumento già oggetto di contestazione in ambito europeo, poiché sul decreto n.2005-1739 risulta ancora aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione UE.

Richiama, infine, solo brevemente, le disposizioni recate dall'articolo 5 in materia di impianti nucleari, che meriterebbero anch'esse adeguato approfondimento e che destano notevoli perplessità.

Invita, in conclusione, la XIV Commissione ad una riflessione attenta su un provvedimento che appare così problematico in ordine ai rapporti tra Italia e Unione europea.

Enrico FARINONE (PD) stigmatizza in primo luogo l'uso ormai abituale che il Governo fa di decreti-legge cosiddetti *omnibus*, in cui vengono affrontate insieme questioni le più disparate, evitando in tal modo un vero e adeguato approfondimento dei temi trattati attraverso provvedimenti dedicati.

Richiama quindi i contenuti dell'articolo 5, sottolineando come sarebbe stato assai più corretto da parte del Governo dire chiaramente, senza infingimenti, che l'impostazione e il programma delineati dall'Esecutivo in materia di energia nucleare, a fronte dei fatti drammatici avvenuti in Giappone, dovevano essere ripensati, e che si imponeva, in Italia e in Europa, una nuova riflessione sul tema. Al contrario, il Governo segue un'altra strada: inserisce una disposizione limitata come è quella recata dall'articolo 5 in un decreto-legge *omnibus*, senza rivolgersi con trasparenza ai cittadini e aggirando di fatto il problema, anche in vista dei prossimi referendum, che oltre al nucleare affrontano altre questioni, una delle quali particolarmente cara al Presidente del Consiglio. Non si affronta dunque, nel momento in cui ce n'era l'occasione e la necessità, un tema estremamente rilevante per il Paese; si tratta, a suo avviso, di un vero e proprio scippo compiuto dal Governo nei confronti dei cittadini italiani.

Isidoro GOTTARDO (PdL) non ritiene l'intervento del Governo sulla vicenda del nucleare né improprio né inopportuno, alla luce degli eventi gravissimi verificatisi in Giappone. La decisione di una moratoria sulle decisioni in materia di impianti nucleari non è infatti determinata dal fatto che sia venuta meno l'esigenza di ricorrere all'energia nucleare per garantire la sicurezza energetica e la competitività dell'Italia, o perché non fosse oculata la decisione precedentemente adottata, ma è provocata da eventi, quale il terremoto in Giappone, che investono il tema della sicurezza. Ricorda che l'Italia è circondata da centrali e il Governo ha dunque posto il problema di un esame serio della sicurezza degli impianti. Quanto poi ai refe-

rendum, ricorda come quello sul nucleare sia stato agganciato strumentalmente dai promotori ad un altro quesito referendario che si riteneva "trainante", solo con finalità di raggiungimento del quorum. Bene ha fatto dunque il Governo, poiché la scelta adottata risponde alla comune sensibilità dei cittadini italiani in questa fase.

Marco MAGGIONI (LNP) ricorda che l'Italia dipende energeticamente per più del settanta per cento da combustibili fossili, che nel breve e medio periodo hanno costi fluttuanti e che nel lungo periodo presentano gravi problemi di disponibilità. Un tema di così grande rilievo come quello del ricorso all'energia nucleare non può dunque essere utilizzato a fini demagogici e richiede, tenuto conto del disastro giapponese, una riflessione ampia a livello europeo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, richiama le osservazioni dell'onorevole Gozi e sottolinea che, sull'articolo 4, l'argomentazione richiamata appare di natura più politica che tecnica. Ricorda che il differimento al 30 settembre 2011 del termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre è previsto anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

Con riferimento invece all'articolo 7, e alla distinzione tra la normativa italiana proposta e quella francese, osserva come, all'opposto di quanto sostenuto dall'onorevole Gozi in tema di discrezionalità, il decreto n. 2005-1739 prevede l'obbligo di chiedere un'apposita autorizzazione al Ministro dell'economia per l'acquisizione di aziende, o parti di esse, operanti nei citati settori.

Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in merito all'articolo 7, evidenzia che se è vero che la definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono pos-

sedere le società ai fini dell'eventuale acquisizione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, è anche vero che si prevede, distinguendo tra imprese di Stati membri dell'Unione europea e imprese di paesi extracomunitari, l'obbligo di chiedere un'apposita autorizzazione al Ministro dell'economia per l'acquisizione di aziende, o parti di esse.

Non si può peraltro non rilevare come l'atteggiamento della Commissione europea nei confronti di Paesi come la Francia o la Germania appaia assai meno rigido che quello assunto nei confronti dell'Italia, tenuto conto del fatto che la procedura d'infrazione sul richiamato decreto francese procede assai a rilento. Osserva peraltro che i settori strategici indicati dalla Francia appaiono strategici per così dire: cita, a titolo di esempio le case da gioco, la sicurezza privata e la lotta alle frodi sanitarie. Evidenzia che, a fronte di questi ambiti, il settore agroalimentare è assai più strategico!

Sandro GOZI (PD) condivide le osservazioni del presidente Pescante circa il fatto che le case da gioco non possano essere considerate un settore strategico, anche tenuto conto del fatto che, come ha evidenziato la stessa Commissione europea, vi sono già norme europee in materia di antiriciclaggio.

Ritiene, in ogni caso, che assai più efficace delle norme proposte, sarebbe che il Governo italiano si recasse a Bruxelles e chiedesse conto ai Commissari Almunia e Barnier dell'atteggiamento tenuto nei confronti della Francia e del perché la procedura di infrazione nei confronti di quel Paese non va procedendo.

Preannuncia quindi il voto contrario del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo

gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Atto n. 335.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Sandro GOZI (PD) rileva, con riferimento alla Schema di decreto in esame, che, ancora una volta, il Governo opta per la soluzione meno liberale, non cioè per la separazione proprietaria ma per la separazione funzionale della rete di trasporto dall'impresa, che appare assai più debole. Anche in questo settore, risulta quindi evidente il divario tra le dichiarazioni del Governo e le scelte in concreto operate per il completamento del mercato unico.

Richiama quindi quanto evidenziato nella segnalazione trasmessa dall'Autorità

garante della concorrenza e del mercato, con riferimento alla costituzione del cosiddetto Organo di sorveglianza, la cui composizione dovrebbe garantirne autonomia ed imparzialità. Come già avvenuto nel caso dell'Autorità del settore postale, anche qui il Ministro Romani non sembra tenere conto delle indicazioni provenienti dalla normativa europea. Nessuna delle indicazioni richiamate dall'Autorità relative ai requisiti di indipendenza dei componenti di tale Organo appaiono infatti recepite nello schema di decreto. Si tratta dunque di scelte politiche, o per meglio dire di gestione di affari, da parte del Governo, che non rispondono all'interesse del mercato, dei consumatori e, più in generale del buon funzionamento del mercato unico.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Enrico FARINONE (PD), valutato positivamente lo sforzo operato dal relatore, evidenzia che, se le osservazioni formulate fossero trasformate in condizioni, il gruppo del PD potrebbe condividere la proposta formulata.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ritiene opportuno mantenere nella forma di osservazioni le indicazioni recate dal parere.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene poco proficuo l'atteggiamento della maggioranza che, manifestamente, non tiene in alcun conto le considerazioni dell'opposizione, visto che la proposta di parere del relatore era stata predisposta prima ancora dello svolgimento del dibattito.

Mario PESCANTE, *presidente*, evidenzia come il clima che ha sempre caratterizzato i lavori della XIV Commissione è quello della massima collaborazione e correttezza, e, al di là del caso in questione,

i pareri predisposti possono sempre essere modificati.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) sottolinea come, in molti casi, la maggioranza si sia rifiutata di esprimersi su provvedimenti poiché non vi era sufficiente tempo per un adeguato approfondimento. Diverso è il caso odierno, dove non vi è stata a suo avviso alcuna forzatura, ma solo una divergenza di posizioni politiche tra gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.45.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

COM(2011)126 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione deve procedere all'esame, ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento COM(2011)126 recante disposizioni in materia di regime patrimoniale dei coniugi. Evidenzia che la proposta dovrà essere affrontata congiuntamente con la proposta recante disposizioni in materia di unioni registrate

(COM(2011)127), facendo parte i due atti di un unico pacchetto definito dalla Commissione, che si riferisce esclusivamente ai profili patrimoniali e non anche ai profili personali dei soggetti interessati.

Obiettivo della Commissione è quello di semplificare i tempi e le procedure relativi all'individuazione della legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni adottate, soprattutto in presenza di scioglimento o separazione dei rapporti di coppia.

L'iniziativa della Commissione, che trova riscontro nel Programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, trae origine dalla considerazione per cui il 13 per cento dei matrimoni celebrati ogni anno nell'Unione europea (300mila circa, su un totale di 2 milioni e 400mila) riguarderebbe soggetti appartenenti a Stati diversi. La stessa percentuale si riscontrerebbe con riferimento ai divorzi. In sostanza, sarebbero oltre 400mila le coppie internazionali che a causa di divorzi o morte di uno dei coniugi sono chiamati fronteggiare la divisione di beni comuni.

Le forti differenze che si riscontrano nell'ordinamento sostanziale della materia nei diversi Stati membri determinano, a giudizio della Commissione, incertezze quanto alle regole da applicare, ingenerando un consistente contenzioso che si tradurrebbe anche in costi ingenti a carico degli interessati, quantificati nell'ordine di 1 miliardo e 150 milioni di euro.

Analoghi problemi si porrebbero anche nei confronti delle unioni registrate, che nell'Unione europea ammonterebbero a oltre 200mila, di cui oltre 40mila, pari al 20 per cento, avrebbe carattere internazionale. In questo secondo caso, per altro, si registrerebbero maggiori difficoltà in relazione al fatto che soltanto 14 Stati membri riconoscono le coppie registrate.

Alla luce di questi dati le proposte della Commissione intendono evitare il rischio derivante dall'avvio di procedimenti paralleli così come l'applicazione di regole sostanziali differenti ai beni delle coppie interessate.

Si intende inoltre garantire ai coniugi o ai partner, che si tratti di matrimoni o di

unioni registrate, la possibilità di scegliere le norme applicabili alla loro situazione. Da ultimo, si intende facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali delle coppie, tanto sposate che conviventi.

La base giuridica delle proposte è riconoscibile nell'articolo 81, par. 3 del TFUE, il quale prevede che le misure relative al diritto di famiglia, aventi implicazioni transnazionali, devono essere stabilite dal Consiglio con una procedura legislativa speciale essendo prevista l'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Quanto al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni adottate da uno Stato membro, la Commissione ritiene allo stato preferibile mantenere una procedura di *exequatur*, sia pure attenuata, quale è quella prevista dagli articoli da 38 a 56 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Le proposte in esame si preoccupano quindi di individuare alcuni criteri per definire la legge applicabile, stabilendo altresì le regole in base alle quali definire il regime da applicare in mancanza di accordo fra i partner.

Marco MAGGIONI (LNP) evidenzia sin d'ora la delicatezza delle tematiche affrontate dalle proposte di regolamento in esame, che meriteranno adeguato approfondimento in sede di esame sul merito. Rileva infatti che il rischio che si pervenga al riconoscimento, anche in Italia, di coppie omosessuali. L'iter del provvedimento rischia di essere complesso, tanto più sarà fumosa la definizione di coppia e di matrimonio.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, sottolinea la particolare attenzione, sia come relatrice che come componente del gruppo PDL, che dedicherà agli atti in esame, che affrontano un tema particolarmente delicato e sul quale vi è grande sensibilità nel nostro Paese.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

COM(2011)121 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 aprile 2011.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (*vedi allegato 3*). La proposta di documento finale che ha predisposta presenta una particolare complessità e delicatezza sul piano del metodo e degli effetti.

Per un verso, è indiscutibile, come riportato espressamente nel preambolo della bozza di documento, l'intervento dell'Unione europea nella materia oggetto della proposta di direttiva in esame è pienamente giustificato sotto il profilo della sussidiarietà, in quanto inteso a rimuovere ostacoli al mercato interno e distorsioni della concorrenza determinate dalla coesistenza di 27 diverse discipline nazionali in materia di imposta sulle società.

Per altro verso, il regime comune previsto dalla proposta ha una portata molto limitata, concernendo esclusivamente il calcolo della base imponibile tra imprese consociate e avendo in natura opzionale. La direttiva produrrebbe, pertanto, effetti positivi per le società con attività transnazionale ma inciderebbe in misura marginale sulle distorsioni al mercato interno e alla concorrenza determinata dalla previsione, in alcuni Stati membri, di aliquote molto basse e di altre regole volte a mantenere un livello di imposizione sulle

società nettamente inferiore al livello generalmente applicato nei medesimi Paesi.

In sostanza, l'ambito e la portata della proposta non appaiono adeguati a perseguire gli obiettivi che la stessa Commissione europea si propone. A questo scopo sarebbe necessario introdurre una base imponibile comune obbligatoria, anziché facoltativa, e applicabile per tutte le società residenti nell'UE e si dovrebbe procedere anche alla fissazione di una o più aliquote minime di imposta, sul modello dell'Imposta sul valore aggiunto e delle accise. Si preverrebbe così la concorrenza fiscale dannosa senza pregiudicare né le scelte di politica economica e fiscale degli Stati membri né il gettito derivante dall'imposta sulle società.

Alla luce di queste considerazioni occorre chiedersi se la proposta di direttiva in esame sia pienamente conforme al principio di sussidiarietà in quanto, a fronte delle distorsioni esistenti, non è in grado di perseguire adeguatamente gli obiettivi previsti dal Trattato in materia di mercato interno e concorrenza. Va infatti ribadito che il principio di sussidiarietà, come chiarito dalla Corte di giustizia e dal previgente Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam, ha carattere dinamico e non va invocato solo al fine di restringere l'intervento dell'UE ma anche di ampliarlo se, come nel caso di specie, le circostanze lo richiedono.

Ha tuttavia ritenuto di proporre alla Commissione di formulare una valutazione positiva del principio di sussidiarietà, pur esplicitando nel preambolo tutte le perplessità.

Questa scelta si fonda su due ragioni.

La prima attiene al fatto che la valutazione dell'ambito dell'armonizzazione da perseguire, avendo un fortissimo impatto non solo sul mercato interno ma anche sul sistema produttivo e sull'ordinamento italiano, si intreccia strettamente a quella di proporzionalità e a quelle di merito. Sottolinea, in particolare, come sia la proposta in esame sia l'ipotesi di una maggiore armonizzazione della imposta sulle società

avrebbero un forte impatto sull'ordinamento italiano, anche sotto il profilo del gettito fiscale.

La seconda ragione è di carattere « strategico ». In base alla informazioni fornite dagli uffici e riportate nella banca dati IPEX, diversi parlamenti (olandese, polacco, ceco) starebbero per adottare un parere motivato volto a denunciare la non conformità della proposta al principio. Altri parlamenti stanno valutando se adottare analoghe deliberazioni.

Tali parlamenti si opporrebbero nella sostanza a qualsiasi intervento europeo volto ad armonizzare le imposta dirette, ritenute materia riservata agli ordinamenti nazionali. Ciò al fine non tanto di proteggere in astratto la sovranità nazionale ma di mantenere la piena libertà di utilizzare la leva fiscale per competere, più o meno lealmente, con gli altri ordinamenti.

Se si adottasse un parere motivato, sebbene fondato su argomentazioni diametralmente opposte, potremmo concorrere – paradossalmente – a raggiungere le soglie previste dal Protocollo n. 2 ai fini dell'attivazione del cartellino giallo o arancione e a far arenare la proposta, il cui iter già si delinea difficile, per effetto dell'unanimità richiesta per la sua approvazione in seno al Consiglio.

Ritiene, pertanto, preferibile adottare, pragmaticamente, un documento recante una valutazione positiva ma recante con chiarezza tutte le nostre obiezioni, che potranno essere utilizzate dalle Istituzioni europee e dal Governo anche per contrastare i Paesi e i parlamenti contrari agli interventi.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per il documento formulato, che appare un perfetto esempio di buon utilizzo del principio di proporzionalità e che si augura possa rappresentare un modello per i futuri documenti della XIV Commissione. È con riferimento al profilo della proporzionalità che viene criticata l'impostazione minimalista della Commissione europea in

materia di politica fiscale e tassazione comune, che propone unicamente un calcolo della base imponibile, per di più con carattere facoltativo, ciò che appare insufficiente.

Condivide inoltre l'opportunità di evitare un parere negativo, che potrebbe avere effetti opposti a quelli perseguiti, ponendo l'Italia a fianco di quei Paesi che si esprimono in senso contrario per motivazioni opposte a quelle invocate.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di valutazione conforme.

Mario PESCANTE, *presidente*, esprime apprezzamento per il documento predisposto dal relatore, che si pone in linea con quanto detto nel Rapporto Monti ed anche con gli indirizzi più volte espressi dalla Camera, da ultimo nella risoluzione Pescante ed altri sul programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010, con cui si chiedeva una reale armonizzazione della imposizione sulle società per prevenire la concorrenza fiscale tra Stati membri.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, precisa come in questa sede si proceda alla valutazione della conformità della proposta al principio di sussidiarietà, e che il principio di proporzionalità potrà essere approfondito in sede di esame sul merito della proposta di regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO 1

**DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
(C. 4307 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 4307, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2011;

richiamati, con riferimento all'articolo 3, comma 4, i limiti individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per il sistema degli affidamenti *in house* (quali la necessità della partecipazione totalitaria dell'ente pubblico nella società affidataria ovvero il requisito che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti committenti che la controllano);

richiamata, altresì, con riferimento all'articolo 4, la necessità di dare risposta al parere motivato della Commissione europea del 18 luglio 2007 in relazione alla compatibilità di alcune disposizioni della legge n. 112 del 2004 e del decreto legislativo n. 177 del 2005 con l'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, con gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE e con gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE;

richiamate infine, con riferimento all'articolo 5, le recenti decisioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, che ha convenuto sulla necessità di procedere, in via prioritaria, al riesame della sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'Unione

europea, sulla scorta di una valutazione esauriente e trasparente dei rischi, al fine di procedere ad una valutazione delle prime conclusioni, sulla base di una relazione della Commissione, entro la fine del 2011;

considerato che, con riferimento all'articolo 7:

appare opportuna una valutazione della compatibilità dell'ambito dei settori di possibile intervento della Cassa depositi e prestiti Spa con le indicazioni della Commissione europea, anche alla luce della recente esperienza francese;

tale valutazione dovrebbe avvenire anche in sede parlamentare, attraverso il coinvolgimento, tra le altre, delle Commissioni competenti per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 7, paragrafo 8-*bis*, nel senso di:

inserire, dopo le parole: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti » le seguenti: « , in

coerenza con i principi dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento, libera circolazione dei capitali e libera prestazione dei servizi, di cui in particolare agli articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i settori di intervento e »;

sostituire le parole: « Il Decreto è trasmesso alle Camere » *con le seguenti:*
« Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. (Atto n. 335).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;

richiamati i principi ispiratori delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE i quali individuano nella separazione proprietaria il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell'infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato, consentendo l'adozione dei modelli del « gestore di sistema indipendente » e del « gestore di trasporto indipendente » a condizione della presenza di specifiche disposizioni supplementari atte a garantire un'effettiva separazione degli interessi (direttiva 2009/73/CE, considerando 8, 13 e 16);

richiamate altresì le osservazioni contenute nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmessa il 5 aprile 2011 e nella segna-

lazione dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas trasmessa il 3 maggio 2011;

considerato che:

con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, il quale rimette ad un DPCM l'individuazione di impianti e infrastrutture prioritarie per la strategia energetica nazionale, il regolamento CE n. 994/2010, pur stabilendo all'articolo 6 agli Stati membri l'adozione di misure, anche preventive, per far fronte a eventuali situazioni di emergenza, richiede espressamente che « il mercato sia sempre testato in maniera trasparente e non discriminatoria per valutare se l'investimento nelle infrastrutture risponda ad esigenze di mercato »;

con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, appare opportuno delimitare in maniera più coerente con l'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE la platea dei « clienti vulnerabili », cui applicare le condizioni di favore di cui al capoverso articolo 22, comma 7, del medesimo articolo 7;

trasporto indipendente le stesse persone non siano autorizzate ad esercitare congiuntamente, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa di produzione o fornitura e quello di controllo di un gestore di trasporto; in proposito, l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo prevede che la nomina

della metà più uno dei membri dell'organo di sorveglianza del gestore di trasporto sia sottoposto al vaglio dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con riferimento esclusivo alla valutazione dell'indipendenza professionale della persona nominata e non agli ulteriori requisiti previsti dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo 13 (quali non aver esercitato alcuna posizione o responsabilità professionale in relazione all'impresa verticalmente integrata o non detenere interessi né ricevere vantaggi finanziari con riguardo ad essa);

appare opportuno richiamare nell'articolo 38 dello schema di decreto quanto disposto dall'articolo 32 della direttiva 2009/72/CE;

rilevato infine che, come segnalato dall'Autorità dell'energia elettrica e del gas, alla luce del parere motivato complementare – infrazione n. 2006/2057 – della Commissione europea, appare opportuno adottare ulteriori disposizioni al fine di garantire che, in particolare con riferimento all'energia elettrica, nella fissazione delle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali tutelati, si pongano in essere esclusivamente interventi giustificati dall'interesse economico generale, rispettosi del principio di proporzionalità, trasparenti, non discriminatori e verificabili, in modo da non alterare la concorrenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3 nel senso di rimettere al DPCM non già l'individuazione *ex-ante* degli impianti e delle infrastrutture bensì quella delle esigenze minime, anche sotto il profilo temporale, da sottoporre al mercato, per tipologia di impianto e di infrastruttura;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 7, capoverso articolo 22, comma 7, nel senso di sostituire alle parole «nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239» con le seguenti: «nonché nelle aree geografiche nelle quali il cliente rimanga senza fornitura per cause non dipendenti dalla sua volontà e la continuità della fornitura può essere garantita esclusivamente accedendo al servizio di ultima istanza»;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 13 nel senso di sottoporre al vaglio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas anche la verifica dei requisiti di cui ai commi da 3 a 7 dell'articolo 13 dello schema di decreto.

ALLEGATO 3

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. (COM(2011)121 def.).**DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)121) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2011)315) nonché della sintesi della medesima valutazione (SEC(2010)316);

considerato che:

a) la base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione del mercato interno, è appropriata, in assenza nei Trattati di una specifica disposizione per l'armonizzazione delle norme relative alla imposizione diretta nonché della espressa esclusione delle norme fiscali dall'ambito di applicazione dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che consente il riavvicinamento delle disposizioni nazionali mediante la procedura legislativa ordinaria;

b) la motivazione della proposta sotto il profilo della sua conformità al principio di sussidiarietà, quale risulta dalla relazione illustrativa e dalla valutazione di impatto, risulta molto accurata ed articolata;

c) la progressiva armonizzazione dell'imposizione sulle società costituisce una misura necessaria e urgente per il corretto funzionamento del mercato interno, il rilancio della competitività dell'economia europea e l'equità del carico fiscale, anche a fronte di fenomeni di concorrenza fiscale dannosa tra gli stati membri;

d) in assenza di una disciplina armonizzata a livello europeo le società europee con attività transnazionale sono costrette a trattare con un numero di amministrazioni fiscali pari al numero degli Stati membri in cui sono soggette al pagamento di imposte, con rilevanti oneri regolamentari. Al riguardo, la Commissione rileva come una grande impresa – che spende attualmente oltre 140.000 euro (0,23 per cento del fatturato) in spese fiscali per aprire una nuova controllata in un altro Stato membro – con l'introduzione della base imponibile consolidata comune, prospettata dalla proposta in esame, ridurrebbe tali costi di 87.000 euro, ovvero del 62 per cento I risparmi per un'impresa di medie dimensioni risulterebbero persino più elevati, in quanto i costi dovrebbero scendere da 128.000 euro (0,55 per cento del fatturato) a 42.000 euro, con una riduzione del 67 per cento;

e) l'assenza di armonizzazione in materia ha consentito di mantenere in numerosi Stati membri un livello estremamente basso di imposizione sulle società che, oltre a produrre possibili distorsioni al mercato interno può indurre, a fronte dei vincoli di bilancio posti dall'Unione europea, la ulteriore concentra-

zione in gran parte degli ordinamenti del carico fiscale sui fattori meno mobili della produzione, quale il lavoro dipendente;

f) l'intervento dell'Unione europea nella materia oggetto della proposta di direttiva in esame è pertanto pienamente giustificato sotto il profilo della sussidiarietà, in quanto inteso a conseguire importanti obiettivi fissati dai Trattati che non sarebbe in alcun modo possibile ottenere attraverso l'azione individuale degli Stati membri. Il regime comune prospettato dalla proposta presenta, inoltre, un evidente valore aggiunto, assicurando la riduzione dei costi regolamentari e fiscali per le società con attività transnazionale;

g) il regime comune previsto dalla proposta di direttiva ha tuttavia una portata molto limitata, concernendo esclusivamente il calcolo della base imponibile tra imprese consociate e avendo natura opzionale. La proposta di direttiva produrrebbe, pertanto, effetti positivi in relazione alle società con attività transnazionale ma inciderebbe in misura marginale sulle distorsioni al mercato interno e alla concorrenza determinate dalla previsione, in alcuni Stati membri, di aliquote molto basse e di altre regole volte a mantenere un livello di imposizione sulle società nettamente inferiore al livello generalmente applicato nei medesimi Paesi;

h) nella valutazione d'impatto la Commissione aveva esaminato, oltre a quella prescelta nella proposta di direttiva in esame, tre opzioni di intervento alternative, tra cui l'ipotesi di una base im-

nibile comune obbligatoria per tutte le società residenti nell'UE e le organizzazioni stabili situate nell'UE che sostituirebbe integralmente le regole nazionali in materia. Tale soluzione, pur avendo un impatto molto rilevante sulle legislazioni nazionali e sul gettito dell'imposta, avrebbe il pregio di assicurare in misura più adeguata il corretto funzionamento del mercato interno e di prevenire o ridurre fenomeni di concorrenza fiscale dannosa;

i) al fine di conseguire tali ultimi obiettivi, occorre accompagnare alla definizione di una base imponibile comune dell'imposta sulle società anche la fissazione di una o più aliquote minime di imposta, sul modello dell'Imposta sul valore aggiunto e delle accise. La previsione di aliquote minime non pregiudicherebbe né le scelte di politica economica e fiscale degli Stati membri né il gettito derivante dall'imposta sulle società;

l) è necessario, alla luce delle considerazioni sopra formulate, valutare in modo approfondito anche la conformità della proposta al principio di proporzionalità;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	217
ALLEGATO (<i>Proposte emendative alla proposta di parere del relatore, onorevole Bernini Bovicelli – vedi seduta del 28 aprile 2011</i>)	221
AVVERTENZA	220

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione Roberto Calderoli e il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in considerazione delle imminenti votazioni presso l'Assemblea del Senato e apprezzate le circostanze, ritiene opportuno,

qualora non vi siano obiezioni, sospendere la seduta, che riprenderà alle ore 19.

La seduta sospesa alle 15.20, è ripresa alle 20.30.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, per quanto concerne le proposte emendative presentate, osserva, in accordo con il Governo, quanto segue. Invita al ritiro le seguenti proposte emendative: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 Belisario, 39, 48, 50 e 54 Vitali, 40 Boccia, 1 D'Ubaldo, 23 e 24 Galletti, 8, 9 e 13 Lanzillotta, 47 Misiani, 41, 42 e 51 Causi, 49 Soro, 43 Bianco, 44 e 53 Barbolini, 45 Nannicini e 46 Stradiotto.

Esprime inoltre parere favorevole sulle proposte emendative 2, 6, 11, 17 Lanzillotta e 52 Nannicini. Esprime altresì parere favorevole sulle proposte emendative 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20 Lanzillotta e 38 Marsilio come riformulate (*vedi allegato*).

Esprimendo altresì parere favorevole sulle proposte emendative 21 Lanzillotta e 22 Galletti se trasformate in osservazioni,

chiede di accantonare le proposte 12 Lanzillotta e 37 Marsilio per una più approfondita valutazione. Segnala inoltre di aver integrato la propria proposta di parere con una disposizione volta all'applicazione delle vigenti misure in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ritiene che si possa procedere alla votazione delle proposte emendative presentate alla proposta di parere Bernini Bovicelli (*vedi allegato*).

Posta ai voti la proposta 2 Lanzillotta che risulta approvata, passa alla votazione delle proposte 3 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 25 Belisario che vengono accantonate per consentirne un maggiore approfondimento. Pone quindi in votazione le proposte emendative 39 Vitali e 1 D'Ubaldo che vengono respinte, passandosi poi alla votazione della proposta emendativa 22 Galletti sulla quale ricorda l'avviso favorevole del relatore e del Governo purché trasformata in osservazione; la proposta viene accantonata su richiesta del proponente in quanto trova riscontro nella successiva proposta emendativa 12 Lanzillotta.

Dopo aver posto in votazione le proposte 4 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 5 Lanzillotta (*nuova formulazione*) che risultano approvate, passa alla votazione delle proposte 26 Belisario e 40 Boccia, che sono respinte. Sono poi approvate le proposte 6 e 7 Lanzillotta (*nuova formulazione*), mentre, accantonata la proposta 8 Lanzillotta, vengono indi poste ai voti le proposte 9 Lanzillotta, 27 Belisario, 48 Vitali e 47 Misiani, che risultano respinte.

Si procede poi alla votazione della proposta 10 Lanzillotta (*nuova formulazione*) che viene approvata, risultando invece respinte le proposte 28 e 30 Belisario, nonché 41 e 42 Causi. Venendo ritirata la proposta emendativa 23 Galletti e accantonata la proposta 29 Belisario, si passa alla votazione dell'emendamento 11 Lanzillotta, che risulta approvato.

Poste ai voti le proposte 31 e 32 Belisario che sono respinte, risulta quindi

accantonato l'emendamento 12 Lanzillotta e ritirate le proposte 24 Galletti e 13 Lanzillotta. Vengono poi respinti gli emendamenti 49 Soro, 33, 34 e 35 Belisario, 50 Vitali, 51 Causi, ed è poi approvata la proposta 14 Lanzillotta (*nuova formulazione*).

Si passa quindi alla votazione delle proposte 15 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 16 Lanzillotta (*nuova formulazione*).

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), anche con riferimento alla precedente proposta emendativa 3 Lanzillotta, chiede di verificare se le riformulazioni da parte del relatore siano da considerarsi a carattere meramente formale – e quindi riferibili ai loro proponenti – ovvero se si tratti di modifiche sostanziali che si configurerebbero come nuove proposte del relatore rispetto alle quali, secondo quanto desumibile dai regolamenti parlamentari, dovrebbe essere consentita la possibilità di presentare nuovi emendamenti. Chiede pertanto che le predette proposte emendative siano accantonate al fine di consentire un approfondimento.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI) reputa che non debba darsi luogo all'apertura dei termini per la presentazione di ulteriori proposte emendative in quanto le riformulazioni del relatore non si configurerebbero come nuove proposte nell'ambito del parere.

Il deputato Marco CAUSI (PD) ritiene che le riformulazioni del relatore non appaiano stravolgere il senso degli emendamenti originari che resterebbero a suo avviso riferibili ai soli proponenti, in quanto le stesse si presentano come ulteriori precisazioni di quanto già contenuto nelle proposte emendative presentate, come ad esempio per la proposta 3 Lanzillotta.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) considera necessario, prima di proseguire con la votazione delle proposte emendative, che il Presidente giunga ad una valutazione circa la natura delle riformula-

zioni del relatore, stante le diverse posizioni espresse dai colleghi intervenuti.

Il senatore Enzo BIANCO (PD) alla luce delle questioni poste dai colleghi chiede al Presidente, prima di procedere alla votazione delle successive proposte emendative, di effettuare le opportune verifiche in merito.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) nel far presente di non essere contraria ad un eventuale accantonamento delle proprie proposte emendative sulle quali vi è la riformulazione del relatore, ritiene che quest'ultima si configurerebbe come parere favorevole con condizione e pertanto le proposte medesime rimarrebbero comunque riferibili ai relativi proponenti, non costituendo nuove proposte del relatore. Sottolinea inoltre che una valutazione della natura delle riformulazioni non è rinviabile, in quanto le riformulazioni stesse hanno orientato la votazione da parte dei diversi gruppi.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, alla luce delle questioni poste dai colleghi e apprezzate le circostanze, dichiara accantonate le proposte emendative 15 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 16 Lanzillotta (*nuova formulazione*) sospende brevemente la seduta per consentire i necessari approfondimenti.

La seduta, sospesa alle 21.20, è ripresa alle 21.45.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, sulla base degli approfondimenti effettuati precisa che le riformulazioni proposte dal relatore permangono sostanzialmente aderenti al contenuto delle proposte emendative cui sono riferite e, pertanto, non costituiscono nuove proposte del relatore medesimo.

Viene quindi posta in votazione la proposta 36 Belisario, che viene respinta.

Si passa quindi all'esame della proposta emendativa 43 Bianco, sulla quale c'è un invito al ritiro.

Il senatore Enzo BIANCO (PD), dichiara di non accettare l'invito al ritiro, sul quale chiede chiarimenti, atteso che la proposta emendativa ha la finalità di consentire che sul Documento di indirizzo strategico possano esprimersi le Commissioni parlamentari.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore*, ritiene che le finalità di ridefinire in senso migliorativo la *governance* sulla politica di coesione e sull'utilizzo delle risorse stanziare richiede una efficace tempistica nelle procedure, che non necessariamente deve prevedere, per taluni strumenti, passaggi parlamentari, anche considerato che la relazione annuale prevista nella proposta di parere assicura la piena conoscibilità dell'efficacia degli interventi da parte delle Camere.

Il ministro Raffaele FITTO, in considerazione delle numerose richieste di accantonamento finora emerse, chiede la sospensione della seduta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, constatando che tale richiesta interviene nella fase illustrativa di una proposta emendativa, ritiene che sia opportuno darvi seguito, attesa l'importanza del ruolo del rappresentante del Governo ai fini di un proficuo seguito dei lavori sul provvedimento.

Il deputato Antonello SORO (PD) ritiene necessario rammentare che il ruolo affidato al Presidente di garante del buon andamento delle attività della Commissione comporta non solo che egli debba assumere una posizione di terzietà in presenza di dissenso tra i gruppi di maggioranza ed opposizione sull'ordine dei lavori, ma anche che assicuri il pieno espletamento delle funzioni istituzionali di un organo avente composizione bicamerale. Funzioni che a proprio avviso non vengono rispettate se il calendario dei lavori viene modificato in relazione alle convenienze politiche del momento.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) dichiara il proprio deciso dissenso dalla

proposta del Presidente, rilevando che i membri della Commissione stanno offrendo la massima disponibilità a procedere nell'esame dello schema di decreto nonostante i continui rinvii della seduta avutisi nella giornata odierna e, pertanto, non può ora consentirsi ad una interruzione dei lavori che appare priva di motivazioni tangibili.

Il senatore Antonio AZZOLLINI (PdL) nell'osservare che la proposta del Presidente ha la evidente finalità di pervenire, in presenza di diverse proposte emendative che necessitano di approfondimenti per giungere alla opportuna condivisione nell'ambito della Commissione, possibili miglioramenti del testo della proposta di parere, afferma di dividerla.

Il deputato Antonio LEONE (PdL) nel ritenere anch'egli che la sospensione della seduta possa risultare opportuna per un utile prosieguo dei lavori, osserva che qualora sulla stessa si registrino opinioni dissenzianti tra i diversi gruppi, la proposta potrebbe sottoporsi a votazione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva come sia importante sottolineare che la richiesta avanzata dal Ministro deriva dal fatto che una componente della maggioranza ha abbandonato i lavori della Commissione, che a questo punto dovrà decidere se proseguire o meno nell'esame del provvedimento nella seduta odierna. In ogni caso deve rimanere fermo il risultato finora raggiunto nei lavori, per i quali, in caso di sospensione, si dovrà riprendere dal punto nel quale gli stessi sono stati interrotti. Rammenta pe-

raltro che tale interruzione avverrebbe, qualora deliberata, in una fase in cui è già decorso il termine per il parere.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI), nel concordare con quanto ora espresso dalla collega Lanzillotta, segnala che ciò dovrà comportare che alla eventuale ripresa dei lavori l'esame procederà esclusivamente sugli atti depositati nella seduta odierna.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, alla luce delle considerazioni espresse dagli intervenuti, conferma la fondatezza della richiesta avanzata dal Ministro e l'opportunità di dar seguito alla stessa per un buon andamento dei lavori sul provvedimento. Chiede pertanto alla Commissione di esprimersi sulla richiesta medesima precisando che, in caso di accoglimento, il seguito dell'esame dello schema di decreto sarà rinviato ad altra seduta, da tenersi nella giornata di domani, alle ore 12.

Posta ai voti, la proposta è accolta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che viene quindi convocata per le ore 12 di domani, giovedì 5 maggio.

La seduta termina alle 22.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328).

PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, ON. BERNINI BOVICELLI (vedi seduta del 28 aprile 2011)

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole « e sociali » con le seguenti « sociali, istituzionali e amministrativi ».

2. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico e dei contratti istituzionali di programma. »

3. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano specifiche risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo 5 ».

3. (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, sopprimere il comma 2.

25. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Ferme restando le ordinarie modalità di finanziamento e perequazione della spesa in conto capitale di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, l'impiego delle risorse aggiuntive e l'attuazione degli interventi speciali di cui al presente decreto assicurano la realizzazione – attraverso piani organici d'investimento pluriennali finanziati con risorse vincolate nella destinazione – di misure di natura infrastrutturale e il sostegno delle altre iniziative di sviluppo che risultino anche funzionali ad accelerare, nelle diverse aree territoriali, il processo di convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione, tenendo conto di obiettivi di efficienza della spesa e di miglioramento del livello e della qualità dei servizi pubblici ed in coerenza con gli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e gli obiettivi definiti in sede comunitaria.

2-bis. In sede di prima applicazione, gli interventi di cui al presente decreto specificamente finalizzati a perseguire la perequazione infrastrutturale sono individuati sulla base della ricognizione effettuata in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2011-2013, con le medesime modalità di cui al citato articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si provvede ad aggiornare la predetta ricognizione con particolare riferimento alle carenze delle dotazioni infrastrutturali esistenti in ciascun territorio riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, le strutture per il trattamento dei rifiuti, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, la banda larga, le strutture portuali ed aeroportuali; la ricognizione tiene conto del contenuto del Patto di convergenza e delle misure atte a realizzare il percorso di convergenza, indicati, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, nonché della definizione, ove intervenuta, di livelli essenziali delle prestazioni e di obiettivi e livelli di servizio.

2-ter. Gli interventi finalizzati al recupero del *deficit* infrastrutturale, anche con riferimento al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le isole, e alla rimozione degli squilibri territoriali, sono specificamente evidenziati nella relazione e nel programma contenuti nel Documento di Economia e Finanza ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. »

39. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

«ART. 1-bis. – 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi e delle finalità

di cui all'articolo 1, le risorse destinate alla promozione dello sviluppo economico, alla coesione sociale e territoriale, alla rimozione degli equilibri economici e sociali del Paese, all'effettivo esercizio dei diritti della persona, nonché per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, devono essere aggiuntive rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio. A tal fine, la definizione dell'ammontare delle risorse di natura aggiuntiva sono fissate, su base pluriennale e con adeguamento annuale, nell'ambito del documento di economia e finanza.

2. Per gli interventi speciali aventi ad oggetto funzioni ordinariamente affidate agli enti territoriali, l'aggiuntività delle risorse di cui al comma 1 non può essere limitata alla spesa in conto capitale per investimenti qualora gli interventi abbiano ad oggetto l'effettivo esercizio dei diritti delle persone, il miglioramento del livello delle prestazioni e della qualità dei servizi pubblici. Le risorse in conto capitale relative agli interventi speciali possono essere utilizzate anche per il finanziamento di piani di investimento collegati a percorsi di convergenza definiti dalle procedure ordinarie, nel rispetto del vincolo che tali risorse siano utilizzate esclusivamente per consentire il raggiungimento di obiettivi più elevati, per dati periodi temporali, di quelli fissati dalla perequazione ordinaria.

3. La dotazione delle risorse da assegnare al Fondo di cui all'articolo 4, destinata agli interventi per la programmazione pluriennale successiva al 2013, non può essere inferiore a quella inizialmente prevista per il periodo 2007-2013 e comunque non inferiore, in ragione di anno, allo 0,6 per cento del PIL.

4. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, per la parte non destinata al cofinanziamento dei fondi comunitari in senso stretto, destina almeno una quota del 30 per cento delle proprie risorse ad un fondo di riserva da programmare in relazione agli obiettivi di convergenza dei fabbisogni standard. La

restante parte delle risorse è destinata alla programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità individuate dall'Unione europea.

5. Al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, nelle varie fasi procedurali riguardanti l'attuazione del presente decreto legislativo, ivi comprese le decisioni assunte in ambito CIPE, è garantita una costante concertazione con le autonomie territoriali, con riguardo all'individuazione degli obiettivi, delle priorità e dei progetti a cui destinare le risorse, al monitoraggio sulle modalità di adempimento e di investimento delle risorse assegnate. ».

1. D'Ubaldo.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: « 1-bis. Al fine di garantire la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard nel caso di incapienza dei trasferimenti perequativi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delegato per la politica di coesione sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato ad integrare le risorse finanziarie necessarie, anche attraverso l'istituzione di un apposito Fondo. »

22. Galletti, D'Alia.

Al parere Bernini Bovicelli, sia inserita la seguente osservazione: « valuti il Governo, nel percorso ulteriore delle disposizioni attuative della legge n. 42 del 2009 per l'adozione dei decreti legislativi e correttivi, l'individuazione, nell'ipotesi in cui il meccanismo perequativo risulti incapiente, di modalità e disposizioni per garantire l'effettiva copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard mediante l'adeguamento della

dotazione del fondo perequativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge sul federalismo fiscale; »

22. (Nuova formulazione) Galletti, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, dopo le parole « per investimenti » inserire le seguenti: « , alle spese finalizzate a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione »

4. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, dopo le parole « per investimenti » inserire le seguenti: », anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione »

4. (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole « e ai diritti della persona » con le seguenti: « , ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale; »

26. Bellisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole « con particolare riferimento alle zone di montagna e a quelle confinanti con Regioni a statuto speciale ».

5. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole « anche con riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni a statuto speciale e alle isole minori ».

5. (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando il divieto di dequalificare la spesa mediante l'utilizzo di risorse in conto capitale per spese di parte corrente, le risorse del Fondo di cui alla presente lettera non possono essere utilizzate a copertura di interventi che perseguano finalità diverse da quelle di cui all'articolo 1 »;

sostituire la lettera c) con la seguente: « c) aggiuntività delle risorse rispetto alle ordinarie modalità di finanziamento e perequazione della spesa in conto capitale nell'intero territorio nazionale, con divieto di sostituzione delle spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti territoriali. La relazione di cui all'articolo 6-bis dà conto del carattere di aggiuntività delle risorse. Resta fermo, per i fondi strutturali dell'Unione europea, il rispetto del principio dell'addizionalità rispetto alla spesa nazionale. ».

40. Boccia, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera d), dopo la parola « programmazione » aggiungere la seguente « , organizzazione »

6. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera d), sostituire le parole »assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative » con le seguenti: « assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti le necessarie attività di sorveglianza »

7. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera d), sostituire le parole »assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative » con le seguenti: « assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative. »

7. (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, premettere al comma 1 il seguente:

« 01. Spettano al Presidente del Consiglio, che le esercita mediante delega ad un Ministro senza portafoglio (d'ora in poi Ministro delegato) le funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle politiche di coesione. Il Ministro delegato per l'esercizio di tali funzioni si avvale delle specifiche strutture a tal fine istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio o di altre amministrazioni dello Stato. »

8. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 1, sostituire le parole »d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze » con le seguenti: « d'intesa per i profili finanziari

con il Ministro dell'economia e delle finanze e per il conseguimento degli obiettivi di crescita con il Ministro dello sviluppo economico ».

9. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3 comma 2, sostituire le parole « dei poteri e delle prerogative », con le seguenti: « delle competenze ».

27. Bellisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 2, dopo le parole « delle Regioni e delle autonomie locali » inserire le seguenti: « previa concertazione con le parti sociali, in coerenza con le indicazioni della Unione europea ».

48. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole « eventualmente interessati » inserire le seguenti: « d'intesa con le Regioni »

b) al comma 3 dopo le parole « dei Regolamenti dell'Unione europea » inserire le seguenti: « d'intesa con le regioni interessate ».

47. Misiani, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: « relativamente alle amministrazioni che risul-

tano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi. ».

10. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: « anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi. ».

10. (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito « Fondo », è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse dei seguenti Fondi che pertanto, dall'entrata in vigore del presente decreto, risultano soppressi:

a) Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

b) Fondo destinato alla valorizzazione e alla promozione dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 81 del 2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nonché dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191;

c) Fondo per la montagna, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97;

d) Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) Fondo per la tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, di cui

all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

28. Bellisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole « , fermo restando quanto previsto al comma 3-bis del presente articolo »;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Alla programmazione pluriennale di cui al comma 2 è riservata una quota pari al 70 per cento del Fondo. Il restante 30 per cento è annualmente destinato dalla legge di stabilità ai diversi livelli di Governo per l'attuazione di interventi di natura infrastrutturale da programmare, con le modalità di cui all'articolo 5, al fine di accelerare il recupero del deficit infrastrutturale, nonché la realizzazione della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e del percorso di convergenza dei livelli e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. ».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole « per quote annuali » inserire le seguenti: « , tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 4, comma 3-bis, ».

41. Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole « , fermo restando quanto previsto al comma 3-bis del presente articolo »

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Alla programmazione pluriennale di cui al comma 2 è riservata una quota pari al 70 per cento del Fondo. Il restante 30 per cento è destinato all'attuazione di interventi di natura infrastrutturale da programmare lungo il ciclo pluriennale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5, comma 3, lettere da a) a d) e con le modalità di cui all'articolo 6, al fine di accelerare il recupero del deficit infrastrutturale, nonché la realizzazione della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e del percorso di convergenza dei livelli e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. ».

42. Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, dopo le parole « speciali dello Stato » aggiungere le seguenti: « d'intesa con le Regioni »

23. Galletti, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « è finalizzato al finanziamento di », aggiungere le seguenti: « spese di parte capitale relative a ».

29. Bellisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « di rilievo nazionale, interregionale e regionale », inserire le seguenti: « e locale ».

30. Bellisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: »La programmazione degli interventi finanziati

a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.»

11. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'intervento del Fondo è finalizzato esclusivamente alle finalità del presente decreto. Non è in alcun modo consentito un suo utilizzo in difformità per la copertura finanziaria di tipologie di interventi distinti da quelli indicati dal presente decreto.»

31. Bellisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, premettere al comma 1 il seguente:

«01. Il Documento di economia e finanza determina all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, la quota del PIL da destinare agli interventi di cui all'articolo 4. Tale quota può essere rideterminata negli esercizi successivi sulla base di una esplicita indicazione del Documento di economia e finanza anche tenendo conto del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. Il Documento di economia e finanza indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale nonché del graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei Livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, valuta l'impatto macroeconomico e gli effetti in termini di convergenza delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate.»

Conseguentemente, al comma 1 premettere le seguenti parole: «Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza,».

12. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 1, dopo le parole « stanziando risorse adeguate » inserire le seguenti: « e comunque non inferiori in media annua all'uno per cento del Prodotto Interno Lordo ».

32. Bellisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 1, dopo le parole « dal Ministro delegato » aggiungere le seguenti: « sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

24. Galletti, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole « collegate all'andamento stimato della spesa » con le seguenti: « che non possono essere inferiori allo 0,6 per cento del PIL per ciascun anno. Le quote annuali non possono comunque, nel corso dell'anno, essere modificate con operazioni di rimodulazione o di riduzione tali da renderle inferiori allo 0,4 per cento del PIL. ».

49. Soro, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 2, sostituire le parole da « Trascorso » fino a « intesa » con le seguenti: « Sulla base della eventuale rideterminazione del Fondo operata dalla legge di stabilità il Governo procede alla riprogrammazione degli interventi previa intesa » e aggiungere in fine il seguente periodo: « L'intesa non è dovuta

allorché siano state attivate le procedure di sanzione o di sostituzione previste dal comma successivo del presente articolo e dal comma 6 dell'articolo 6. ».

- 13.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, capoverso, sostituire le parole « dei documenti relativi al » con la parola « nel ».

- 14.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, capoverso, sostituire le parole « dei documenti relativi al » con la parola « nel Documento di economia e finanza e relativi allegati ».

- 14.** (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, sostituire le parole « e dei documenti relativi al Documento di Economia e Finanza » con le seguenti « e degli indirizzi espressamente indicati, a tal riguardo, dal Documento di Economia e Finanza, riferiti alle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali, ».

- 33.** Bellisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, dopo le parole « e dei documenti relativi al Documento di Economia e Finanza », inserire le seguenti: « come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari ».

- 34.** Bellisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, alinea, dopo le parole « Decisione di finanza pubblica » inserire le seguenti: « e della concertazione con le parti sociali, in coerenza con le indicazioni della Unione europea ».

- 50.** Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, dopo le parole « Conferenza unificata », inserire le seguenti: « previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti ».

- 35.** Bellisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera b), sopprimere le parole « , generali e ».

- 51.** Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera c), aggiungere il seguente numero:

« 5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un *rating* che indichi un livello accettabile di capacità amministrativa e tecnica e di legalità in assenza del quale l'attuazione degli interventi è direttamente affidata ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6. ».

- 15.** Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera c), aggiungere il seguente numero:

« 5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un *rating*, individuato secondo criteri e modalità

stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono individuate le misure necessarie all'attuazione degli interventi a partire da forme di affiancamento fino all'affidamento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

15. (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

« f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici. ».

16. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

« f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici fermo restando l'utilizzo delle risorse per le rispettive finalità. ».

16. (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Alle riunioni del Comitato Interministeriale per la programmazione economica riguardanti l'attuazione del presente decreto partecipano quattro rappresentanti della Conferenza Unificata,

uno espressione dei Comuni, uno delle Città metropolitane, uno delle Province ed uno delle Regioni. Tali rappresentanti devono essere espressione delle aree del Mezzogiorno ».

36. Bellisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Prima della sua adozione il Documento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. »

43. Bianco, Vitali, Causi, Barbolini, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, premettere il seguente periodo: « Gli interventi di cui al presente decreto finalizzati a perseguire la perequazione infrastrutturale ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono individuati dal contratto istituzionale di sviluppo sulla base della ricognizione infrastrutturale di cui al medesimo articolo 22. »

44. Barbolini, Vitali, Causi, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, sostituire le parole « e le responsabilità dei contraenti » con le seguenti: « le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio, le sanzioni per le eventuali inadempienze ».

52. Nannicini, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, dopo le parole « finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti » aggiungere le parole « inserendo a tal fine obbligatoriamente nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza. ».

17. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: « I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo. ».

45. Nannicini, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine: « A tal fine il Governo procede all'integrazione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale e del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione assicurando standardizzazione e interoperabilità dei sistemi al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dal bilancio comunitario fino ai bilanci dei soggetti attuatori e il collegamento tra dato contabile e dato relativo alla realizzazione materiale dell'intervento. È assicurato l'accesso a tali sistemi informativi da parte dei Servizi Bilancio della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti ».

18. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 5,

aggiungere, in fine: « I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti ».

18. (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Al fine di conseguire una più efficace attuazione degli interventi, i soggetti assegnatari possono istituire, in partenariato tra amministrazioni centrali e regionali, apposite tecnostrutture, ad elevata competenza e professionalità, di supporto alle amministrazioni. »

53. Barbolini, Vitali, Causi, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole « ove si renda necessario » aggiungere la parola « anche »

19. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole « ove si renda necessario » aggiungere la parola « anche in conformità con la disciplina comunitaria »

19. (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, dopo le parole « il Governo » inserire le seguenti: « , anche su iniziativa delle Regioni e degli enti locali »;*

b) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di inerzia o inadempimento da parte di una amministrazione centrale il Governo può procedere, anche su proposta della Conferenza unificata, alla nomina di un commissario straordinario secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. »*

54. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole « n. 131 » aggiungere le seguenti: « e dalla legge n. 400 del 1988 nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, ».

20. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole « n. 131 » aggiungere le seguenti: « e dall'articolo 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, ».

20. (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, in fine aggiungere: « A tali fini e a carico delle medesime risorse sono stipulate convenzioni, attivabili di volta in volta dai commissari nominati ai sensi del presente comma, con primarie società di ingegneria e di assistenza tecnica al fine garantire l'operatività dei commissari stessi. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi i commissari e i soggetti pubblici e privati, che svolgono funzioni di assistenza tecnica nei loro confronti, coinvolgono a titolo informativo e formativo le strutture delle amministrazioni e degli altri organismi pubblici e privati inadempienti. Il Ministro delegato informa semestralmente le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata circa l'avanzamento degli interventi affidati ai commissari nominati ai sensi del presente comma. »

21. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Al parere Bernini Bovicelli, sia inserita la seguente osservazione: « con riferimento all'articolo 6, comma 6, valuti il Governo le modalità più idonee affinché, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, possano essere stipulate convenzioni, attivabili di volta in volta dai commissari nominati ai sensi del citato comma, con primarie società di ingegneria e di assistenza tecnica al fine garantire l'operatività dei commissari stessi, e affinché, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, i commissari e i soggetti pubblici e privati, che svolgono funzioni di assistenza tecnica nei loro confronti, possano coinvolgere a titolo informativo e formativo le strutture delle amministrazioni e degli altri organismi pubblici e privati inadempienti ».

21. (Nuova formulazione) Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole « fornendo, in sede di prima attuazione, elementi infor-

mativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ».

46. Stradiotto, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Dipartimento, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, è trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire e stabilite le ulteriori modalità attuative del presente comma. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 7, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. Dall'attuazione del presente comma non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

37. Marsilio

Al parere Bernini Bovicelli, sia inserita la seguente osservazione: « valuti il Governo l'adozione delle iniziative normative necessarie ad assicurare il trasferimento del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

37. (Nuova formulazione) Marsilio.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le attribuzioni ovvero i compiti conferiti da leggi, regolamenti, decreti, o altri provvedimenti, al Ministro dello sviluppo economico e riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministero delegato ».

38. Marsilio.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. In attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le attribuzioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministro delegato ».

38. (Nuova formulazione) Marsilio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i <i>referendum</i> popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011. Documento n. 12 (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione con modificazioni</i>)	233
ALLEGATO (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	238
(<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	244
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA	237

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

La seduta comincia alle 15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i *referendum* popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011.

Documento n. 12.

(Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione con modificazioni).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE, con riferimento ad alcuni articoli di giornale che sostengono come egli abbia ceduto ad un ricatto, ricorda la decisione unanime assunta il 20 aprile il sede di ufficio di presidenza circa la priorità da garantire all'esame della delibera in materia di *referendum*, con la convocazione di tutte le sedute necessarie, rispetto all'Atto di indirizzo sul pluralismo, il cui esame sarebbe ripreso subito dopo, nella prima seduta utile. Ringrazia quindi i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato per i loro interventi a favore di un'intesa, confermando che nei giorni dal 17 al 19 maggio la Commissione procederà all'esame e all'approvazione dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo.

Il senatore BUTTI (PdL) esprime solidarietà al Presidente rispetto agli attacchi subiti, evidenziando come il ricatto non è tecnica che appartiene alle tradizioni della Commissione o ai parlamentari che la compongono. La ricerca degli opportuni accordi anche con il relatore sulla delibera

referendaria dimostra la disponibilità della maggioranza a lavorare per garantire alla Commissione lo svolgimento del proprio ruolo.

Rilevando come al Gruppo PD interessi soprattutto il rispetto degli obblighi di legge, il senatore MORRI (PD) sottolinea come la RAI abbia finora ignorato i *referendum* e qualunque informazione ad essi relativa. Esprimendo soddisfazione per la presenza e la collaborazione odierna della maggioranza, che restituiscono alla Commissione il suo ruolo, ringrazia il Presidente e ribadisce l'inopportunità del ricorso a qualunque forma di scambio o di miope ostruzionismo.

A nome della Lega Nord il senatore MURA (LNP) esprime solidarietà al Presidente, ricordando come l'assenza della maggioranza nelle ultime sedute fosse soltanto mirata al raggiungimento di una condivisione di intenti.

Il deputato CARRA (UdC) ritiene che finora si sia perso fin troppo tempo a causa di alcuni atteggiamenti ostruzionistici, terminati solo per l'intervento dei due Presidenti delle Camere, e auspica che non siano più necessarie in futuro tali « raccomandazioni ».

Il PRESIDENTE rimarca che la Commissione non ha ricevuto pressioni improprie. La RAI ha però nel frattempo disatteso gli obblighi che la legge le impone, nonostante le sollecitazioni da parte della Commissione.

Si riprende l'esame degli articoli.

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che i seguenti emendamenti, qualora non riformulati o ritirati, presentano profili di inammissibilità: 2.1 (limitatamente alle parole « di candidati o » e « elettorale »), 2.7, 2.4, 2.3, 3.7, 3.16, 3.11, 3.12, 3.13, 3.9, 4.11, 5.13, 5.10, 5.9, 5.16, 5.18, 5.21 6.3, 6.4, 7.6, 7.4, 7.7 e 7.9.

Ricordando che l'emendamento 1.5 è stato dichiarato inammissibile, il PRESIDENTE chiede ai presentatori se intendano illustrare gli altri emendamenti.

Il senatore MURA (LNP) e il deputato DE ANGELIS (PdL) ritirano tutti gli emendamenti a propria firma.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che si considerano illustrati.

Il senatore PARDI (IdV), relatore, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti.

Il senatore MURA (LNP) riformula l'emendamento 2.1 nel senso indicato dal Presidente nella dichiarazione di inammissibilità.

Il deputato DE ANGELIS (PdL) ritira gli emendamenti di cui è firmatario.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.1 (Nuovo testo), nonché l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 3.4 è sostanzialmente precluso dal ritiro dell'emendamento 1.2.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra il 3.1, tendente ad allargare la platea dei soggetti aventi diritto all'accesso radiotelevisivo.

Il senatore PARDI (IdV), relatore, si dichiara contrario all'emendamento 3.1 ed invita a ritirare tutti i restanti emendamenti.

Il deputato LAINATI (PdL) ritiene opportuno insistere sull'emendamento 3.14.

Concordando con il relatore, il deputato BELTRANDI (PD) ritiene tale proposta inopportuna.

Il senatore MURA (LNP) e il deputato DE ANGELIS (PdL) accolgono l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti.

Viene quindi respinto l'emendamento 3.1.

Previa dichiarazione di voto contraria a titolo personale del deputato BELTRANDI (PD), risulta poi approvato l'articolo 3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 4.2.

Il deputato LAINATI (PdL) suggerisce di modificare tale emendamento eliminando il riferimento al carattere vincolante del parere dei Comitati promotori.

Il deputato BELTRANDI (PD) accoglie il suggerimento, formulando il 4.2 (Nuovo testo).

Il relatore PARDI (IdV) illustra l'emendamento 4.1, esprime parere favorevole sul 4.3 e sul 4.2 (Nuovo testo), mentre invita i presentatori a ritirare i restanti emendamenti.

Il deputato DE ANGELIS (PdL) accoglie l'invito a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo di cui è firmatario.

Il senatore PROCACCI (PD) chiede di velocizzare i lavori mediante una preliminare comunicazione da parte dei presentatori di tutti gli emendamenti che intendono ritirare.

Ribadendo il carattere non ostruzionistico degli emendamenti presentati, il senatore MURA (LNP) ritiene più opportuno ascoltare sui vari emendamenti il parere del relatore.

La Commissione concorda.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.3.

Il deputato BELTRANDI (PD) si dichiara decisamente contrario all'emendamento, ricordando anche quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 28 del 2000.

Il senatore MORRI (PD) chiede ai presentatori di valutare una possibile modifica del termine temporale, utilizzando le parole: « A decorrere dall'approvazione della presente delibera ».

Nonostante si sia dichiarato precedentemente a favore dell'emendamento, il relatore PARDI (IdV) concorda con tale ultimo suggerimento.

Il deputato DE ANGELIS (PdL) non ritiene opportuno modificare il testo.

Dopo votazione di controprova, l'emendamento 4.3 è approvato. La Commissione approva altresì l'emendamento 4.2 (Nuovo testo), nonché l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 5.3, opportuno in considerazione degli scarsi spazi informativi concessi finora alle tematiche referendarie.

Il relatore PARDI (IdV) si dichiara favorevole all'emendamento 5.7, invitando i presentatori a ritirare i rimanenti emendamenti.

Il deputato DE ANGELIS (PdL) dichiara il ritiro di tutti i residui emendamenti a propria firma, al presente articolo nonché ai successivi, ad eccezione del 5.19 o, in subordine, del 5.20.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritira a sua volta l'emendamento 5.3.

Il relatore PARDI (IdV) invita ad una riformulazione del 5.19, con l'eliminazione dal testo delle lettere *b)* e *c)*.

Il deputato DE ANGELIS (Pdl) accoglie il suggerimento e ritira anche l'emendamento 5.20.

Il senatore MURA (LNP) ritira il 5.4.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 5.2, 5.7, 5.19 (Nuovo testo) e 5.1, nonché l'articolo 5, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 6.2 è sostanzialmente precluso a seguito del ritiro dell'emendamento 1.2.

Il RELATORE illustra l'emendamento 6.1.

Con il voto contrario a titolo personale del deputato BELTRANDI (PD), la Commissione approva l'emendamento 6.1.

È successivamente approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 7, che si danno per illustrati.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 7.3 è sostanzialmente precluso a seguito del ritiro dell'emendamento 1.2.

Il relatore PARDI (IdV) invita a ritirare tutti gli emendamenti.

Il senatore MURA (LNP) insiste sugli emendamenti 7.13, 7.11 e 7.12, ritirando i residui emendamenti.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritiene inopportuna la cancellazione del comma 3, come previsto dall'emendamento 7.13.

Il senatore MURA (LNP) riformula l'emendamento nel senso suggerito dal deputato Beltrandi.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 7.13 (Nuovo testo).

Il senatore VITA (PD), sottolineando come il testo proposto ricalchi norme estranee alla materia in esame, evidenzia il rischio che ne potrebbe risultare preclusa la programmazione di alcune trasmissioni.

Il senatore MURA (LNP) insiste sull'emendamento come riformulato.

Il relatore PARDI (IdV) si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 7.13 (Nuovo testo).

Il senatore MURA (LNP) ritira l'emendamento 7.11.

La Commissione approva l'emendamento 7.12, nonché l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 8, che si dà per illustrato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.1, nonché l'articolo 8, nel testo emendato. È altresì approvato senza discussione l'articolo 9.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore MURA (LNP) ritira l'emendamento 10.2.

La Commissione approva quindi l'emendamento 10.1, nonché l'articolo 10, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore MURA (LNP) ritira tutti gli emendamenti.

La Commissione approva quindi l'articolo 11.

Si passa pertanto alla votazione finale.

A titolo personale, il deputato BELTRANDI (PD), pur dovendosi ritenere soddisfatto per l'adempimento degli obblighi di legge, dichiara il proprio voto contrario a causa del testo dell'articolo 3 che è stato approvato, in quanto troppo restrittivo dei soggetti aventi diritto. Evidenzia altresì l'importanza del ruolo svolto dal Presidente anche in relazione all'immagine della Commissione. Si dichiara infine disponibile a intraprendere quanto prima il confronto sul testo dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo.

Rilevando come il PRESIDENTE abbia richiamato il raggiungimento di un accordo per la definizione dell'Atto di indirizzo entro il giorno 19 maggio, fermo restando il ruolo di ciascuno, il senatore BUTTI (PdL) sottolinea come non sia stata intenzione del Gruppo PdL fare ostruzionismo alla delibera in titolo, sulla quale il voto sarà favorevole.

Dichiarandosi soddisfatto per l'approvazione cui si sta giungendo, il senatore MORRI (PD) auspica che la RAI possa provvedere quanto prima a svolgere il proprio ruolo, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dal Presidente e dal relatore. Esprime pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il deputato CARRA (UdC), preannunciando voto favorevole, ribadisce come il

compimento di un atto dovuto sia stato accompagnato da una forte ispirazione dei Presidenti delle due Camere. Non ritiene però opportuno assumere un impegno coatto per favorire una veloce approvazione dell'Atto di indirizzo sul pluralismo, sul quale si dovrà lavorare con tempi congrui.

Il senatore MURA (LNP) esprime con soddisfazione il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

È opinione del Presidente che, successivamente all'approvazione della delibera, nessuno potrà più avere alibi, a cominciare dalla RAI che, anche grazie alla guida del nuovo direttore generale, potrà da subito provvedere ad assicurare il reale esercizio del ruolo di servizio pubblico.

La Commissione approva quindi, con il voto contrario del deputato Beltrandi, la delibera nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando il Presidente ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Essendo esaurito l'argomento all'ordine del giorno, il PRESIDENTE avverte che la seduta già prevista per stasera alle ore 20 non avrà più luogo.

Comunica altresì che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 17 maggio 2011, con orario da definire, per procedere all'esame dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo.

La seduta termina alle 16.40.

ALLEGATO

Documento n. 12 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessò:

che con decreti del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 quattro referendum popolari aventi ad oggetto: l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare; l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante

a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale; l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito,

visto:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su

ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni,

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle

consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune referendarie, previste all'articolo 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi con le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 6;

c) l'informazione assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

ART. 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni).

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo que-

sito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi a tale quesito;

b) le forze politiche che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro

interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

ART. 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione).

1. A decorrere dal 16 maggio 2011, la RAI cura l'illustrazione dei quesiti referendari e informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali, sulla data e gli orari della consultazione; i programmi sono trasmessi anche nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sentito il parere dei Comitati promotori, sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.

ART. 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica).

1. La Direzione di RAI Parlamento, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi dei *referendum*, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per illustrare

le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in modo da garantire la parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza, per ciascun quesito referendario, di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire;

c) i comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento alle competizioni elettorali in corso.

4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica

la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente le consultazioni la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte

dalla RAI, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

ART. 6.

(Messaggi autogestiti).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 del presente provvedimento beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato po-

sitivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 7.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai

contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia

assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari alla consultazione.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 8.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa negli ultimi trenta giorni precedenti la consultazione.

ART. 9.

(Trasmissione per non udenti).

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su ri-

chiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ART. 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di mas-

sima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

ART. 11.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale della RAI).

1. Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

1. 4. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1 sostituire le parole: « dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento » con le seguenti: « dal 30 maggio 2011 ».

1. 3. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1 sostituire le parole: « dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento » con le seguenti: « dal 17 maggio 2011 ».

1. 6. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: « La RAI cura con particolare attenzione che non vi siano sovrapposizioni tra i programmi inerenti la campagna referendaria oggetto del presente provvedimento con quelli inerenti la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011. ».

1. 1. Caparini, Mura, Pittoni.

Sopprimere il comma 2.

1. 2. Caparini, Pittoni, Mura.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in 3 parti uguali fra le diverse indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli, i contrari e coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1 lettera a), sopprimere le parole da: « per ciascun quesito referendario » a: « non partecipazione al voto ».

1. 5. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

ART. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 2.

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radio-televisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune elettorali, previste all'articolo 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in parità di condizioni di cui al comma 2 tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 6;

c) l'informazione assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7 non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ed elettorale referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici;

3. Tutti gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

4. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari. ».

2. 1. Caparini, Pittoni, Mura.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« ART. 2.

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radio-televisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune elettorali, previste all'articolo 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche auto-

mamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in parità di condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 6;

c) l'informazione assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7 non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici;

3. Tutti gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto;

4. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari. ».

2. 1. (Nuovo testo) Caparini, Pittoni, Mura.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « legge 22 febbraio 2000, n. 28 », aggiungere le seguenti parole: « , e tenendo conto della contemporanea presenza delle trasmissioni relative alla campagna eletto-

rale per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2011 e nelle aree interessate, della possibilità che si acceda ad un secondo turno elettorale: ».

2. 9. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « legge 22 febbraio 2000, n. 28 », aggiungere le seguenti parole: « , e tenendo conto della contemporanea presenza delle trasmissioni relative alla campagna elettorale per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2011 ».

2. 8. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma, 1 lettera a), ultimo periodo, sopprimere la parola: « ulteriori ».

2. 5. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 7. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: « i programmi di approfondimento » alla fine con le seguenti: « con le modalità indicate nella lettera a) ».

2. 4. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: « i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo ».

2. 3. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 2, sopprimere le parole: « tipologie di ».

2. 6. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 2 sopprimere la parola: « specifici ».

2. 2. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: « Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, questi devono essere alternativamente rappresentati in ciascuna delle trasmissioni che trattano quel tema. ».

3. 2. Caparini, Mura, Pittoni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « in ciascuna delle trasmissioni ».

3. 8. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « alternandosi negli spazi relativi a tale quesito ».

3. 10. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) i soggetti politici che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un deputato al Parlamento europeo, ovvero che abbiano partecipato con proprio simbolo alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale o europeo e ai quali dichiararsi di appartenere almeno un parlamentare nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento; ».

3. 1. Beltrandi.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3. 7. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: « con esclusione dei sindacati, ».

3. 16. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale » con le

seguenti: «le organizzazioni sociali dotate di propria veste giuridica, di rilevanza nazionale».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

3. 11. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e gli altri organismi collettivi comunque denominati».

3. 12. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «obiettivo e specifico».

3. 14. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto».

3. 13. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo delle lettere b) e c).

Contestualmente, inserire, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. La partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alle lettere b) e c) è

sogetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.».

3. 3. Caparini, Mura, Pittoni.

Al comma 2, sostituire le parole da: «se il loro rappresentante» alla fine con le seguenti: «quale posizione sosterranno».

3. 15. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «tre giorni».

3. 6. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «incluso fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto».

3. 4. Caparini, Mura, Pittoni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta di un singolo gruppo le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate in seduta plenaria».

3. 5. Caparini, Mura, Pittoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Si definiscono favorevoli all'astensione coloro che richiedono la partecipazione al voto espressione dello stesso. Si definiscono favorevoli alla non partecipazione al voto coloro che richiedono agli elettori di non partecipare alla consultazione.

3. 9. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

ART. 4.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« 1. A decorrere dal 16 maggio 2011, la RAI cura l'illustrazione dei quesiti referendari ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali, sulla data e gli orari della consultazione; i programmi sono trasmessi anche nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni ».

4. 3. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, dopo le parole: « A partire dal », inserire la seguente: « quinto ».

4. 1. Il Relatore.

Sopprimere il comma 1.

4. 11. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, sostituire le parole: « A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, » con le seguenti: « A decorrere dal 16 maggio 2011 ».

4. 12. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: « ogni ».

4. 4. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi,

Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 3, sostituire le parole: « con caratteristiche di spot autonomo » con le seguenti: « con le caratteristiche dei messaggi di comunicazione pubblica delle amministrazioni ».

4. 6. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 3, sostituire le parole: « con caratteristiche di spot autonomo » con le seguenti: « con le caratteristiche dei messaggi di pubblica utilità ».

4. 5. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 3, dopo la parola: « autonomo », inserire le seguenti: « , previo parere vincolante dei Comitati promotori, ».

4. 2. Beltrandi.

Al comma 3, dopo la parola: « autonomo », inserire le seguenti: « , sentito il parere dei Comitati promotori, ».

4. 2. (Nuovo testo) Beltrandi.

Al comma 3, dopo le parole: « sono trasmessi », aggiungere la seguente: « immediatamente ».

Conseguentemente, dopo le parole: « Essa li valuta », aggiungere le seguenti: « senza indugio ».

4. 8. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 3, dopo le parole: « sono trasmessi », aggiungere le seguenti: « senza indugio ».

- 4. 7.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I programmi non possono essere trasmessi senza l'assenso della Commissione ».

- 4. 9.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: « e può richiedere le modifiche che ritenga opportune ».

- 4. 10.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: « a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale » con le seguenti: « a partire dal 17 maggio 2011 e, nelle aree interessate dal secondo turno elettorale dell'elezioni amministrative ».

- 5. 5.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, sostituire le parole: « a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale » con le seguenti: « a partire dal 17 maggio 2011 ».

- 5. 6.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi,

Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, sostituire le parole: « a partire dal quinto giorno » con le seguenti: « a partire dal quindicesimo giorno ».

- 5. 2.** Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: « privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa » con le seguenti: « improntate al contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ».

- 5. 8.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, sostituire le parole: « privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa » con le seguenti: « privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ».

- 5. 7.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in contraddittorio con le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) ».

- 5. 11.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in contraddittorio con le associazioni che di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) ».

- 5. 12.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole dalle parole: «la loro partecipazione» alla fine del periodo.

- 5. 13.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto» con le seguenti: «di ripartire gli spazi in parti uguali fra le diverse indicazioni di voto ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, nonché coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto in merito a ciascun quesito».

- 5. 10.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 5. 9.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Sopprimere il comma 3.

- 5. 3.** Beltrandi.

Sopprimere il comma 3.

- 5. 14.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

- 5. 15.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Sopprimere il comma 4.

- 5. 16.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nei programmi di cui al presente articolo qualora sia prevista la partecipazione di più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, per il voto favorevole deve intervenire il rappresentante del comitato promotore.».

- 5. 4.** Mura, Pittoni, Caparini.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

- 5. 17.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 5, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

- 5. 18.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «di Roma»;

b) sopprimere le parole: «di norma»;

c) sopprimere le parole da: «l'eventuale registrazione» alla fine.

- 5. 19.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 5, dopo le parole « dalle sedi RAI », sopprimere le seguenti: « di Roma ».

- 5. 19** (Nuovo testo) Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 5, sopprimere le parole: « di Roma ».

- 5. 20.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 7, sostituire le parole: « l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » con le seguenti: « la Commissione ».

- 5. 21.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 7, sostituire le parole: « sospensione temporanea, non inferiore a un giorno, delle trasmissioni della rete su cui è avvenuta la violazione » con le seguenti: « tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ».

- 5. 1.** Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: « a partire dal », sostituire le parole: « decimo giorno » con le seguenti: « quindicesimo giorno ».

- 6. 1.** Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Gli spazi sono ripartiti in parti eguali tra favorevoli, contrari, coloro che si

dichiarano per l'astensione nel voto e coloro che si dichiarano per il non voto.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

- 6. 3.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 3, sopprimere le parole: « l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ».

- 6. 4.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. ».

- 6. 2.** Mura, Pittoni, Caparini.

ART. 7.

Anteporre al comma 1 il seguente:

« 01. Sono programmi di informazione i telegiornali, i radio giornali, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. ».

- 7. 2.** Pittoni, Mura, Caparini.

Anteporre al comma 1 il seguente:

« 01. Sono programmi di informazione i telegiornali, i radio giornali, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi del testo unico della televisione come modificato dal D.LGS n. 44/2010. ».

7. 10. Caparini, Pittoni, Mura.

Al comma 1, sostituire le parole da: « si conformano » alla fine, con le seguenti: « escludono qualsiasi forma di comunicazione sui temi referendari, rinviando eventualmente alle trasmissioni referendarie ».

7. 6. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1, dopo le parole: « dell'attualità e della cronaca », inserire le seguenti: « purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ».

7. 4. Pittoni, Mura, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. ».

7. 1. Caparini, Mura, Pittoni.

Sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:

« 2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma

restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici. ».

7. 13. Pittoni, Mura, Caparini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma

restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici. ».

7. 13. (Nuovo testo) Pittoni, Mura, Caparini.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Specificatamente osservano, ferma restando l'autonomia

editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Essi osservano rigorosamente ogni cautela al fine di evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali o soggetti referendari. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento delle opinioni e delle posizioni in merito al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici, ancor più in concomitanza con la campagna elettorale delle consultazioni del 15 e 16 maggio 2011. ».

7. 5. Pittoni, Mura, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole da: « osservano » alla fine con le seguenti: « escludono qualsiasi forma di comunica-

zione sui temi referendari, rinviando eventualmente alle trasmissioni referendarie ».

7. 7. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 2, al secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: le seguenti parole: « , includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. ».

7. 3. Pittoni, Mura, Caparini.

Sopprimere il comma 3.

7. 8. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la RAI deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche ».

7. 11. Pittoni, Mura, Caparini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, diffusi nell'ambito regionale e nazionale, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposi-

zione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari alla consultazione, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto ».

7. 12. Caparini, Pittoni, Mura.

Al comma 4, sostituire le parole: « dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » con le seguenti: « dalla Commissione ».

7. 9. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

ART. 8.

Sostituire le parole: « nel periodo di applicazione della presente delibera » con le seguenti: « negli ultimi trenta giorni precedenti le consultazioni ».

8. 1. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Su richiesta di un singolo gruppo le deliberazioni al presente comma possono essere adottate in seduta plenaria. ».

10. 2. Mura, Pittoni, Caparini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di disparità di opinione o di interpretazione, si applica quanto disposto dalla Commissione. ».

10. 3. Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 3, sostituire le parole: « Entro cinque giorni » con le seguenti: « Entro dieci giorni ».

10. 1- Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: « Il Consiglio d'amministrazione » con le se-

guenti: « Il Presidente del Consiglio d'amministrazione ».

11. 1. Pittoni, Mura, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « e dai direttori responsabili delle trasmissioni di cui all'articolo 7. ».

11. 2. Pittoni, Mura, Caparini.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro	257
--	-----

*Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza
del presidente Massimo D'ALEMA.*

La seduta comincia alle 15.15.

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto
Giovanni De Gennaro.**

Il Comitato procede all'audizione del
Direttore generale del Dipartimento delle

informazioni per la sicurezza (DIS), pre-
fetto Giovanni DE GENNARO, il quale
svolge una relazione, al termine della
quale intervengono, per porre domande e
formulare osservazioni, il presidente
D'ALEMA (PD), i deputati CICCHITTO
(PDL) e ROSATO (PD) e il senatore RU-
TELLI (Misto-ApI).

La seduta termina alle 16.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 della Cassa nazionale del Notariato (Rel. Jannone) (<i>Esame e conclusione</i>) ..	258
ALLEGATO 1 (<i>Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi alla Cassa Nazionale del notariato</i>)	261
ALLEGATO 2 (<i>Considerazioni conclusive favorevoli riformulate e approvate dalla Commissione</i>) .	264

Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 della Cassa nazionale del notariato (Rel. Jannone).

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Svolge quindi la relazione sui bilanci relativi alla Cassa nazionale del notariato, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli con osservazione:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consun-

tivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi alla Cassa nazionale del notariato;

premesso che:

a) negli esercizi oggetto di analisi i risultati economici e patrimoniali dell'attività della Cassa nazionale del notariato sono tutti di segno positivo;

b) nel 2007 si è registrata una riduzione del risultato di esercizio del 43 per cento rispetto all'esercizio 2006, mentre nel 2008, l'avanzo economico ha raggiunto l'ammontare di 19,8 milioni, con un decremento in valore assoluto di 22 milioni (-53 per cento rispetto all'esercizio precedente);

c) tale andamento è principalmente dovuto, nel 2008, alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari internazionali, che ha determinato un risultato negativo nella gestione del patrimonio mobiliare (-1,2 per cento);

d) nel corso degli esercizi 2007 e 2008, come da delibera del consiglio di amministrazione, alcuni titoli sono stati trasferiti dal comparto del circolante al

comparto dei titoli immobilizzati, evitando di effettuare le svalutazioni, che avrebbero comportato una riduzione del risultato di esercizio e del patrimonio netto di pari valore;

e) con riferimento alla gestione caratteristica, è da evidenziare che il rapporto tra iscritti e pensionati, pari nel 2004 a 4,9, si è mantenuto in lieve diminuzione fino al 2008, anno in cui ha raggiunto il valore di 4,5 in ragione della crescita più che proporzionale del numero dei pensionati rispetto all'incremento netto delle iscrizioni;

f) in aggiunta alla diminuzione dell'indice demografico, si segnala anche la riduzione dell'indice di copertura che, nel 2008, raggiunge il valore di 1,18 rispetto all'1,53 del 2004;

g) il saldo tra pensioni correnti e correlate entrate contributive risulta in diminuzione dal 2004 a causa della forte contrazione delle entrate contributive, registratasi soprattutto nel 2007, dovuta alla flessione dell'attività notarile e, più in generale, al rallentamento dell'economia;

h) la Cassa del notariato, a seguito del peggioramento dei principali indicatori, ha reagito attraverso due incrementi dell'aliquota contributiva, il primo attuato a decorrere dal 1° gennaio 2008, il secondo dal 1° luglio 2009;

i) i principali indicatori di equilibrio finanziario presentano valori che proiettano effetti negativi sulla sostenibilità finanziaria del sistema;

j) il patrimonio netto, nel periodo considerato, ha superato largamente il costo delle pensioni in essere in ciascun esercizio, anche se l'indice di copertura, in aumento fino al 2006, ha subito una lieve diminuzione negli esercizi 2007 e 2008 a causa dell'incremento più che proporzionale del costo delle pensioni rispetto all'incremento del patrimonio netto;

k) la redditività lorda della gestione immobiliare dell'ente mostra un andamento decisamente crescente, essendo pas-

sata dal 4,5 per cento del 2004 al 16,9 per cento del 2008 a causa della forte crescita delle rendite lorde in rapporto alla diminuzione del valore netto degli immobili;

l) la redditività netta mostra anch'essa un andamento crescente: dal 2 per cento del 2004 al 14,3 per cento del 2008, nonostante la forte incidenza della tassazione sui proventi lordi;

m) per quanto riguarda la situazione creditoria, nei due esercizi oggetto di analisi è stata intensificata da parte della Cassa l'attività di recupero crediti e di controllo della morosità;

n) con riferimento al medio-lungo periodo, le risultanze del bilancio tecnico al 31/12/2006 mettono in evidenza una situazione di tendenziale squilibrio nel lungo periodo. In particolare, il 2034 sarà, secondo le previsioni attuariali, l'ultimo anno con saldo previdenziale positivo, mentre l'azzeramento del saldo totale è ipotizzato al 2042;

o) va tuttavia rilevato, in merito alla stabilità finanziaria della Cassa, che, durante tutto il periodo della previsione, il patrimonio netto si mantiene positivo e si accresce. L'aliquota di equilibrio previdenziale, pur assumendo valori crescenti, si mantiene al di sotto dell'aliquota contributiva effettiva fino al 2017, anno in cui tenderà a risultare superiore all'aliquota effettiva, ma solo di tre punti percentuali rispetto a quanto richiesto attualmente agli iscritti;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

si raccomanda di vigilare sull'equilibrio di lungo periodo ».

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), rileva che anche i bilanci della Cassa del notariato risentono della recente crisi finanziaria. Al riguardo evidenzia come la contrazione delle compravendite immobiliari

abbia inciso sull'attività notarile. La crisi sistemica ha colpito quindi anche questa Cassa, tanto che la variazione percentuale del saldo della gestione corrente tra il 2007 e il 2008 è pari a -21 per cento. Considerato che i bilanci all'esame della Commissione riguardano i primi anni in cui si è verificata la crisi, non osa immaginare la situazione ben più grave che emergerà dall'esame dei bilanci più recenti. Pur esprimendo voto favorevole sulle considerazioni proposte, manifesta preoccupazione in merito ad alcune gestioni imprudenti delle Casse. Non vorrebbe infatti che lo squilibrio gestionale di queste sia posto in futuro a carico dell'INPS.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, concorda sul fatto che anche i notai hanno percepito la crisi finanziaria verificatasi, con conseguente flessione dell'attività. Rileva comunque che la Cassa del notariato non aveva investimenti in titoli *Lehman* né strutturati, come è emerso dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico-finanziaria delle Casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

La deputata Carmen MOTTA (PD), concorda con le osservazioni svolte dal senatore Lannutti e dal presidente Jannone, rilevando che la Commissione sta esaminando attualmente bilanci riferiti ad anni in cui la crisi era appena iniziata. Esprime poi preoccupazione in merito alla situazione di tendenziale squilibrio nel lungo periodo che la Commissione sta rilevando per quasi tutte le Casse. Riterrebbe, pertanto, opportuna una riflessione più approfondita sui bilanci tecnici al fine di poter fornire alle Casse indicazioni più dettagliate per evitare che tale situazione si ripercuota sulle generazioni più giovani.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, concorda con l'opportu-

nità di analizzare in modo approfondito le criticità delle Casse meno stabili nel lungo periodo.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), nel concordare con le considerazioni espresse dai colleghi, rileva come alcune Casse, nonostante gli immensi patrimoni, spesso si trovano in situazioni di squilibrio gestionale. Riterrebbe altresì opportuna una riflessione sui nuovi iscritti agli albi professionali: infatti, molti di questi giovani, nonostante l'abilitazione professionale, non riusciranno a causa della crisi ad esercitare con profitto la propria attività. Per quanto attiene ai bilanci attuariali, pur concordando sul fatto che molte Casse si trovano in situazioni di tendenziale squilibrio, fa presente che le previsioni ivi contenute sono paragonabili in alcuni casi alle previsioni elettorali. Infine, nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere in esame, propone di suggerire alla Cassa del notariato l'opportunità di adottare riforme in materia di requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, accoglie il suggerimento del deputato Cazzola e modifica in tal senso la proposta di parere da lui formulata. Pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive come riformulata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle 9.10.

ALLEGATO 1

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi alla Cassa Nazionale del notariato

La Cassa nazionale del notariato, già ente pubblico istituito con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, è divenuta, in attuazione del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, associazione senza scopo di lucro e non commerciale, che svolge attività previdenziali ed assistenziali a favore dei notai e loro familiari (artt. 1 e 3 dello Statuto), tutte informate al principio della solidarietà.

Iscritti alla Cassa sono tutti i notai in esercizio, ad essa iscritti d'ufficio dal momento dell'iscrizione a ruolo e per effetto della stessa, nonché tutti i notai in pensione (articolo 10 dello Statuto).

I trattamenti previdenziali consistono, in base alla normativa statutaria e regolamentare, nell'erogazione delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, pensioni ai superstiti, indennità di cessazione, assegni integrativi a favore dei notai in esercizio, indennità di maternità. Alle prestazioni previdenziali si affiancano le attività di mutua assistenza, che hanno ad oggetto: la concessione di contributi per l'impianto dello studio al notaio di prima nomina, se versa in condizioni di disagio economico; la concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato; la concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dello studio o della casa; la prestazione di forme di tutela sanitaria tramite la stipulazione di polizze assicurative a favore degli iscritti, dei pensionati, dei familiari a carico e del coniuge.

Ai sensi delle norme regolamentari vigenti, ha diritto a pensione diretta il notaio che cessa dall'esercizio delle funzioni per raggiungimento del limite d'età

di 75 anni, purché abbia esercitato per almeno 10 anni la professione notarile; per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni, indipendentemente dagli anni di esercizio effettivi; dopo 35 anni di anzianità di esercizio, di cui 30 anni devono essere di esercizio effettivo ed i restanti 5 possono essere riscattati e ricongiunti in base alla normativa vigente in materia, fermo restando il requisito dell'età che non può essere inferiore a 58 anni; dopo 20 anni di esercizio effettivo, purché abbia almeno 65 anni d'età.

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, la Cassa nell'esercizio 2008 presenta un avanzo economico di 19.775.197 euro, con una riduzione percentuale del 53 per cento rispetto all'avanzo economico dell'esercizio precedente (che era risultato di 41.842.454 euro) e a cui corrisponde, nel medesimo periodo 2007-2008, un incremento del patrimonio netto pari al 2 per cento (che passa da 1.212.192.685 a 1.231.967.879 euro).

In particolare nel 2008 la forte contrazione dell'attività economica ha assorbito completamente gli effetti sperati derivanti dalla variazione dell'aliquota contributiva, passata dal 25 per cento al 28 per cento. Una ulteriore causa della riduzione dell'utile di esercizio 2008 rispetto al 2007 è da ricercarsi – oltre che dal negativo andamento della gestione corrente – nel consistente *deficit* registrato dalla gestione del patrimonio mobiliare che presenta, a partire dall'esercizio 2007, un andamento fortemente decrescente; si passa da un rendimento lordo del 2006 pari al 6,5 per

cento, al 5,2 per cento del 2007 e, infine, a un valore negativo del -1,2 per cento nel 2008.

Va peraltro evidenziato che, nel corso degli esercizi 2007 e 2008, come da delibera del Consiglio di amministrazione, alcuni titoli sono stati trasferiti dal comparto del circolante al comparto dei titoli immobilizzati. Tale trasferimento non ha avuto effetti sul conto economico dell'esercizio 2007 in quanto i titoli trasferiti presentavano un valore di costo inferiore al valore di mercato, per cui la loro permanenza nel circolante non avrebbe comportato alcuna svalutazione. Per quanto concerne, invece, i titoli trasferiti nel comparto immobilizzato durante l'esercizio 2008, essi presentavano un valore di mercato inferiore al costo e pari a oltre 2 milioni. Il loro mantenimento nel circolante avrebbe, dunque, comportato la necessità di effettuare le svalutazioni, con una riduzione del risultato di esercizio e del patrimonio netto di pari valore. Il risultato economico dell'esercizio 2008, sebbene ridotto rispetto a quello dei precedenti esercizi, è dunque migliore di quello che sarebbe stato prodotto in assenza del diverso criterio di valutazione dei titoli appartenenti al comparto delle immobilizzazioni finanziarie. Infatti, i titoli trasferiti nel comparto delle immobilizzazioni sono stati valutati con il criterio del costo (in luogo del criterio del minor valore tra costo e valore di mercato) e, per essi, in sede di scritture di assestamento, sono stati effettuati accantonamenti prudenziali per un importo pari alla metà delle minusvalenze rilevate (1 milione). Il risultato di esercizio finale si è giovato, pertanto, di tale operazione.

Relativamente alla componente immobiliare, questa nell'esercizio 2008 costituisce il 27,3 per cento del patrimonio della Cassa (pari a 323.754.496 euro), mentre nell'esercizio 2007 costituiva il 32,4 per cento (per un valore assoluto pari a 382.910.035); tale variazione percentuale fa seguito ad una operazione di riqualificazione che ha visto sostituire unità immobiliari di scarso valore con immobili di pregio e a maggiore redditività e che – pur

in rapporto all'andamento decrescente del valore del patrimonio immobiliare – ha determinato, considerando anche le plusvalenze realizzate, un aumento del rendimento lordo che passa dall'8,2 per cento del 2007 al 16,9 per cento del 2008, mentre la redditività netta assume in linea di massima lo stesso andamento crescente, con uno scostamento medio rispetto alla redditività lorda di circa il -2,5 per cento.

Per ciò che concerne l'andamento della gestione caratteristica, il rapporto tra iscritti e pensionati passa da 4,6 del 2007 (4.591 iscritti e 1.006 pensionati) al 4,5 del 2008 (4.675 iscritti e 1.047 pensionati), mentre il saldo della gestione corrente per il 2008 risulta pari a 28,139 milioni di euro con un decremento del 21,14 per cento rispetto al consuntivo 2007, decremento che trae origine – secondo quanto riportato nel commento allo stato patrimoniale del bilancio consuntivo per il 2008 – dall'immobilità delle entrate contributive (pari a 209.930.212 euro nel 2007 e a 209.754.659 euro nel 2008) e dalla contemporanea ascesa delle spese previdenziali correnti, essendo queste passate dal valore di 170.437.799 euro registrato nel 2007 a quello di 178.103.974 del 2008 con una variazione del 4,5 per cento. Va peraltro ricordato che il Consiglio di Amministrazione della Cassa, al fine di garantire le prestazioni nel lungo periodo ha disposto due incrementi dell'aliquota contributiva, elevandola dal 25 al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2008 e prevedendo un ulteriore incremento al 30 per cento a decorrere dal 1° luglio 2009.

Con riferimento alla situazione creditoria, si evidenzia una intensificazione da parte della Cassa nell'attività di recupero crediti e di controllo della morosità. A conferma di ciò, i crediti immobiliari, in crescita fino al 2006, hanno subito una contrazione del 24 per cento (pari a 1,8 milioni di euro in valore assoluto) a partire dal 2007, grazie alla regolarizzazione di alcune posizioni avvenuta durante gli esercizi in esame.

Per quanto riguarda l'equilibrio della gestione nel lungo periodo, le stime del bilancio tecnico riferito al 31.12.2006 pre-

figurano, nello scenario normativo e regolamentare vigente alla data considerata, una situazione di tendenziale squilibrio della Cassa che si manifesta a partire dal 2034, ultimo anno in cui si registra, secondo le previsioni attuariali, un saldo previdenziale positivo, inteso come differenza tra contributi e prestazioni, mentre il patrimonio netto della Cassa durante tutto il periodo di previsione cinquantennale si mantiene positivo e si accresce, permettendo comunque la copertura degli impegni previdenziali e assistenziali della Cassa. L'aliquota di equilibrio previdenziale (calcolata come rapporto tra spesa per pensioni e massa dei redditi degli iscritti) pur assumendo valori crescenti, si mantiene al di sotto dell'aliquota contributiva effettiva fino al 2017, anno in cui tenderà a risultare superiore all'aliquota effettiva, intesa come rapporto tra contributi e massa dei redditi degli iscritti. Proprio sulla base di tali risultanze la Cassa – come già illustrato – ha deliberato, nel corso degli ultimi esercizi, per ben due volte incrementi dell'aliquota contributiva.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

1) si registra un incremento delle prestazioni correnti del 5,26 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008;

2) si prevede che i costi relativi alla gestione immobiliare rimangano sostanzialmente invariati, mentre i costi relativi alla gestione mobiliare diminuiscano (-78 per cento); tale diminuzione è riconducibile essenzialmente alla voce « Perdita negoziazione titoli ed altri strumenti finanziari » (-92,95 per cento);

3) si ipotizza che gli altri costi subiscano un incremento del 15,38 per cento rispetto al consuntivo del 2008.

In relazione ai ricavi:

1) si registra un leggero incremento dei contributi (+1,3 per cento) rispetto al bilancio consuntivo 2008; si segnala che tale voce rappresenta l'81 per cento del totale dei ricavi;

2) si ipotizza sia un decremento dei ricavi lordi di gestione immobiliare (-60 per cento), derivante dalla voce « Eccedenze da alienazione immobili » (-85 per cento), sia una diminuzione dei ricavi lordi di gestione mobiliare (-49 per cento), relativa soprattutto alle voci « Interessi attivi su titoli » (-37,5 per cento) e « Altri proventi » (-44 per cento);

3) per il risultato economico del 2009 si prevede un avanzo di 9,55 milioni di euro, legato soprattutto all'andamento della contribuzione notarile, influenzata negativamente ed in maniera strutturale dalla perdita di competenze notarili.

ALLEGATO 2

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI RIFORMULATE
E APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi alla Cassa nazionale del notariato;

premessi che:

a) negli esercizi oggetto di analisi i risultati economici e patrimoniali dell'attività della Cassa nazionale del notariato sono tutti di segno positivo;

b) nel 2007 si è registrata una riduzione del risultato di esercizio del 43 per cento rispetto all'esercizio 2006, mentre nel 2008, l'avanzo economico ha raggiunto l'ammontare di 19,8 milioni, con un decremento in valore assoluto di 22 milioni (-53 per cento rispetto all'esercizio precedente);

c) tale andamento è principalmente dovuto, nel 2008, alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari internazionali, che ha determinato un risultato negativo nella gestione del patrimonio mobiliare (-1,2 per cento);

d) nel corso degli esercizi 2007 e 2008, come da delibera del consiglio di amministrazione, alcuni titoli sono stati trasferiti dal comparto del circolante al comparto dei titoli immobilizzati, evitando di effettuare le svalutazioni, che avrebbero comportato una riduzione del risultato di esercizio e del patrimonio netto di pari valore;

e) con riferimento alla gestione caratteristica, è da evidenziare che il rapporto tra iscritti e pensionati, pari nel

2004 a 4,9, si è mantenuto in lieve diminuzione fino al 2008, anno in cui ha raggiunto il valore di 4,5 in ragione della crescita più che proporzionale del numero dei pensionati rispetto all'incremento netto delle iscrizioni;

f) in aggiunta alla diminuzione dell'indice demografico, si segnala anche la riduzione dell'indice di copertura che, nel 2008, raggiunge il valore di 1,18 rispetto all'1,53 del 2004;

g) il saldo tra pensioni correnti e correlate entrate contributive risulta in diminuzione dal 2004 a causa della forte contrazione delle entrate contributive, registratasi soprattutto nel 2007, dovuta alla flessione dell'attività notarile e, più in generale, al rallentamento dell'economia;

h) la Cassa del notariato, a seguito del peggioramento dei principali indicatori, ha reagito attraverso due incrementi dell'aliquota contributiva, il primo attuato a decorrere dal 1° gennaio 2008, il secondo dal 1° luglio 2009;

i) i principali indicatori di equilibrio finanziario presentano valori che proiettano effetti negativi sulla sostenibilità finanziaria del sistema;

j) il patrimonio netto, nel periodo considerato, ha superato largamente il costo delle pensioni in essere in ciascun esercizio, anche se l'indice di copertura, in aumento fino al 2006, ha subito una lieve diminuzione negli esercizi 2007 e 2008 a causa dell'incremento più che proporzionale del costo delle pensioni rispetto all'incremento del patrimonio netto;

k) la redditività lorda della gestione immobiliare dell'ente mostra un anda-

mento decisamente crescente, essendo passata dal 4,5 per cento del 2004 al 16,9 per cento del 2008 a causa della forte crescita delle rendite lorde in rapporto alla diminuzione del valore netto degli immobili;

l) la redditività netta mostra anch'essa un andamento crescente: dal 2 per cento del 2004 al 14,3 per cento del 2008, nonostante la forte incidenza della tassazione sui proventi lordi;

m) per quanto riguarda la situazione creditoria, nei due esercizi oggetto di analisi è stata intensificata da parte della Cassa l'attività di recupero crediti e di controllo della morosità;

n) con riferimento al medio-lungo periodo, le risultanze del bilancio tecnico al 31/12/2006 mettono in evidenza una situazione di tendenziale squilibrio nel lungo periodo. In particolare, il 2034 sarà, secondo le previsioni attuariali, l'ultimo anno con saldo previdenziale positivo, mentre l'azzeramento del saldo totale è ipotizzato al 2042;

o) va tuttavia rilevato, in merito alla stabilità finanziaria della Cassa, che, durante tutto il periodo della previsione, il patrimonio netto si mantiene positivo e si accresce. L'aliquota di equilibrio previdenziale, pur assumendo valori crescenti, si mantiene al di sotto dell'aliquota contributiva effettiva fino al 2017, anno in cui tenderà a risultare superiore all'aliquota effettiva, ma solo di tre punti percentuali rispetto a quanto richiesto attualmente agli iscritti;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

si raccomanda di vigilare sull'equilibrio di lungo periodo, anche attraverso riforme relative ai requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 21202/10 mod. 21 RGNR) (*Esame e rinvio*) 3

Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 104 del 2011 (*Seguito e conclusione*) 5

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del deputato Remo Di Giandomenico pendente presso il tribunale di Campobasso (proc. n. 2726/09 RGNR – n. 451/10 RGT) (doc. IV-ter, n. 20) (*Esame e rinvio*) 7

AVVERTENZA 7

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge costituzionale C. 4275 Governo, recante « Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione » (*Deliberazione*) 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del Rabbino Andrew Baker, Rappresentante personale della Presidenza dell'OSCE per il contrasto all'antisemitismo 9

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. C. 4299 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 10

ALLEGATO (*Emendamenti*) 14

COMMISSIONI RIUNITE (V e VII)

SEDE REFERENTE:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 15

SEDE REFERENTE:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

RISOLUZIONI:

7-00458 Vanalli, 7-00485 Favia e 7-00486 Bressa: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione</i>)	78

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	67
Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e di Legautonomie (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4144 Cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti e C. 4194 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 4194</i>)	68

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)118 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	70
---	----

INTERROGAZIONI:

5-04264 Bordo: Dotazione organica delle forze dell'ordine e relativi presidi nella provincia di Foggia	73
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	82
5-00014 Caparini: Ordine pubblico nella provincia di Brescia	73
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	85
5-00504 Viola: Ordine pubblico nei comuni del Veneto orientale	74
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	87
5-00727 Siragusa: Intimidazioni di esponenti politici della provincia di Palermo	74
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	89
5-01373 Motta: Dotazione organica delle forze dell'ordine a Parma	74
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	91
5-01410 Zazzera: Revoca della scorta a un magistrato	74
ALLEGATO 7 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	93
5-02866 Codurelli: Ordine pubblico nella Brianza	74
ALLEGATO 8 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	94

5-03443 Bertolini: Utilizzo del <i>burqa</i> nel territorio italiano	75
<i>ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)</i>	96
5-01346 Scilipoti: Rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini stranieri	75
<i>ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)</i>	98
5-03776 Bosi: Problema alloggiativo degli immigrati extracomunitari a Firenze	75
<i>ALLEGATO 11 (Testo integrale della risposta)</i>	99
RISOLUZIONI:	
7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini: in materia di programmazione dei flussi migratori (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	75
<i>ALLEGATO 12 (Dati forniti dal Governo)</i>	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
AVVERTENZA	77
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
SEDE REFERENTE:	
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie. C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco</i>) ...	110
AVVERTENZA	111
III Affari esteri e comunitari	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	113
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04691 Nirenstein: Sui recenti sviluppi della situazione in Siria	114
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	118
INTERROGAZIONI:	
5-04529 Barbi: Sull'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali (TTF)	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	120
5-04508 Mecacci: Sulle conseguenze della sospensione del Trattato con la Libia in materia finanziaria e fiscale	115
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	122
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007. C. 4248 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	116

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. C. 4249 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	116
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo, approvato dal Senato, C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao	116
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con il Presidente della Camera dei rappresentanti del Regno hashemita di Giordania, Faisal Al Fayez	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	125
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao, recanti « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate ».	
Audizione del professor Antonino De Lorenzo, Coordinatore del Dottorato di ricerca in « Fisiologia dei distretti corporei » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata »	124
Audizione del professor Valter Santilli, Direttore della Scuola di Specializzazione di medicina fisica e riabilitativa dell'Università « La Sapienza » di Roma	124

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.	
Audizione del Vice Direttore generale della Banca d'Italia, Giovanni Carosio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	128
DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04699 Antonio Pepe: Disapplicazione dell'imposta fissa di registro per le donazioni alle quali si applica la franchigia dalla relativa imposta	129
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	132

5-04700 Barbato: Iniziative per il contrasto delle ludopatie tra i giovani	129
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	134
5-04701 Fugatti: Regime tributario delle cessioni di fabbricati compresi in piani di recupero ..	130
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	136
5-04702 Strizzolo: Situazione finanziaria e gestionale del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia	130
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	139
Sui lavori della Commissione	139
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007. C. 4248 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI:	
5-04075 Bratti: sulla posizione del Governo italiano rispetto agli obiettivi posti dall'Accordo di Cancun	142
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	149
5-03974 Braga: sul livello di concentrazione di fibre d'amianto nell'atmosfera	143
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	156
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Decreto-legge 34/11 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	144
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	158
SEDE REFERENTE:	
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
ALLEGATO 4 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
AVVERTENZA	148

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Forship SpA in ordine all'incremento delle tariffe praticate dalle compagnie di navigazione marittima sulle tratte da e verso la Sardegna	165
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-03895 Marco Carra: Modifiche alla segnaletica orizzontale nel comune di Dosolo (MN) .	165
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	173
5-04106 Monai: Esiti della ricerca della documentazione inerente all'incidente mortale occorso ad un ex colonnello dell'Aeronautica militare in data 2 febbraio 1992	165
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	174
5-04348 Lovelli: Modalità e tempi di avvio della società ferroviaria NTV SpA nel quadro del processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario	165
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	175

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	178
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169

RISOLUZIONI:

7-00527 Garofalo: Sulle problematiche dell'autotrasporto nella regione siciliana.	
7-00546 Velo: Sull'attuazione degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto del 17 giugno 2010.	
7-00552 Desiderati: Sui controlli nelle zone di confine del Nord-est per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla circolazione stradale da parte di camion pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	170
7-00566 Lovelli: Sui collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte (<i>Discussione e rinvio</i>)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	179
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	184

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
---	-----

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto</i>)	185
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	182
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Atto n. 358 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nuovo testo C. 797 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	190
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	193
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesici cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti	191
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04696 Miotto: Iniziative per assicurare che le attività di formazione promosse da strutture sanitarie pubbliche rispondano a basilari principi di pluralismo	192
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	194
5-04697 Barani: Iniziative normative volte a disciplinare le pratiche di medicina alternativa ...	192
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	196
5-04695 Binetti: Iniziative volte a impedire la somministrazione nelle scuole di test psicoattitudinali a bambini affetti da presunta diagnosi di sindrome ADHD	192
AVVERTENZA	192
XIII Agricoltura	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.	
Audizione del sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia (DNA), dottor Maurizio de Lucia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199
INTERROGAZIONI:	
5-04259 Franzoso: Iniziative per far fronte alla situazione debitoria delle aziende agricole, con particolare riferimento all'esposizione nei confronti dell'INPS	199
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	201

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del Prefetto di Reggio Calabria, dottor Luigi Varratta (*Svolgimento e conclusione*) .. 200

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 203

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 211

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 206

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 213

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. COM(2011)126 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e rinvio*) 207

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. COM(2011)121 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità*) . 209

ALLEGATO 3 (*Documento approvato dalla Commissione*) 215

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 210

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 217

ALLEGATO (*Proposte emendative alla proposta di parere del relatore, onorevole Bernini Bovicelli – vedi seduta del 28 aprile 2011*) 221

AVVERTENZA 220

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011. Documento n. 12 (*Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione con modificazioni*) 233

ALLEGATO (*Testo approvato dalla Commissione*) 238

(*Testo degli emendamenti esaminati in Commissione*) 244

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA	237
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro	257
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 della Cassa nazionale del Notariato (Rel. Jannone) <i>(Esame e conclusione)</i> ..	258
<i>ALLEGATO 1 (Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi alla Cassa Nazionale del notariato)</i>	261
<i>ALLEGATO 2 (Considerazioni conclusive favorevoli riformulate e approvate dalla Commissione) .</i>	264

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

**presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa**

*Mercoledì 4 maggio 2011. — Presidenza
del presidente Riccardo MIGLIORI.*

**Incontro con i Rappresentanti speciali del Presidente
in esercizio dell'OSCE per l'antisemitismo, Andrew
Baker, la cristianofobia, Massimo Introvigne e l'isla-
mofobia, Adil Akhmetov.**

L'incontro si è svolto dalle 14.40 alle
15.30.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,80



16SMC0004760